

OPUSCOLI
DI
AUTORI SICILIANI
TOMO DECIMOTTAVO.

OPUSCOLI

DI AUTORI SICILIANI

TOMO DECIMOTTAVO

ALLA GRANDEZZA

D I

GIOVANNI LUIGI MONCADA

ARAGONA, RUFFO, E VENTIMIGLIA

DE' MARCHESI DELL' ISOLE DI MALTA, E DEL GOZO, DE' CONTI DI AGOSTA, DE' DUCHI DI BRINDISI, E DI MONTALTO.

PRINCIPE DI PATERNO',

Duca di S. Giovanni, Conte di Cammarata, e Caltanissetta, Barone di Mililli, Motta di S. Anastasia, Bilici, Belpasso, Nicolosi, Camporotondo, Stella Aragona, Nissoria, Raplsi, Gaureri, e Baroni, e delle Foreste di Troina; Signore di Villanuova, Padrone delli Feudi di Tarbona ec. Capo Agnatizio della Famiglia MONCADA, Marchese d'Aytona, e Grande di Spagna di Prima Classe, attual Capitano Giustiziere della Città di Palermo.



IN PALERMO MDCCLXXVII.

DALLE STAMPE DEL RAPETTI A PIE' DI GROTTA.

Con Approvazione.



Quatenus nobis denegatur diu vivere,
relinquamus aliquid, quo nos
vixisse testemur.

Plin. Jun. lib. 7. ep. 3.

SIGNORE.

QUALORA mi accinsi a metter sotto i miei Torchi il primo, e più lungo Opuscolo di questo Tomo XVIII, che tutto raggirasi su i vantaggi, e gl' inconvenienti della Tortura; materia co-

sì

sì interessante l' Umanità, e per cui tanto da parecchi anni si è scritto; fu sommo il mio desiderio di rinvenire un Mecenate, che oltre la sublimità della nascita, e il genio di protegger le lettere, fosse anche a portata di amministrar la giustizia; onde potesse da' morsi della critica, e dalle voci non sempre giuste, e troppo dolci dell' uman cuore difendere questa dotta Dissertazione, e tutto il Tomo, che si presenta ora al pubblico; quando a Voi, che al real sangue (a), clie

(a) La Famiglia *Montecateno*, o *Moncada* riconosce sua origine da Dapifero figlio di Teodone Duca di Baviera, il quale visse nell' ottavo secolo di nostra Redenzione, e dalla impresa d' incatenare due Monti nella Catalogna, e nel luogo di Serdagna, per rendersi inespugnabile agli assalti de' Mori fu chiamato *Montecateno* (Leogueglia *Ritratti della Prosapia Mon-* catia

che nelle vene vi scorre, e alle illustri gesta de' vostri grandi Antenati (a), per le

cada Ritr. I. f. 8., Villabianca *Sicilia Nobile* Lib. 1. par. 2. V. *Paternò* f. 28.). Quindi non sia meraviglia, se non una volta i Sovrani non abbiano avuto a sdegno di dar la destra di sposi a' Signori di questo cotanto illustre Casato. Basta fra essi accennare nel 1212. un Guglielmo Raimondo Gran Siniscalco di Catalogna, che impalmò l'Infante Donna Costanza figlia del Re Pietro d'Aragona, dalla quale ebbe in dote il Marchesato d'Aitona, oggi con troppo giusti diritti preteso dal nostro Mecenate, come agnato discendente per linea retta agnatizia dal suddetto; ed una Elisena Pronipote del mentovato Guglielmo Raimondo data in moglie a D. Giacomo II. Re di Aragona, la quale fu sorella di quell'altro Guglielmo Raimondo, che fu il primo, che fissò il suo piede nella Sicilia, ed ebbe in dote da Lucchina de Pictor l'Isole di Malta, e di Gozo, cambiate indi colla Città di Agosta, e questa finalmente nel 1407. con quella di Caltanissetta. E in fatti nei Privilegj concessi così a Guglielmo Raimondo II. Conte di Agosta, come a Matteo di lui figlio, e ai loro posteri, si esaltano, come parenti della Casa Reale, come al Re congiunti di sangue, come uniti alla stirpe reale con legami di parentela.

(a) Sarebbe un non mai finirla, se volessero qui tutti annoverarsi gli Eroi, e i gloriosi fasti della Casa Moncada. Oltre i tanti Storici e Catalani, e Siciliani, che li riportano, basta ricorrere per quei della Sicilia all'Opera del P. D. Gio: Agostino della Lengueglia Ch. Reg. Somasco, che reca il titolo: *Ritratti della Prosapia, & Heroi Moncadi nella Sicilia*.

le quali non già solo in questo fiorito Regno (*a*), ma le primarie più eccelse di-

(*a*) Guglielmo Raimondo Conte di Malta, e di Gozo, Antonio Conte di Adernò (colui, che col suo valore liberò la Regina Bianca in Palermo dagli assalti del Cabrera Conte di Modica); Guglielmo Raimondo V. Conte di Adernò, Gastone secondogenito di Matteo II. *Generali d'armi*. Guglielmo Raimondo II. Conte di Agosta, Antonio Conte di Adernò, Pietro terzogenito di Matteo I. *Confalonieri*. Guglielmo Raimondo III. Conte di Agosta, e della Noara, e Marchese di Malta, e Gozo Liberatore della Regina Maria, e dichiarato dal Re principale Conquistatore della Sicilia *Gran Contestabile*. Guglielmo Raimondo IV., il V., l'altro figlio di Pietro, e il terzogenito di Guglielmo Raimondo III. tutti del nome stesso di Guglielmo Raimondo *Gran Camerlenghi*. Giovanni Conte di Adernò, Gian Tommaso, e i Guglielmi Raimondi III., V., e VI. *Maestri Giustizieri*; trai quali Giovanni, e Guglielmo Raimondo IV. Conte di Caltanissetta anche *Gran Cancellieri*. Matteo Conte di Agosta, e di Adernò, il quale fu altresì Vicerè delle Provincie di Atene, e di Neopatria, ed indi con altri quattro principali Baroni Governatore della Sicilia, e che dopo aver colla sua destrezza, ed efficacia stabilito la pace con Giovanna Regina di Napoli ebbe il vanto di far da questo Regno togliere l'invecchiato interdetto; Antonio Conte di Adernò, Gastone secondogenito di Guglielmo Raimondo IV., Giovanni Conte di Adernò, Guglielmo Raimondo terzogenito di Guglielmo Raimondo III., Gastone Barone di Castronuovo secondogenito di Matteo tutti *Gran Seneschalchi* di questo Regno. Guglielmo Rai-

dignità fin da' più antichi tempi ottennero altrove (*a*), corrispondere fate le vostre

Raimondo figlio di Pietro tre volte *Stratigò* di Messina; i due Guglielmi Raimondi V., e VI. *Presidenti* del Regno, il primo de' quali che acquistò quasi con assoluto, e indipendente dominio la Città di Paternò, mandato fu dal Re Alfonso con autorità viceregia Visitatore della Sicilia; il celebre Gian Tomaso Conte di Adernò, di Caltanissetta, e di Agosta, sette volte chiamato al governo di questo Regno, sebben non l'abbia esercitato, che quattro volte: prerogativa al certo, che da niun altro Siciliano Signore si può vantare; senza fare ora parola di Ugone Viceré, e degl' innumerabili Capitani, Consiglieri, e di altre insigni dignità decorati.

(*a*) Giovanni Conte di Adernò figlio di Guglielmo Raimondo III., Gran Camerlengo, Maggiordomo, e Gran Cameriero in Napoli, Liberatore di due Regine Bianca, e Giovanna; Gian Tommaso *Gran Camerlengo* del Regno di Napoli, Guglielmo Raimondo terzogenito di Guglielmo Raimondo III. *Viceré* di Napoli, e *Legato* alle Corti di Roma, e di Francia, ~~Ferdinando II. Duca di S. Giovanni figlio d'Ignazio II.~~, e fratello di Luigi Guglielmo *Viceré e Capitan Generale* di Navarra, *e primo Ministro di Guerra*; senza qui rammentare le dignità avute in Spagna dalla stessa eccelsa Famiglia, per cui basta dire, che a' tempi de' Conti di Barcellona, ed indi de' Re Aragonesi furon tredici successivi *Seneschalchi*, e che sin oggi i Marchesi d' Aitona tramandano forse ne' lor Successori quell' onorevolissimo titolo, e che vi sono stati 42. Generali, e innumerabili Condottieri di Campo in terra, e Almiranti di armate sulla Marina.

stre gloriose azioni, fu dal Real Sovrano, malgrado le ripugnanze, che una Famiglia avvezza da tanti secoli ad occupare i più sublimi gradi del Regno, avervi potea, per le singolari doti, che adornano il vostro spirito (a), data la suprema custodia di questa nobilissima Capitale colla sublime carica di Capitan Giustiziere di essa. E a chi mai dunque potea io meglio volger lo sguardo, che a Voi, il quale se avete colle vostre fatiche

(a) Le insigni virtù del nostro Mecenate si son sovra ogn'altro rese manifeste ne' lunghi disastrosi viaggi da lui intrapresi; ne' quali diede a vedere non meno la generosità del suo cuore, che il bel genio di apprendere i varj costumi delle Nazioni, e osservar col suo sublime talento le rarità delle lontane Provincie, con mostrar fratanto la sua vivezza d'ingegno, il suo facondo parlare in diverse lingue, il saggio metodo di pensare, la dolcezza del tratto, e il sovrafino gusto del ben discernere.

tiche, e adeguato ſenno, non già ſolo provveduto a' vantaggi di voſtra inſigne Famiglia (a), ma altresì alla ſtabil felicità de' voſtri Vaſſalli (b), ſaprete ora colla bilancia del giuſto e raffrenare la ſfrontatezza de' Malviventi, e non opprimere i deboli uſando di voſtra autorità, e delle prove ſpezialmente della Tortura, con quella moderazione preſcritta dal noſtro

(a) Aſſai deve al preſente Signor Principe di Paternò la ſua diſcendenza, sì perchè ha ſaputo ben regolare, ed accreſcere le ingenti, ma troppo contraſtate entrate della ſua Caſa, e conſervare, anzi a molto migliore ſtato ridurre i ſuoi vaſſallaggi, sì perchè ha così ben atteſo alla importante educazione dei ſuoi figliuoli, che ſenza curare e le gravi ſpeſe, e quel, ch'è più, gl'incomodi, e i pericoli di ſua perſona ha voluto egli ſteſſo varcare il mare, per ſeco condurli ſotto altro Cielo, ove nelle ſcienze, e nelle arti cavallereſche, e nei religioſi coſtumi ben ammaeſtrarſi poteſſero.

(b) La libertà, che ha procurato da pertutto negli abitanti degli ampj ſuoi Stati, ben ſi conoſce dai gravi litigi, che ſi ha addoſſato per lor vantaggio.

ſtro Autore, e ſecondoché le patrie leggi han ragionevolmente diſpoſto? Io per non offender la voſtra modeſtia mi aſtengo di quì riportare il lungo numeroſo catalogo di que' famoſi Campioni voſtri Progenitori, di cui imitar volete le più ſode virtù, sì perchè ne ſon troppo piene le Storie, sì perchè ancora a chi piacerà di rimirarne alcun ſaggio ſenza ſcoſtarſi da queſto ſteſſo Volume, troverà baſtante pabolo al ſuo ragionevole deſiderio (*a*), e ſol mi compiaccio della mia ſor-

(*a*) Un degli Opuſcoli, che in queſto Tomo ſi è pubblicato, é quello del Signor Marcheſe di Villabianca del Gran Camerlengo di Sicilia, che fa il compimento della ſua Opera de' ſette Grandi Uffizj di queſto Regno. In eſſo ſi fanno i dovuti elogj a Giovanni Moncadà, ed Alagona Conte di Adernò inſieme Gran Siniſcalco, Cancelliere, e Sommo Giuſtiziere, a Gugliel-

forte, che ha trovato in Voi un Uomo di fino difcernimento, un Uomo troppo amante del bene, e de' vantaggi della fua Patria (a), un Protettore delle Scienze, un Perfonaggio finalmente, fotto il cui nome anderà certamente libero da qualunque cenfura quefto mio Libro. A Voi dun-

glielmo Raimondo V. Regio Ambafciadore a diverfe Corti, e Viceré delle Provincie, e della Valle Beneventana, del Principato *ultra*, e della Capitanata nel Regno di Napoli, Gran Sinifcalco ancor egli, e Capitan Generale della Sicilia; anzi Vifitatore, Prefidente, e Vicerè di effa, e finalmente all' altro Guglielmo Raimondo Giuniore IV. Conte di Caltaniffetta, e di Agofta, Gran Cancelliere; che furon tutti e tre Gran Camerlenghi di quefto Regno.

(a) Bafta quì far memoria dei favj fuggerimenti del noftro Principe adottati dal governo, e con tanto applaufo ricevuti, della obbligazione dei grani da imporfi a' rifpettivi Baroni, ed Univerfità, per provvedere annualmente quefta nobile Capitale; onde e non poffa giammai temerfi inopia alcuna, o fcarfezza, e non fiavi indi veruno impedimento all' eftrazioni, che coll' eftero denaro, che acquiftafi, recano la ricchezza per tutto il Regno.

dunque l' offro assai volentieri pregandovi di patrocinarlo col vostro potente braccio, e di non isdegnare il divoto animo di chi in ossequioso tributo velo presenta, e si vanta di essere con tutto lo spirito

Vostro Umiliss. Divotiss. Obbligatiss. Servid. Ossequiosiss.
Andrea Rapetti.

LO

LO STAMPATORE
A CHI LEGGE.



Uno a' nostri giorni de' punti più controversi quello delle Pene date, o minacciate a' delitti; ma sovra ogni altro quello della Tortura. Capo per debellarla, ed esterminarla sembra, che siasi fatto l' acuto Filosofo Marchese Beccarìa, cui son corsi dietro molti altri. Ma non han lasciato di rispondere alle di lui troppo luminose, sebbene apparenti ragioni, moltissimi Valentuomini, ed era già per soscriversi alla di lui opinione mosso non men, che gli altri, dalla tenera compassione all'Umanità il Sig. Vincenzo Malerba Giureconsulto Catanese; quando meditando più a dentro, e meglio l' affare, ha finalmente creduto esser con certi limiti, ed in certe congiunture, non che lecita, ma necessaria la Tortura. Dopo di aver dunque provato sul principio di una dotta sua Differtazione, da cui ha cominciamento questo Tomo XVIII., esser nel Principe il diritto punitivo datogli dal primo contratto fatto dalla civile Società, che scemandosi la propria libertà a lui diede un sovrano potere sovra tutti quei, che in essa per comune consentimento si stabilirono, viene a trattare delle prove dei Delitti, e tra queste della Tortura. Scioglie con ragioni troppo ben salde le difficoltà degli Oppositori, rischiara gli equi-

vo-

vochi, e sebben consenta, che co' deboli, i quali, anziche soffrir quel tormento, si dichiarerebbero rei, ancorché non lo fussero, non debba usarsi sì fatta prova, mostra tuttavia con molto gagliarde ragioni, che non sia né inutile, né crudele con tutti gli altri. Bastevol prova del merito di questo primo Opuscolo son due Lettere di due bravi Letterati Palermitani, che ne fan le dovute laudi, e che perciò abbiamo anche stampate sul principio di esso.

L' Accademia del Buon Gusto di questa Città va ogn' anno a congregarsi nel Tempio di S. Cita de' PP. dell' Ordine de' Predicatori per celebrare coi suoi poetici elogj la Festa di S. Tommaso di Aquino Protettore di essa. Un punto critico sulla vita, o i Scritti del Santo si suole in tale occasione da un de' dotti Accademici esaminare; e appunto l' anno 1774. l' erudito Sacerdote Sig. Carlo Santacolomba Rettore del Conservatorio del Buon Pastore ben noto per altri suoi dotti parti, e spezialmente per quella sua accreditata Opera dell' *Educazione della Gioventù civile* sortita, non è guari, da' miei torchi, con un ben tessuto Ragionamento diede a vedere esser, non che verisimile, ma pressochè dimostrato, che l' Angelico Dottore morto sia di veleno. Questo si è da me stampato in secondo luogo, per vedersi dagli Eruditi, quanto abbia saputo il degno Autore riflettere sulle circostanze, che accompagnarono quella perdita di un Santo cotanto colle sue dottrine giovevole alla Chiesa, ed alla sana Morale.

Il vanto, che si son dati più tempo i Scrittori Messinesi d' essere stati loro i Fondatori dell' antichissima Città di Taormina, e che questa compresa

sia nel distretto di Messina, onde dipendente quasi dalla Madre la vogliono, ha stimolato lo zelo patriotico di un Taorminese, che sotto il nome di Lorenzo Geta Caraccioli si é nascosto, ad esaminar l'uno, e l'altro punto; e mentre con a mano i chiari testimonj dei Scrittori più accreditati mostra contro Strabone, il quale può dirsi l'unico, che par di avere asserito la Città di Taormina edificata da' Zanclei, esser essa forse più antica della stessa Zancla, e perciò non aver potuto questa non nata ancora partorir Taormina, passa al secondo punto; e nel riferire i Privilegj, onde cavasi dai Messinesi la subordinazione di Taormina, oltre di mostrarsi quelli insussistenti per altri titoli, scende a recare opportunamente tutte le antiche grandezze della medesima, mostrandolo gl' insigni vetusti monumenti, de' quali ancor oggi ne sopravanzano le reliquie. Il Teatro, gli Aquedotti, il Ginnasio, il Foro, i Mosaici, le Statue, le Medaglie, le Iscrizioni, i Sepolcri, tutto spira magnificenza, per cui, se mai vero fosse stato il Privilegio di Messina di avere a se soggetti altri luoghi, ciò non mai intendersi potrebbe di Taormina. Questo erudito Opuscolo, che contiene quanto di splendido può dirsi, e di memorando di quella illustre Città, si è da me in terzo luogo stampato.

Succede ad esso una Lettera del virtuoso Signor Principe di Biscari di Catania, il quale oltre il suo commendevolissimo genio di adunare le più belle antichità nel suo dovizioso Museo, non lascia di profittare di qualunque antica memoria, che sia per illustrar la sua Patria, anzi tutta la Sicilia. Or avendo egli a mano due documenti, onde cavar l'ori-

 gine

gine dell' uso del suono delle Campane nell' elevazione dell' Ostia sacrosanta introdotto in Sicilia, li pubblica in questa Lettera rischiarando eruditamente un tal punto.

Chiude questo Tomo la Continuazione, e il Fine degli antichi Grandi Uffizj di Sicilia colla relazione dell' ultimo, e settimo Capitolo del Gran Camerlengo, Opera dell' infatigabile Sig. Marchese di Villabianca. Dá in questo, come negli altri pubblicati già ne' precedenti Tomi, l' erudito Autore esatto conto de' pregi, delle podestá, delle insegne, e delle incombenze proprie di tal Magistrato, riferendo poi le illustri Famiglie, che sono state a' tempi andati di tal dignitá decorate con recar gli elogj de' particolari Signori, che occupato hanno un tal posto, e quello de' subalterni Ufficiali di questa carica. E poichè altre notizie gli sono arrivate, dopochè ne ha pubblicato i Capitoli degli altri Uffizj, ora con nuove giunte quì le riporta, dando in fine ragguaglio del nuovo Uffizio del Gran Prefetto del Commercio introdotto, ed estinto poi da Carlo III. Borbone, ch'è oggi il glorioso Cattolico Monarca delle Spagne.

La Poesia, che secondo il nostro costume si è posta nel fine, é un grazioso, e ben tessuto Epigramma sulla Locandiera del celebre Pub. Sebastiano Bagolino Alcamese, che fu un Poeta del secolo XVI., di cui parlano con molta lode più Scrittori, che posson vedersi nella Biblioteca del dotto Sig. Canonico Mongitore, e di cui vi sono parecchie poesie da gran tempo alle stampe. V' ha chi ne ha fatta con somma diligenza un' abbondante raccolta, e pensa di pubblicarla ben presto, essendovene numerosa copia

pia

pia delle inedite, che meritano la pubblica luce. Una di esse é quella da me quì recata, che mostra abbastanza l' aureo stile di questo valoroso Pöeta.

De' Libri stampati in quest' anno, è di alcuni anche del passato in questa Capitale, e in qualche altra Cittá del Regno si dá finalmente il consueto Catalogo.

Aggiungiamo ora l' Indice dei nuovi Associati a quest' Opera: per continuazione di quello del Tomo XV.

Airoldi Monf. Alfonso Palermitano.
Biancani Jacopo Custode del Museo antiquario dell' Istituto di Bologna.
Biblioteca Lucchesiana di Girgenti.
Biblioteca pubblica di Pavia.
Biblioteca dell' Istituto di Bologna.
Carozzi Giuseppe Mercante di Libri in Pavia *per tre copie*.
Casaletti Arcangelo Mercante di Libri in Roma.
Fighera Oronzo Sacerdote Napolitano.
Frangipane Abate Francesco Palermitano Canonico della Real Collegiata di Palazzo.
Graffeo Geronimo Principe di Partanna Palermitano.
la Grua Antonio Principe di Carini Palermitano.

Luccheſi-Palli Ignazio Conte di Villa-
rosata Palermitano.

Luchini Abate Franceſco Maria Sot-
tobibliotecario del Collegio Ro-
mano.

Magnan Domenico Franzeſe de' Mini-
mi di S. Franceſco di Paola *per* 5.
copie.

Manni Domenico Fiorentino.

Meſſina Antonino Sacerdote di Calta-
girone.

Mezzaſalma Gaetano Sacerdote Paler-
mitano.

Monaldini Giuſeppe Mercante di Libri
Romano *per* 10. *copie*.

Pelli Giuſeppe Segretario Fiorentino.

Rivarola Giuſeppe Paroco di Palermo.

di Salſa Marcheſe Genoveſe.

Settari Gregorio Mercante di Libri Ro-
mano *per tre copie*.

Terres Domenico Mercante di Libri
Napolitano.

Trombelli P. D. Gian Griſoſtomo Aba-
te de'Canonici Regolari Bologneſe.

Zanetti Guidantonio Bologneſe.

Erro-

Pag.	lin.	Errori	Correzioni
22	13	Incovenienti	Inconvenienti
27	11	facrificata	facrificate
30	21	dubio	dubbio
34	22	rifugiatifi	rifuggitifi
38	26	Incovenienti	inconvenienti
184	4	diverfamente	diftefamente
194	10	167	67
220	1	*neque*	*neve*
224	10	*Populi*	*Populus*
262	32	l'altra	l'altro
337	4	nell'anno	l'anno
340	20	*de Vurbe*	*de Urbe*
362	20	fara	fata

IN-

INDICE

DEGLI OPUSCOLI

DEL TOMO DECIMOTTAVO.

RA-

RAGIONAMENTO
DI
VINCENZO MALERBA
AVVOCATO CATANESE
SOPRA LA TORTURA.

Niſi utile eſt quod facimus,
ſtulta eſt gloria.
Phœdrus *Fab.* 17. *Libri* 3.

PREFAZIONE

REcherà maraviglia in ſul principio alla maggior parte de' Lettori, che io voglia rifregare la ſteſſa materia dopo le prezioſe, e lunghe fatiche di parecchi Scrittori benemeriti alla Repubblica letteraria, e troppo chiari nella Scienza delle Leggi. Qual frutto, diranno, ſene può indi raccogliere? Chi ha voglia di ſtampare non dee farſi ſtraſcinare da un certo empito, che viene dall' ambizione letteraria. Fa meſtieri pria, ch' ei penſi tra ſe e ſe ſupponendo una certa data maſſa di cognizioni da una parte, e di pregiudizj dall' altra ricevuti anche dagli Eruditi, e poi conſiderare, coſa mai porti di nuovo l' opera da ſtamparſi, o almeno quai pregiudizj venga a diſcoprire, e rimuovere. Se l' opera non ſará di verun' uſo nè all' uno, nè all' altro intendimento, ella è una ſoperchierìa l' aggravare di nuovi libri la Repubblica delle Lettere. Ma ſpero dalla benevolenza di coſtoro, che mi farà fatta giuſtizia, ſe non iſdegneranno di leg-

gere interamente questa opericciuola, sendomi indotto a farla passare dal mio privato gabinetto alla pubblica luce, perchè mi persuasi dopo maturo esame di avere recato qualche novità sull' uso della Tortura, e di essermi fatto avanti ad alcuni pregiudizj degli uomini di spirito, siccome si può osservare in tutto il corso dell' operetta. Forse m' ingannerò; ma ciò dipende dalla qualitá dei miei pensamenti, e delle mie riflessioni. Invito le persone illuminate a vedere, se mai io abbia colto il segno. Al far de' conti tuttavia non mi può essere condannata la buona intenzione, e il principio, onde mi spinsi a stampare. Il Piano è semplice, semplicissimo. Primieramente stabilisco il diritto punitivo del Principe rintracciandone la sua origine. In secondo luogo tiro dal dritto punitivo, come da un principio, il diritto derivativo di torturare. In terzo luogo espongo le condizioni necessarie all' uso legittimo della Tortura. Finalmente passo a mettere in veduta le più gagliarde difficoltà, che si sono fatte contro la Tortura colle soluzioni delle medesime.

Av-

Avverto i Lettori, che nel corso del Ragionamento ho fatto uso delle dottrine di certi Autori, che alle volte non ho citati, trascrivendo dalle loro opere alcuni passi, quando li ho trovati adattabili al mio assunto. Credo, che non debba imputarmisi a vizio imitare in ciò le ingegnose Api, le quali da più fiori ne traggono il migliore alimento. Per altro quei, che scrivono, trasmettono agli altri il diritto di approfittarsi delle loro fatiche. Dico questo, perchè niuno potesse ingiustamente accusarmi di plagio, e per dare ancora un pubblico testimonio della mia sincerità. Conchiudo colle stesse parole del Signor Marchese Beccarìa, uno de' più forti aggressori della Tortura: Chiunque volendo onorarmi delle sue critiche scriverá con quella decenza, che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi, che mi dispensino di provare i primi principj, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un'uomo, che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

Risposta del Sig. Abate Francesco Carì ad una Lettera dell' Autore.

Non durai poca fatica pria di accingermi a leggere la vostra Dissertazione sulla Tortura. Un certo scrupolo, come una vespa, si appiccò alla mia coscienza, e susurrava, e mi punzecchiava: La Chiesa, io dicea, é una Madre benigna, che abborre dal sangue, ed io, che sono un Prete, mi fermerò ad intervenire in uno spettacolo fiero, e strepitoso, quale é quello della Tortura? Poco importa, che io non vegga cogli occhi, e non ascolti colle orecchie le grida, i fremiti, le convulsioni, e i dolori di tanti malarrivati, i quali alla fine de' fini non sono certamente rei. Ma grazie al Cielo, mi tolsi d' addosso tal molestia col rivocarmi a memoria tante guerre di Religione, dove il Popolo eletto dal Dio degli eserciti mise a sangue, ed a morte le nazioni incirconcise; guerre, le quali non solo posso lecitamente vedere, e rivedere, ma sono costretto ad intrattenermici, e ripassarle, e quasi imprestarmi il medesimo gusto.

Certo dunque, e tranquillo in coscienza, deposto ogni scrupolo, mi feci a leggere, e rileggere

gere la vostra Dissertazione. Io ben so gli studj preteriti, che voi avete fatti nella Dialettica, nella Metafisica, nella Geometria, ed il piacere, che prendevate dalla Meditazione. Ora quì osservo un Giovine, che dopo di essersi trattenuto colle Intelligenze, colle Astrazioni, e cogli Spiriti, dopo di aver praticato, a dirla così, coi Comprensori, scende al nostro Mondo, alla vita civile; passa dagli enti metafisici agli enti morali, anzi premunito di quei lumi superiori prende a difendere la causa delle sagge Legislazioni, le quali governano l'Europa. Mi congratulo però sommamente, che non avete tirato a lungo, come usano quelli sfaccendati Metafisici, i quali sempre vogliono starsene col capo ascoso tra le nubi, e vivono, a detta di Seneca, Scholæ, non Mundo.

Ma questo ascendente di ragionare con libertà filosofica vi ha reso scevro di un pregiudizio comune quasi a tutti coloro, che vogliono far la comparsa di Gente non volgare, di spiriti spregiudicati. Io intendo quì parlare di un certo difetto familiare ai secoli della Letteratura, del gusto cioé della novità, e d'una certa affettazione di pensare al di là della comune, di non sapere col volgo. Questa anticipata

pata opinione, e ſmoderato amore della novità abbaglia di maniera, che ſi corre a qualunque lampo di un paradoſſo d' una ſingolare opinione: Là vola rapidamente l' ingegno, ed eſſendo già occupato il ſito della fantasìa, ſi chiude l' adito alla rifleſſione, al giudizio, al diſcernimento.

Voi non ſiete ſtato abbacinato da queſta luce, che luſinga i belli ingegni, e gli Spiriti penſatori. Ne i gran nomi, nè le luminoſe rifleſſioni del Marcheſe Beccarìa, e d' altri famoſi Scrittori v' hanno ſtraſcinato ad abbracciare i loro luſinghieri penſamenti: Avete profondamente eſaminato lo ſtato della quiſtione per tutti i ſuoi lati, l' avete condotto ſino alle prime ſorgenti, ove ſi poſſono attignere i veri principj, da cui dipende la legittima deciſione di sì fatte faccende.

Se la ſuprema autorità del Principe è fondata nel conſenſo de' Popoli, che hanno depoſto i loro diritti naturali nelle mani del medeſimo; ſe il diritto punitivo nella civile Società egli è proprio de' Magiſtrati, come partecipi della Sovranitá, ſaggiamente avete voi tirato da queſta fonte il diritto della Tortura, e quelle dottrine fondamentali, di cui appreſſo con una giu-

giusta concatenazione d' idee ne fate uso, e ne deducete le debite conseguenze. Con questa occasione avete messo in un certo lume diverse interessanti quistioni pertinenti al Diritto civile universale, alla Politica, e al Giurepubblico.

Fa certamente maggiore impressione su i bei spiriti amanti del nuovo, e dello straordinario l' autorità di quelli Scrittori, quanto rari, altrettanto ingegnosi, che la promiscua turba dei Civilisti, e dei Canonisti. Per la qual cosa era conveniente, che voi non solo aveste esposto, ma pure sviluppato, e risospinto colle medesime armi della Filosofia, e della Ragione tutti i loro argomenti, e massime i più speciosi. Mi piace perciò grandemente, che voi con imparzialità affidato alla bontà della vostra causa l' avete tutti spiegati, e felicemente disciolti. A ciò fare vi è venuto destro di sgombrare diversi equivoci, e confuse nozioni, a cui è appoggiato il contrario sentimento, e di mettere in un certo punto di veduta alcune proposizioni mal concepite per opra di quella precisione, sottigliezza, lume, e profondità, che viene da un saldo abito di ragionare.

Voglio credere, che di questa fatica vene saprà buon grado ed il Foro, e la Filosofia; l'

uno, per averlo voi difeso, non già con quell' arme strepitose sì, ma non tanto ferme, e generali, di cui sogliono valersi i suoi Campioni; l' altra, perché avete voi adoprato, e disteso le sue regole a pro di una Scienza utile alla Società; nè quel gusto proprio di questo secolo illuminato lontano dalla barbarie dei secoli duri, e salvatichi, quel gusto inchinevole piuttosto all' umanità, ed alla piacevolezza potrà legittimamente lagnarsi dell' impegno, che avete voi mostro di promuovere gagliardamente l' uso della Tortura. Imperciocchè avete voi serbato quell' aurea mediocrità, che passa tra una debole pietà, ed una cieca barbarie; talché non avrà motivo di dolersene nè l' Umanità, né la Giustizia ben concepita; perchè avete voi con quelle ragionevoli condizioni, che vi ponete, circoscritta sì fatta spezie di tormenti entro a quei termini, che sono conformi all' Equità, ed al Buon senso.

Questo mio giudizio mira massimamente ad animarvi, e a seguire l' intrapresa carriera degli Studj utili alla Societá con quella moderazione, e sobrietà, che forma il carattere dell' onesto socievole Letterato, dell' uomo di garbo nella Repubblica delle Scienze. Quindi io stimo,

che

che la vostra Dissertazione sia ben degna di vedere la pubblica luce.

Saggio del Giureconsulto Signor Gaetano Sarri sulla presente Dissertazione a richiesta di un suo Amico.

VOi desiderate, Amico, un sincero ragguaglio della Dissertazione sulla Tortura, che ha fatto questo valoroso nostro Giureconsulto il Sig. Vincenzo Malerba, e che io ho letta con somma attenzione, ed infinito mio piacere. A dirvela schiettamente il dar giudizio delle dotte fatiche degli uomini scienziati è d' altr' omeri soma, che de' miei. Ma perchè le sacrosante Leggi dell' amicizia mi obbligano a ciò fare, mi proverò a contentarvi in quella miglior maniera, che potrò.

Sapete benissimo il pizzicore, ovvero manìa, che hanno gli Scrittori, massime in questo secolo, di contraddirsi l' un l' altro. E' piaciuto a certi belli ingegni per uno spirito di novità di attaccare il diritto della Tortura riconosciuto dalle più culte Nazioni di Europa, e questo non con altre armi, se non che con quelle della commiserazione per un innocente, il quale potrebbe

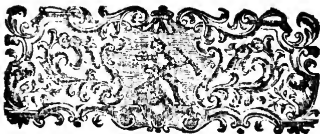
con tal mezzo essere sgraziatamente afflitto, e tormentato. Il Sig. Marchese Beccaria uomo di profonda meditazione si è fatto al dì d' oggi Capo di tutti coloro, che si levano incontro alla Tortura.

L' Autore della Dissertazione con la scorta di quei lumi superiori, e ben saldi principj, di cui è fornito, sostiene solidamente il diritto della Tortura, deducendolo dal diritto punitivo del Principe, come un conseguente necessario, ed un mezzo proprio per asseguire il fine della legittima punizione. Stabilito ciò circoscrive l' uso della Tortura entro a quei termini, che sono conformi alla giustizia, e all' equità. In sì fatta guisa si apre una strada facile per rintuzzare le più gagliarde difficoltà contro la Tortura proposte dall' Autore nella maniera la più forte, per fare maggiormente risaltare la verità collo discioglimento delle medesime. La libertà filosofica, colla quale scrive, l' uso, e la scelta, che sa fare delle dottrine del Volfio, dei principj dello stesso Beccaria, e di altri famosi Scrittori, lo rendono distinto dagli altri. A quel, che mi pare, può dirsi, ch' egli abbia vinto la sua causa; e se vorrà indursi a dare alla luce una sì ben tessuta, eloquente, e dotta

Dis-

Dissertazione, come converrebbe, il pubblico dovrà ritrarne grandissimi profitti. Tanto importa il far precedere alla Giurisprudenza naturale, e civile lo studio di una ben ragionata Metafisica. Volesse Iddio, che la studiosa Gioventù della facoltà legale ad imitazione del Signor Malerba seguisse un tal metodo. Amico mi lusingo di avere soddisfatto in qualche modo all' obbligo, che m' imponeste; conservatemi la vostra cara amicizia, e vivete felice.

Cre-





Redeſi una crudeltà conſacrata dall' uſo la Tortura del reo, mentre ſi forma il proceſſo. Se la ſoluzione di una quiſtione così ſcabroſa, e difficile dipendeſſe dai voti di certi ingegni ſuperficiali, e preteſi metafiſici, i quali in queſto ſecolo ſi fanno gloria di ſollevarſi ſopra le volgari opinioni, e ſopra quei pregiudizj, che chiamò il famoſo Bacone da Verulamio pregiudizj del Foro, prenderei certamente il partito di tacere. Buon per me però, che viviamo in un tempo, in cui la Filoſofia godendo di ſua naturale indipendenza, e libertà nel profferire giudizj, è ſuperiore

alle

alle prevenzioni anche de' più rinomati Valentuomini. Io non già per oppormi ad alcuno con intemperante prurito di censurare, ma per propria istruzione ho procurato di penetrarvi dentro, senzachè mi fossi in ciò lasciato trasportare dallo spirito del partito, ò dalla forza dell'autorità. Non essendomi dunque valuto d'altri principj, che di quelli, che la Riflessione, e le Nozioni comuni mi hanno somministrati, ancorachè mi sia studiato di assodare quell'opinione, alla quale veniva inclinato per un certo sentimento di compassione, ho ritrovato finalmente di maggior peso le pruove dell'altra; e per non offendere i diritti della coscienza, e della ragione mi credo in obbligo di riconoscere come legittima la facoltà di torturare i rei.

Ma perchè un tal diritto è in certa maniera conseguenza di quell'autorità, colla quale il Sovrano punisce i malvagi; perciò prima di entrare in disputa, secondo le giuste regole del metodo, mi è uopo dimostrare, che non possa essere contrastata al Superiore la potestà di castigare i delit-

delitti in quel modo, che richiede la legge del ben comune. Il feguente argomento renderá manifefta la verità di sì fatta propofizione.

L' oggetto principale della Società civile, e del Governo fi è il mettere in maggior ficurezza tutti i vantaggi naturali, e particolarmente la propria vita contro le aggreffioni di uno, o più uomini. Ora qual' altro mezzo poffiamo noi penfare più acconcio, ed efficace per rintuzzare il difpotico animo di ciafcheduno, fuori che quello di ammettere nella perfona del Principe il diritto di proporre a' fuoi fudditi certi motivi fenfibili, che di continuo affacciandofi alla mente foffero per fe fteffi capaci di contrabilanciare le forti impreffioni delle paffioni corrotte? Le ricompenfe propofte ai Cittadini virtuofi dai benefici Monarchi, la Ragione, la Filofofia, la conofcenza del vero intereffe dell' amor proprio, le maffime di equità, e di giuftizia, lo ftimolo della gloria, il timore dell' infamia, il fervore dell' eloquenza, e le veritá le più fublimi non hanno potuto arreftare il corfo al torren-

 te

te delle ingiuſtizie. Se da un canto gli allettamenti de' premj, i principj ſtabili di condotta, la lode, il biaſimo, gli artifici, le declamazioni, e la Religione ſpingon gli uomini all'eſercizio delle virtù; dall'altro la corruzione della natura gli ſtraſcina più violentemente alle ſcelleraggini. L'uomo è naturalmente più ſenſibile al male, che al bene, e per conſeguenza è più commoſſo dalla minaccia di qualche pena, che dalla promeſſa d'una ricompenſa. Le più belle promeſſe non determinano ſempre la volontà; ma la veduta di un ſupplizio rigoroſo impauriſce, e ſcuote. Nella ſuppoſizione dunque, che due Legislatori voleſſero ſtabilire la ſteſſa legge, l'uno proponendo magnifiche ricompenſe, e l'altro gaſtighi terribili, il ſecondo porterebbe più efficacemente gli uomini all'obbedienza, che non ſarebbe il primo. Ecco la neceſſità delle pene ſtabilite contro agl'infrattori delle leggi. Le pene ſono i diverſi mali, che ſi fanno ſoffrire ai delinquenti, e che la Giuſtizia pone in opera ora per correggere, ora per prevenire

veni-

venire le ricadute, e sempre per atterrire gli altri coll' uso dell' esempio. Elleno, siccome l' esperienza ha fatto vedere, sono il solo rimedio, che può frenare la licenza de' Malfattori. Benchè tale rimedio sia imperfetto, e la forza delle passioni sormonti in molti il timore dei gastighi, nientedimeno questo è l' unico mezzo, che si puó praticare per reprimere il maggior numero. Non si commette un delitto, che per l' amore illecito d' un' oggetto, che eccita la passione. Dunque non altrimenti si può moderare la violenza della passione, che sostituendo all' oggetto, ch' ella si propone, un' evento contrario, e molto spiacevole; in corte parole, perchè una pena ottenga il suo effetto, basta, che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto. La veduta di un tale evento è lo scopo delle pene esemplari, ed in quelli, che traggono profitto dall' esempio, si cambia il movimento dell' amor proprio, e della passione, che gli porta al delitto, in un movimento contrario dello stesso amor proprio, che senza estinguere la passione fugge o

il delitto, o almeno la pena; e puote intervenire, che l'uso degl' esempj contribuisca a contenere alcuni in una vera moderazione, ed in una aversione sincera sì al delitto, come alla pena.

Quale sarà però il fondamento del diritto punitivo del Sovrano? La quistione non é senza qualche difficoltà. Da una parte la pena è un male, che si soffre malvolentieri; dall' altra la suprema legge della natura vuole, che ciascuno si sforzi, per quanto può, di procacciare il suo ben essere. Pare dunque, che i particolari non abbiano potuto tramandare al Sovrano un diritto, ch' eglino non avevano sopra di lor medesimi. Alcuni Giurisperiti pretendono, che il Principe infligga pene ai controventori delle leggi in virtù del loro proprio consentimento, perchè la sommissione al suo governo rinchiude una tacita promessa di volere acquetarsi a tutte le sovrane disposizioni, quando la Ragione, o l' occasione lo richiedesse; ed in particolare un suddito, che si determina a commettere un delitto, consente a soffrire la pena giustamente decretata allo
stesso

ſteſſo delitto. Io non ardiſco di condannare la quì eſpoſta dottrina di ottimi Scrittori; dico ſoltanto non eſſere neceſſaria una sì fatta preſunzione, per rimontare all' origine del diritto punitivo del Principe. Sopra di che dunque fonderò un tal potere? Su quel diritto di punire, che aveva ciaſcheduno nello ſtato naturale, ceduto a colui, che fu giudicato abile a ſoſtenere la ſovranità. In effetto le leggi naturali, che vietano i delitti, danno altresì agli offeſi, e, ſe 'l biſogno il chiede, ad altri in lor vece, la facoltà di caſtigare i delinquenti con pene capaci a produrre in eſſi il pentimento, a fraſtornarli dal commetterne de' ſimili, e a cagionar negli altri il terrore col loro eſempio. Chi voleſſe analizzare il diritto punitivo, lo troverebbe corriſpondente al diritto della difeſa. Le ſteſſe leggi, che ci vengono dettate dal Buon Senſo, e dalla Ragione, per vivere una vita quieta, tranquilla, e ſicura, ſarebbero interamente inutili nello ſtato primitivo, ſe non foſſe a noi conceduto di farle praticare, e di punire i traſgreſſori. Non ci vuol forza per

met-

metterſi in capo queſta perſuaſione, anzi converrebbe farſi violenza per rigettarla, o combatterla. Vero è, che nello ſtato di natura queſte ſorti di gaſtighi non ſi danno con autorità, e potrebbe avvenire, che i rei ſi metteſſero al coperto delle pene, ch' eglino avrebbero da temere dalla parte degli altri, o rintuzzaſſero con vantaggio i loro sforzi; ma non ſi conchiude quindi legittimamente, che il diritto di punire non ſia reale, nè ben fondato. La difficoltà dell' eſecuzione non lo toglie. Queſto era uno degl' incovenienti dello ſtato primitivo, al quale gli uomini hanno rimediato colla inſtituzione della civile Società (*a*). Lo ſtato naturale è uno

[*a*] Le mie rifleſſioni intorno al diritto punitivo nello ſtato naturale concordano coi penſieri del dottiſſimo Volfio §. 1061. *p.* 1. *Jur. nat. Cuilibet homini natura competit jus puniendi eum, qui ipſum læſit. Etenim ſi quis eum læſit, tantundem ipſi in eundem licet, quantum ad avertendum periculum læſionis futuræ ſive ab eodem, ſive ab aliis ejus exemplum ſecutis tam ſibi, quam aliis metuendum ſufficit. Quoniam igitur hoc periculum averti nequit, niſi qui te læſit quidpiam patiatur*

uno stato di libertà, ma non di violenze, ingiustizie, e soperchierie. Lo stato

---

tiatur mali, seu ex quo tædium, aut molestiam percipit; natura homini cuilibet competit jus efficiendi, ut ob læsionem præteritam is, qui eum læsit, patiatur aliquod malum. Cum malum istud motivum nolendi sit, quod tu cum læsione, adeoque actione alterius connectis; qui autem motivum aliquod nolitionis cum alterius actione connectit eundem ad hanc omittendam obliget; natura tibi competit jus obligandi alterum, ne in posterum te, vel alios lædat, & obligandi per hoc etiam alios, ne ejus exemplum secuti te, vel alios lædant. Enimvero qui alteri ob malum morale, quale est læsio, utpote lege naturali prohibita, vi juris eum obligandi, quod habet, malum quoddam physicum immittit, eum punit. Cuilibet adeo homini natura competit jus puniendi eum, qui læsit.

§. 1069. *Si quis puniendo ei, qui ipsum læsit, non sufficit, alii cuicunque jus est ejus loco pœnam sumendi, vel in puniendo altero ipsum adjuvandi, qui potest. Homini enim cuilibet competit jus ad eos actus, quibus impedire potest, ne quis lædatur ab aliis. Quamobrem cum pœnis impediatur, quo minus quis ab aliis lædatur; ipsi etiam competit jus puniendi eum, qui alterum læsit. Quoniam tamen ad impediendum, ne quis lædatur ab aliis, quantum in potestate sua est, non obligatur, nisi quando is ipsemet hoc impedire non valet; hoc jure non ante utendum, quam alter puniendo ei, qui*

ſtato di guerra prima del Contratto Sociale è un fatto nato dalla depravazione della natura umana, da un' amor proprio cieco, ed irragionevole, e dalla mancanza di una ſanzione eſpreſſa. Se il Sig. Obbes, che diſſe, che tutti gli uomini naſcono in uno ſtato di guerra, e ogni uomo è naturalmente nemico di tutti gli altri uomini, aveſſe voluto ſemplicemente rappreſentare con le ſue parole la cattiva diſpoſizione del cuore degli uomini ſenza pretendere di farla credere legittima, e giuſta; egli avrebbe detto coſa tanto conforme alla verità, e alla ſperienza, quanto quella, ch' egli ſoſtiene, è contraria alla ragione, e alla giuſtizia. La reciproca amorevolezza, dilezione, e carità ne' cuori umani ſcolpita dalle ſteſſe mani della natura, il dolce nome di fratellanza, il movimento di compaſſione, che noi ſentiamo all' aſpetto delle miſerie degli altri, e per l' impulſo

---

qui ipſum læſit, non ſufficit. Quamobrem ſi quis puniendo ei, qui ipſum læſit, non ſufficit, alii cuicunque jus eſt ejus loco pœnam ſumendi, vel in puniendo altero ipſum adjuvandi, qui poteſt.

ſo del quale paſſiamo a ſoccorrerli, il tedio di noi medeſimi, l' orrore della ſolitudine, il deſiderio di un ben migliore, e la mutua dipendenza, in cui ſiamo per gli ſcambievoli biſogni, ſono principj di vera unione. Queſta è la Società formata dalla natura, che ſi chiama SOCIETA' NATURALE, o GRAN SOCIETA' (*a*). Biſogna convenire, che ſe nel tempo, in cui gli uomini

[*a*] Aſſai bene il Volfio §§. 138. 142. *p.* 7. *Jur. nat.* *Ipſa natura Societatem inter homines instituit, & ad Societatem colendam eos obligat. Etenim nemo hominum ſolus ſe, ſtatumque ſuum perficere poteſt, quemadmodum debet, ſed unuſquiſque aliorum indiget auxilio, nec niſi conjunctis viribus perfectio illa obtineri poteſt; ac ideo homines per ipſam eſſentiam, atque naturam ſuam obligantur ad perfectionem ſuam, ſtatuſque ſui conjunctis viribus promovendam. Quoniam itaque lex naturæ imperat, ut homines velint conjunctis viribus perfectionem ſui, ſtatuſque ſui promovere, atque adeo perinde ſit, ac ſi de hoc fine conjunctis viribus conſequendo pactum iniiſſent; ipſa natura ſocietatem inter homines inſtituit, & quatenus ab hac obligatione naturali nemo ſeſe liberare valet, ipſa natura homines obligat ad Societatem colendam. SOCIETAS NATURALIS dicitur, quam ipſa natura inter homines inſtituit. Vocatur autem MAGNA, quam inter homines promiſcue omnes inſtituit.*

mini vivevano nella Società della natura, eglino avessero osservato esattamente le leggi naturali, nulla sarebbe mancato alla loro felicità, e non vi sarebbe stato bisogno di stabilire un Potere sovrano sopra la terra; Eglino sarebbero vissuti in un commercio scambievole di fraterni uffizj, in una semplicità senza fasto, in una eguaglianza senza gelosia, e non si sarebbe conosciuta altra superiorità, che quella della virtù, nè altra ambizione, che quella di essere disinteressato, e generoso. Ma gli uomini non seguirono per lungo tempo una regola sì perfetta; la vivacità delle loro passioni indebolì presto la forza della legge naturale; e questa legge non fu più un freno tanto possente, che l' uomo così indebolito, ed accecato dalle passioni si fosse lasciato più lungo tempo in balìa di se medesimo.

Ciò posto mi si negherà forse, che il diritto di punire inseparabile eziandio dalla più dolce Legislazione non sia diverso da quello, che nel primiero stato a tutti gl' Individui si apparteneva, trasmesso nelle mani del Sovrano, che col

mez-

mezzo dell' autorità, di cui egli è armato, lo esercita in una maniera sicura contro i sovvertitori della pubblica sicurezza, assoggettandoli alle pene, che son dovute ai loro misfatti? Non è il Sovrano quella persona, che rappresenta tutta la Società unita per un contratto sociale? Lo stabilimento fatto dagli uomini di una Potenza superiore non importa un libero spogliamento di tante porzioni di libertà naturale sacrificata al bene di ciaschedune? La massima de' Filosofi, che debbonsi naturalmente spiegare le cose, delle quali la Ragione cene somministra i principj naturali, ha parimente luogo in Politica. Adunque le convenzioni medesime, che formano la Società civile, saranno la sorgente prossima, ed immediata dell' Autorità sovrana. Egli è certo, che ciascun membro, e tutti insieme congiunti non hanno la Sovranità; ma non per questo si può dire, che non possano conferirla al Principe. Se non si ritrova formalmente in ogni Individuo, ed in tutti insieme, pur la posseggono virtualmente, avendo ognuno in se stesso tutto

quello, che è necessario per produrla nella persona del Sovrano col concorso delle loro volontà, e col comune consentimento. Ciascheduno potendo per diritto proprio disporre della sua persona, e delle sue azioni, secondoche giudica a proposito, perché non potrá accordare a qualcuno una porzione di questo medesimo diritto di direzione, ch' egli ha sopra se stesso? Perchè non potrà trasmettere ad altri il diritto sopra quelle azioni, che risguardano la Società? Or chi non vede, che se tutti i membri di una Societá si accordano a fare questa cessione del loro diritto ad alcuno, questa cessione sarà la cagione immediata, e prossima della Sovranità? Vi sono in ogn' uomo i semi del potere sovrano, in quella guisa appunto, che da più voci unite risulta un' armonìa, che non era separatamente in ciascuna di esse.

Io credo di avere compiutamente soddisfatto al mio dovere per la parte, che risguarda il diritto punitivo del Principe; in altro non può nascere la difficoltà, che nel farne l' applicazione sulla

Tor-

Tortura. L' importanza della materia mi astringe a distendermi qualche poco. Forse i savj Legislatori me ne sapran grado, riconoscendo il grand' utile, che il genere umano ne dovrá risentire.

Per ispiegare il mio pensiero distinguo due classi di delitti, non volendo confondere le cose, che per loro natura vanno distinte. La prima è quella dei delitti atroci, che si oppongono direttamente alla pubblica tranquillità, e sicurezza. La seconda è quella dei delitti minori, che offendono un Cittadino. Questa diversitá di delitti esige regolamenti diversi. Ora ponghiam caso, che ad un' uomo sia stato imputato un delitto atroce, dichiarandolo reo, esempigrazia, la deposizione di un testimonio degnissimo di fede, le contraddizioni, nelle quali è caduto, la pravità conosciuta di sua indole, il corpo del delitto, la stragiudiciale confessione, le minacciè, e la costante inimicizia con l' offeso, ma che ciò non ostante nieghi ostinatamente d' esserne stato l' autore; non giudicherrebbesi allora secondo i semplici lumi, e i sentimenti interni

terni di una coscienza non pregiudicata cosa più ingiusta ad onta degl' indizj più forti di reità, primachè siano state purgate le cagioni del sospetto, assolverlo, e liberarlo affatto, come pretto pretto innocente, che condannarlo come reo? Non ci verrebbe dalla provvida natura suggerito l' espediente di costringerlo alla confessione giuridica della verità col mezzo della Tortura? La condizione di un tal' uomo si vorrà paragonare con quella di un' altro, che ha prestato sempre l' obbedienza, che si dee, alle leggi dello Stato? Il miglior modo di prevenire i disordini non è il lasciar correre a briglia sciolta un' uomo giustamente accusato, che se avesse per trista sorte commesso il delitto, di cui è incolpato, si avrebbe da per se medesimo fatto strada a nuovi eccessi. E' vero, che l' innocente non può essere tormentato, ma è altresì fuor di dubio, che gl' indizj precedenti rendendo maggiore la probabilità del reato, che dell' innocenza, é più presumibile, che fosse torturato un reo, che un' innocente.

Non mancano alla mia buona causa altri

tri appoggi, per essere maggiormente sostenuta. Avvegnachè la prova addotta sia sufficiente, a quel, che mi pare, per giustificar l' uso dei tormenti, tuttavolta essendo tal verità di molto rilievo, e sapendo io, che certe persone d' ingegno, e di capacitá hanno voluto farla prendere per un paradosso, non sarà fuor di proposito riguardarla sotto di un' altro punto di veduta.

Chiunque ha fior di senno comprende la cattura, la prigionìa, le strettezze della carcere, i ceppi, e le catene essere rimedj legittimamente stabiliti, che per necessità precedono la prova compiuta del delitto, da doversi però mettere in opera, sempreche l' assenza del reo impedisse l' esecuzion della pena. Cadendo per esempio il sospetto di un furto domestico considerabile sopra più persone, ragion vuole, che siano tutte catturate, e soffrano ugualmente le molestie della carcere. Quella legge, che comanda la punizione de' rei, obbliga nel tempo stesso il Giudice a procedere sì fattamente, perchè l' accusato, e sospetto reo colla fuga

non

non eludesse il giudizio (a). Dichiarata la sua innocenza, riacquista subito la libertà civile, e gode della protezione del Principe a pari degli altri; pruovato pienamente il delitto, si punisce con quella severità, e prontezza, che più si adatta allo spirito della legge. Il rimedio della carcerazione (che è più da notarsi) colla seguela di altri incomodi si adopera anche contro i testimonj innocenti sospetti di

(a) Ecco in più luoghi accennata da Volfio la necessità di carcerare un Cittadino accusato. *Not.* §. 692. *p.* 8. *Jur. nat. Reorum est fugere, & spe fugæ latitare, ut pœnam effugiant. Quamvis itaque carcer in numero pœnarum sit, rei tamen incarceratio non sit pœna, sed saltem custodiæ causa. Quamobrem etsi contingat, peracta inquisitione, reum absolvi; non tamen ideo innocens punitus dici potest; si nihil prorsus culpæ in eodem hæret, tribuendum hoc, quod factum, fortunæ adversæ, quam quis patienter ferre debet.*

§. 693. *Cum Reus incarceretur, ne aufugiat, & judicium eludat, quod per se patet; incarceratio fit saltem custodiæ causa.*

§. 694. *Incarceratio custodiæ saltem causa fit, ut inquisitioni locus esse possit, & reo convicto, vel confesso pœna merita decerni, decretaque executioni mandari, sicque crimina non maneant impunita.*

di fuga. Alla prova intereſſante di un delitto atroce ſarebbe affatto inutile la ſola privazione della libertà (*a*). Il colpevole dunque, e l'innocente ſentiranno prima della ſentenza del Giudice, ſenza veruna apparenza d'iniquità, le afflizioni, il tedio, e gli orrori della pubblica prigione in-

[*a*] Il Volfio ſi riſtringe a provare il diritto d'imprigionare i teſtimonj ſoſpetti di fuga §. 697. *p.* 8. *Jur. nat. Teſtis, qui de fuga ſuſpectus eſt, incarcerari poteſt. Etenim reus puniri nequit, niſi fuerit convictus, vel confeſſus, conſequenter cum reorum ſit negare, per teſtes convincendi iidem ſunt, & indicia, quæ criminis clam commiſſi ſuſpectum reddunt, vel etiam inquiſitum gravant, ex teſtibus ſunt exquirenda. Quamobrem cum neutrum horum fieri poſſit, ſi teſtes aufugiant; teſtis de fuga ſuſpectus incarcerari poteſt.*

Durum equidem videtur ob crimen alienum in carcerem rapi, qui in numero pœnarum eſt; cum tamen Reip. interſit, ne crimina maneant impunita, ſalutis Reip. cauſa ſentire aliquod incommodum iniquum non eſt. Et quamvis de fuga ſuſpectus ſit peregrinus, prodeſſe tamen alteri, conſequenter etiam Reip. cuidam, quæ inſtar perſonæ ſpectanda, aut, ſi mavis, integræ cuidam hominum multorum cœtui, etiam cum aliquo incommodo ſuo, ab officiis naturaliter alteri debitis minime abhorret.

inventata per custodire i Cittadini sospetti. La limitazione delle umane cognizioni rende necessaria questa parte del sistema criminale. In sì fatte materie non si puó sempre procedere, come nelle civili, per la via della citazione. Il voler supporre, che un sospetto reo di grave delitto comparisca spontaneamente in Giudizio alla semplice chiamata del Giudice, è una puerile, vana, e stolta credulità. L' incertezza della sua sorte gli farebbe pigliare il partito della fuga col danno del Pubblico. E se la fuga dell' uomo nocivo libera la Nazione dal pericolo delle ricadute, e di nuove offese, non è vinta perciò la causa dalla parte del Magistrato; perchè non si otterrebbe il fine primario delle pene, cioè di rimuovere gli altri uomini da un simil delitto col terrore dell' esempio. Per questo è stato, e sarà lodevole il costume di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei rifugiatisi nella straniera, per sottrarsi alle mani dei loro Magistrati. La persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, è un mezzo efficacissimo per

pre-

prevenirsi. Potrebbe la naturale dispiacenza di abbandonare la Patria, i congiunti, e gli amici servire di ostacolo ai misfatti, ma non ha da se sola quell' efficacia, che noi richiediamo. Aggiungasi a ciò, che i rei di gravi delitti sogliono essere del numero di coloro, che compongono la feccia del Popolo, in cui per lo poco rischiaramento della mente le passioni si fanno sentire più fortemente, ed a cui poco pesa l' allontanamento dalla Patria per la lusinga di migliorare sotto altro clima la lor fortuna. Per la stessa ragione dell' esempio è stato, e sarà lodevole il costume di ordinare l' esecuzion della pena, quanto si può, contro il corpo freddo, ed insensibile di un Cittadino reo di gran delitto, e morto innanzi che la pena minacciata ai viventi siasi effettuata contro la sua persona; o esponendolo insepolto al pubblico cospetto, o seppellendolo in luogo vituperevole, obbrobrioso, ed infame.

Presupposte tali verità è rimarcabile la contraddizione, nella quale incorrono coloro, i quali, mentrechè riconoscono

per legittima una sì fatta procedura contro gli accusati non ancora convinti, e gl' innocenti testimonj sospetti di fuga, disapprovano l' uso della Tortura per la sola ragione, che si correrebbe pericolo di affliggere un' innocente; essendo per altro abbastanza noto, che la privazione della libertà, la squallidezza del carcere, gli stenti, la fame, le molestie, e le catene abbiano cagionato più volte quel male; che non ha fatto la Tortura ordinata dal Giudice con tutta la possibile circospezione. Ella si pratica non per punizione del delitto, di cui non si sà l' autore, ma per ritrarre dalla bocca dell' accusato quella verità, che per la debolezza delle ragioni, e l' incostanza, astuzia, e falsità de' testimonj giace spesse volte ascosa nelle tenebre dell' incertezza. Oltre a ciò non è egli vero, che il Principe abbia il diritto, siccome in ogni tempo l' hanno esercitato tutti i Capi delle Società civili, di esporre ai pericoli i Cittadini anco innocenti per la comune salvezza, o per risguardo al pubblico bene? Cosa mai fa il Sovrano allora, quan-

do

do assegna al soldato un posto mortale, e quasi lo inchioda nella camera, per dirla così, della morte; e frattanto è costretto colui a fermarvisi per adempiere il suo dovere? allora quando destina una buona parte alla navigazione in tempi importuni, e perigliosi (a)? Può, dico io, il Principe esercitare un tal diritto sovra gl' innocenti suoi sudditi, e non potrà poi costringere i rei gravemente sospetti di enor-

[a] Cade quì in acconcio una bellissima lezione del Volfio §. 113. p. 8. *Jur. nat. de Jure in personam civium. Si salus publica exigat, ut de ipsis civibus quibusdam, seu personis civium certo quodam modo disponat Rector civitatis; jus ita disponendi eidem competit. Etenim Rector civitatis, quacunque lege imperium in eum fuerit translatum, obligatur ad faciendum ea, quæ ad bonum publicum promovendum requiruntur. Quodsi ergo boni publici promovendi causa necesse sit, consequenter salus publica exigat, ut de ipsis civibus quibusdam, seu personis civium certo quodam modo disponatur; lex ipsa naturæ eidem dat jus de ipsis civibus quibusdam, seu personis civium ita disponendi, prouti salus publica exigit. Patet itaque, si salus publica exigat, ut de ipsis civibus quibusdam, seu personis civium certo quodam modo disponat Rector civitatis; jus ita disponendi eidem competit,*

enormi delitti alla confessione per la strada dei tormenti, i quali sono il mezzo, tuttochè pericoloso, il più efficace per la manifestazione tanto importante dei misfatti, affinchè non rimanessero impuniti? Sarà talvolta un' innocente colui, il quale fu sottoposto alla Tortura. Che perciò? I dolori, che ha sofferto, dovranno allora riguardarsi, come ingiurie, non già del Magistrato, ma della fortuna avversa, alla quale tutti noi siamo ugualmente soggetti. La libertà accordata ai Cittadini incolpati di atroci delitti, che non sono pienamente provati,.e che per lo più si commettono senza testimonj, recherebbe allo Stato più male, che la Tortura raramente data ad un' innocente. Accade pure qualche volta, che sia condannato un' uomo per un delitto non suo secondo le prove giuridiche convinto, e riconosciuto reo dal Magistrato. Torrem forse per questo i Magistrati, i Testimonj, ed ogni sorta di Giudizio? Basterá, che si adoprino quei mezzi, e quelle cautele, che rimuovono dalla Società i maggiori incovenienti, senzachè abbiasi alcun riguar-

do

do a certi altri minori incomodi, che intervengono fuori di ogni intenzione. Oltrechè sogliono i rei sospetti incorrere nelle gravi presunzioni dei delitti per propria colpa, mentre usarono sempre con uomini pravi, mentre colla troppa liberalitá della lor lingua manifestarono indizj non lievi dei delitti, come da loro commessi, mentre secondo il tenore della vita, che hanno menato, si aprirono la via a quei delitti, che vengono loro imputati. Se tutti dovessero militare gl' inconvenienti, che possono nascere da ogni legge, mai non si verrebbe a capo di stabilirne una (*a*).

Pas-

[*a*] E' mi giova di trascrivere i pensieri di Leonardo Lessio, e di Friderico Boemero sopra la Tortura, perchè li trovo molto confacenti al mio proposito. *Notandum est*, dice Lessio *lib. 2. de Just. & Jur cap. 29. n. 151. Torturam esse introductam non in pœnam criminis commissi, [hoc enim, cum non sit plene probatum, non potest puniri] sed in subsidium probationis, ut quia sufficiens, & plena probatio deest, ipse reus confitendo veritatem suppleat, quod ad plenam probationem requiritur. Unde sequitur, Torturam* adbi-

Passeró ancora più oltre. Noi siamo nel caso, che non possa da una parte sufficientemente dimostrarsi il delitto, e che dall' altra ne caggia il sospetto sopra di una

---

adhiberi non posse, nisi quando crimen est semiprobatum, vel quando vehementia indicia urgent; ita ut fere moraliter certum sit, ipsum auctorem esse. In hoc autem casu eam adhiberi posse ad confessionem est consentaneum rationi naturali. Si enim non posset, improbi audacter, & impune peccarent, damna, & injurias aliis inferrent, quando putarent, se testibus, vel externis indiciis non convincendos. Cum vero vident ex indiciis, vel uno teste tormentis subjiciendos, se continent. Accedit, quod pleraque maleficia gravissima non possent puniri quia paucis, vel nullis conisciis committuntur, cum tamen id ad bonum Reip. sit necessarium; alioquin omnia sceleribus, & sceleratis essent plena. Nec obstat, interdum fieri, ut innocens torqueatur, quia in rebus humanis non omnia incommoda vitari possunt. Etiam interdum fit, ut innocens damnetur; non ideo omne judicium tollendum; satis est ea media, easque cautiones adhiberi, quibus majora vitentur, & si iisdem interdum minora præter intentionem eveniant.

Friderico Boemero nella prima osservazione alla quistione 117. parte terza della Nuova Pratica Criminale di Benedetto Carpzovio non può meglio patrocinare la mia causa. *Tritissima est*, sono le sue parole, *circa quam se hactenus exercuerunt interpretes,*

una certa persona. La ricerca della verità in materia di delitti è una delle principali occupazioni del Magistrato secondo

tes, de moralitate Torturæ controversia. Qui tormenta damnarunt, & profliganda e foris censuerunt, sunt Zepperus de LL. Mosaicis. Lib. V. C. X., Grevius in tribun., reform. Bachov. ad Wesenb. tit. de quæst. Mathæi de crim. Libro XLVIII. tit. XVI. C. V. Regnerus cens. Belg. ad tit. de quæst. Augustus Nicolai in Diss. morali, & juridica, si la Torture est un moyen sûr a verifier les crimes secrets MDCXCVII. in latinam linguam translata. Hackius & Schaller de Tort. in for. Christ. non tolerand., Thomasius de Tortura e foris Christ. proscrib. Sed promachos laudo Taborem tr. de Tort. & jud. C. II. pag. 438.; & Volt. ad ff., Huberum tit. de quæst. §. 1., Struvium in Diss. crim. th. XVI., Bornium in programmate: an fas sit in Republica, judiciisque Christianis Torturam tolerare, Bodinum de usu, & abusu Torturæ. Illi abusum, fragilitatemque asperrimi remedii crepant, & his omnes suas rationes subordinant: hi solertiam judicis, abusum moderari, nec propter hunc ipsum usum tolli, tradunt. In his, inquam, nervus totius controversiæ, si ad lydium lapidem examinatur, consistit. Mihi argumenta eorum, qui ex priori classe sunt, quantamcunque demum speciem habeant, nunquam id persuadebunt, quod iis intenditur, maxime cum eadem fragilitatis ratio testium depositioni ipsis legibus probatæ aggeri queat. Non sufficit in relegandis remediis

do lo spirito della stessa sua instituzione; e quanto più un delitto è grave, tanto maggior obbligo gli corre di adoperare que' mezzi, che sono riputati i più atti alla

mediis periculum, quod cum iis ex accidente conjunctum esse potest, allegare, sed alia, & talia quidem substitui oportet, quæ eodem vitio non laborant, quod hucusque factum esse non memini. Si tormenta proscribimus, omne præsidium nobis in artificiali probatione, quæ solis indiciis absolvitur, necessario quærendum. Quæstio autem præjudicialis est, an non hujus lubricum gravius, miserisque funestius sit, quam quod sub tormentis latet. Certe pœnas capitales ob præsumtiones de reis sumere iniquissimum, si non inhumanum est. Ad extraordinarias in universum confugere securitati publicæ est exitiosum, quum maleferiati, demto metu pœnæ promeritæ, & spe vitæ obtinendæ nihil non sunt ausuri, a quo solus metus mortis, & vitæ gratissima recordatio eos cohibet. Quocunque ergo te vertas, graviora obstacula reperies in surroganda pro Tortura alia medicina. Est Tortura malum, sed necessarium, & posita malitia hominum veritatem factorum subvertendi inevitabile. LEYS. ad ff. sp. DCXXX. Med. I. Studendum ergo tantum, ut temperetur, & moderata, nec nimis festinata applicatione graviores abusus evitentur; quod, positis, quæ eam in rem in legibus prostant, principiis, fieri palam est. Egregie, simulque ingenue ratiocinatur Tensel de Tort. test. C. II. §. II. in not. Fateor, inquit, Doctores magnum impendisse laborem; quo

alla scoperta del reo. L'autorità dei Giudici legittimamente stabiliti per rendere la giustizia si estende a tutto ciò, che diviene necessario per l'esercizio delle loro funzioni, o vogliam dire del proprio ministero; poichè le leggi si estendono a tutto ciò, che è essenziale alla loro intenzione. Che resta dunque? Si troncherá a mezzo l'intrapresa carriera del giudizio, perchè il reo non vuol confessare placidamente?

quo Torturam Magnatibus, & Principibus redderent invisam, sed plane vento, & auræ disputare, exinde saltim patet, quod in reprehensione omnes fuerint occupati, nullus vero ingenium in eo exercuerit, quod commodius, aut melius veritatis indagandæ remedium suppeditaverit. Non itaque ego tam anxie inhærendum quæstioni puto, ut nunquam ab ea recedi possit, sed solum legitime adhibitæ tamdiu esse fidendum, donec aliud probatius remedium inveniatur, quod tamen in rebus humanis vix evenire poterit. Videmus certe omnes res nostras, omnesque processus posse esse fallaces, quoniam sumus homines, ita etiam veritatem non possumus aliter investigare, quam inter homines fieri potest. Uti enim fallere potest, quando quis per duos testes omni exceptione majores ad ultimum rapitur supplicium, inde tamen non omne tollitur judicium, sufficit ea media, easque præcautiones adhibere, quibus majora evitantur, licet præter intentionem minora eveniant.

Crederà il Magiſtrato ad una perſona così parziale di ſe medeſima, e ſi laſceranno addietro tutti gl' indizj, che parlano contro di lei? La ſola ſua negativa affogherà tanti ſegni poſitivi del ſuo misfatto? Quale eſempio ne trarrebbe mai da ciò la più parte di tanti rei, che avrebbero una maniera sì facile di ſottrarſi alle pene ordinate dalle leggi? Non altro certamente, ſe non che una forte perſuaſione di avvezzarſi a reſiſtere a tutte le interrogazioni del Giudice con una ſpezie d' Eroiſmo, di cui ſuole millantarſi tra il volgo una sì fatta razza di gente malvagia. L' intereſſe comune di provare, e punire i delitti enormi, che per eſſere d' ordinario occulti ſono di difficile prova, giuſtifica troppo bene il diritto di eſigere in giudizio la confeſſione veridica del reo, e l' obbligazione perfetta di manifeſtare al Giudice la propria reità. Quella tal confeſſione è una teſtimonianza, ed una manifeſtazione della lode, e gloria di Dio, ſecondochè inteſe Gioſuè, il quale eſortando Acanno a confeſſare il vero, gli diſſe: *Fili mi, da gloriam Domino Deo Iſrael,*

Israel, & confitere, atque indica mihi, quid feceris, ne abscondas. Ma come si potrá sperare dalla parte del Cittadino delinquente, che ha il supplizio a vista, l'adempimento di un tal dovere, se non si accordasse al Giudice la facoltà di costringerlo alla confessione della veritá col mezzo della Tortura? Sarà possibile, ch'egli ubbidisca ciecamente alla sola voce di chi dovrá condannarlo ad una delle più gravi pene, che siano minacciate dalle leggi? Non si stimerebbero affatto inutili il diritto del Magistrato, e l'obbligazione del reo (*a*)? Lascio, che altri giudichi del valore

(*a*) Il Volfio mi é piuttosto favorevole, che contrario, ed il Tummigio seguendo le tracce luminose del suo Maestro esprime in poche parole i suoi sensi, ed in una maniera convincente, semplice, e proporzionata all'intelligenza di chicchesia. Il Volfio §. 676 p. 8. *Jur. nat. Si sufficienter probari nequit delictum, vel crimen ab eo esse patratum, qui ejusdem insimulatur, vel de eodem suspectus est, ipse autem in negando perseverat; opera danda est, ut ad confessionem adigatur Etenim nemo condemnari debet innocens, consequenter antequam certo constet, cum deliquisse. Quoniam*

re delle mie prove. Io non so cosa mai possa contrapporsi da uno spirito docile, e non offuscato da alcuna nebbia di prevenzione.

Ho

---

niam igitur hoc aliunde constare nequit, quam vel ex probatione sufficiente, vel ex confessione propria, hoc est, nisi vel fuerit convictus, vel confessus, vel confessus, & convictus simul; probatio autem sufficiens haberi nequit, & qui de crimine vel delicto suspectus est, id constanter negat per hypoth; aut impunitus dimittendus, aut dispiciendum, annon ad confessionem delicti, vel criminis adigi possit. Quamobrem eum pœnæ legibus constitutæ sint exigendæ, nisi singulares fuerint rationes, ob quas vel remittendæ, vel saltem mitigandæ; si deficiente probatione qui de crimine vel delicto suspectus est, convinci nequit, opera omnino danda est, ut ad confessionem adigatur.

In quem magna cadit suspicio, is deliquisse præsumitur. Quamobrem cum pœnæ exemplares esse debeant; consultum non videtur, ut neganti, qui valde suspectus est, nec suspicionem a se amovere valet, statim credatur, isque impunitus dimittatur. Reorum enim est negare, quandiu in negatione præsidium quoddam adversus pœnam invenisse sibi videntur. Quoniam itaque maximopere cavendum, ne invalescat opinio, quasi perseverantia in negando pœnam effugere valeat reus; non iniquum est, ut negans ad confessionem delicti, vel criminis, super quo valde suspectus est, si fieri possit, adigatur.

§. 668.

Ho detto tutto quello, che si aspetta principalmente in allratto alla legge inviolabile della Tortura. Non sarà disdicevole porre in un più chiaro lume le condizio-

---

§. 688. *Si crimen è diametro securitati publicæ adversetur, & inquisitus ejus valde sit suspectus, corpore autem sano, & robusto, & malitia ejus manifesta; per tormenta ad confessionem adigi potest. Etenim si crimen è diametro adversatur securitati publicæ, per se patet, Reip. maxime interesse, ne istiusmodi crimen committatur; consequenter cum hoc aliter impediri nequeat, nisi metu pœnarum, ut pœna gravior, qua coercendum, actu infligatur, nec crimen tam grave maneat impunitum. Enimvero cum nemo puniri debeat nisi crimine sufficienter probato, deficiat autem probatio sufficiens per hypoth; & inquisitus, quamvis valde suspectus, in negando tamen persistat, per eandem; aliud medium eum adigendi ad confessionem, si quidem revera commiserit, non suppetit, quam Tortura. Quamvis vero eadem non satis apta sit ad eruendam veritatem, quatenus scilicet torquendus quidvis potius mentiri, quam tormenta pati mavult; cum tamen valde suspectus, ut innocens torqueatur, verendum non est, & quoniam sano, ac robusto corpore est per hypoth; & malitia ejus manifesta, ut per eam præfracte negare præsumatur id, cujus sibi maxime conscius est, nec suspicio adest fore, ut potius mentiri malit, quam tormenta pati, aut diutius pati vel iis, quæ experitur, majora.*

dizioni, che si ricercano in pratica, senza le quali renderebbesi illecita l'applicazione della legge, non già ingiusta la stessa legge; in quella guisa appunto, che il

---

majora. Quamobrem in hypothesi propositionis præsentis inquisitus per tormenta ad confessionem adigi potest.

Quod si Torturæ usus ita restringatur, verendum non est, ne ab innocente confessio extorqueatur, ac idem pœna, quam nullo modo meruit, afficiatur. Cur itaque in casu propositionis præsentis Tortura damnetur tamquam iniusta; ratio sufficiens dari nequit. Sed demus exemplum, ut id clarius pateat. Ponamus latrocinia, & rapinas fuisse commissa. In sylva deprehendi hominem vagabundum, res raptas habentem, & instrumenta lethifera. Eundem cum examinaretur plura mentitum, & mendaciorum convictum fuisse, & hoc, aliove pacto prodidisse malitiam suam. Eundem esse corpore sano, & robusto, ut tormenta pati possit. Ecquis putet, in hoc casu verendum esse, ne innocens ad confessionem criminis, quod tamen non commisit, per tormenta adigatur, cum ex adverso magis verendum videatur, ne tormenta pati, quam verum dicere malit? Esse autem latrocinia, & rapinas istiusmodi crimina, quæ securitati Reip. è diametro adversantur, nemo in dubium vocare potest. In hunc vero censum etiam veniunt, qui seditionem moveat, monetam falsam cudunt, crimen perduellionis committunt. Atque in hisce criminibus, si adsint circumstantiæ, quas in propositione præsente expressimus, Tor-

il diritto della nostra difesa non si annulla, quando anche se ne oltrapassassero i limiti, che la Natura ci ha prescritti.

L' uso

Torturam illicitam non esse abunde evictum existimamus. Ubi vero abusus ejus vel minimum metuendus, nec tanta sit necessitas exempli, ultro fatemur, eam firmiter defendi non posse.

Sarà bene di avvertire quì qualche rigido semidotto censore, che si astenga per sua buona ventura dal voler cogliere in contraddizione il Volfio, il quale nel presente paragrafo dimostra l'utilità della Tortura ordinata con quelle precauzioni, che prescrive la legge, e nel paragrafo 681. dello stesso tomo afferma esser quella un mezzo non abbastanza atto a scoprire la verità, perchè la suppone indistintamente data così al timido, e fiacco, come al coraggioso, e robusto, cagionando la Tortura medesima contro ad ogni ragione, e giustizia una macchia civile, una reale infamia anche all' uomo innocente, che ne è la vittima.

Il Tummigio §. 309. Instit. Politic. *In processu criminali danda potissimum est opera, ut reus criminis, cujus postulatur, convincatur, & ad propriam confessionem adigatur, ne pœna videatur statui in innocentem.*

§. 312. *Si ad quæstiones partim ex narratione rei, partim ex testimoniis depositis formatas dubie responderit reus, aut prorsus sibi contradicat, nec monitus ad veritatis*

L' uso legittimo della Tortura esige, che colui, che dovrà soffrirla, sia dotato di una certa gagliardìa di spirito, e di corpo; poichè se vi fosse sospetto, che una persona per la debolezza delle proprie forze volesse piuttosto mentire, che soggiacere ai tormenti, sarebbe inutile la Tortura al fine, a cui deve essere indirizzata. Non ad altro ella intende, se non alla manifestazione della verità da ottenersi per via de' dolori del corpo. Or chi non vede, che in tal caso non si verrebbe a capo di poterla discoprire, anzi si correrebbe pericolo di condannar l' innocente (a)? Di

---

ritatis confessionem permoveri possit; quin Tortura dignus sit, non dubitabit, qui necessitatem in pœnis exequendis propriæ rei confessionis perpendit.

§. 313. *Non obstat, Torturæ metu etiam insontem ad delicti confessionem simulatam adigi: nam innocens quoque pœna plecti potest, si testimonio testium unice fidamus. Rarior autem cum sit casus, ubi Tortura fallax est remedium veritatis detegendæ, nisi temere ad eam progrediaris; hæc ratio sufficiens non est, ut isto medio abstineatur.*

(a) Consultiamo il Volfio §. 683. *p.* 8. *Jur. nat. Si vel minima suspicio est fore, ut torquendus quodvis men-*

Di più è necessario, che preceda alla Tortura una probabilità tale, e tanta del reato, che per la certezza sembri di non mancar altro, che l'appoggio della propria confessione. Il maggiore, o ugual pericolo di tormentare l'innocente in confronto del delinquente costituisce tirannica ogni Tortura. Sarebbe dunque un'ingiustizia intollerabile lo scendere subitamente ai tormenti senza avere degl'indizj bastanti sufficientemente provati, e massime senza indizio veruno (*a*). Se non è

---

mentiri malit, quam tormenta pati; tormentis subjiciendus non est. Etenim Tortura non alio fine adhibetur, quam ut inquisitus, cui neganti fides non habetur, quia super crimine patrato suspectus est, vi cruciatuum adigatur ad dicendam veritatem. Enimvero si vel minima suspicio est fore, ut torquendus quodvis mentiri malit, quam tormenta pati; confessioni per tormenta extorta parum tuto fides habetur, consequenter adhuc verendum, ne is innocens puniatur. Quamobrem cum innocens puniendus non sit, si vel minima suspicio est fore, ut torquendus quodvis potius mentiri malit, quam tormenta pati, tormentis subjiciendus non est.

(*a*) Il Volfio §. 686. *p.* 8. *Jur. nat. Si tanta nondum fuerit probabilitas, ut ad certitudinem vix quicquam adhuc*

questo un ragionamento invincibile, egli è un intimo sentimento, che non ha minor valore di tutti i raziocinj.

La terza condizione porta, che la pena

na

---

adhuc deesse videatur, quam propria inquisiti confessio; torqueri is non debet. Etenim si vel minima supersit suspicio fore, ut inquisitus quodvis mentiri malit, quam tormenta pati, tormentis subjiciendus non est; cumque Tortura sit medium non satis aptum ad eruendam veritatem, & in cruciatibus diris, ac impatibilibus consistat; a ratione alienum est per tormenta ad confessionem adigere velle inquisitum, nisi maxima adsit probabilitas, quod criminis commissi reus sit, ut vix quicquam adhuc deesse videatur, quam propria confessio. Quamobrem si nondum tanta probabilitas adsit, torqueri is non debet.

§. 687. *Quoniam torquendus nemo est, si tanta nondum fuerit probabilitas, ut ad certitudinem vix quicquam adhuc deesse videatur, quam propria confessio; injustum est ad Torturam prorumpere, indiciis sufficientibus nondum sufficienter probatis, multoque magis absque indiciis ad confessionem delicti per tormenta aliquem adigere velle.*

Cum indicia sint rationes, quæ probabilitatem generant, sufficientia intelliguntur, quando tantam probabilitatem generant, ut certum propemodum videatur, crimen revera a negante fuisse perpetratum, nec ideo ad plenam certitudinem quicquam deesse videatur, quam

ut

na inflitta all' atrocità del delitto contenga un male maggiore di quello della Tortura. Quelta è una di quelle palpabili verità, che sono alla portata di ciascun mediocre intelletto. Non è egli un' assurdo il più ridicolo, per esplorare la verità, valersi di un mezzo piu terribile del gastigo, che meriterebbe il reo dopo la condanna? Troverem noi allora un' innocente, che non volesse anzi mentire, ed eleggere la pena, che soggettarsi ai tormenti? Non si scioglierebbero tutte le lingue contro quel Giudice, che ordinasse i tormenti per quel delitto, a cui sarebbe dovuta una

---

ut accedat propria confessio. Probatio indiciorum, quæ in factis consistunt, cum aliter fieri non possit, nisi per testes, pro sufficiente habetur, si duo, vel plures testes jurati, iidemque minime suspecti, idem affirment. Per se autem patet, cum ad generandam probabilitatem plura indicia concurrant, singula sufficienter probari debere, indicia enim non sufficienter probata non augent probabilitatem, sed spectanda sunt, veluti abessent, seu eorum in æstimanda probabilitate nulla habenda est ratio. Crudele est inquisitionem inchoare a Tortura, ut ideo confessio per tormenta hoc modo extorta pro nulla recte habeatur.

una pena nei gradi d' intensione corrispondente alla stessa Tortura (*a*)? Troppo con-

(*a*) Il Volfio §. 684. *p.* 8. *Jur. nat.* *Si Tortura fuerit gravior pœna criminis, ejus suspectus torquendus non est. Etenim Tortura non alio fine adhibetur, quam ut per tormenta criminis perpetrati veritas eruatur, ne maneat impunitum. Quoniam vero Tortura consistit in cruciatibus diris, & impatibilibus; absurdum omnino est, cruciatibus majoribus adigere velle criminis suspectum ad ejus confessionem, ut minus quoddam malum, quale pœna est, eidem inferri possit. Quod si ergo Tortura fuerit gravior pœna criminis, ejus suspectus torquendus non est.*

Si daretur electio pœnæ levioris, & Torturæ gravioris, facile patet fore, ut etiam innocens pœnam subire, quam torqueri malit; immo non desunt plurimi, qui mori malunt, quam horrendos istiusmodi cruciatus perferre. Quamobrem cum Tortura per se medium parum aptum sit ad eruendam veritatem; in casu propositionis præsentis ab omni ratione alienum est. Et, siquidem tanta videatur necessitas crimina puniendi, quanta tamen probata non est, cum nemo innocens sit puniendus, consequenter non ob suspicionem criminis perpetrati, sed quia vere perpetravit; præstaret tamen pœnam quandam leviorem, eamque minime infamem dictare, quam, ut paulo graviori locus forsan esse possit, ad Torturam prorumpere. Immo ex iis, quæ diximus, facile apparet, in casu propositionis præsentis tantum, non semper adesse suspicionem, ut quis malit etsi inno-

conciterebbe contro di lui la giusta indegnazione, perchè troppo palese sarebbe la sua ingiustizia.

Stabilisco alla fine non potersi praticare il troncamento dei membri per la scoperta dei delitti incerti. L'impossibilitá di rimettere, com' è dovere, nello stato primiero un Cittadino mutilato, che resistendo con fermezza al tormento deve essere assoluto, come innocente, dimostra abbastanza la crudeltà dello stesso tormento.

Quì si fanno alcune obbiezioni, e con ispezieltà dal Sig. Marchese Beccarìa contro la legge della Tortura. Gli errori, ne' quali una fervida immaginazione ha condotto questo Scrittore, non possono to-

---

innocens dicere, se deliquisse, quam tormenta pati, consequenter eum injuste torqueri. Equidem negari non potest, cruciatus, quos sustinere debet torquendus, superare dolores, quos pœnæ capitales pleræque inferunt; inde tamen inferri nequit, Torturam quavis pœna capitali esse duriorem, cum multi vitæ servandæ causa exquisitissimos quoque dolores perferre malint, & revera minus malum sit illos pati, quam vita privari. Absit itaque, ut tibi persuadeas ob hanc rationem Torturam simpliciter pro illicita declarandam esse.

togliere, né oscurare i giusti suffragj, che l'eccellente di lui operetta *dei Delitti, e delle Pene* gli ha procacciati. Se in questa mia Dissertazione sono stato costretto di allontanarmi dalle di lui idee, ciò dovrà essere attribuito al campo più angusto, nel quale io sono entrato. Sovente le viste più deboli; meno confidando in se stesse, ed in conseguenza maggiormente applicandosi, scorgono oggetti sfuggiti alle grandi.

Dicesi primieramente: Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del Giudice, ne la Società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia definito, che egli abbia violati i patti, coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita, se sia reo, o innocente?

Certa cosa ella è, che un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del Giudice, e che la Società non può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia definito, che egli abbia violati i pat-

ti

ti, coi quali gli fu accordata. Ma ne segue da ciò, ch' ei non debba costringersi alla confessione della verità col mezzo della Tortura, la quale non é una pena, che s' infligge, ma un certo criterio, per iscoprire il delitto, che merita la pena? Non dovrebbero allora parimente riprovarsi la cattura, la prigionìa, le strettezze della carcere, i ceppi, e le catene; rimedj adoperati dal Magistrato non solo contro gli accusati, ma ancora contro gl' innocenti testimonj sospetti di fuga?

La seconda obbiezione si è, ch' egli è un voler confondere tutti i rapporti l' esigere, che un uomo sia nello stesso tempo accusatore, ed accusato. Se la Natura ha creato in noi uno inestinguibile amor proprio, se ci ha dato un' inalienabile diritto alla nostra difesa, come potrà la legge della Tortura creare in noi un' affetto tutto contrario, cioè un' eroico odio di noi stessi? Come potrà comandarci di accusar noi medesimi dicendo la verità fra gli strappamenti dei muscoli, e gli slogamenti delle ossa?

Pare a prima vista, che sì fatta obbie-

zione, la quale è una delle più speciose, che si propongono da coloro, che combattono l'uso della Tortura, sia invincibile, e concludente. Sviluppatela di grazia in quelle idee, che la compongono; e ci vedrete celato dentro l'errore. La confessione della verità non è propriamente un'accusa, ma un'atto di rispettosa ubbidienza ai comandi leggittimi del Magistrato. Ciascheduno per un dovere essenziale, e per un sentimento di coscienza, e di amore dell'ordine è tenuto a viver soggetto, ed ubbidiente alle potestà leggittime. So, che la Natura ha posto nel fondo de' nostri cuori uno inestinguibile amor proprio; so, che ci ha dato un' inalienabile diritto alla nostra difesa; ma si dee guardare, che un così fatto amor proprio, ed il diritto della difesa non escano fuori de' loro confini. Se l' uomo si ama senza alcun limite, e oltre ogni misura ama solamente se, e si fa centro di tutte le combinazioni del globo, l'amor proprio d'innocente, ch'essere dovrebbe, diventa reo, e così la passione più nobile, che ci fu data per no-

ſtro bene, per noſtra cagione ſi farebbe l'origine del noſtro male. Queſto infinito amor proprio è il nimico domeſtico, è il moſtro, che noi portiamo annidato nel ſeno. Il confeſſarſi reo non contraddice all' amore dovuto a ſe ſteſſo, nella ſteſſa maniera, che l'eſporre la vita per la Patria negli aſſedj, e nelle battaglie non é ripugnante all'obbligo di conſervarſi. La Natura non riguarda direttamente la diſtruzione del ſuo eſſere, ma l' oſſervanza di quella legge, che ci comanda la preferenza del pubblico bene ſopra il proprio. Non é la ſincera confeſſione del delitto commeſſo, ma la ſcoperta del delitto, che ſoggetta alla pena il delinquente. L' obbligo di manifeſtare il delitto al Giudice, che lo interroga, mira al vantaggio, e bene comune del Corpo politico, eſſendo un gran freno, che può ritenere in certi limiti la ſregolatezza delle umane paſſioni. Stabilite fra gli uomini la perſuaſione, che un Cittadino accuſato non ſia tenuto a paleſare in Giudizio la veritá, e che per conſeguenza non poſſa eſſere coſtretto alla confeſſione, allora ve-

drete aumentato di molto il numero dei delitti, turbata grandemente la pubblica tranquillità, e sbandita dagli animi dei Cittadini ogni sicurezza. Nulla dunque ritrovo, che si opponga ai sentimenti dell' Umanità nel voler costringere il reo alla manifestazione del proprio delitto.

S' egli è certo, proseguono gli Oppositori, che quella legge, che ci prescrive di amare gli altri, vuol, che si regoli cotesto amore su quello appunto, che noi dobbiamo a noi stessi; s' egli è certo, che i doveri verso gli altri sono fondati sull' obbligo preciso, che tutti abbiamo dalla Natura di procacciarci la massima possibile perfezione, e su ciò, che non potendo noi soli per la limitazione delle nostre forze a tutti i bisogni, e commodi della vita soddisfare, uopo è, che a promuovere la comune felicità scambievolmente ci ajutiamo; dunque non è ancora men certo, che nei casi, in cui s' incontra una collisione tra le regole morali de' doveri verso noi, e verso gli altri, l' eccezione della regola debba farsi in favor di noi. Non v' ha cosa più conforme alla

divi-

divina instituzione, quanto si è quella d' invigilare alla felicità del nostro spirito, ed al buon' essere del nostro corpo. Al corpo, ch' è soggetto a mille accidenti, che lo distruggono, Iddio diede l' istinto, affinchè vegliasse alla propria sua sicurezza avvertendolo de' suoi bisogni; onde così schermir si potesse da tutto ciò, che gli sarebbe nocevole. Allo spirito poi, ch' è suscettibile di tante idee, che l' affliggono, e di molti altri sentimenti, che lo degradano dall' essere suo, Iddio diede una porzione della sua stessa saggezza; e questa è il lume della Retta Ragione, che alla verità guidandolo gli dimostra, quai siano i veri beni, e i mezzi di procacciarseli. Ma sieno stravaganti, sieno fregolate, quanto si voglia, le nostre inclinazioni; egli è sempre vero, che la felicità ne è il centro. Il tutto si riferisce ad essa nel cuore; e risalendo in esso cuore di fibra in fibra, si giugne infallibilmente a quel punto, donde nascono, e ove si terminano tutte le nostre operazioni, e misure. Sia reale, o non sia che imaginaria la beatitudine,

noi

noi la cerchiamo invincibilmente; invariabilmente, e perseverantemente. In ciò consiste tutta la essenza della volontà: strappatele questo desiderio, ella nulla più vuole, ella è oziosa, si distrugge, e non più sussiste. Questa inclinazione si è la indelebile impressione della natura. Le leggi naturali, e civili non ci comandano la promozione del pubblico bene, se non quando vi si comprende il proprio, e non è lecito di fare un' azione contraria ai primi doveri della natura, tuttochè a conseguirsi il ben pubblico sia indirizzata. Noi tutti siamo precisamente alla comune felicità tenuti, 1. perchè la natura ci obbliga alla scambievole perfezione, ed a porgerci ajuto l' un l' altro; 2. pel contratto sociale, che si è tra gli uomini stabilito, in vigore del quale abbiamo l' obbligo di promuovere in tutti i modi il bene comune. Ora la natura ci proibisce di fare l' altrui felicità colla trasgressione de' doveri, che ci ha imposti; altrimenti ella è in contraddizione con se medesima. Il contratto sociale essendo un fatto agli obblighi connati dell' uomo posteriore, non

può

può far nascere un nuovo diritto, che sia con un' anteriore in conflitto, anzicchè per esser lecito uopo è, che sia stato concepito sotto la condizione di non ferire le regole primitive de' doveri naturali; e non essendo così; gli manca quel titolo, che è necessario per la validità. Come dunque si vuol pretendere pel ben pubblico la confessione di un delitto, dietro a cui dovrà seguire la distruzion di se stesso, o la propria infelicità? Come si accorda questo con quel principio, che gli uomini in virtù del contratto sociale si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? Il pericolo anche rimotissimo di perdere la vita per la Patria, qualunque sia il bene, che nasca dalla migliore società, non ci farebbe abborrire lo stato sociale? Fa mestieri rinunziare affatto al senso comune, per sostenere una sì stravagante opinione.

Nel rispondere ad una difficoltà di tanto peso voglio profittare dei lumi dell' acutis-

ſimo Leonardo Gambino ſparſi in quell' aureo ſuo librettino, che contiene le leggi di colliſioni del diritto naturale. Paſſa una ſomma differenza tra queſte due propoſizioni, cioè, che l' obbligazione di amare gli altri, e di promuovere l' altrui felicità dipenda, e ſi dimoſtri unicamente dall' obbligo di amar noi ſteſſi, e di cercare la noſtra perfezione il più, che ſi poſſa; e che la natura ci obblighi in ogni caſo di far bene agli altri per intereſſe, e di agire ſempre in veduta della noſtra perfezione; ed a corto dire, che l' amor di noi ſteſſi ſia la baſe, il fondamento, la norma, e la vera miſura dell' amore degli altri uomini; e che in ogni azione debba cercarſi la propria utilità; queſte idee, io dico, ſono sì fra loro differenti, che non poſſono confonderſi da chiccheſſia. La Ragion ci comanda, che noi facciamo un' abito di far bene agli altri; che ſiano le noſtre azioni dirette da queſta fondamental legge una volta ſtabilita; e che elleno da queſto abito derivino, che vuole in noi formato. Ecco il carattere dell' infinita differenza tra l' amore intereſſato di

di un poco elevato ſpirito, e l'amore di un vero Cittadino, di un'uomo oneſto. Il primo in tutte le ſue azioni verſo il proſſimo agiſce in veduta della propria perfezione, la quale non eſſendovi in un caſo di fare il bene altrui, da cui nulla a prò di ſe naſce, egli ceſſa di agire, ed abbandona il proſſimo contro la fondamentale legge della natura. Il ſecondo in ogni caſo è pronto a procurare il bene degli altri ſpinto ſoltanto dalla legge fondamentale della natura, di fare indefinitamente, ed in tutte le occaſioni, che ſe gli preſentano, la felicità altrui, e ciò per la forza efficace di un'abito, che ſi è formato di adempierla ſenza neppure penſar di paſſaggio al proprio intereſſe, che in molte occaſioni non potrá forſe ritrovarſi. Queſta è la condotta alla legge naturale conforme; poichè obbligandoci ella ad ajutarci ſcambievolmente, e con tutta forza in ogni occaſione, acciochè tutti ottener poſſiamo quella felicitá, che ſperar ſoli giammai non potremo, ci proibiſce di aver per motivo delle azioni noſtre il proprio intereſſe, perchè queſto motivo

ci porta a non curare l' altrui bene, dove luogo aver non può il nostro interesse. Coloro, che portano le armi per difesa della Patria, abbandoneranno quelli, di cui sono lo scudo; e la spada? Il disertare, ed il fuggire non saranno cose vergognose, e punibili? Ricuserem noi di esporre la propria vita in sovvenimento di una Città afflitta da una malattia contagiosa, che fa perire un gran numero di persone, e quelle principalmente, che sono prive d' ajuto? Ci basterá l' animo di trascurare una persona di nostra famiglia assalita da una di quelle malattie facili a comunicarsi, e che da noi soli può ricevere soccorso? Se in ogni caso fosse vietato il sacrifizio di noi stessi in vantaggio degli altri, e particolarmente del Pubblico per la ragione, che l' obbligo di promuovere l' altrui perfezione è dipendente dall' obbligo di promuovere la propria, sarebbe stata degna di biasimo la costanza di tanti Eroi, i quali si sono contentati piuttosto di farsi squartare, che di oltraggiare la Divinità; perchè l' obbligo di promuovere la gloria di Dio, e di amarlo sopra noi stessi

si è conseguenza ancora dell' obbligo di promuovere la nostra perfezione. L' uomo può considerarsi in due stati: nello stato di agitazione, e nello stato di tranquillità. Nel primo stato, cioè nel tumulto delle passioni si farà sordo alle voci della Natura, ai susurri della Ragione, ed ai più forti latrati della Coscienza; chiamerà ingiuste tutte le pene, e con ispezieltà quella di morte, se per sua disavventura la propria colpa gliel' ha fatto meritare, e chiamerà contrario ai primitivi naturali doveri l' obbligo di confessare la sua reità. Nel secondo stato, in cui la Ragione ha il predominio sopra le passioni, approverà tutte quelle disposizioni, che sono indirizzate secondo la primaria intenzione della Natura al bene di tutti gl' Individui; riputerà giustissime le pene, e quella anche di morte; e non dirà, che l' obbligazione di confessare la propria reità urti di fronte il Senso Comune, l' amor proprio, e i primitivi doveri della natura, perchè sì fatta obbligazione è un gran freno per tutti i delitti, ed un valevole mezzo per assicurarsi dalle altrui

violenze. La Società è un' adunanza di uomini, che contraggono l' obbligo di difenderſi ſcambievolmente, e far' uſo delle forze a prò del comune bene con eſpore la vita medeſima, ſe così richiede la neceſſità, per la ſicurezza, e 'l pubblico bene. Queſto contratto nella ſua origine niente ſi oppone ai primitivi doveri, anzi è la più perfetta maniera di adempierſi; poichè in eſſo i comodi, e gli ajuti, che da queſta unione di forze riſultano, ſenza la quale ſiamo infelici, e carichi di biſogni a ſoddisfarſi impoſſibili, bilanciandoſi col rimoto pericolo di perire per la comune ſicurezza, il contratto ſi ſcorge chiaramente riuſcire in favore de' contraenti, ed eſſere il mezzo più opportuno di adempiere i doveri medeſimi primitivi, e di conſervare il più che ſi poſſa la vita, e i beni. Succedendo il funeſto caſo, che pel ben pubblico perir biſogna, ai limiti delle umane coſe, o alla propria colpa ciò debbe piuttoſto attribuirſi, che ad uno aſſurdo al Contratto Sociale inerente. Se queſto Contratto nella ſua origine non contraddice,

anzi è molto conforme ai doveri connati; dunque lo sarà pure nell' esecuzione, esigendo le circostanze, che l' uomo Sociale resti privo de' proprj beni, e della vita medesima, e divenga la vittima del bene comune. Le quantità delle obbligazioni morali di qualunque uomo non si determinano solo dalla quantità dei beni fisici, che le azioni di natura sua sono valevoli a procacciargli, ma ancora dai gradi di probabilità più, o men grande ad ottenersi prima di ogni combinazione, sistema, e Società di uomini unitamente considerati, e facendosi precisione da tutte quelle circostanze, nelle quali possono eglino rinvenirsi. Il Contratto Sociale é fondato su questa regola generale, che ho proposta. Suppongasi, che gli uomini si fossero restati divisi, e non avessero formato quei Corpi politici tanto rispettabili, che oggidì si osservano; sarebbero privi di tutti quei beni fisici, e comodi, dei quali mercè la Società godono al presente, e lo stato selvaggio sarebbe la loro sorte, stato (checchè ne dica il Signor Rosseau) troppo deplorabile,

bile, e di miserie pieno, e d'oppressioni. Nella Società dunque i comodi, i beni fisici, i piaceri sono molto più grandi, che in qualunque altro stato. Il pericolo di perdere la vita per la Patria secondo le leggi del Contratto Sociale è rimoto, anzi è molto più probabile, ch'ella si conservi il più, che sia possibile, nelle Società, che in altro stato. Adunque è più grande assai la quantità di obbligazione per gli uomini di unirsi insieme, e formare un corpo di Società civile, che di starsene separati, e disuniti. L'obbligo, che ha ognuno di alligarsi ad un qualche corpo di Società, è anteriore a qualsisia combinazione, in cui egli si ritroverá dopo il Sociale Contratto. Potrà egli certamente sortire uno stato troppo miserabile nella Societá; sarà forse la vittima del pubblico bene; ma egli prima di tutte queste combinazioni di cose è obbligato a fare Società, e unirsi insieme cogli altri uomini, perché in essa puó procacciarsi una più grande quantità di bene fisico, e la probabilità di ottenerlo eccede di lunga quella di essere miserabi-
le,

le, ed infelice. Fingete, che le obbligazioni non precedano tutte le circostanze, e combinazioni possibili, ma siano, per dirla così, accomodate alla combinazione, che le cose prenderanno in rispetto ad ogni uomo; allora questa maniera di pensare posta similmente in opra da tutti è la cagione di togliersi via la Società, e ci ridurrà in uno stato peggiore di quello, in cui saremmo, se non si fosse data Società alcuna; e questa regola, che alcuno vorrebbe per le circostanze, in cui si trova, gli dispiacerebbe molto, se fosse situato in più felici circostanze. La legge dunque dee far precisione di tutte le combinazioni accidentali, e regolar dee le azioni degli uomini secondo l'intrinseca probabilità del maggior fisico bene degli uomini medesimi anteriore ad ogni accidentale combinazione, che potranno partorire le cose fra loro connesse. Stante il fin quì detto, siami lecito di francamente affermare, che la confessione di un delitto atroce punito anche con pena di morte non sia ripugnante all'amore dovuto a noi stessi, al deside-
rio

rio d'uno stato felice, alla divina instituzione, ed al Contratto Sociale legittimamente stabilito.

Dicesi in quarto luogo, che sarebbe migliore espediente, e stabilimento più proprio di una ben regolata Legislazione dare una pena corrispondente agl' indizj, che torturare un povero Cittadino.

Io non so capire, come mai possa cadere in mente ad alcuno un ripiego di tal sorta contro l' importantissima Legge della Tortura. Potrei in questa occasione dimostrare, quanto riuscirebbe dannosa al Pubblico la comune persuasione di potere così evitare le gravi pene stabilite per i grandi delitti, che sogliono essere di malagevole prova. Ma lasciando questo da parte, pongo per base di quanto sono per dire due proposizioni, che io stimo essere due principj. La prima è, che la pena ha sempre un qualche rapporto col fallo. Un pò di senso comune basta per conoscere questa verità. Non è possibile, che l' uomo non giudichi, che la punizione di un' innocente non sia tirannica; e così fatto sentimento è impres-

impresso sì profondamente nell' intimo del suo cuore, che non è in sua balìa cancellarnelo. Chi non sì raccapriccia d'orrore, chi puó non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile nel veder punito un Cittadino, che ha osservato tutte le Leggi? La seconda è, che vi deve essere una proporzione fra il delitto, e la pena. Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla Societá. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli, che rispingono gli uomini dai delitti a misura, che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte, che gli portano ai delitti. Se una pena eguale è destinata a due delitti, che disugualmente offendono la Società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. Fingiamo intanto, che ad un Cittadino, contro del quale militano forti, e determinati indizj, sia stato imputato un' omicidio punito con pena di morte dal giudizio

del Sovrano riputata utile, e proporzionata al delitto commesso, e pienamente provato. In tal caso, se vorrem giudicare dirittamente, affermeremo essere ingiusta non solo la pena di morte, ma qualsivoglia altra minore, alla quale soccombesse quel Cittadino accusato, perciocchè si darebbe una pena ad uno, che dovrebbe riguardarsi come innocente, non avendo qualunque altra pena minore di quella di morte veruna relazione ad un' altro delitto, a cui per giusta proporzione corrispondesse la stessa pena. La proporzione è tra la pena, ed il misfatto, che precede, non già tra la pena, e gl' indizj, i quali altro non sono, che argomenti probabili della reità di uno, o di molti. Ció sarebbe un non intender bene i termini, coi quali sono enunciate le cose. Posto dunque, che fosse male far servire la Tortura per criterio di verità, non si riputerebbe un maggiore inconveniente volerlo riparare colla punizione degl' innocenti? I rimedj, che si apprestarebbero ad un male, non sarebbero stimati nocivi, se contenessero un male maggiore di

quel-

quello, che si procurava di allontanare? Nè oppongano, che nel caso proposto la pena si proporzionerebbe al delitto incerto, di cui secondo le quasi-prove, o le semi-prove un Cittadino è reo, perchè un' uomo non può essere semi-innocente, e semi-reo, semi-assolvibile, e semi-punibile. La verità non ammette divisioni. O il reo è tale, oppure non lo è. L' indivisibilità di un' azione lo rende tutto innocente, o tutto reo: tutto assolvibile, o tutto punibile; e se diciamo talvolta la stessa persona essere da un canto innocente, da un' altro colpevole; questo deriva dalla supposizione, che ella abbia realmente operato in due differenti maniere, delle quali una si conforma, l' altra contraddice alla legge; per la prima è interamente innocente, ed assolvibile; per la seconda è interamente colpevole, e punibile. I delitti per meritar pena debbono esser certi. Se rimangono dubbj, l' inquisito debbe essere assoluto, perché secondo le leggi un' uomo, i di cui delitti non sono provati, è un' innocente. S' egli è vero, che la pena è una

conseguenza necessaria del delitto, come darà il Giudice ad un Cittadino una pena certa, mentre si dubita, se sia innocente, o reo? Perchè (a dir più chiaro) gli farà sofferire una pena per un delitto, di cui egli può essere innocente? Ciascuno potrà di leggieri conoscere la massima differenza tra queste due proposizioni: Il tal' uomo ha fatto un' azione contraria alla legge: E' incerto, che il tal' uomo abbia fatto un' azione contraria alla legge. Ma in ogni delitto si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore deve essere la legge generale: la minore l' azione contraria alla legge; la conseguenza la pena: Adunque non potrà aver luogo la pena, se prima non sarà certo, che vi sia stata l' azione contraria alla legge (a). Il non puni-

(a) Ottimamente il Tummigio §. 308. *Instit. Politic. In causis criminalibus omnis sententia nititur hoc syllogismo practico:*

Qui hoc delictum commisit, hac afficiendus est pœna.
Atqui Titius hoc delictum commisit.
Ergo hac pœna afficiendus.

Major lex est: minor factum per acta probatum, sive a delinquente confessum, postquam fuit convictus.

Avverto i Lettori, che nel corso del Ragionamento ho fatto uso delle dottrine di certi Autori, che alle volte non ho citati, trascrivendo dalle loro opere alcuni passi, quando li ho trovati adattabili al mio assunto. Credo, che non debba imputarmisi a vizio imitare in ciò le ingegnose Api, le quali da più fiori ne traggono il migliore alimento. Per altro quei, che scrivono, trasmettono agli altri il diritto di approfittarsi delle loro fatiche. Dico questo, perche niuno potesse ingiustamente accusarmi di plagio, e per dare ancora un pubblico testimonio della mia sincerità. Conchiudo colle stesse parole del Signor Marchese Beccarìa: Chiunque volendo onorarmi delle sue critiche scriverà con quella decenza, che si conviene a uomini onesti, e con quei lumi, che mi dispensino dal provare i primi principj, di qualunque carattere essi siano, troverà in me non tanto un' uomo, che cerca di rispondere, quanto un pacifico amatore della verità.

Ri-

è giusto, che si faccia subire una pena ad un sospetto reo per la colpa di avere dato occasione agl' indizj contro di lui; ma non potrò per questo accordare, che sia ingiusta la Tortura ordinata contro l' accusa-

---

Illud enim injuria vacat, hoc minime. Nec illud officit fini pœnarum, quatenus esse debent exemplares: id enim demum fieret, si criminis convictus non puniretur.

Not. §. 675. Nimirum sicuti interest Reipub. ne delicta, & crimina maneant impunita: ita quoque plurimum refert, ut Resp. omnem a se amoveat suspicionem, quasi quis puniatur innocens, vel ultra meritum prouti boni viri est, non modo facere id, quod est officii sui, verum etiam sollicite cavere, ne contrariam incurrat suspicionem.

Not. §. 689. Necessitas puniendi inde venit, quod alii deterreri debeant, ne exemplis pravis se addant. Enimvero hinc inferri nequit, si crimen aliquod commissum esse constat, necesse esse, ut aliquis puniatur; sed saltem inde sequitur, ut puniatur is, qui id commisit, nec quod commiserit diffiteri potest. Manent pœnæ exemplares, etiamsi in casu dubio executioni non demandentur.

Osserviamo gli stabilimenti della legge civile;

L. 5. ff. de Pœnis. Absentem in criminibus damnari non debere divus Trajanus Julio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari, D. Adrianus Assiduo Severo rescripsit: Satius enim esse, impu-

cusato per la scoperta molto importante di un delitto atroce. Il gastigo a lui dato per una tal colpa sarà di ostacolo alla Tortura considerata, come un mezzo di provare il delitto principale, di cui è incolpato? Confessino questi falsi difensori dell' umanità, che la Tortura non sia un male, oppure che sia uno di quei mali salutiferi, i quali con certi incomodi, che ne potrebbero soffrire solamente al-

impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnare.

L. 47. ff. de oblig. & Act. Arrianus ait, multum interesse, quæras, utrum aliquis obligetur, an aliquis liberetur? Ubi de obligando, quæritur, propensiores esse debere nos, si habeamus occasionem, ad negandum. Ubi de liberando, ex diverso, ut facilior sis ad liberationem.

L. ult. C. de Probat. Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quæ munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, & luce clarioribus expedita.

L. fin. C. si ex fals. Instrum. Judicati executio solet suspendi, & soluti dari repetitio, si falsis instrumentis circumventam esse religionem judicantis, crimine postea falsi illato, manifestis probationibus fuerit ostensum.

alcune membra particolari assicurino l' intero corpo dello stato.

Niuno si pensi, che io voglia escludere dalla Giurisprudenza criminale la moral certezza, come insufficiente per la condanna. La certezza morale rigorosamente non è, che una probabilità, ma probabilità tale, che è chiamata certezza; perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni specolazione. Le prove, che noi chiamiamo prove morali, sono fondate sopra una raccolta di relazioni, di circostanze, e di aspetti, niuno dei quali in particolare trae dietro a se la determinazione; ma il concorso, e la totalità di essi formano presunzioni così speziose, che decidono. Regola generale: Se la natura di certe cose non soffre, che della loro verità si possa avere un pieno convincimento prodotto da una evidenza palpabile, metafisica, e geometrica, all' evidenza assoluta converrà sostituire la maggior esattezza morale. La certezza, che si richiede per accertare un uomo

reo, è dunque quella, che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita.

Ma qual' è, diranno i Contraddittori, il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Qual giudizio dovremo noi dare delle segrete, e private carnificine, che la tirannìa dell' uso esercita su i rei, e sugl' innocenti? Egli è importante, che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v' è rimedio, non può esser punito dalla Società politica, che quanto influisce sugli altri colla lusinga dell' impunità. Se egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù rispettano le leggi, che di quelli, che le infrangono, il rischio di tormentare un' innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate, che disprezzate.

Io non niego, che il fine politico delle pene sia il terrore degli altri uomini; che

la sola tirannìa possa esercitare le segrete, e private carnificine su i rei; e sugl' innocenti; che ogni delitto palese non debba rimanere impunito; che un male già fatto non possa essere punito, che quanto influisce sugli altri colla lusinga dell' impunitá; e che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore, o per virtù rispettano le leggi, che di quelli, che le infrangono; ma non posso poi approvare la conseguenza, che si vuole dedurre da sì fatti principj. Il pericolo di torturare un' innocente per la probabilità, che appartenga ai più, che osservano le leggi, viene superato da una infinitamente maggiore probabilitá, che sia torturato un colpevole per gl' indizj fortissimi, che lo dimostrano reo. Con qual fronte si può asserire essere inutile, che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre? L' omicidio, l' adulterio, la greca libidine, e tanti altri esecrandi delitti avrebbero il vantaggio della pubblica sicurezza, perchè sono delitti per lo più commessi al bujo, e di difficile prova. Non è questo forse

un volere piuttosto distruggere, che promuovere gl' interessi della Società? Non é egli un' incentivo il più forte ai malvagi, per commettere di nascosto i più atroci misfatti?

Sembrerá a taluni di gran momento la seguente difficoltà. L' esame di un reo è fatto per conoscere la veritá; ma se questa verità difficilmente scuopresi all' aria, al gesto, alla fisonomia d' un uomo tranquillo, molto meno scuopriraffi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde, e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.

Se i cambiamenti del volto fossero il mezzo necessario per iscoprire la veritá, si potrebbe con tutta ragione opporre un così fatto argomento. Ma non sanno gli oppositori, che quando la Tortura è ordinata contro il reo, lo scuoprimento del delitto si farà dipendere non dal volto,

che si altera, ma dalla lingua, che parla? Le prove dei delitti si cavano tanto dalle deposizioni de' testimonj, e dai scritti, dato che vere siano, quanto dalla bocca medesima dell' accusato, o per la sua espressa confessione, o per le conseguenze, che si tirano dalle sue risposte alle scaltre interrogazioni del Giudice; per esempio, s' egli niega verità manifeste; se allega fatti evidentemente falsi; se ne riconosce altri, dai quali si potesse conchiudere la verità di quelli, che ha negati; se varia nelle risposte, e somministra altri mezzi, che potessero servire al di lui convincimento (a). Colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle

(a) Questa dottrina è chiaramente espressa nel corpo delle Leggi Romane.

L. 4. ff. de Interrogat. Voluit Prætor adstringere eum, qui convenitur ex sua in judicio responsione, ut vel confitendo, vel mentiendo sese oneret.

L. 11. §. 9. ff. eod. tit. Qui interrogatus responderit, sic tenetur quasi ex contractu obligatus, pro quo pulsabitur, dum ab adversario interrogatur. Sed & si a Prætore fuerit interrogatus, nihil facit Prætoris auctoritas, sed ipsius responsum, sive mendacium.

alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate; perchè gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio, che devono al Pubblico.

Una più ingegnosa, che solida obbiezione contro i tormenti è questa: Dall' uso della Tortura deriva necessariamente essere posto l' innocente in peggiore condizione, che il reo; perchè se ambedue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando resistendo alla Tortura con fermezza deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può, che perdere, e il delinquente può guadagnare. La legge dunque della Tortura contiene una manifesta ingiustizia, e non può esser tollerata da quel Legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla tirannía.

No.

Notando di passaggio la impropria denominazione di pena, che si dà al tormento, perchè gl' investigatori del vero deono essere della cosa più, che del nome solleciti, rispondo alla difficoltà secondo l' intenzione, e lo spirito di chi l' ha proposta. Accordo, che l' innocente sia posto in peggiore condizione, che il reo, e che il primo non possa che perdere, ed il secondo guadagnare. Ma sarà questo un' inconveniente da doversi piuttosto attribuire all' ingiustizia, e barbarie della legge, che alle limitazioni originarie delle cose? Dunque perchè l' innocente è posto in peggiore condizione, che il reo; perchè l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare, allontaneremo perciò dalla pratica criminale la cattura, la prigionia, le strettezze della carcere, i ceppi, e le catene adoperate contro gli accusati, e gl' innocenti testimonj sospetti di fuga? Si può dubitare, che i rei gravemente sospetti siano per ordinario i veri rei? Sarà dunque pur certo, che l' uso medesimo della Tortura sia uno de' più gran freni de' delitti, e per conse-

feguenza uno de' più forti motivi per l' osservanza delle leggi. La sorgente de' mali è la legge di collisione. Di tutti i Governi il migliore è quello, dove ha il minimo de' mali, che vale a dire, dove la legge di collisione è ordinata al massimo possibile de' beni, di cui gli uomini son capaci. Se non si può conservare una Repubblica senza guerra, la guerra divien legge politica necessaria; e la sapienza, e bontà di questa legge sarà, che la guerra sia fatta, e ordinata al massimo possibile del bene fisico d' una sì fatta Repubblica.

Non è libero, soggiungono, il dire la verità fra gli spasimi, e gli strazj. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l' impressione del dolore può crescere a segno, che occupandola tutta non lasci alcuna libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta, cioè la confessione, onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora, che non il do-

dolore avvenire. La stessa pena di morte, benchè sia un male più grande, è peró meno terribile della Tortura, rappresentandosi essa alla mente del torturato, come futura, lontana, passaggiera, momentanea, e sempre con qualche speranza di poterla sfuggire.

Due sono le parti di questa obbiezione; la prima risguarda la libertà umana; la seconda l' effetto, che fanno sull' animo umano il tormento, e la pena di morte. Quanto alla prima rispondo, che gli atti della nostra volontà sono affatto indipendenti dalle sensazioni del corpo; nè la più veemente impressione del dolore può distruggere in noi la libertà dell' arbitrio. Se la volontà fosse soggetta alle leggi della meccanica, potrebbe mai capirsi la libera resistenza ai piaceri de' sensi per un sentimento di virtù? Potremmo noi voler riflettere, e formar giudizio delle medesime sensazioni, bilanciare la relazione, che v' ha tra di loro; calcolare i gradi, esaminar la natura, e le une alle altre anteporre? E' falso dunque, che ogni atto della nostra volontá sia sempre proporzio-

nato alla forza della impressione sensibile; E' falso, che la impressione, che noi riceviamo dagli oggetti, che ci circondano, sia la sorgente degli atti volontarj. Non é ella poi una manifesta contraddizione il dire, che la libertà sia necessariamente determinata a scegliere la strada più corta, onde sottrarsi dal tormento? La necessità di operare o assoluta, o fisica non é diametralmente opposta alla nozione di forza liberamente elettiva? So benissimo, che la sensibilità di ogni uomo è limitata; ma questa limitazione non porta pregiudizio all' umana libertà. Che altro mai vuol dire quel non potere andare all' infinito l' umana sensibilità, se non che non potere l' uomo sensibile soggiacere a più gradi di tormento, quando sarà egli battuto dalla più forte impressione del dolore? Lo spirito nelle sue volizioni, e nolizioni segue il bene, ed abborre il male dall' intelletto proposto. Niuna forza esterna puó fare, che qualche cosa appaja all' intelletto come un bene, o un male. Dunque non v' ha forza esterna, che possa estorcere le volizioni, e nolizioni dello spi-

ſpirito. Un' uomo può ſuo malgrado eſſere legato, tormentato, ed ucciſo, perchè puó eſſere legato, tormentato, ed ucciſo contro il ſuo volere; ma non può forzatamente volere, mentr' egli interiormente ripugna; perchè ogni uomo, che vuole, vuole lo ſteſſo ſuo volere. Quando un' animo è oſtinatamente riſoluto, non vi è mai tanto dolore, nè tanto fiero, e orribile apparato di tormenti, che baſti a ſmuoverlo. Uno Spagnuolo avendo ammazzato il Pretore Lucio Piſone, dice Tacito *An. IV.* 45., eſſendo preſo, e meſſo a tortura, perchè diſvelaſſe i complici, vociferava, *fruſtra ſe interrogari: adſiſterent ſocii, ac ſpectarent, nullam vim tantam doloris fore, ut veritatem eliceret.* Franceſco di Amiens ſoſtenne di eſſer tenagliato, impiombato con liquefatti metalli, ſquartato piuttóſto, che parlare. Vi è dunque in noi una potenza di ſe conſcia, e della ſua riſoluzione, che ſi oſtina a cozzar col mondo, ancorchè certa di eſſerne oppreſſa. Attilio Règolo il cimenta, e gli ride in faccia:

Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinæ.

La seconda parte dell' obbiezione tende piuttosto a ferire gli stabilimenti della presente Legislazione, e l' indulgenza colpevole de' Ministri della giustizia, che la legge della Tortura. Supponete di grazia, che una buona Legislazione osservi la esatta proporzione fra il delitto, e la pena secondo le varie circostanze; supponete, che la pena sia infallibile, pronta, e vicina al delitto confessato; allora la pena dovuta al reo sarà certamente riguardata dal medesimo, come un male assai più terribile del tormento. Il proporzionare la pena al delitto rende in alcun modo necessario quel metodo di punire inculcato fortemente dai Savj Politici, che mette nell' animo di tutti il maggiore spavento. Io parlo dell' amputazione de' membri, del marcare nelle parti più esposte del corpo con segni durevoli di obbrobrio il delinquente, della schiavitù perpetua, o di una morte più, o meno penosa, a misura della gravezza, e qualità del delitto. L' infallibilità della pena, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e la severità di un Giudice inflessibile tolgono all' accusa-

cusato, che si confessa reo, la speranza dell' impunità. La prontezza della pena indebita minacciata farà sull' animo del torturato innocente la impressione di un maggior male presente. Chi è quegli, che non elegga un danno certo per evitarne uno maggiore, che egli conosca ugualmente certo? Colui, che si è imbarcato sopra una nave in quà, e in là sbalzata dall' onde, gitta in mare tutti i suoi tesori per salvare la vita dall' imminente pericolo del naufragio, non curando la perdita de' beni, ch' é un male presente, a confronto di un' altro vicino, e maggior male, che teme. Colui, che si slancia da una finestra per sottrarsi dall' incendio, arrischia la propria vita per conservarla. Un' Infermo si soggetta al taglio troppo tormentoso per la paura di un male maggiore, che lo spaventa. Chi vuole il fine, vuole pure i mezzi, e questi mezzi sono talvolta inseparabili da alcuni rischj, ed ancora da alcune perdite.

Sostengono altri le cause dubbie criminali di maggiore importanza, come le civili, doversi decidere coi Giuramenti.

Se-

Secondo la maniera di penſare di coſtoro non è da preſumerſi, che il colpevole dia una ſolenne mentita all' eſſere degli eſſeri chiamato in teſtimone, che eſſendo la ſteſſa verità, giuſtizia, e onnipotenza farà piombare ſul capo del reo mentitore i fulmini di ſua vendetta.

Riſpondo quì coi principj ſolidi, e collo ſteſſo filoſofico linguaggio del Sig. Beccarìa. Non può rivocarſi in dubbio, che il giuramento ſia ſempre mezzo atto a provare un fatto, quando il mentire non torni in utile, e vantaggio della perſona, che dee preſtarlo; ma il pretendere, che un reo di grave delitto ſia veridico, quando ha il maſſimo intereſſe di eſſer bugiardo, é una vana luſinga, quaſichè egli voleſſe ſpontaneamente contribuire alla propria infelicità, o diſtruzione; quaſichè la Religione non taceſſe nella maggior parte, quando parla l' intereſſe. L' eſperienza di tutti i ſecoli ha fatto vedere, che eſſi hanno più d' ogni altra coſa abuſato di queſto prezioſo dono del Cielo. E per qual motivo gli ſcellerati la riſpetteranno, ſe gli uomini ſtimàti più ſaggi l' hanno

ſo-

ſovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai ſenſi, ſono per il maggior numero i motivi, che la Religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del Cielo ſi reggono con leggi affatto diſſimili da quelle, che reggono gli affari umani: E perchè compromettere gli uni cogli altri? E perchè metter l'uomo nello ſtato, o quaſi neceſſità di mancare a Dio? La luſinga di un facile pentimento, e del perdono, ſe non toglie affatto, diminuiſce però di molto il terrore, che iſpira la divina Giuſtizia. Il giuramento diviene a poco a poco una ſemplice formalità, diſtruggendoſi in queſta maniera la forza dei ſentimenti di Religione, unico pegno dell' oneſtà della maggior parte degli uomini. Quanto ſieno inutili i giuramenti, lo ha fatto vedere l'eſperienza, perchè ciaſcun Giudice mi può eſſer teſtimonio, che neſſun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo (*a*).

Po-

(*a*) A maggior corroborazione della prova, e ſod-

Potrebbe alcuno farsi avanti con dire, che il mezzo della Tortura sia piuttosto in arbitrio del Carnefice, che in mano del

---

soddisfazione di coloro, che non pensano, che col capo altrui, voglio rapportare l' autorità del Domat, e del Volfio. Ascoltiamo il primo. *Dans les crimes le Serment ne peut être déféré ni par l' accusateur à l' accusé, ni par l' accusé à l'accusateur, ni par le Juge à aucun des deux. Car il seroit contre la Justice, & les bonnes moeurs, que la justification, ou la condamnation dépendissent d' un Serment, que l' intérêt, ou la passion pourroient rendre faux, ni d' aucune autre cause que d' une preuve parfaite de la verité. Les Loix Civiles etc. Vol.* 1. *Liv. III. tit. VI. Sect. IV. du Serment. art.* XIII. Leggiamo il secondo nei paragrafi 690., e 691. alla parte ottava del Diritto naturale. *Tortura spiritualis dicitur juramentum purgatorium criminis suspecto a Judice delatum. Si crimen pœnam capitalem, vel corporis afflictivam, vel aliam infamem meretur, Tortura spiritualis medium non satis tutum est ad veritatem eruendam, nec ea utendum. Etenim cum pœnâ capitali vita adimatur, pœnæ autem corporis afflictivæ non modo dolorem faciant in corpore, verum etiam perinde ac pœnæ infames aliæ famæ noceant; valde metuendum est, ne quis vitæ, ac famæ, quæ cum illa pari passu ambulare vulgo dicitur, servandæ causa pejeret. Quamobrem cum nemini juramentum deferre liceat, qui de pejeratione suspectus est; si crimen pœnam capitalem, vel*

del Giudice. Chi non sa, che codesta gente per via d'interesse possa più, o meno alleviare sì fatto tormento, e fraudarne l'uso, e l'intendimento?

Questa difficoltà, perchè veramente prova troppo, come osservano i Logici, non prova nulla. Dunque perché i Custodi delle carceri, ed altri Ministri, per le mani dei quali passano le opere della giustizia, possono abusarsi talvolta del loro uffizio, perció dobbiamo astenerci da tutti quei mez-

---

vel corporis afflictivam, aut infamem aliam meretur, Torturæ spirituali tanquam medio parum apto ad veritatem eruendam, per demonstrata, utendum non est.

Pejeratio morsus conscientiæ causatur, ac ideo Torturæ comparatur, quia facit cruciatus in anima, sicuti hæc in corpore. Dolores, & cruciatus in corpore sunt transeuntes, ast morsus conscientiæ permanentes. Quamobrem non desunt, qui Torturam spiritualem corporali duriorem esse existimant. Hoc quidem valeret, si vindictæ divinæ, & pœnarum post mortem æternarum certò persuasi essent omnes, nec remissionem peccati sibi promitterent; non tamen ita sentiunt omnes, sed alii Deum vindicem non timent, alii se veniam facile impetraturos putant. Atque ideo juramentum parum valet in præsenti casu ad eruendam veritatem.

mezzi, che conducono alla manifestazione del vero, e del dritto? Datemi un Giudice, come io suppongo, che abbia impegno di promuovere la giustizia: ed ei colla sua presenza, ed autorità potrà facilmente chiudere la porta a tutti i favori, che potrebbero compartire al reo gli artifizj, e le frodi del Carnefice. Bisogna poi riflettere, che l' umane faccende non debbono regolarsi secondo le vie di un' esattezza, la quale disconviene alla condizione degli uomini. Se mai si darebbe luogo ad una sì fatta maniera di argomentare, ei farebbe di mestiero schiantare i Tribunali, torre via tutti i giudizj, e le maniere di procedere tanto civili, quanto criminali. Conciosiachè noi osserviamo tuttodì, e sappiamo dalla Storia, che i Giudici, ed i Ministri non lasciando d' esser' uomini sono al pari degli altri soggetti ai trasporti delle passioni. Che maraviglia é dunque, se possa raccogliersi un certo numero di casi, in cui la giustizia é stata defraudata per opra degli stromenti, e delle persone legittime? Ne abbiamo un' esempio il più forte, e visi-

visibile in quell' assioma legale, con cui si stabilisce, che nei suffragj delle adunanze, o siano Comizj, o Tribunali la maggior quantità de' voti debba superare la minore, tuttoché questa sia talvolta più conforme all' equità; argomento ben chiaro, che le civili faccende non possono essere indirizzate per via di un rigore, a dirla così, mattematico. Oltre a ció chi non sa quante ingiustizie si sono commesse per opra di bugiardi testimonj, e di scritture adulterate? Quanti Eredi sono stati defraudati del loro dritto per opra dell' artifizio, e dell' inganno? Noi sappiamo dalle sacre carte, che l' innocente Nabot, anzi l' innocenza medesima Gesù Cristo furono giudicati, come rei, e condannati per la deposizione di falsi testimonj innanzi ai Magistrati. Vorrem forse per questo bandire dai processi, e dai Tribunali i testimonj?

Che dirò io a coloro, ai quali è piaciuto di dire, che sia meglio assolvere mille rei di delitti atroci, che tormentare un innocente?

L' imparziale Giudice dee essere esente

dalle passioni di sdegno egualmente, e di commiserazione, la quale, ove alla conservazione d' un particolare individuo preferisca la lenta distruzione del tutto, sia sempre malintesa, ed assurda. Riguardo alla Società la Tortura raramente data ad uno, non conosciuto innocente, sospetto reo è assai minor male, che l' assoluzione non diró di mille, ma di un Cittadino reo di grave delitto. Questa verità non sembra un paradosso, che alle menti volgari più percosse da un piccol disordine presente, che dalle funeste, ma rimote conseguenze, che nascono da un falso principio radicato in una Nazione. La liberazion della pena è un' atto in se stesso conforme alla clemenza, ma contrario al ben pubblico. Il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, e che la pena non ne è la necessaria conseguenza, non è un far credere, che potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza, che emanazioni della Giustizia? Non è la remissione del Giudice un' adito aperto, ed un veemente stimolo alle private

guer-

guerre, e vendette, che farebbe l'offeso, o la sua famiglia, per saziar l'animo contra l'offensore? La lusinga, ch'ella fomenta dell'impunità non incoraggia lo stesso reo a nuovi delitti, e i maldisposti Cittadini a commetterne de' simili? *Impiorum Misericordiæ sunt crudeles; eæ sunt, quando hominibus sceleratis, & facinorosis parcitur justitiæ gladio feriendis; crudelior enim hujusmodi Misericordia, quam crudelitas ipsa; nam crudelitas exercetur in singulos, at Misericordia illa universum facinorosorum exercitum concessa impunitate in homines innocentes armat, & immittit*. Bacone di Verulamio *de Dignitat., & Augment. Scientiar. P.* 2. *lib.* 8. *cap* 2. *Parabola* 14. *in fin.* In tutte le determinazioni morali la circostanza della pubblica utilità è sempre quella, che si ha principalmente in veduta; ed allorchè interviene qualche disputa per rapporto ai limiti del dovere, la quistione non può essere più sicuramente decisa, che col dimostrare in qual parte si trovino, e come meglio si sostengano i veri interessi dell'Umanità. La limosina fatta al povero è cosa commendabile in se stessa, perchè mira

al

al sollevamento dell' indigente, e dell' infelice; ma se veggiamo esser' ella l' occasione dell' infingardaggine, e della dissolutezza, noi riguardiamo questa spezie di carità piuttosto, come una debolezza, che come una virtù. La liberalità ne' Principi è considerata, come una marca di beneficenza; ma se con questa liberalità si toglie il pane al Cittadino laborioso, ed utile, per contribuire al lusso scandaloso, all' intemperanza, ed alla sensualità di un certo numero di dissipatori, ed infingardi, noi ritrattiamo tantosto le lodi inconsiderate, che avevamo dato alla magnificenza del Principe (a).

A chi

(a) Aggiungerò peso ai miei sentimenti colle dottrine del Burlamaqui, e del Volfio applicabili a questo punto. Burlamaqui *Principes du droit Naturel, & Politique. Premiere Partie. chap. 6. §. 4. Pour se procurer un solide bonheur, il ne suffit pas de faire attention au bien, & au mal présent, il faut encore examiner quelles en seront les suites naturelles; afin que, comparant le présent avec l' avenir, & balançant l' un par l' autre, on puisse reconnoitre d' avance, quel en doit être le resultat.*

Il est donc contre la Raison de rechercher un bien, qui causera certainement un mal plus considerable.

Mais

A chi opponesse l' esempio di molte Nazioni, che abborriscono la Tortura, come contraria a tutte le leggi dell' umanità,

---

Mais au contraire rien n' est plus raisonnable, que de se résoudre a souffrir un mal, dont il doit certainement nous revenir un plus grand bien.

La vérité, & l' importance de ces maximes se font sentir d' elles-mêmes. Le bien & le mal étant les deux opposés, l' effet de l' un detruit l' effet de l' autre: c' est-a-dire, que la possession d' un bien, qui est accompagné d' un plus grand mal, nous rend véritablement malheureux; & au contraire un mal léger, mais qui nous procure un bien plus considerable, n' empeche point, que nous ne soyons heureux: Ainsi tout bien compté, le premier doit être évité, comme un vrai mal, & le second recherché, comme un vrai bien.

La nature des choses humaines exige, que l' on fasse attention à ces principes. Si chacune de nos actions étoit tellement restreinte, & terminée en elle-même, qu' elle n' etraindt après soi ancune conséquence, on ne se méprendroit pas si souvent dans le choix, & l' on seroit presque sûr de saisir le bien. Mais instruits, comme nous le sommes par l' expérience, que les choses ont souvent des effets bien différens de ce, qu' elles sembloient promettre, en sorte que les plus agréables ont des suites amères, & qu' au contraire un bien solide, & reél coûte à acquérir; la prudence ne permet pas de s' arrêter uniquement au présent. Il faut étendre sa vuë sur l' avenir, & considérer egalément l' un, & l' autre afin de

tà, risponderei, che egli si annienta in faccia alla verità. Non sono gli esempj, ma i sacri, ed inviolabili dogmi della ragione

gione

---

de porter un jugement solide, qui serve a nous bien dèterminer.

La verità della mia asserzione intorno all' effetto, che sarebbe l' impunità accordata ad un reo di grave delitto, potrà meglio raccogliersi da quanto ritroviamo nella parte prima del diritto Naturale del Volfio §. 1057., e nella parte settima in una nota al §. 57.

§. 1057. *Si quis se lædi patitur ab alio, ei non modo verendum est, ne denuo ab eodem lædatur, verum etiam ne ab aliis ejus similibus lædatur, & ne idem quoque lædere audeat post hac alios. Qui enim te lædit sciens, ac volens, ei etiam est animus te lædendi. Quamobrem cum nihil mali ipsi sit metuendum, ubi pateris te lædi ab alio, quando occasio denuo te lædendi sese offert, nullum ipsi est motivum, cur hoc facere nolit. Te igitur denuo lædet. Quodsi ergo patiaris te lædi ab alio, verendum tibi omnino est, ne denuo ab eodem lædaris. Quod erat unum.*

Enimvero dantur plures uno, quibus est animus lædendi alios, ubi nihil ipsis mali exinde metuendum. Quamobrem ubi vident te patientem, ut lædaris; nec ipsis est motivum, cur te lædere nolint. Patet igitur, ut ante, si te lædi ab alio patiaris, verendum tibi esse, ne posthac lædaris a pluribus ejus, qui te læsit, similibus. Quod erat secundum.

De-

gione le sorgenti, dalle quali debbonsi trarre i principj morali, e politici regolatori

tori

Denique si quis te lædere potest, ut nihil exinde ipsi metuendum sit mali, alios, a quibus eandem patientiam expectat, posthac lædere audet, cum eadem sit ratio, quæ ante. Quod erat tertium.

Ponamus vero te lædi a non sciente, nec volente, adeoque nonnisi culpa quadam ipsius. Quodsi nondum habeat animum a lædendis aliis alienum, ubi sese denuo offert occasio te lædendi, nil obstat, si certus sibi esse videtur, nihil exinde mali metuendum, quin posthac te lædat sciens ac volens. Patet itaque per demonstrata, hic quoque metuendum esse, ne posthac sæpius ab eodem lædaris, & ne lædaris quoque ab aliis ejus similibus, immo ne idem quoque lædere posthac alios audeat.

Sive igitur quis dolo, sive culpa te læserit; tuque hoc patiaris, verendum tibi erit, non modo, ne posthac ab eodem, sed etiam ne ab aliis ejus similibus lædaris, & ne idem quoque alios perinde, ac te lædat.

Quæ hic ex ipsa natura hominum demonstrantur, experientia confirmantur. Videre hoc licet in adolescentibus, & juvenibus. Si quis enim eorum semel se ludum, jocumque haberi a petulantiore patitur, eundem deinde hic sæpius ludibrio habet. Tandem sequentibus cæteris illius exemplum, communis omnium jocus, & ludus est, quasi ad hoc natus, ut naso suspendatur adunco. Tanto autem facilius idem contingit, quanto homines sunt proniores ad male agendum, ubi male facientes nihil mali ferunt. Nota

tori degli uomini. Il fatto non è argomento del diritto, ma per converso dalla preesistenza del diritto si raccoglie esser lecito, o illecito un fatto. Io mi rimetto all' interiore sentimento di ciascheduno de' miei Lettori per giudicare, se possa dirsi una ben regolata Società, un Governo bene organizzato quello, da cui si allontana un sì fatto mezzo atto a provare i delitti di malagevole prova, salvochè voglia supporsi, chè i sudditi siano di una natura differente dalla nostra, confessando spontaneamente, e di buon grado i misfatti, dei quali sono accusati.

Per ultimo non voglio tralasciare una forte, e più delle altre importante opposizione, la quale non solamente ora è nella

Nota al §. 57. *Finis pœnarum est observantia legum, quippe quæ per eam intenditur. Qui vult finem consequi, is etiam medio uti debet. Nisi pœna exigeretur, metus pœnæ cessaret, quo a delinquendo abstrahendus qui cupidine contra legem quid committendi corripitur. A jure adeo legis observantia n pœna sanciendi jus puniendi separari nequit, & finis pœnæ efficit exactionem necessariam, ut omitti non possit sine detrimento Societatis.*

la bocca di molti, ma che fu nei tempi antichi proposta da uomini di somma autorità. Ella ci mette dinanzi da una parte l'esempio di tanti innocenti, i quali per non avere un certo capitale di forze si son contentati piuttosto di confessare un delitto non proprio, che soggiacere alla Tortura; dall'altra parte l'esempio di coloro, talvolta de' più scellerati, i quali per la robustezza del corpo sono stati fermi, e quasi protetti dalla loro stessa baldanza, e malignità hanno sostenuto qualsivoglia tormento. La Tortura dunque è il mezzo sicuro di assolvere lo scellerato robusto, e di condannare l'innocente debole.

Rispondo, che sì fatta obbiezione non offende nè molto, nè poco la legge della Tortura. Ella riprova l'applicazione, che se ne facesse nella persona di un'innocente debole, che, per non poter resistere ai tormenti, quasi necessariamente col mentire la liberazione da quelli si procaccia. Supponghiamo però, che l'innocente Cittadino, il quale deve torturarsi, abbia un corpo sano, e robusto. Il testimo-

nio favorevole della propria cofcienza, l' ardente brama di confervare la fua riputazione, l' orrore della pena minacciata il difpiacere medefimo d' effer punito un' innocente, la robuftezza del corpo, e la gagliardìa dello fpirito, che nei gran pericoli fuol munirfi di tutta la fua coftanza, fapranno inanimirlo, fortificarlo, e foftenerlo. La viva perfuafione, ed il piacere interno della fua innocenza mitigheranno l' acerbità de' dolori, e in mezzo della tempefta avrà egli il contento di godere la calma. Ma fi conceda agli avverfarj, che un' innocente torturato ceda al dolore, e fi dichiari reo, nel cafo eziandio, in cui la Tortura foffe ordinata dal Giudice con tutte quelle condizioni, che fi richieggono. Qual pro per effi? Alla rarità di quefto efempio oppongo la pubblica utilità rifultante dalla legge della Tortura. Dirò di più, che l' incovveniente di foggettare alla pena un' innocente, che nel tormento fi confeffa reo, non dee attribuirfi all' ingiuftizia, e barbarie della Tortura, ma ad una colpevole debolezza, ed alla mancanza d' uno sforzo virtuofo. La

pa-

pazienza è un dovere, e dovere indispensabile. L'innocente condannato al tormento dee accettare con rassegnazione, e sofferire con tolleranza tutti i patimenti; come un servo, il qual piega le spalle sotto la sferza, che lo percuote, facendosi de' suoi proprj mali un mezzo per acquistarsi un bene. Noi ci solleviamo contro coloro, che non ebber valore di reggere sino all'ultimo respiro di lor vita con eroica fortezza, e magnanimitá in ossequio della Religion Cristiana, che professavano, a tormenti più gravi della Tortura, che potè inventare la sola malignitá di tanti tiranni. Riproviamo un' infelice disperato per non avere il coraggio di sostenere la morte di un figlio teneramente amato, la perdita di tutti i beni; gl' insulti degli amici, le ingratitudini de' favoriti, le maldicenze, calunnie, e tradimenti, i dolori intensissimi di un corpo lungamente infermo; e non vorremo poi, che la confessione di un delitto non proprio derivi anzi da una impazienza del torturato, che dalla forza del tormento? Che direm dunque del colpevole robusto? I secreti rimordimenti, che

lo

lo rimproverano; la forza irresistibile della verità, che gli si presenta nel più chiaro lume, e lo ammonisce efficacemente a non essere in contraddizione con se stesso; l' intimo convincimento della sua reità, che gli diminuisce in gran parte l' orrore della pena non per altro certamente, che per crederla a se dovuta; la ripugnanza, che è in tutti nel negare apertamente un fatto proprio, di cui sene accennano le circostanze; l' apparato, e la Maestà del Giudice, che lo spaventa, perchè reo; gli spasimi, e gli strazj, che ad ogni momento si raddoppiano, saranno valevoli a fargli confessare, anche suo malgrado, il delitto, che lo condanna; e così quella natura, che parla sempre in favore dell' innocente, secondo l' ordine ammirabile d' una Provvidenza sovrana, riguarderà il colpevole, come un' oggetto del suo sdegno, e soffocando in lui tutti i sentimenti, che ci portano a fuggire l' infamia, e la morte, lo costringerà a farsi carnefice di se medesimo.

„ Miser chi mal oprando si confida,
„ Ch' ogn' or star debba il maleficio occulto;

„ Che

„ Che quando ogn' altro taccia, intorno grida
„ L' aria, e la terra istessa, in ch' è sepulto;
„ E Dio fa spesso, che 'l peccato guida
„ Il peccator, poi ch' alcun dì gli ha indulto;
„ Che se medesmo senza altrui richiesta
„ Inavvedutamente manifesta (a).

Se poi vogliamo supporre, che di coloro, i quali sono veramente rei, sene trovino alcuni, che per la gagliardia del corpo, e per il vigore dell' animo resistessero ai tormenti, ed occultassero il vero; quale sarà la conseguenza legittima, che possiamo noi trarre da sì fatta supposizione? Si condannerà forse, come ingiusta, la legge della Tortura? Dunque perchè un Cittadino contravviene alle leggi dello Stato, e non teme i supplizj inflitti dai Tribunali, contrasteremo perciò alle Potestà legittime il diritto coattivo? Si riputeranno ingiuste le pene tanto naturali, quanto divine, per il solo motivo, che si ritrovi un' infinità d' uomini malvagi, che le disprezzano? Si farà in somma dipendere la

[a] Ariosto nell' *Orlando canto 6. stanza 1.*

la giustizia della legge dall' osservanza della medesima? Conclusioni tanto stravaganti non possono tirarsi, che da quel falso principio, che si difende dai Contraddittori, cioè, che si debba risparmiare la Tortura, per non potersi alle volte strappare dagli scellerati robusti la verità.

L' Autore anonimo della dissertazione latina *de Tormentis* crede, o per dir meglio, si lusinga di avere compiutamente dimostrato l' insufficienza del nostro criterio di verità con rappresentare solamente la prima parte della surriferita obbiezione sotto un' aspetto più vago, e con tratti seducenti di una non volgare eloquenza, studiandosi più di eccitare ne' cuori l' orrore, il fremito, e la compassione colla viva immagine dell' atrocità de' tormenti, che di combattere la legge della Tortura colla forza del raziocinio. Sul fine però del ragionamento non ha difficoltà di proporre come legittima la Tortura, quando si dovessero provare col mezzo d' un' espressa, o tacita confessione delitti atrocissimi, che offendono direttamente la Maestà del Principe, o tentano la immediata de-

destruzione della Repubblica; quasiché la gravità maggiore del delitto rendesse atto al discuoprimento della verità, il criterio, ch' egli reputa di sua natura insufficiente, e fallace. Quì conformandomi in parte ai principj dell' Anonimo potrei francamente confutarlo con questo dilemma: O il delitto è certo, o incerto; Se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi; ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione o espressa, o tacita del reo. Se è incerto, e' non devesi tormentare un Cittadino accusato, perchè si correrebbe pericolo di condannare un' innocente. Quanto era meglio per lui non manifestare al Pubblico un sì fatto temperamento! Da un canto sarebbe stato tenuto per un sincero amatore dell' umanità, e dell' innocenza, di cui peró malamente difendeva la causa; dall' altro non avrebbe a me dato occasione di ritrovarlo in parte cattivo Logico, e inavveduto Politico.

Il Gran Padre Agostino nella famosa opera *De Civitate Dei lib.* 19. *cap.* 6. *de errore humanorum Judiciorum, cum veritas latet;*

tet; deplora la misera condizione dei Giudici, che s' ingannano nei loro giudizj, profferendo alle volte giuste sentenze contro l' innocenza. Chiama obbligazione imposta loro dalla civile Società il mettere alla Tortura i testimonj innocenti per disvelare una verità, che non li risguarda punto; obbligazione il tormentare un' innocente sospetto reo, e dargli pena di morte dopo la falsa confessione del misfatto; obbligazione il condannare un' accusatore, il quale non ha proposto la sua accusa, se non pel pubblico bene, perchè l' accusato ha corrotto i testimonj, e resistendo ai tormenti non ha confessato il delitto. La giusta condanna degl' innocenti, e la giusta assoluzione dei colpevoli sono effetto di quella ignoranza volgarmente detta invincibile. Io non sò, come tanti dottissimi Giurisperiti, che hanno scritto contro l' uso della Tortura, abbiano rapportato in favor loro i sentimenti di questo Padre torcendoli malamente alla propria opinione. Altri direbbe forse ciò essere avvenuto, o per non avere penetrato lo spirito dell' autore, o per non aver letto interamente il

capo.

capo: Non isdegnino i miei Leggitori, che io lo ponga loro avanti agli occhi, e mi affido di riportarne l'approvazione anche dai spiriti più indocili, ostinati, e sofistici. *Quid ipsa judicia hominum de hominibus, quæ civitatibus in quantalibet pace manentibus deesse non possunt, qualia putamus esse, quam misera, quam dolenda? Quando quidem hi judicant, qui conscientias eorum, de quibus judicant, cernere nequeunt. Unde sæpe coguntur tormentis innocentium testium ad alienam caussam pertinentem quærere veritatem. Quid cum in sua caussa quisque torquetur; & cum quæritur, utrum sit nocens, cruciatur, & innocens luit pro incerto scelere certissimas pœnas; non quia illud commisisse detegitur, sed quia non commisisse nescitur? Ac per hoc ignorantia Judicis plerumque est calamitas innocentis. Et quod est intolerabilius, magisque plangendum, rigandumque, si fieri posset, fontibus lacrymarum; cum propterea Judex torqueat accusatum, ne occidat nesciens innocentem, fit per ignorantiæ miseriam, ut & tortum, & innocentem occidat, quem, ne innocentem occideret, torserat. Si enim secundum istorum sapientiam delegerit ex hac vita fugere, quam diutius illa sustinere tor-*

menta; quod non commisit, commisisse se dicit. Quo damnato, & occiso, utrum nocentem, an innocentem Judex occiderit, adhuc nescit, quem, ne innocentem nesciens occideret, torsit: ac per hoc innocentem, & ut sciret, torsit, &, dum nesciret, occidit. In his tenebris vitæ socialis, sedebit Judex ille sapiens, an non sedebit? Sedebit plane. Constringit enim eum, & ad hoc officium pertrahit humana Societas, quam deserere nefas ducit. Hoc enim nefas esse non ducit, quod testes innocentes in caussis torquentur alienis: quod hi, qui arguuntur, vi doloris plerumque superati, & de se falsa confessi, etiam puniuntur innocentes, cum jam torti fuerint innocentes: quod & si non morte puniantur, in ipsis vel ex ipsis tormentis plerumque moriuntur: quod aliquando & ipsi, qui arguunt humanæ societati fortasse, ne crimina impunita sint, prodesse cupientes, & mentientibus testibus, reoque ipso contra tormenta durante immaniter, nec fatente probare quod obiiciunt non valentes, quamvis vera objecerint, a Judice nesciente damnantur. Hæc tot, & tanta mala non deputat esse peccata: non enim hæc facit sapiens Judex nocendi voluntate, sed necessitate nesciendi; & tamen quia cogit huma-

na

na Societas, necessitate etiam judicandi. Hac est ergo, quam dicimus, miseria, certe hominis, & si non malitia sapientis. An vero necessitate nesciendi, atque judicandi torquet insontes, punit insontes, & parum est illi, quod non est reus, si non sit insuper & beatus? Quanto consideratius, & homine dignius, agnoscit in ista necessitate miseriam, eamque in se odit, & si pie sapit, clamat ad Deum: de necessitatibus meis erue me. *Psal.* 24. 17.

Poste le quali cose, chi non vede, che non debba affatto sbandirsi dai Tribunali l'uso della Tortura, essendo ella un mezzo opportuno per iscoprire la verità? Se il diritto di punire i violatori delle leggi è inerente alla persona del Principe, come una porzione del patrimonio assegnatogli da uomini liberi, e di lor natura sociali indotti ad unirsi più strettamente in società col sacrificio d'una parte della lor natìa libertà, per evitare il pericolo, che l'infingardo con abuso godesse delle fatiche, dei sudori, e dei frutti del laborioso, e il debole vivesse del continuo una vita precaria, e dipendente dai capricci del forte; se il diritto di torturare é incerta.

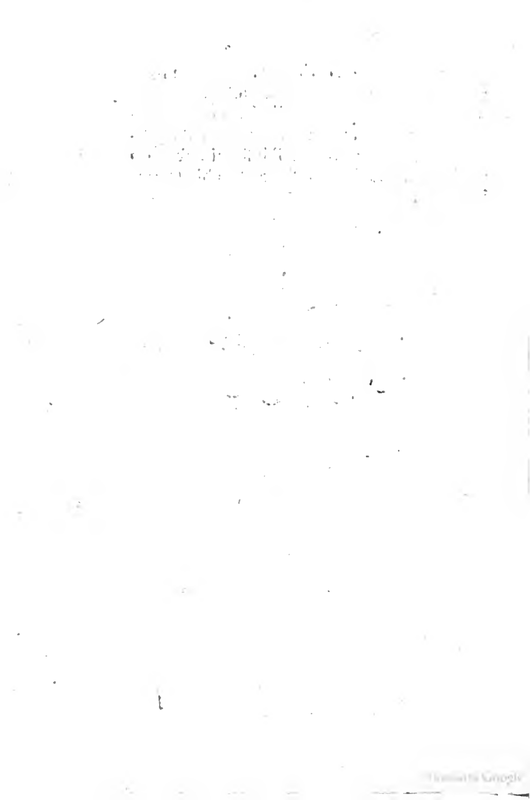
certa maniera conseguenza del diritto punitivo del Principe; se le condizioni da me proposte dimostrano legittima l' applicazione della Tortura; se il delitto, che cade in quistione, è tanto grave, che non possa tenersi occulto senza notabile pregiudizio dello stato; se le opposizioni in fine, che finora si sono prodotte contro la Tortura, non hanno la forza bastevole a rimovermi da quel sentimento, a cui mi hanno fatto volgere l' animo le mie prime nozioni, potrò mai io dubitare dell' utilità, giustizia, e necessità della Tortura? Ne gli abusi, che si sono commessi, o che si potranno commettere, possono pregiudicare all' uso legittimo della Tortura, ma pruovano soltanto, ch' ei fa di mestieri procedere con tutte le migliori precauzioni, secondo quella massima presso tutti gli uomini di buon senso ricevuta: *tollatur abusus, remaneat usus*.

Questo è quanto mi sembra potersi dire sull' argomento, che mi ho proposto. Confesso però con ingenuità, che non è stata mia intenzione di decidere

scri-

fcrivendo: ho manifeftato folamente le mie rifleffioni, per contribuire a mettere in chiaro la verità; e farò pienamente foddisfatto, che altri me l' infegni, fe non avrò avuto la buona forte di abbattermi in effa.





DISSERTAZIONE
ISTORICO=CRITICA
SULLA MORTE DI
S. TOMMASO D' AQUINO
RECITATA

Nella Chiesa del Ven. Convento di S. Cita, de' RR. PP. Predicatori, secondo l' annuo costume dell' Accademia del Buongusto in Gennajo 1774.

D A

CARLO SANTACOLOMBA

PALERMITANO

RETTORE DEL REAL CONSERBATORIO DEL BUON PASTORE.

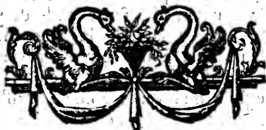
[illegible] КАТ[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





E mai piacevol comando abbia pensato darmi chi in questa Nobile, antica, e letteraria Adunanza ha diritto d' imporre, egli è senza meno quel, che oggi mi onora, e che in questo venerando Tempio mi dà la sorte di favellare; poichè trovo largo di far pubblica gradita mostra e di gratitudine, e di attaccamento colla ragguardevole esemplarissima Domenicana Famiglia, alla di cui vicinanza Io debbo molto, e moltissimo dietro me ancora debbono i miei Figliuoli di azzurra Veste, che della pietà, della sapienza, e della pulitezza tanti modelli ami-

 mi-

mirano, quanti rispettevoli abitatori si uniscono in questa, che senza nota di vile adulazion può chiamarsi la vera stanza delle virtù. Ella è una buona avventura quella, che ci dà un buon vicino; poichè s' egli è mai vero, come è verissimo, che per occulta forza del nostro meraviglioso meccanismo s' imprimono in noi gli effetti delle azioni de' nostri simili, quali esalazioni odorifere, che vanno ad urtar le narici, e la grata impressione vi lasciano; onde a veduta dell' altrui pianto ci attristiamo, e dell' altrui giubilo ci rallegriamo: ch' è una delle ragioni, per le quali s' ingegnano i Naturalisti col Sig. Locke (a) di provar, che sia dipendente dal diritto della natura la politica Società; segue ugualmente in noi la vantaggiosa impressione della virtù, allorchè veggiamo, e contempliamo d' appresso coloro, che la professano. Popoli selvaggi, e barbari erano per origine i primi Greci, ed oltre alla testimonianza d' Erodoto Padre primiero

(a) Locke *Essai sur l' entendement humain chap.* 1. *livr.* 3. *t.* 3.

miero di loro Istoria (*a*) basta saper, che offrirono divini onori a colui, che insegnò loro a nutrirsi di ghiande, come di un cibo più sano, e più dilicato dell' erbe; ma poi colla vicinanza dell' Egizie, e delle Fenicie Colonie, dalle prime delle quali il commercio, e la navigazione, appresero, e dalla seconda il governo, e le leggi, divenne una Nazion così splendida, e così colta, che al suo paragone rozzo tutto il resto dell' uman genere si appellava. Avvicinati ai Fati, ed agli Dei, dicea Lucano nella Farsaglia, e ne riporterai gran vantaggio

.... Fatis accede, Deisque
Et cole felices ....

Entro io perciò troppo gajo nella gustosa, ed aggradevole impresa, non già di tessere dirette laudi all' Ordine tutto Apostolico, che de' Predicatori si appella, tanto alla Santa Religione, ed alle Lettere benemerito, ma di accennarle solamente indirette nel più famoso tra suoi Figliuoli S. Tommaso di Aquino: a somiglianza di co-

(a) Herod. *lib.* 5. *cap.* 58. 59. 60.

colui, che commendare intendendo il diligente cultore d'un campo; e nominar nol volendo, poiché modestia l'avrebbe a schifo, loda sol quelle piante, che questi frutti dei suoi sudori rigogliose, fiorite, e verdeggianti germogliano. Pur di Tommaso io non rammento stavolta o quanto fece, o quanto scrisse nel brevissimo giro di dieci lustri, ma quanto poteva e scrivere, ed operare, se maligna gelosia di potentissimo Personaggio non avesse con violenza omicida l'empio disegno adempiuto di rompere il filo de' giorni suoi tanto alla Fede Cattolica, ed alla sana Dottrina venerabili, e preziosi. Rifletto io bene, che non sono quì sovra un pergamo, per far le languide parti di forse inutile Encomiaste; ma seggo a un accademico tavolino in mezzo a corona di scienziati soggetti, ai quali ho fatto promessa pubblica di vagliar col crivello d'una disamina critica il punto interessante dell'immatura sua morte: dico perciò, e c'edo dirlo appoggiato ai più stabili fondamenti degl'Istorici più veraci, che Tommaso morì di veleno datogli nel Mo-

Monistero di Fossanuova, allorch' ei vi alloggiò di passaggio, mentre s' incamminava al secondo Concilio di Lione: da Gregorio X. Pontifice Massimo nel 1274. qual Teologo a niuno secondo, insiem col Santo Porporato Bonaventura colà inviato. Sarà mio dovere quello di non uscire de' cancelli critici di questo fatto: sarà anche poi della vostra tacita riflessione l' ammirare ossequiosi i giudizj divini dalla frase profetica chiamati abissi, che tarpano tante volte le ale a chi sta volando sull' alte vie della Gloria, e insieme il compiangere il più gran bene, che da Tommaso potea promettersi la Nobilissima Figliuolanza del Gran Gusmano, anzi l' intero Corpo di Chiesa Santa, se reità così nera non avesse arrestato a forza Eroe sì famoso a mezzo corso del suo cammino.

Venero, come dee far chiunque, che nasce suddito, anche l' ombra del Soglio, e riconosco nel sommo imperio, e nella veneranda Sovranità non solamente il comun deposito de' lor arbitrij, che gli mettono in mano tutti i singoli della Repub-

pubblica, ma ancora un raggio della suprema divinità, per la quale regnano i Regi, ed esiggono ubbidienza, e rispetto non tanto per l'ira, quanto per la coscienza: so, non esser lecito parlar con biasimo delle azioni, ancorchè male, de' Principi; poiché sarebbe lo stesso, che spargere nel campo della civil polizia semenze di aconiti, e di cicute; anzi, quando si uniscono le circostanze di tempo, e di luogo, conviene sempre ad un buon Cittadino il lodargli, come saggiamente ci avverte il Signor di Montagne (a). E se ben Puffendorfio nel terzo libro del diritto della Natura (b) vieti il lodarne i difetti indispensabili sempre ne' Figliuoli di Adamo, vuole un saggio dovere, che si ricoprano col silenzio, e si soffrano con umiltà: massima insinuata da Tacito nel lib. 4. della sua Storia (c). *Bonos Imperatores voto expetendos, qualescumque tolerandos*; ed

(a) Montagne *Essais l.* 1. *cap.* 39.
(b) Puffend. *de Jure natura lib.* 3. *cap.* 1. §. 7.
(c) Tacit. *lib.* 4. *cap.* 8.

ed introdotta da Seneca il Tragico nella Medea, che fa dire al suo Creonte:
Æquum, atque iniquum Regis imperium feres.
Ma questi sono uffizj dovuti ai Sovrani viventi non già a' trapassati. Pier di Charron (*a*) nel libro 3. della Saviezza dice esser atto di vera giustizia quello di sindicare la loro vita, dopo che segue la loro morte: ciò, che non han potuto sopra il lor capo le leggi, lo possa almeno la fama: utile ne risulta al Governo delle Nazioni future, e tutti i Principi buoni avranno a buon grado, che non venga trattata la memoria de' cattivi, come la loro. A me tuttavolta rassembra, dover limitarsi con più avvedutezza l' insegnamento troppo libero di Charron, e non approvo quel franco suo desiderio di veder nella Republica un Magistrato, che abbia diritto d' esaminar la condotta del difunto Sovrano, come fu già fra gli antichi popoli dell' Egitto al dir del nostro Siciliano Diodoro

(*a*) Charron *lib.* 3. *cap.* 16.

doro (a). I Sovrani morti di fresco abbian da noi i Cristiani suffragj, senza che la nostra indiscreta, e perigliosa arroganza abbia coraggio d'offendere in loro quel vicin sangue, che bolle ancor nelle vene de' lor rispettabili successori; ma allorchè si tratta di quegli, la memoria de' quali scappò dalle tenebre della polverosa antichità, ottimo costume dei Savj Scrittori è ugualmente il commendarne i meriti, e le virtù, e il biasimarne le scelleragini; onde siccome mi è lecito di chiamar delizia dell' uman genere un Tito, così niuno si nicchierebbe, s' io chiamo un Nerone fiera vestita d' umanità.

Dietro a dottrine così incontrastabili, e certe non ho quest' oggi alcun timore di asserire, che Carlo I. d' Angiò prima Conte di Provenza, poi Re di Napoli, cosparso oggi dalla cenere di cinque secoli, e quindici anni, e di niuna relazione col sangue augustissimo, che ci governa, e che Iddio protegga, e conservi alla

(a) Diod. Sic. l. 1. cap. 72.

la nostra comune felicità, fu quel Principe sospettoso, che temendo della sincera veracità, e dell' irreprensibil concetto, che per la sua santità, e sapienza esigea dappertutto Tommaso d' Aquino, pria che fusse arrivato al Concilio, ove potea descrivere le sue tirannidi, volle arrestarlo a mezza strada per opera d' un empio fisico, che in luogo di curar la debolezza di stomaco sopraggiunta al Santo nostro in viaggio nel Monistero Cisterciense di Fossanuova, la sollecitò piuttosto con un lento veleno, che in pochissimi giorni soavemente, chiosando la canzone delle canzoni in mezzo alle lacrime di que' piissimi Solitarj lo fe morire.

In un punto di puro fatto, per cui bisogna stare alla semplice relazione degli Storici, è legge di buon criterio il dover di pesare a fondo il calibro di coloro, che scrivono, e di riflettere al tempo, nel quale scrissero, al luogo, o dove nacquero, o dove mandarono a luce le loro opere, ed ai motivi politici, che fan tante volte o per uffizio, o per inclinazione, o per paura mascherare la verità. Il dotto

P. Lami (a) paragona questa sorta di Storici a' Romanzieri, che descrivono gli uomini, come vorrebber, che fussero, non come sono, seben fra Romanzieri medesimi commendi Omero, in cui traspare la candidezza intorno ai caratteri de' suoi Personaggi, ed io posso aggiugnervi, che questa sua candidezza è più visibile nell' Iliade, che nelle caricature dell' Odissea. Ora gli Scrittori, che narrano questo delitto di Carlo I., e quei, che o lo taccio-no, o lo negano, o l'inorpellano, si debbono esaminare dietro a una notizia, che l'Italia in quel tempo era divisa fralle due ostinatissime fazioni dei Guelfi, e dei Gibellini, le quali quantunque nate in Alemagna nel 1139. ai tempi di Corrado III. Imperatore, e nel Regno di Ruggero I. Re di Sicilia, viaggiò tuttavolta il nome, e lo spirito della loro divisione sino in Italia: i Guelfi, che furon sempre del partito favorevole ai Papi, presero il nome da Guelfo Duca di Baviera, e i Gi-

(a) Lami Tratten. sopra le Scienze Tratt. 3. in fine.

Gibellini partitarj degl' Imperadori da Gibello Città, ove nacque Errico figliuolo dell' accennato Corrado (*a*). L' innesto, che se ne fece in Firenze dietro alle risse private delle famiglie *Buondelmonti*, ed *Uberti* collegate cogli *Amedei*, germogliò più abbondante, e si diramò non solamente colle mani armate de' contendenti, ma anche colle penne degli Scrittori, che per soddisfare al loro spirito di partito scrissero sempre colla vertigine in capo, ed il meno, a cui badarono, fu l' amor della verità. Perciò vi vuole grande accortezza, per non lasciarsi infinocchiare da chi ebbe premura più d' appestare, che di rendere luminosa l' Istoria de' tempi suoi. Tenne questo criterio l' avvedutissimo Angiolo di Costanzo, che confortato da quei due grand' uomini Giacomo Sannazzaro, e Francesco Poderico compilò quella sua grave, e giudiziosa Istoria del Regno di Napoli, che per la sua serietà, prudenza civile, ed eleganza si lasciò in dietro tutte

(*a*) Invoges *Ann.* 1232. *hist. Palerm. Tom.* 3.

te le altre, che vider la luce o prima, o dopo di lui: anzi si considera di tal peso l'autorità del Costanzo, che lo stesso Pietro Giannone accinto ad uguale impresa si fa gloria di seguitarlo, e di valersi in alcuni luoghi delle di lui stesse parole. Ora il Giannone, cui se si tolgono i pungoli veramente abbominevoli, co' quali ferisce sempre la veneranda autorità Pontificia, non lascia di essere uno Storico diligentissimo, ed accurato, e che avvalora colla forza d'Autori Sincroni le sue più minute relazioni, nel Prologomeno al 20. libro della sua Istoria Civile (a) asserisce senza dubbiarne, che S. Tommaso morì di veleno in Fossanuova per opera di Re Carlo; ne i suoi languidi impugnatori tutti da me rivoltati han coraggio d'avventarvisi contra su questo punto; anzi lo scorrono con silenzio.

Io non credo dappoi, che in questo saggio, e illuminato Consesso vi sia chi dubiti non esser vero il crudele attentato,

per-

(a) Giann. Ist. Civ. del Regno di Nap. lib. 20.

perchè varj Srittori della vita del Santo non ne fan menzione; poichè sa ciascun troppo bene, non mai aver forza ne' punti Istorici il negativo argomento, così perchè niuno crede delitto il tacere una verità, come perchè son uomini gli Scrittori soggetti ai riguardi, che metton freno, e che fabbricano spauracchi alla debole umanità. Perciò che monta, se i Bollandisti (*a*) nulla ne accennino, allorchè descrivono la morte di S. Tommaso ? portavan questi Scrittori sulle spalle una veste tessuta colle mani della politica, e sanno i Letterati, quanto pesin le Istorie (benchè non assai numerose), che scrissero gli altri membri della loro accorta Società. Chi riflette alle dipinture d' un Duca d' Alba fatte nell' Istoria di Fiandra dal P. Famiano Strada; e chi guarda l' erudito e pulitissimo impegno del P. Sforza Pallavicino in favoreggiare eccessivamente una Corte, che non aveva punto bisogno de' suoi favori, vede subito di qual conio

sien

(*a*) Bolland. *Die 7. Martii.*

sien gl' istorici libri d' Autori scaltri, che oggi non è più lecito di nominare. Che monta pure, se nulla ne scrissero i dottissimi Domenicani compilatori delle vite degli Scrittori del loro Ordine Quetif, ed Echard? ambi furono Parigini: ambi mandaron fuori la loro opera da Parigi: è da compatirsi un tal silenzio a due Franzesi, che scrivono in Patria. Franzese ancora il P. Antonio de Touron, quantunque eruditissimo valentuomo dello stesso nobilissimo Ordine, e che abbia superato tutti gli altri nello scriver la vita di S. Tommaso, ebbe l' ugual riguardo nell' aver taciuto il veleno, e merita la stessa compassione. Franzese il continovatore del discorso sulla Storia universale di Monsignor Bossuet va nella classe di tutti gli altri, e se mai non moriva pria di compir la sua tela l' incomparabile Vescovo di Meaux, sarebbe stato forse, come assai ben mi lusingo, o men politico, o più sincero.

Non è franzese però il P. Basilio Ferri dotto ed elegante Domenicano nel suo pensatissimo Commentario sull' elogio, che

che fa a S. Tommaso il Gesuita Labbè. Questi non si trattiene puramente sul negativo; anzi avventandosi alla opinione più stabile, come credo esser la mia, e facendo cirimonia ossequiosa al rispettato Angioino, si spiega con questi sensi: *nos quidem non ausimus istud affirmare, tantoque flagitio polluere tanti Regis famam*; ma si rende tosto sospetta la di lui autorità riflettendo, ch' è un' Autore Veneziano, e che scrisse appunto in Venezia. Chi non sa fra llo stuolo de' Letterati, quanta adesione abbia avuto quella Saggia Repubblica colla Casa d' Angiò? L' antica sua pretensione sul dominio dell' Adriatico contra gli antichi Re di Sicilia sostenuta infelicemente da Cornelio Frangipane, e da Fra Paolo Servita suo Teologo, e Consigliere di Stato, per la quale si allega una sognata concessione di Alessandro III. S. Pontefice dimostrata per apocrifa da Francesco Guicciardino (a) gravissimo Istorico delle cose d' Italia, fu sempre rintuzzata co-

[a] Guicciard. *Ist. d'Ital. lib.* 8.

costantemente dai Re Normanni, e dagli Svevi, e moltoppiù fra questi ultimi dall' Imperadore Federico II., col di cui fresco sangue si attaccarono gli odj, e le nemicizie de' successori Angioini, i quali o per mancanza di marittime forze, o per fare il contrario di quel, che fecero i loro nemici predecessori, cedettero a Venezia la signoria di quel Golfo, e ne riportarono in conseguenza l'amicizia della Repubblica: quando se mai, siccome della terra, potesse acquistarsi dominio alcuno del mare, e la natura stessa non ripugnasse, come a lungo provò l'incomparabile Ugone Grozio nel suo libro, che intitolò: *Mare liberum*, e volesse ammettersi ciò, che in contrario scrisse Giovanni Seldeno nell' altro suo libro, che, per opporlo a quello del Grozio, intitolò: *Mare clausum*, dovrebbe una tale signoria appartenere piuttosto ai nostri Re di Sicilia, che allo Stato Veneziano: pur gli Angioini diedero libero il campo con poca lor gloria, ma con molta gratitudine della Repubblica; e volete ora voi, avveduti, e saggi Accademici, che il P. Ferri quivi nato, e nutrito, ove in

ciò, che non piace a quell' esimio, e dilicato Governo, son gli Scrittori appunto, come i topi fra gatti, abbia voluto sofscriversi a un delitto di Carlo I., anzi non abbia con famosissima apoteosi collocato la sua memoria fin nelle stelle più lucide del Firmamento?

Vuole perciò ogni legge di buona critica, che ci appoggiassimo unicamente agli Autori sincroni, e liberi di riguardi, come vi si appoggiò Angiolo di Costanzo, e dietro lui, come ho detto, l' accurato Pietro Giannone. Se non sincrono all' Angioino, almeno poco lontano da lui, e non più d' un mezzo secolo fu Dante Alighieri, che nel canto 20. del Purgatorio fralle altre fierezze di detto Principe noverò ancora questa:

Carlo venne in Italia, e per ammenda
Vittima fe di Corradino, e poi
Respinse al Ciel Tommaso per ammenda.

Direte forse, che Dante fu Scrittor Gibellino, e in conseguenza poco amorevole a un Re, ch' era protetto dalla Corte

Romana al suo partito avversaria; ma qui rispondo, che Dante, non ostante l'impegno della sua fazione, cercó favorire, per quanto gli fu possibile, la memoria di Carlo, lo scusò, lo difese, e gli diè luogo d'eterna salute nel suo Paradiso; quando i veri nemici suoi si veggon tutti condannati all'Inferno, e dal suo Duce Virgilio mostrati a dito: tuttavia non può sottrarsi da una notizia, ch'era in quel tempo non messa in dubbio, ed era comunemente accettata, qual verità. Così il Vellutelli suo diligentissimo Chiosatore (a): così ugualmente il Landini, che non ha difficoltà nel suo Comento del Purgatorio di Dante, di chiamar S. Tommaso *uomo più che uomo, Vaso d'innocenza, e di Sapienza, e veramente Martire, perchè fu ucciso per la verità.*

Ma scendiamo ora allo spirito della Storia, e senza più badare a un'autorità esteriore, tocchiam con mani palpabile una verità così schietta, ricavandola dalle viscere del fatto istesso, e dal meccanismo delle sue medesime circostanze. Carlo

era

(a) Vellutelli, e Landini *Comm. del Purg. cant.* 20.

era Conte semplice di Provenza: non sognava avere alcun diritto sovra i Regni di Napoli, e di Sicilia; anzi sapea, che dopo la deposizione di Federico II. di Svevia fatta nel I. Concilio di Lione da Innocenzo IV., aveva Alessandro IV. suo successore offertane l' investitura ad Edmondo figliuolo di Errico Re d' Inghilterra, e fu da quel Principe rifiutata: succedette Urbano IV., ed offrilla a lui; ma il S. Re Ludovico esemplarissimo suo fratello gagliardamente vi si opponea con tutti gl' impulsi fervorosissimi, che avea ricevutine da Papa Urbano: morto questi in Perugia nel 1264. i Cardinali elessero un Papa Franzese, anzi vassallo di Carlo d' Angiò: Costui era stato Giureconsulto in Parigi: ma dopo morta la moglie fu prima Vescovo di Pois, poi di Narbona; appresso Cardinale, indi col nome di Clemente IV. fu adorato Pontefice (a). Rivocò questi la Bolla d' investitura fatta ad Edmondo, e ne spedì un' altra a Carlo suo Padrone; ma con venticinque condi-

zio-

(a) V. Platina *in vita Clem. IV.*

zioni, che lo rendevano piuttosto, che un Re, un Principe ligio, e tributario alla Corte Romana. Chi vuol leggere questa Bolla, la può riscontrare nel Codice diplomatico Italiano dell' accurato Lunigio (*a*), e ne fanno ancora spessa memoria Marino di Caramanico, Andrea d' Isernia, ed altri valentuomini Napoletani, che ne compiangono i pesi. Carlo frattanto, o perchè rifletteva all' arduità dell' impresa, o perchè lo trattenea la ripugnanza del Santo Re suo fratello, era una nave agitata da due venti contrarj, che non andava nè ad Austro, nè ad Aquilone; stimolato nonpertanto da Beatrice sua moglie, la qual non potea soffrire, che tre sue sorelle fussero l' una Regina di Francia, l' altra d' Inghilterra, e l' altra di Germania, ed ella, che avea portata la maggior dote, come Erede delle due Provincie di Provenza, e di Linguadoca, non avesse altro titolo, che di Contessa; e vedendo il marito così sospeso gli offrì i suoi tesori, e gli ornamenti preziosi di sua persona, purchè

(*a*) Lunig. *Cod. Dipl. Ital. T.* 2. *pag.* 942.

chè non lasciasse un' impresa così onorata; risolvette, venne, fu Senatore Romano, anzi fu coronato in S. Giovan Laterano da cinque Cardinali, giacchè il Pontefice si trovava in Perugia, e senz' altro diritto, che questo, anzi senza aver posto piede nel terreno, che già credeva esser suo, fu chiamato *Rex utriusq: Siciliæ*, moderno titolo, che riconosce l' origine da' questo tempo (*a*).

Dietro a un' intrusion senza titolo pensò il nuovo Principe, che la via della crudeltà, e del furore era il gran mezzo da sostenersi: nè formò un sistema stabile nel suo Governo. Bile gli sedea sempre sulle narici: un certo gelo di pentimento gli scorreva per l' ossa, quando pensava, che avea acquistato poco a riguardo della sua fatica, e delle sue intenzioni: i pesi, che s' indossò, non aveano equilibrio co' lucri, che ne godeva: gli scappò dalle mani la metà dell' acquisto in quell' ora famosa di Vespro (*b*), che rende un' Epoca nella nostra Isto-

[*a*] V. Inveges Tom. 3. *Ann. di Palermo*.

[*b*] E' *famosa nella nostra Istoria Siciliana* l' *Epoca del*

Istoria l'anno 1282; e poichè la tristezza è per ordinario una mantice, che soffia l'ira, ecco che diviene quasi per abito un'iracondo: fa tradire Manfredi alle rive del Garigliano: quel povero Re vedendosi colle spalle tra l'uscio, e il muro gli domanda pace, o almeno tregua per mezzo d'Ambasciadori: risponde Carlo (a): *Io non voglio nè pace, nè tregua, e che presto o lo manderò lui all'Inferno, o egli manderà me in Paradiso*, e lo fa trucidare nella campagna di Benevento: vinse poi nel celebre piano di Tagliacozzo l'infelice Giovane Corradino, e con orrore di tutti i secoli lo fa decapitare nel Mercato di Napoli insieme col Duca d'Austria suo sventurato Cugino, ch'era venuto ad accompagnarlo; senza aver sopra questi Principi nè potestà, nè ragioni: l'imitano i suoi ministri, che non

del celebre Vespro *accaduto il martedì di Pasqua del 1282., vero è, che accadde dopo la rotta di Manfredi, e la morte di Corradino; ma* Carlo *colla sua accorta, e sospettosa naturalezza ne prevedea il funestissimo esito, che di fatto seguì, ed era cagione de' suoi stati abituali, che soffiavano sulle fiamme della sua crudeltà.*

(a) Angiolo di Costanzo *lib. 1. nell' Istoria di Napoli.*

non han genio diverso dal lor Padrone. Aggravano di suo ordine i Popoli d' imposizioni straordinarie, e per parlar coll' Anonimo Autor della Cronica di Manfredi, *subjectos gravant indebitè, ac eis importabilia onera imponentes exigenda plus debito, cruorem eliciunt, ac medullas* (a). Tutta questa condotta era notissima a S. Tommaso, che trovavasi in quel tempo nell' Università degli studj di Napoli Maestro di Sagra Teologìa: muore intanto Clemente IV. Protettore, e, diciam così, Creatore di Carlo I., succede dopo tre anni di discordia fragli Elettori al Pontificato Gregorio X., intima questi nel 1274. il II. Concilio di Lione, e vuole, che v' intervenga, come Teologo, il nostro Santo. Oh! il periglioso testimonio per l' Angioino, che potea troppo parlare, e con sincerità, e con credito universale in quel potente Congresso! oh! come poteva a quella de' fatti pubblici aggiungere le notizie ancor de' privati! Era fresca la memo-

(a) Anonymus *de Rebus Caroli* I.

moria, che non più di 29. anni prima s' era celebrato in Lione stesso il primo Concilio, ove fu deposto dall' Impero d' Occidente (benchè dal solo Innocenzo IV.) Federigo II. di Svevia: il nuovo Papa non si mostra favorevole a Carlo, come il suo Predecessore; e non volete, o saggi Accademici, che cerchi di curarsi in salute con toglier di mezzo una lingua di verità, che potea troppo parlare? e parlare in un Concilio, in cui non si dovea solamente trattare del punto Dommatico della processione dello Spirito Santo, per unire la Chiesa Greca colla Latina; non si doveano solamente disporre le spedizioni de' Crocesegnati per Terrasanta; non si doveano solamente stabilire le leggi pe' futuri Conclavi; ma dal Canone 12. in poi si doveano fissare i punti dilicatissimi, e interessanti delle regalie de' Sovrani? Se siede al suo stallo Tommaso, qual minaccia potea atterrire, qual lusinga potea allettare un' uomo così illibato, per indurlo a tradire la verità? Dunque qual cosa più verisimile, che per opera di un empio Fisico colui, che affettava un inordina-

dinato Cattolicismo, e una politica adesione alla Corte di Roma, ma che insieme usurpava gli altrui Dominj, trucidava Monarchi, ed opprimeva vassalli, avesse dato il veleno ad un semplice Fraticello, che tale allor compariva questa Colonna fortissima di Santa Chiesa? Basta a me, che mi accordiate, che sia verisimile, per io poter aggiungere, che sia vero, dietro l' autorità degl' Istorici sincroni de' più gravi, de' più sinceri, e de' men trattenuti dagli umani riguardi, sopra da me esaminati.

Può chiamarsi (s' io mal non mi appongo) ridotto ad evidenza l' assunto, che mi sono debolmente accinto a provare; e se voi, che avete mente geometrizzata, vi pigliate il piacere di ridurre quanto vi ho detto a metodo di contemplativa scienza, farei scommessa, che trovereste per la via degli Assiomi, de' Sillogismi, de' Postulati, e de' Corollarj la dimostrazione chiarissima di questo fatto. Tuttavolta pria di coglier le vele bramo, che da voi stessi facciate un' ultima riflessione, e permettiate a me, che metta un poco la falce

in una messe, che non è mia. Il dottissimo moderno Medico Alberto Haller nelle sue accuratissime note alle Prelezioni accademiche d' Ermanno Boerhaave, e nel luogo, che io segno in piè di pagina, per non fare più lungo abuso di vostra gentil sofferenza (*a*), fra gli antidoti, che rapporta nelle cure de' veleni, dice d' aver appreso da un vecchio Medico Olandese, che il pesce aleccia è assai giovevole per guarire gli avvelenati: *non noverat* (confessa Haller) *quomodo hi baleces agerent*, *sed viderat succedere*: *Hæc est natura specifici*. Convengono ugualmente tutti gli ottimi Professori di Medicina, che la natura nel-

le

(*a*) Albertus Haller *in notis ad Prælect. Acc. Hermanni Boerhaave in* ἀντίδοτα *n.* 1119.

In questa occulta favella che ci fa la natura si legga nel tomo XII. *degli* Opuscoli Siciliani *la cura fatta in Cinisi dal Dottor D. Giovanni Meli Professore erudito di Medicina Palermitano, ed insieme gentilissimo Poeta. Curò egli un' avvelenato dal morso d' un Ragnatello, con fargli bere il vino in abbondanza perchè era dall' infermo con ardenza desiderato a* 20. *Giugno* 1771. *rapporta egli nell' accurata relazione, che ne descrive un' autorità calcantissima del Boerave* in suis Prolegomenis c. 4., *nella quale si confessa quest' incognito impulso della natura.*

le gravi sue passioni cerca ajutare se stessa, e per un certo pendìo, che troviamo, nè sappiam come, nella nostra macchina, che con altro vocabolo chiamiamo istinto, appetiam tante volte i veri remedj alle numerose malattìe, alle quali soggiace la misera umanità. Perciò il famoso Giorgio Baglivo comincia la sua opera medica con questa grave avvertenza a' suoi lettori, e seguaci: *Medicus naturæ minister, si naturæ non obtemperat, naturæ non imperat.* Combinate ora queste notizie col fatto: S. Tomaso moribondo desiderò, e domandò il pesce aleccia, come attestano a voce uguale tutti gli Storici, che non son miei: I Bollandisti, i PP. Quetif, ed Echard, il moderno P. Touron, e lo stesso Veneziano Basilio Ferri: e tutti dicono, ch' ebbe il pesce per opera di Giovanni Guidon di Piperno suo affezionato; ma che il Santo non lo gustò, volendo farne un' offerta al Signore a somiglianza dell' affetato Davidde, che gittò l' acqua desiderata della cisterna (a) di Bettelemme. Ora dite-

(a) 2. Reg. 28. 16.

ditemi, saggi Accademici, donde un sì strano appetito? qual conseguenza nè deducete? se non è [come confesso non essere] questa una vera prova, almeno non è un indizio, o che il Santo ebbe forse qualche sospetto del tradimento, e per le sue vaste cognizioni ricercava un remedio da lui saputo, o che natura provida in lui, anche senza saperne Egli il motivo, desiderava un' ajuto?

Ma basti fin quì. Perdonate ora, o Signori, s' io avvezzo da tanti anni al Pulpito, e al Tavolino son' uso a cavar frutto da' miei discorsi; moltopiù, che non sembra mica interessante l' argomento, ch' oggi ho trattato, e che par, che importasse poco il sapere, se S. Tommaso morì di veleno, o d' infermità. Intendo io non pertanto, che a tutti voi professori di buone, e di belle Lettere giova il riflettere a spese altrui, che chi s' accinge a scrivere Istorie fa più perdita, che guadagno di gloria, ed è più nocivo, che utile alla Chiesa, al Sovrano, ed alla Repubblica, se non si sente il coraggio di non temere la verità. La Storia, Filosofia pratica de'

co-

costumi, è diffinita da Luciano: *Narrazione di cose vere*: il suo fine non è il lasciare ai Posteri un gajo trattenimento, ma il far vedere il mondo, che fu, per utile ammaestramento del mondo, che è, e di quel, che sarà: perciò ci assicura Svetonio (a), che non si accingevano a tale impresa, se non le persone Nobili, alle quali non fusse mancato un petto libero, e che avessero avuto a rossore il fingere, ed il mentire. Quando o prudenza vera trova circostanze insuperabili, o l'animo manca per non mascherare la verità, (ecco il frutto, che vi proposi) non si scrivon le Istorie.

(a) Sveton. *lib. Reth. I.*

DISCORSO

ISTORICO-CRITICO

INTORNO ALL' ORIGINE

DELLA

CITTA' DI TAORMINA

DETTATO

DAL SIGNOR

D. LORENZO GETA CARACCIOLI

DELL' ISTESSA CITTA'.

Recordare, quid quæque Civitas fuerit; non ut despicias, quod esse desierit.

PLINIUS SEC. Lib.IV. Epist.24.

PREFAZIONE.

SE *fu vero quel detto di M. Tullio Cicerone [a], qualora scrisse*: laudandus sit is, qui doceat cariorem esse Patriam nobis, quam nosmetipsos, *strana cosa sembrar non dee a chi il presente Discorso sarà per leggere, se contra alcuni per altro ragguardevoli Scrittori, come sono il Maroli, il Buonfiglio, ed altri, indirizzato si vede; mentrechè eglino, siccome io m' imagino, spinti dall' eccessivo amore inverso la loro Città di Messina sembrami, che più titoli hanno inventato, che la mia Patria Taormina feriscono, e non picciol pregiudizio le arrecano. Doveroso pertanto ho stimato giusta le regole a Noi prescritte dal Signor Samuele Puffendorf [b] di non lasciarli senza risposta; eccitandomi a ciò praticare l' amore, e l' ossequio, che alla stessa si deve; e l' impegno, che ha ciaschedun uomo d' onore di far conoscere il vero in vantaggio della propria Patria, con mettere in chiaro l' abbaglio da loro preso;*

(a) *De Finibus Lib.* 3.
[b] *De Obligatione adversus Patriam.*

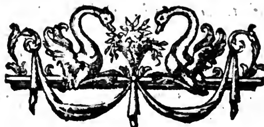
preso; non già che voglia in guisa alcuna oltraggiarli. L' esperienza stessa d' ogni cosa Maestra dà bastevolmente a' Forastieri a conoscere, e Cicerone fin da' suoi giorni lo scrisse [a], *essere i Taorminesi d' un naturale pacifico, e delle risse nemico*: Taurominitani, quorum est Civitas fœderata, homines quietissimi; *ma non perciò la loro civiltà, e gentilezza estender deesi fino al segno di vedere impunemente oppressa la propria Patria, cui a difendere la natura stessa ci spinge, vedendosi i bruti stessi avventarsi contro chi mai sbarbicare osasse, e porre in conquasso i loro covili, o le loro amate spelonche. Scrivano dunque i succennati Autori essere stata la mia Patria Taormina da' Zanclei fabbricata, e per varj privilegi al loro distretto appartenere, che io usando la moderazione propria de' Taorminesi procurerò da sì insussistenti pretese difenderla; e nel tempo stesso, che mostrerò non esser ella da' Zanclei fondata, nè nel Distretto di Messina compresa, pubblicherò di sì nobili pregi, e di sì magnifiche fabbriche essere stata adornata, che potrà di leggieri ogniaduno comprendere*

[a] *In Verrem act. 3. Lib. 2. orat. 7.*

dere di qual condizione, e riguardo ella fosse stata ne' tempi andati. Quindi potrò a ragione applicarmi le parole di Plinio il Giovane [a]: Dum ornare Patriam studemus, pariterque & defensioni ejus, & gloriæ deservimus. *Sicchè senza mica dal mio proposto assunto slontanarmi mi sforzerò d' impugnar soltanto gli anzidetti due punti, che Taormina feriscono, lasciando pacificamente alla lor Città godere gli altri sinceri suoi Privilegi, che a dovizia l' adornano; anzi, per non recarle minimo pregiudizio, mi asterrò di allegare altre più efficaci ragioni, che nel II. Capitolo pella mia difesa arrecar potrei. Disamini ora il savio erudito Lettore con quella indifferenza, che in sì fatta critica materia conviensi, se mai diversamente, e con maggior rispetto, e modestia trattar si potea un aggravio, cui fin adesso la mia Patria ha soggiaciuto.*

CA-

[a] *Lib. I. Epist. 5.*



CAPITOLO PRIMO.

Ue ſono le Propoſizioni, che nelle loro opere gli eruditi Marolì [a], Bonfiglio [b], e i loro ſeguaci contra la mia Patria Taormina han pubblicato, volendo, che eſſa per due motivi abbia avuto ſempre dipendenza dalla Città di Meſſina. Una che Taormina ſtata ſia fabbricata da' loro primi Concittadini, cavandolo da un'autorità di Srabone; l'altra, che ſia ſtata eſſa ſin da' tempi del Conſole Appio Claudio nel Diſtretto di Meſſina, come

uno

[a] *Sican. Rerum Comp. Lib. 1. & 2.*

[b] *Iſtoria di Sicilia [ediz. di Meſſina] T. I. L. 1. e 2.*

un di lui Privilegio a quella loro Città conceduto in tempo della prima Guerra Punica lo dà a divedere; e per confeguenza quel diritto intendono avere fovra Taormina, che in tutti gli altri luoghi di quel Diftretto efercitar fogliono. Ma per trattarfi con qualche metodo quefto affare, e conofcerfi, fe a dovere eglino la difcorrono, fà d'uopo gli accennati due loro fondamentali motivi partitamente efaminare, per indi divifarfi, fe valide fiano le riferite loro pretenfioni, che fopra la Città di Taormina giudicano avere.

Ed incominciandofi a difcorrer del primo daró io a divedere: 1. che Strabone non ha detto Taormina fondata da' Meffinefi; 2. che non potea dirlo; 3. e che fe anche l'aveffe detto, farebbe quefto uno degli altri errori, nè quali è egli caduto nel Libro VI., ove tratta della Sicilia. Udiamone prima le fue parole. Dice egli [a] in parlando della Città di Meffina: *Urbs mediocriter frequens eft, Catanæ tamen cedit; utraque minus frequentatur Taurome-*

[a] *Rerum Geogr. Edit. Bafil* 1571. *interprete Xylandro.*

romenium [*]; *Catana autem Naxiorum COLONIA, Tauromenium Zancleorum, qui Hyblæ erant*. Coll' accennata autorità hanno stabilito i sovradetti Scrittori, che Taormina fondata fu da' Zanclei.

Se non tienmi turbato la passione, io non capisco, che altro dall' accennate parole possa dedursi, se non che esservi stata in Taormina una Colonia di Zanclei. Or le Colonie non sempre davano principio a una Città, ma più volte soltanto vieppiù popolavano i luoghi già da altri prima fondati, ed abitati, come riferisce il celebre Giusto Lipsio [a], e parecchi esempj nelle Storie se ne osservano. Anzi il nome di Colonia appo lo stesso Strabone non già fondazione, ma quasi sempre nuo-

(*) Ciò dovrebbe intendersi per riguardo a' tempi, in cui scriveva Strabone, ne' quali per le lunghe guerre civili della Sicilia, che ne fù il teatro, e delle sue Città, spezialmente Taormina, furon tutte molto deteriorate di abitatori; ed era perciò essa allora men frequentata di Messina, e di Catania; inducendosi ciò da quel, che rapportano Caruso *Memorie Istoriche di Sicil. Ediz. 2. par. 1. vol. 2. lib. 5.* e Uberto Golzio *Descript. Sicil., & Magnæ Gr. de Tauromenio*.

[a] *De Magnit. Roman. lib. 1. cap. 6.*

nuova popolazione suole indicare, quando per l'opposto, ove egli vuole nuova fabbrica, nuova fondazione accennare, troppo chiaramente colla parola *condita*, o simile spiega i suoi sensi. E che sia così, si vede, dacchè presso lui leggiamo appellarsi Colonie Agrigento, e Lipari. *Agrigentum*, dice egli, *Ionica Colonia*, *Lipara Cnidiorum Colonia*; e pure eravi in Agrigento l'antico Castello chiamato *Onface* dai Sicani fondato, ed occupato poi da questa Colonia, che fu indi parte di quella Città, o per dir meglio la Fortezza della medesima. Lo stesso dee dirsi di Lipari, mentre la Colonia de' Gnidi non fondolla; poichè prima del loro arrivo era già abitata, come da Diodoro, e Pausania seguiti dal Fazello (a) agevolmente comprendesi. *Ægestani tum forte, ac Selinuntii bellum inter se in societatem Selinuntiorum Cnidii perlecti multos in prælio, & inter hos ipsum Pentathlum amiserunt. Victis bello Selinuntiis superstites domum reverti cogitabant* *Du-*

[a] *Dec. I. lib. I. cap. I.*

Ducibus e Pentathli propinquis Gorgo, & Thestore, & Epitherside delectis per Tyrrhenum mare cursum instituebant. Ad Liparam ergo delati quam perbenigne exciperentur facile ut habitandi cum incolis, quorum vix D. ab Æolo superstites erant, societatem inirent, persuasi fuerunt. All' incontro poi parlando di nuova fondazione altrimenti si spiega. Così nello stesso Libro VI. favellando d' Imera fabbricata da' Zanclei dice: *Quibus Himeram condiderant Zanclai Mylas habitantes*; di Messina: *condita est a Messeniis Peloponnesiacis, a quibus & nomen deduxit*; di Zancla *condita a Naxiis, qui apud Catanam incolebant*. Ne vale quì il dire, che sebben Messina col nome di Zancla era già stata edificata da' Nasſj, pure si dice *condita* da' Messenj; perchè veramente furon esse due vere fondazioni; imperciocchè fu essa prima di venirvi i Messenj interamente distrutta; ed indi un miglio più distante dal primo luogo fu reedificata da questi, che col loro nome *Messina* appellaronla (*a*).

Quin-

(*a*) Thucyd., Aretius *de situ Sicil. pag.* 22. Fazell. *Dec.* 2. *lib.* 2. *cap.* 2. Buonfiglio *loc. cit.* Caruso *par. III. vol.* 2. *lib.* 6.

Quindi a ragione essendo in diverso luogo, in diverso tempo, e con diverso nome chiamata dopo la prima distruzione potè dirsi fondata, edificata, *condita*. De' Mamertini però, alla venuta dei quali era già fondata Messina, non parla egli lo Strabone in sì fatto modo, ma in termini di abitazione, o popolazione di nuovo fatta: *Postea temporis Mamertini Gens Campana Messanam inhabitavit*.

L'unica opposizione, che a questo evidente argomento potrebbe farsi, è quella, che della parola *Colonia* si serve il lodato Autore in parlando di Camerina, la quale si sà essere stata da' Siracusani fondata. *Ut fuit Camerina*, dice egli, *Syracusanorum Colonia*. Appunto questo è il motivo, per cui ho detto di sopra, che non già *sempre*, ma *quasi sempre*, come si è dagli addotti esempj veduto, usa lo Strabone il vocabolo di *Colonia*, per indicar, non nuova fondazione, ma nuova popolazione; perchè qualche volta anche esso termine nuova fondazione ha significato. Così perchè certamente si sà, che Camerina fu da' Siracusani fondata, ne si ha

 co-

cognizione, che prima di arrivarvi la Colonia di Siracusa ivi abitazione vi fosse stata, ragionevolmente il testo di Strabone quì per prima fondazione s' intende. Dunque equivoco al più può essere quel vocabolo di *Colonia*, e talora fondazione, talora nuova popolazione dinota. Veggiamo adesso in qual senso l' abbia detto Strabone in parlando di Taormina.

Caviamone di grazia la di lui mente dalle sue stesse parole: *Catana Naxiorum Colonia, Tauromenium Zancleorum, qui Hybla erant*. Non v' ha quì chi non vegga, che parli egli ugualmente di Taormina, come di Catania; e che perciò in quel senso ha detto Colonia Taormina, nel quale ha detto Catania. Se dunque favellandosi di Catania s' intende quì, che i Nassj andarono a popolarla, non già ad edificarla, o a fondarla, dee anche di Taormina del pari intendersi non già, che i Zanclei la fondarono, ma che una loro Colonia andò a popolarla. Or chi non sà, che Catania era da' Sicoli abitata, qualora vi si recarono i Nassj? E' questo un punto, sul quale non voglio io recare le autori-

torità degli antichi Scrittori, bastandomi di fare osservare, che lo stesso nostro Contradittore Buonfiglio (a) il confessa. Dunque se con tutto ciò Strabone la disse Colonia de' Nassj, e nello stesso senso lo disse di Taormina per riguardo a' Zanclei, segno è evidente, che sol nuova popolazione, non già fondazione di dette Città fatta da quei popoli potè intendere. Non disse dunque Strabone, che fu Taormina fondata da' Messinesi.

Passiamo ora alla seconda parte della mia proposizione, che Strabone non potea dirlo. Se mai ad evidenza si prova, che i Zanclei non erano ancora al mondo, quando esistea, ed avea abitatori Taormina, sembrami, che sia incontrastabile, che non potè Taormina esser fondata da' Zanclei, e che perciò senza un error manifesto non potea dirlo Strabone. Or che così vada la faccenda, dall' origine dell' una, e degli altri può agevolmente conoscersi.

Sò io, che parecchi Scrittori, e fra que-

(a) *Loc. cit. p. I. pag. 52.*

questi il celebre Tommaso Fazello; ha pubblicato Taormina essere stata fabbricata dalle rovine della Città di Nasso, dopo che fu essa per ordine di Dionisio Tiranno di Siracusa distrutta. Per abbatter questa malfondata opinione, che trovasi a' nostri giorni presso taluni così costante, che assai difficile sembra il poter dalla lor mente sbarbicarla, basterebbe di addur soltanto l' autorità del rinomato Sigeberto Avercampio, il quale (a) mette in chiaro l' abbaglio preso dal sullodato Fazello; e volendo soddisfare al Chuverio, cui sembrò, che Diodoro Sicolo fusse contrario a se medesimo in riguardo alla fondazione di Taormina, non solo prende le difese del nostro Diodoro, ma mostra insieme, che Taormina, primachè Nasso fusse distrutta, abitata era da' Sicoli. Tuttavia piacemi di esaminar più accuratamente un punto sì contraverso, e di addurre nuove ragioni.

Giudica egli il Fazello poter provarsi il suo assunto con una autorità di Dio-

do-

(a) Comment. in Philippum Paruta *Numism. Taur.*

doro Sicolo finistramente, per quanto a me pare, da lui concepita; giacchè con essa, e con altre autorità dello stesso nostro illustre Scrittore a chiaro lume si vede, che Taormina non era solo abitata, esistendo ancora Nasso; ma quel, che è più, che fu essa edificata in tempo, che i Greci Calcidesi non erano ancor venuti in Sicilia a fondar l'anzidetta Città di Nasso.

L'autorità di Diodoro recata dal Fazello (a) è la seguente: *Dum hæc geruntur, Andromachus Tauromeniensis Thimæi Historici parens vir opibus, & claritate animi excellens quidquid exulum Naxi, quam Dionysius exciderat, reliquum erat, hinc inde congregavit, & collem, qui Naxo Tauri nomine imminebat, habitandum illis dedit, & quia ad longum temporis spatium illic substiterant, a mansione hac in Tauro Tauromenium nuncupavit.* Se dunque Andromaco era Taorminese, o sia abitante del Colle Tauro (ne poteva certamente esser solo) esistea dunque la sua Patria Taormina; onde nel congregare, ch' ei fece, de' Nassj esuli, e dar loro il Tau-

(a) Dec. 1. lib. 2. cap. 3.

Tauro stesso per luogo di abitazione; altro non fe, secondo la mente di Diodoro, che maggiormente popolare quel luogo, non già nuovamente, e per la prima volta farlo abitare.

Ed in conferma di tale verità Diodoro stesso altrove con più chiarezza racconta d'essere già il monte Tauro da' Sicoli abitato, primachè accadesse il mentovato fatto di Andromaco. *Hoc Messaniorum excidio*, dice egli (a), *cum satis declarasset, quanto Graecorum odio flagraret, Magonem Navarcum cum instructa classe dimittit; collem, qui Tauri appellationem habet, praeternavigare jubens: Occuparunt hunc Siculi magno quidem numero, sed absque certo Duce; his pridem Naxiorum terram Dionysius concesserat: sed tunc Imilconis adacti promissis collem hunc insidere, quem, quod natura munitus esset, non modo tunc, sed etiam post bellum muro circumdatum inhabitarunt, Urbemque mansione circa Taurum Tauromenium nuncuparunt.* Parla egli quì di Dionisio il Maggiore, il quale avea dato a' Sicoli il terreno, o sia il campo del-

(a) Lib. 14. cap. 60.

della Cittá di Nasso già messa a suolo; lo che accadde assai prima che Andromaco adunasse i fuggitivi Nasfj per situarli nel monte Tauro, o sia in Taormina; il che a parere del Signor Prideaux (*a*), e di altri avvenne circa l'anno 3. dell' Olimpiade 105., quando in Siracusa regnava Dionisio il Minore figlio, e successore dell' altro. I Sicoli dunque al dir di Diodoro non vollero a'tempi di Dionisio Maggiore contentarsi del suolo della distrutta Nasso offertogli da quel Principe, ma andarono a suggerimento d' Imilcone ad abitar quel luogo presso del monte Tauro, che chiamarono Città di Taormina: *a mansione circa Taurum Tauromenium appellarunt*. E quì si avverta, che era questo luogo sì ben fortificato di muraglie *muro circumdatum*, che l' accennato Dionisio invano risolvette d' insignorirsene; poichè assaltando detta Cittá non potè soggiogar-

(*a*) *Marmora Oxoniensia* ad Epocham 6. Græcor pag. mihi 255. Goltz. *in Descr. Sicil.* & *Mag. Græc.* de Tauromenio.

garla [a], non ostante che gran parte del suo esercito fusse già entrato in essa; imperciocchè i Sicoli tal fecero resistenza, che furono rispinte le milizie di Dionisio, e restò Egli gravemente in faccia ferito, anzi mancò poco, che non restasse prigioniere, come con altra autorità di Diodoro da addursi in appresso si farà chiaro. Ma sebbene nella suddetta spedizione non gli riuscì di sorprenderla, purnondimeno fu tale l' impegno, e la premura, che avea di soggiogarla, che nella pace, che indi stabilì co' Cartaginesi, espressamente co' medesimi patteggiò, che gli fosse lecito di espugnare Taormina. *Pacem* dice Diodoro [b], *cum Carthaginensibus inire decrevit. Erant autem hæ Pacis conditiones: ut ipsi quidem vicinis sibi undique locis dominarentur; sub Dionysii vero Imperium Siculi omnes referrentur, & ut Tauromenium quoque occupare Dionysio liceret. Quo quidem fœdere inter ipsos pacto Mago cum exercitu suo inde solvit: Dionysius autem occupato a se Tauromenio pleros*

[a] *Lib.* 14. *cap.* 88.
[b] *Loc. cit.*

ros ex Siculis, qui illic habitabant, expulsos inde in exilium misit &c. Resta dunque a chiare note provato, che Taormina era già abitata da' Sicoli non solo quando la sorprese, e la soggiogó Dionisio, ma anche quando prima della pace co' Cartaginesi tentò di sottometterla, e di soggiogarla; ed essendo ciò accaduto prima del fatto sovra riferito di Andromaco, non v' á chi non vegga, che non potè dirsi fondata da Andromaco, e da quel resto de' Nassi da lui adunati per abitarla; e che perciò ove così par, che dica Diodoro, non puó intendersi di erezione, e fondazione di Città, ma di una maggior popolazione. Or che diremo, se provasi ad evidenza di essere già eretta, ed abitata questa Città, primachè fosse distrutta Nasso, anzi prima ancora, che fosse edificata? e pure così và la faccenda. Eccone le prove.

Fu la distruzione di Nasso a comun parere de' Storici (a) nell' Olimpiade 94., or che assai prima di questo tempo sia-

(a) Goltzius *loc. cit.*

stata essa abitata fra tanti gagliardi argomenti, che il proverebbero, bastami di sceglierne due soli. Uno é quello, che il famoso Filosofo Pittagora, il quale fu in Sicilia un secolo prima della rovina di Nasso, cioè nell' Olimpiade 60., o al più, secondoche giudica il Caruso (*a*) appoggiato all' uniforme opinione degli antichi Scrittori, circa l' Olimpiade 62., venne feriamente in Taormina a darle la libertá, e migliorarla colle sue leggi (*b*). L' altro è quello, che Fallari Tiranno dell' antica Agrigento, il qual fiorì giusta il parere del Svida riferito dal sullodato Caruso (*c*) nell' Olimpiade 54., scrisse alle figlie del Poeta Stesicoro d' Imera, che egli in grazia del loro Padre dava a Taorminesi prigionieri la libertà, rilasciando loro il prezzo offerto per ottenerla. Sò io bene, che molti Critici han per supposte quelle lettere di Falaride; ma oltreche i più dotti Oltramontani l' autenticità

[*a*] P. 1. *Vol.* 1. *Lib.* 2.

[*b*] Jamblic. *in Vita Pyt.* Marc. *in Vita ejusd.*

[*c*] P. 1. *Vol.* 1. *Lib.* 2. e 3.

tà ne han difeso, non può negarsi, che se non Falaride, antichissimo ne sia stato l'Autore, della cui fede non vi ha ragion bastevole a dubitarsi.

Che poi sia stata Taormina edificata assai prima ancora, che Nasso, darò a divederlo provando, che fondata era, ed esistea già Taormina primache i Greci Calcidesi fondatori di Nasso arrivati fossero in quest' Isola; e ciò coll' autorità del nostro stesso Diodoro. Racconta egli, come Dionisio dopo di aver desolato Nasso diede, come si è da Noi riferito, il di lei campo a convicini Sicoli; ma indi a non molto sorprendere volea la Città sopra il Monte Tauro situata, e da' medesimi Sicoli abitata; e ripigliarsi ciò, che avea dato loro: Eglino però alla gagliarda si difendeano, negandogli quanto da lui prima avean ricevuto, sul giusto riflesso, che il campo loro accordato, e la ricuperata Città erano stati da' Greci Calcidesi, allorche vennero in Sicilia a fabbricar Nasso, tolti a' Padri loro, che li possedeano; e quindi vendicar volendo l' ingiuria fatta a' loro Maggiori nulla più

re-

restituir voleano, essendo tutto cosa propria, che loro da antichi tempi spettava. Ecco le parole del nostro Storico (a): *Dionysius fretus Civitatibus in amicitiam suam firmatis bellum inferre Rhegio cogitabat; sed a Siculis, qui Tauromenium occuparant, turbabatur. Quapropter cum utile esse decrevisset hos prius aggredi, copias in eos eduxit, & ad partem Naxum versus vergentem metatus hyemem in obsidionem tolerabat, existimans Siculos collem, quem non antiquitus incoluissent, destituturos. At Siculi, ut qui per manus jampridem a Patribus accepissent eas Insulæ partes incolentibus Siculis advectos primum Græcos Naxum quidem condidisse, sed Siculos tunc incolentes e Conventu ejecisse; idcirco patrium a se agrum recuperatum affirmabant, & ultos se esse injuriam, quam Patribus eorum Græci fecissent; unde justo se titulo collem eum occupare asserebant. Contentione vero, quæ tum inter ipsos utrinque erat, diutius durante bruma supervenit, & adaucto hiberno frigore locus juxta arcem nivibus operiebatur. Ibi tum Dionysius ob loci munitionem, & mœniorum altitudi-*

(a) Lib. 14.

tudine securos reperta juxta arcem custodia, nocte obscura, nec Luna splendente locis superioribus adoritur; multa vero mala illic passus partim propter loci præcipitis difficultatem, partim propter nivium multitudinem Arce sola potitur, facie quidem saucia, necnon oculis ob frigoris acerbitatem læsis. Postea aliam viam aggressus copias suas intra Urbem adduxit. At Siculi conjunctis omnium viribus Dionysium una cum copiis extra Urbem ejiciunt. In qua quidem fuga Dionysius ipse quoque in pectore percussus cadit, vixque a morte per suos liberatur. At Siculis ulterius hostem insequentibus ad dextrum quidem latus eorum, qui Dionysii partes sectabantur, plures, quam sexcenti ceciderunt; plurimi vero abjectis armis suis aufugerunt, inter quos ipse quoque Dionysius præter loricam nihil ex armatura sua servavit.
Aveano dunque saputo per tradizione de' lor Maggiori i Sicoli assediati da Dionisio, che gli antichi loro Antenati erano stati posseditori di quel terreno, che indi Nasso, e Taormina appellaronsi, e che n' erano stati spogliati da que' Greci, che fondarono Nasso. Era dunque, primache eretta fusse Nasso, già Taormina abitata,

o ch'

o ch' è l' istesso, fu Taormina edificata in tempo, che i Greci Calcidesi non erano ancor venuti in Sicilia a fondar l' anzidetta Città di Nasso; il che dovea dimostrarsi contro il Fazello, e que', che in ciò l' han seguito. E se ciò abbiam provato coll' autorità medesima di Diodoro, si scorge abbastanza, che qualora questo nostro Siciliano Scrittore dice, che Andromaco diede a' Nassj quel luogo del Monte Tauro ad abitare, non intese già, che fu allora quel Monte, e quella Città per la prima volta abitata; ma solo che i Nassj da lui raccolti andarono ad accrescerne la popolazione.

Ciò posto torniamo ora al principale argomento, d' onde ci siam per lungo tratto non senza ragion dipartiti; voglio dire, ritorniamo a Strabone, che dir non potea essere stata Taormina da Zanclei fabbricata. Se non ancora esisteva Nasso, quando era già fondata, ed abitata Taormina, moltomeno esister poteva una Città, che fu fondata da' Nassj. Or che Zancla stata sia da Nassj fondata l' abbiamo già sul principio a lettere cubitali tro-

vato

vato scritto presso lo stesso Strabone: *Zancla condita a Naxiis, qui apud Catanam incolebant*; i Zanclei dunque non erano ancora al Mondo, quando esistea, ed avea abitatori Taormina. Non potea dunque senza un error manifesto dire Strabone, che Taormina fusse stata opera de' Zanclei, che era la seconda parte della mia proposizione. Intese dunque egli, qualora disse [se disse il vero] che Taormina fusse Colonia de' Zanclei, che erano in Ibla: *Tauromenium* [Colonia] *Zancleorum, qui Hyblæ erant*; che solo i Zanclei andarono vieppiù a popolare Taormina prima già fondata, e fino allora abitata. Se dunque i Messinesi vorran dar fede a Strabone, avran soltanto il miserabil conforto di esserfi in Taormina stabilita una Colonia di Zanclei; ma dovranno insieme dargli credenza, qualora sentansi da lui sussurrare all' orecchio, che la loro Zancla sia fabbricata, eretta, fondata, *condita* da' Nassj, che Catania abitavano, e che sia perciò posteriore d' origine di Catania, e di Taormina.

Or mi si dica di grazia, qual maggio-

ranza posson essi pretendere sopra la mia Taormina; se anche sia vero, che una loro Colonia venne a popolarla? A quante ragguardevoli Città della nostra Isola è succeduto, che abbian secondo le circostanze ricevute Colonie da Città inferiori a loro ed in antichità, ed in ogn' altro pregio; o che almeno siano state di grado uguale alla Città, che l' ha ricevute? Mandarono i Megaresi, adopoche per lo spazio di cent' anni Ibla Maggiore abitato aveano, una loro Colonia a stabilirsi sotto la guida di Pammilo nella tanto celebre Selinunte (*a*). E non era questa di maggior pregio d' Ibla Maggiore, che indi da' Magaresi di lei abitanti Megara Siciliana fù detta (*b*)? Fu certamente Selinunte molto più ragguardevole, e forse più antica, perché fabbricata da' Fenicj (*c*), che vennero in Sicilia molto prima de' Sicoli, che l' anzidetta Ibla Maggiore fonda-

(*a*) Thucyd. *lib.* 6.

(*b*) Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 2. *cap.* 4 & *Dec.* 2. *lib.* 1. *cap.* 2. Aret. *de situ Sicil. pag.* 19. Carusio *l. c.*

(*c*) Fazell. *Dec.* 1. *lib* 6. *cap.* 4. & *Dec.* 2. *lib.* 1. *cap.* 2. Carusio *lib.* 1. *c.* 2.

fondarono (a). Dalla stessa Città di Zancla una Colonia sotto la condotta di Attinesto in Reggio di Calabria si mandò (b). E pure questa Città non era inferiore d' origine, e d' ogni altro vanto alla succennata Zancla. Di fatto Placido Reina (c) la chiama Città antichissima, e famosissima. Anzi la medesima Zancla fù sotto il dominio de' Reggini in tempo di Anassila Tiranno di Reggio, il quale anche abitar la fece da' Samj, e da' Messenj (d); non perciò questa Città per un tal successo pretender può maggioranza sopra Messina. Da Nasso due Colonie si partirono stabilendosi una in Lentini, l' altra in Catania; e frattanto quelle Città così inferiori della stessa non erano, essendo anzi di essa più antiche, come fondate da'

(a) Caruso *Par.* 1. *vol.* 1. *lib.* 1. Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 3. *cap.* 4.
(b) Caruso *l. c.*
(c) *Stor. di Messina p.* 2. *sul principio.*
(d) Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 2. *cap.* 2. & *Dec.* 2. *lib.* 2. *cap.* 2. Aretius *lib. c. pag.* 28. Caruso *lib.* 3.

Sicoli, o da' Sicani (a). La famosa Città di Agrigento dopo tante devastazioni, e rovine, che in diversi tempi da' Cartaginesi, e da' Romani sofferte avea, erasi di molto spopolata; pelloche d'ordine del Pretore Romano allora Tito Manlio si mandò in quella, ad oggetto d'abitarla, e renderla più frequente, una Colonia da varie Città Siciliane raccolta (b). Fu dunque tal Colonia di pregiudizio ad Agrigento, ovvero le Città, dalle quali fu estratta, vantaggio sopra di essa pretender possono? Finalmente, per non più dilungarmi, la stessa Città di Messina, dopochè fù da Imilcone Capitano Cartaginese distrutta, fu indi a non molto da Dionisio il Maggiore reedificata facendovi pure in essa stabilire una Colonia di mille Locresi (c); e

[a] Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 3. *cap.* 3. & *Dec.* 2. *lib.* 1. *cap.* 1. & 2. Aret. *pag.* 16. Caruso *p.* 1. *vol.* 1. Amicus *Catana illustrata*.

[b] Cic. *in Verrem Act.* 3. Tit. Liv. *Dec.* 3. *lib.* 3. Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 3. *cap.* 1.

[c] Fazell. *Dec.* 1. *lib.* 3. *cap.* 1. Caruso *par.* 1. *vol.* 1. *lib.* 6.

e non pertanto la Città di Locri non può gloriarsi per aver mandato in Messina una Colonia; e pretender perciò sopra di lei maggioranza alcuna? Imperocchè in quei tempi simili avvenimenti per le continue guerre, che troppo frequentemente tra le Città Siciliane insorgevano, accadevano ben sovente. Ancorchè dunque vero fosse il rapporto di Strabone, d'essersi in Taormina introdotta una Colonia Zanclea d'Ibla, non perciò dritto alcuno, o vantaggio sopra di essa pretendersi può da Messina.

Ma che sia falso il di lui rapporto, e che perciò, se anche l'avesse detto, sarebbe questo uno de' tanti errori, in cui è caduto Strabone in parlando della Sicilia; [ciò, che restava in ultimo luogo a provare] non mi riuscirà malagevole il dimostrarlo. Un fatto non appoggiato ad alcuno Scrittore sincrono, ne riferito da chi dovea rapportarsi, per buona legge di Critica o è falso, o è molto sospetto di falsità. Or qual è di grazia quell' Autore, da cui potè cavarlo Strabone? Certamente il dottissimo Filippo Cluverio non

potè

potè rinvenirlo: *At Strabo*, dice egli (a), *nescio quos sequutus Auctores a Zancleis tradit fuisse conditum*, pigliando anche egli, come i nostri Contradittori Messinesi, per fondazione il vocabolo di *Colonia* da Strabone usato. Dice Strabone, che i Zanclei, Colonia dei quali fu Taormina, abitavano in Ibla; ma non esprime qual delle Ible sia stata; non nota nè il passaggio in Ibla de' detti popoli, nè il tempo, in cui vi passarono; nè credo, che alcuno de' Messinesi sappia indicarlo. Si sà il passaggio degli stessi Zanclei in Mile, o Melazzo (b), d'onde poi la Città d'Imera andarono a fabbricare. Si sà il passaggio dei Greci Megaresi in Ibla Maggiore, quali indi una loro Colonia stabilirono in Selinunte [c]. Ma di questo de' nostri Zanclei non se ne fà verun motto. Diodoro Nazionale, e delle cose della Sicilia

assai

(a) *Sicil. Ant.*

(b) Fazell. *Dec.* 1. *l.* 2., & *lib.* 9. *cap.* 2. & 8. Caruso *p.* 1. *vol.* 1. *lib.* 2.

(c) Fazell. *Dec.* 2. *lib.* 1. *cap.* 2. Buonfiglio *Istor. di Sic. p.* 1. *lib.* 1. Caruso *p.* 1. *vol.* 1. *lib.* 2.

assai meglio di Strabone informato in quanti luoghi non parla di Taormina? quante diverse Colonie non riferisce, che andarono a popolarla? Narra egli non solo lo stabilimento ivi de' Sicoli, ma anche favella della Colonia de' Nassj, che per opera di Andromaco andò ivi a fissare il suo domicilio. Racconta l' arrivo in Taormina del valoroso Timoleonte co' suoi Corintj (a), che per discacciarne dalla Sicilia i Tiranni col succennato Andromaco collegossi. Fa menzione della venuta degli Epiroti col loro Re Pirro (b), e dell' unione, che questi fece con Tindarione Tiranno di essa Città, per dar soccorso a' Siracusani. Rapporta finalmente la Colonia Romana, che ai tempi di Cesare Augusto fù in Taormina rimessa (c). Ora è possibile, che parlando tanto, e sì minutamente di Taormina, se vero fosse, avrebbe poi taciuto egli l' arrivo in essa della sola Colonia Zanclea? Ragione si è questa di tanto pe-

(a) lib. 16.
(b) lib. 22.
(c) lib. 16.

peso, che ben ponderata, non che dal Cluverio sopra addotto, ma anche da Mario Arezio, e dal Fazello, comechè essi avessero nelle loro Storie diversamente di Taormina parlato, fece, ch' eglino niun conto, e niuna menzione facessero delle addotte parole di Strabone. Fù dunque un errore di questo Autore, e una invenzione, che Taormina fosse Colonia de' Zanclei.

Egli per altro o perchè non fù di presenza in Sicilia, o perchè dei successi del nostro Regno fù malamente informato, in molti ben gravi errori inciampò nel VI. libro della sua Opera, ove della nostra Isola ebbe parola.

E primieramente vuole egli Zancla avere origine da quei Nassj, che in Catania abitavano; lo che sebben si sia da Noi di sopra riferito, per mostrar, che Strabone come dice Taormina Colonia de' Zanclei, così dice Zancla venuta da' Nassj, non è stato giamai adottato, essendo falsissimo, ed altra essendo di Zancla l'origine. Narra, che Nasso fra Catania, e Siracusa era situata: *quæ inter Ca-*

ta-

tanquam; *& Syracusam fuerunt Urbes*, *perierunt*; *Naxus*, *Megara &c.*, quando da nessuno si è mai ciò preteso; essendo certissimo, che ella era posta fra Taormina, e Catania; e soltanto da' Storici si contrasta, s' ella fra' due fiumi Aci [*], oggi Fiume freddo, ed Onobala fosse [**], o pure

(*) Che sia questo Fiume freddo, e non altro il vero fiume Aci, per cui tanto favoleggiarono gli antichi Poeti, avendo esso solamente tutte le qualità da Ovidio riferite, sarà argomento d' una Dissertazione, che sta tessendo un erudito mio Concittadino, e che senza meno per benefizio delle Lettere farà pubblicare.

(**) Questo fiume dagli Scrittori variamente è chiamato. Tucidide [lib. 4.] *Acesine* lo appella, Plinio [lib. 3.] *Asine*, Vibio *Asinio*, Appiano *Onobala*. Negli Atti del martirio del nostro glorioso S. Nicone, e Compagni scritti da Cheromeno Siracusano, e condiscepolo del Santo si dinomina *Asino* leggendosi *juxta fluvium Asinum*, e per ultimo con voce Saracena *Cantara* è detto. Ma da una moneta d' argento di terza forma della nostra vicina Città di Nasso, ch' io vidi in mano del mio Concittadino Sig. D. Ignazio Cartella, da cui era posseduta, e che poi egli generosamente regalò al ben conosciuto, ed erudito P. D. Salvadore M. di Blasi

pure alla sinistra dell' Onobalá [a]. Dice egli parimente, che la rinomata Cittá di Sira-

Blasi Monaco Cassinese, per conservarla nel ricco Museo da lui eretto nel suo Monistero di S. Martino di Palermo; e della quale, come inedita, sò, che già il tante volte lodato Sig. Principe di Torremuzza ne ha tirato il disegno per la sua grand' Opera della Sicilia Numismatica tanto desiderata dagli Eruditi; da questa moneta, dico, può indubitatamente fissarsi il vero nome di questo fiume. Ha essa nel diritto una testa di giovane con corno in fronte, (come si esprimevano i fiumi al parere del celebre Burmanno ne' Comenti alle Medaglie di Sicilia dell' Orville, e come prova ad evidenza il teste accennato Sig. Principe di Torremuzza ne' suoi Prolegomeni all' Opera *Siciliæ Veteres Inscriptiones*, e specialmente in una nota alla terza Aggiunta alla Sicilia Numismatica dell' Avercampio stampata nel T. XIII. degli Opuscoli di Autori Siciliani pag. 25.) colla iscrizione lampante ΑΣΣΙΝΟΣ, e nel rovescio il solito Sileno colla leggenda di Nasso. Onde colla scorta di tal moneta si può sicuramente fissare, che il vero nome di questo fiume sia *Assino* appunto, come si appella negli accennati Atti del martirio di S. Nicone, e come con poca variazione lo nominano i suddetti Plinio, e Vibio.

[a] Goltzius *Descr. Sicil. & Mag. Gr.* de Tauromenio, Fazel. *Dec.* 1. *lib.* 2. *cap.* 3. *&* *Dec.* 2. *lib.* 1. *cap.* 2. Caruso *Par.* 1. *Vol.* 1. *lib* 2. Aret. *pag.* 8. *col.* 2.

Siracusa da Archia Corinto fu fondata; *Iam Syracusas condidit Archias navibus a Corintho advectus sub idem tempus, quo Naxus, & Megara sunt condita*; quando si sà per certo, che detto Capitano una Colonia ivi conduffe, non già che l'abbia fondata, essendo l'origine di Siracusa antichissima, come le Storie ne son ripiene. Inoltre riferisce, che la celebre Città di Selinunte da' Megaresi Siciliani, che Ibla abitavano, fù edificata. *Non enim hodie comperimus*, dice egli, *a Civibus incoli Himeram, non Gelam, non Callipolim, non Selinuntem, non Eubaeam, non alias plures, de quibus Himeram condiderant Zanclei Mylas habitantes, Callipolim Naxii, Selinuntem Megarenses Siculi, Eubaeam Leontini*; il che però è falsissimo, essendosi soltanto ivi stabilita una Colonia di Megaresi, come sopra si è detto, mentre Selinunte allora era da' Siculi, che la fondarono, abitata (*a*). Finalmente, per ometter tanti altri errori di quest' Autore, sostiene egli, che la Città di Lentini ebbe da' Nasij l'origine:

(*a*) Caruso. P. I. Vol. I. lib. I. n. A. 2. [illegible]

Leontini a Naxiis Siculis orti sunt. E frattanto dalle Storie apertamente si sà, che allora, quando in Lentini la Colonia Nassitana si stabilì, convenne scacciarne prima i Sicoli, che l'abitavano (a).

Da' tanti sbagli sin quì riferiti, nei quali lo Strabone cadde in parlando della nostra Sicilia, si vede abbastanza, che potè agevolmente ingannarsi, anzi che s'ingannò di fatto nel favellare di Taormina, e che assolutamente favoloso si debba credere il suo racconto intorno alla Colonia Zanclea d'Ibla, che andò colà a stabilirsi. E perchè finalmente si veda, quanto egli trascurato fosse in queste materie, basta riflettere, che essendo a' suoi tempi, giacchè visse egli sotto gl'Imperadori Augusto, e Tiberio, passata una Colonia Romana nella mia Taormina, egli, che il passaggio in essa della Colonia Zanclea senza appoggio di alcuno antico Scrittore avea francamente spacciato, niuna memoria fà di questa.

Resta

(a) Goltz. de Taurom. Caruso P. I. V. I. lib. 2. Fazell. *Dec. I. Lib. 3. c. 3.* Aret. *de situ Sic. p.* 15. *col.* 1.

Resta soltanto per conchiudere questo punto, e metter fine a questo capo, togliere a' Messinesi, che credono da' lor Zanclei fondata Taormina, un altro asilo, a cui si appoggiano per avvalorare l' autorità di Strabone. Egli è un passo di Marciano Eracleota, che così dice [a]:

Post hue a Naxo Leontini &
Quae ex adverso Rhegii sita est
Ad fretum hoc Siculum
Zancle, Catana, Callipolis accepere Colonias.
Rursus vero ab his duae Urbes Euboeae,
Et Mila dicta condita fuerunt.
Dein Himera, & contermina Tauromenium;
Sunt igitur omnes hae Urbes Calcidenses.

Ma non è da far maggior conto di questo Autore di quel, che siasi fatto dell' autorità di Strabone; imperciocchè essendo stato egli di età molto posteriore a Strabone, essendo anche vissuto dopo di Tolomeo (b), che fiorì sotto l' Impero di Marco Aurelio detto il Filosofo, merita per

(a) *In descript. orbis terr. in collectione, cui titulus, Geographi Minores &c.* edit. Oxonij 1712.
(b) Dodwell. *collect. Geogr. Grac.* editio Oxonij 1695.

per tal motivo minor fede di quello; molto più, che non valendosi ne anche lui di alcun antico Scrittore potè facilmente seguir le orme di Strabone, e adottare gli stessi errori. Era per altro una vanità de' Scrittori Greci il pubblicare, che la maggior parte delle nostre Città ebbe origine da' loro Nazionali; quando ben si sà, che non altro fecero i Greci, che mandar Colonie a popolar le suddette Città già da altri popoli erette, e fondate. Anzi Marciano, per accrescer forse la gloria de' suoi Nazionali, tra le Città, che ebber Colonie, a Zancla aggiunge Catania, e Callipoli, il che non avea detto Strabone; e ove questi avea detto Colonia per riguardo di Taormina rispetto a Zancla, Marciano dice questa Città da quei popoli colle altre fondata: *conditae fuerunt*. Se dunque abbiam dimostrato, che nulla prova l'autorità di Strabone, perchè si dica, che Taormina sia stata Colonia de' Zanclei, molto meno quella di Marciano proverà, che fu da loro fondata. E resta perció conchiuso, che non ha Messina per questa parte alcun dritto, o al-

o alcuna sovranità sopra Taormina [*].

CAPITOLO SECONDO.

Escluso ora quel primo titolo, onde dipendenza di Taormina dalla loro Città pretendevano i Messinesi Maroli, e Buonfiglio, passo ora mio malgrado, e per pura necessità a discorrere dell' altro motivo di soggezione accennato sul bel principio, vale a dire de' varj Privilegi, de' quali sicuramente pel fine di non recar pregiudizio alla lor patria, non avrei mai fatto parola, se i di lei Scrittori non giu-

[*] Si omette quì di aggiungere, come si potrebbe, per compimento dell' antica origine di Taormina, e per provarsi di esser una delle più vetuste Città fabbricate, ed abitate nella Sicilia, la considerazione del sito, ch' è un alto Monte dalla natura stessa fortificato, in parte di sano aere, e circondato di fertilissimo campo, ch' erano le condizioni, che vi ricercavan gli Antichi, come de' Sicani confessa il nostro Diodoro *lib. 6.* colle seguenti parole: *Sicani olim vicatim habitabant Urbes in collibus, ut quisquis natura munitissimus erat, sibi propter latronum incursus extruentes; ac primitus quidem universam incolebant insulam agros colentes, ex quibus vita cibum sumebant.*

giudicassero esser questi più valevoli, ed efficaci a provare la dipendenza, che Taormina ha sempre avuta dalla medesima.

Il primo Privilegio, onde nasce la vana pretensione de' mentovati Scrittori circa la giurisdizione della loro Città, volendo anche Taormina compresa nel di lei distretto, è quello appunto, che dicesi esserle stato concesso nel tempo della prima guerra Punica dal Console Appio Claudio (*a*). Or sebben questo sia stato così eruditamente rigettato da Francesco Strada, che pare nulla più abbisognare, per mostrarne la falsità [*b*], pure lasciando io da parte tanti altri motivi, che sospetto lo rendono, mi contento di far solamente riflettere, quanto dagli Autori intorno al passaggio de' Romani in Sicilia si riferisce, per vedersi a chiaro giorno, qual fede meriti il privilegio, ed anche meritandola, come possa mai Taormina in esso comprendersi.

Egli si è agli Eruditi palese, che i po-

(*a*) Maurol. *lib.* 2. Buonfiglio P. 1. *lib.* 3.
(*b*) Aquila Trionfante *cap.* 45.

popoli Sanniti, o Campani, che poi Mamertini si dissero, avendo prima abitato Taormina [a], occuparono indi per tradimento la Cittá di Messina, che dal loro nome *Mamertina* chiamarono. Ciò spiacendo a' Siracusani recossi il Re Gerone, e con lui anche i Cartaginesi, nella stessa Messina ad assediarli; e accorgendosi i Mamertini di non poter resistere al valore, e alla forza di due Eserciti risolvettero di chiamare in loro soccorso i Romani in questo estremo bisogno. Fuvvi del dibattimento nel Senato Romano; ma finalmente fù destinato il riferito Appio Claudio per portarsi con due Legioni in Sicilia; ed arrivato in Messina, liberó dall' assedio i Mamertini con aver distrutto gli eserciti de' Siracusani, e de' Cartaginesi; e rimasta giá libera dall' assedio la Città, fù il Console richiamato in Roma (*b*). Ben riuscita questa prima impresa a' Romani a fare acquisto dell' intera Isola s' invoglia-ro-

[a] Pompon. Fest. *de Ling. Lat.*
[b] Polyb. *lib.* 1. Diod. Frag. *lib.* 23.

rono, e peró nell' anno seguente a tal fine con altre due Legioni i due Consoli M. Valerio, e M. Ottacilio furono quà mandati, e introdottisi colle loro milizie nel mediterraneo dell' Isola espugnarono prima Adrano, indi soggiogarono la Città di Centoripi, e di mano in mano spaventati i popoli del valore Romano al loro dominio spontaneamente si resero da circa 167. tra Cittá, e Castelli (a).

Animati maggiormente dal felice evento i due Consoli verso Siracusa per assediarla s' incamminarono; il che saputosi dal Rè Gerone, che era forse assai più debole de' Romani, propose loro la pace, che gli fù volentieri accordata colle seguenti condizioni; cioè, che tregua fusse trà loro per lo spazio di anni 14., che restituiti a lui fossero i prigionieri; che pagasse a' detti Consoli il Rè Gerone cento cinquanta mila dramme, o, come vuole Polibio, cento talenti d' argento; e finalmente, che restassero sotto il dominio dell' istesso Gerone oltre di Siracusa le Cittá di

[a] Polyb. & Diod. l. c.

di Lentini, Megara, Taormina, Eloro, Acra, e Noto, come con distinzione riferisce Diodoro (a): *Pacem itaque ad quatuordecim annos composuere acceptis centum quinquaginta millibus drachmarum, & postquam captivos illi reddidissent, permiserunt ei, ut & Syracusanos sub dominio retineret, & Urbes illis subjectas Acra, Leontinos, Megarenses, Elores, Neatinos, Tauromenios.*

Supposto ora questo incontrastabile fatto storico, come potea mai Appio Claudio dare a' Messinesi giurisdizione sopra Taormina, o altro luogo, che non era soggetto alla Romana Repubblica, se egli non erasi impadronito, che della sola Città di Messina? come dire in quel supposto suo Privilegio: *Lapides ejus* (Messanæ) *a Leontinis ad usque Pactas excudi* (q), che son le parole, delle quali trionfano i Messinesi? qual fede dunque può meritare un privilegio sì contradetto dalla verità della Storia? Ma sia pur vero quel Privilegio, e giacchè non può aver luogo co' tempi

[a] *lib.* 23. *cap.* 5.
[b] Maurol. *loc. cit.*

d' Appio Claudio, fingiamolo per un momento accordato loro da' seguenti Consoli M. Valerio, e M.Ottacilio, i quali, come testè si é detto, buona parte della Sicilia acquistarono; anzi sotto de' quali si arrese al riferire di Eutropio (a) alle bandiere Romane Taormina: *M. Valerio, & Ottacilio Consulibus in Sicilia a Romanis res magnæ gestæ sunt: Tauromenitani, Catanenses, & præterea quinquaginta civitates in fidem acceptæ sunt.* Con tutto ciò non potè giamai Taormina essere inclusa in quel Privilegio; imperciocchè, come pocofà abbiamo detto coll' autorità di Diodoro, questa Città per decreto degli stessi Romani sotto il dominio del Re Gerone di Siracusa restò; sicchè non fù nell' ampio Distretto compresa, ed in conseguenza in niun modo alla giurisdizione di Messina soggetta.

Questa sì chiara, ed efficace ragione proposta una volta ad Alberto Piccolo difensore del Privilegio della di lui Patria lo fè ritirare indietro, e confessare di buona voglia, che Taormina non fù compresa nell' am-

[a] *In Fastis lib.* 2.

ampio Distretto del Privilegio de' Messinesi. Ecco le sue parole (a): *Tam multa, inquit hic Momus, uno spiritu aglomeras, Geni, ut qu id primum, quid ultimum prosequar, ignorem, sed ut eundem, quem cœpi, locum diutius urgeam, quid tandem tibi perfugium erit, si ex eodem, quem proferebas, Diodoro ostenderim Tauromenium, Megaram, Leontinos ab M. Valerio, & M. Ottacilio Consulibus Hyeroni ex fœdere attributos? Vide igitur, an eadem loca post pacem cum Hyerone initam Mamertinæ dictionis esse potuerint? Annon Diodorus lib. 23. cap. 5. ita loquitur: Et postquam captivos illi reddidissent permiserunt ei, ut & Syracusanos sub dominio retineret, & urbes illis subjectas Acra, Leontinos, Megarenses, Elores, Neatinos, Tauromenios. Id vero, inquam ego, nihil impedit ea, quæ ante dicebam; & si enim ex eo terrarum tractu, qui Messanam inter, & Leontinos jacet, Megaram, & Tauromenium exceperint, non eo fit alia oppida sub Mamertinorum ditione non fuisse.*

Sebben bastevole sarebbe quanto finora si è detto, per conoscersi, che nel Distret-

[a] L. Porcius Calbetus (seu Albertus Piccolus) *de Immunitate Mamert.* pag. 80.

stretto di Messina compresa non fù per confessione de' Messinesi medesimi la mia Patria, purnondimeno ad avvalorar maggiormente tal verità una non dispregevole riflessione si aggiunga. Ella è, che quantunque i Romani colla sorpresa di Siracusa in Provincia indi ridotta avessero quella porzione dell' Isola, che fù prima del Re Gerone, pure allora fù Taormina dagli stessi Romani decorata del ben ragguardevole privilegio della Confederazione (a), la qual si sà, che un assoluta independenza dalla Repubblica Romana importava; dapoichè le Città federate aveano il loro Senato, le loro leggi, e la loro Repubblica. Ciò c' insegna il Rosino con quelle parole (b): *Atque hæ Civitates aliquid ex fœdere Populo Romanò debebant, in ceteris liberæ erant, suamque Rempublicam, suas leges, & suos Magistratus habebant. Itaque Senatus, Populique in his oppidis, ut in liberis Civitatibus, memoriam usurpari videmus.* Se dunque di tal

[a] Cic. *in Verrem act.* 3. *lib.* 2., Goltzius, Marcus Meyer.

[b] *Antiqu. Rom. lib.* 10. *c.* 22.

tal condizione allora trovavasi Taormina, che neppur soggetta restava alla stessa Romana Repubblica, come mai esser potea soggetta a Messina, la quale benchè fusse stata anche Città confederata, pure era il di lei privilegio di condizione inferiore a quello di Taormina, la quale era affatto esente da ogni dazio (a), quando Messina contribuir dovea una nave alla Romana Repubblica? E sarebbe stato mai proprio, e decoroso alla maestà di quell' invitta Repubblica il confederarsi con una Città soggetta all' altrui giurisdizione, se tale stata fosse Taormina?

Nè minore onore fù quello d' essersi in Taormina d' ordine di Cesare Augusto stabilita una Colonia Romana, per maggiormente popolarla, e ingrandirla [b], come lo attesta Diodoro: *Nostra tandem ætate Cæsare adiiciente animum ad Tauromenitensium incrementa Romanorum Colonia illuc deducta est*

[a] Cic. *in Verrem Act.* 5. *lib.* 4. *orat.* 9. *& Act.* 6. *lib.* 5. *orat.* 10.

[b] Diod. *lib.* 16. Plin. *lib.* 3. *cap.* 8. Goltzius Ptolemeus *Geogr.* M. Capella *Descr. Sic. lib.* 6.

est [**]. E crederem noi, che quell' inclito Popolo Romano, che Taormina abitava, si fosse indotto ad assoggettarsi ad una Città cotanto inferiore alla lor Repubblica, come era la Città di Messina?

Ma senza anche riflettere a ragioni tanto valevoli, consideriamo per poco, qual era in que' tempi, e quanto a ragione in onor sommo tenuta questa Città. Era essa antichissima al pari delle più principali del Regno; grande, e spaziosa, come lo dà a comprendere l' ampio recinto dell' antiche mura [**], nobile, ricca, e ma-

(*) Oltre di Diodoro Sicolo, ed altri, che asseriscono esservi stata una Colonia Romana in Taormina, ne fa chiara testimonianza una moneta dell' Imperador Tiberio, nel cui rovescio si legge: COL. AVG. TAVROMEN, cioè *Colonia Augusta Tauromenitana*, rapportata dal P. Arduino *de Num. Popul.* lit. T., e dal Golzio *Tbes.* pag. 238.

(**) Osservansi fino a' nostri giorni i vestigj di gran parte di quel circuito, quali sono sopra la grotta di S. Leo, seguono sotto la Chiesa di S. Pietro fino al piano sotto della Chiesa di S. Pancrazio, e dietro il Convento de' PP. Cappuccini, ove si vedono i segni d' esservi stata una porta; ed indi la muraglia salisce nelle falde del Castello, restando esso incluso nel recinto della medesima; la quale, perchè è ivi interrotta, non

magnifica, come l'additano il gran numero di medaglie in oro, in argento, in bron-

non si può con certezza sapere, se dentro lo stesso circuito eravi compresa la Terra della Mola; tutta volta è verisimile, che sia stato così, e che abbia servito la stessa per fortezza di ritirata; non lieve congettura di ciò somministrandoci tanto le fabbriche di mattoni di antica struttura, che ivi nel diruto Castello, ed alla porta detta de' Saraceni si osservano, tanto un frammento d'Iscrizione greca sepolcrale in marmo colà trovato nell'anno 1750., che da me conservasi, colle seguenti parole:

Θ
ΩΣΚΙΣΤΡΟ
ΕΖΗΣΕΝ ΕΤΗ

quanto finalmente la seguente greca Iscrizione incisa in una lapide, e colà rinvenuta, ch'è oggi collocata nel muro della porta laterale della Madre Chiesa della suddetta Terra, ed è la seguente:

ΕΚΤΙϹΘΗ ΤΟΥΤΟ
ΤΟ ΚΑϹΤΡΟΝ ΕΥ
ΠΙ ΚΟΝϹΤΑΝΤΙΝου ΠΑ
ΤΡΙΚΙου ΚΑΙ ϹΤρΑΤηγου
ϹΙΚΕΛΙας.

cioè *Conditum est hoc Castrum sub Constantino Patricio, & Stratego Siciliae*; checchè ne dica un moderno anonimo Scrittor Messinese, il quale leggendo il nome di Stratigò vuol, che la Iscrizione appartenga a Messina, il cui Governatore in quest'ultimi secoli Stratigò, o Strategoto op-

bronzo, che fino a' nostri giorni osser-
vansi

appellavasi, nulla curando ciò, che per essa Iscrizione scrisse in una sua lettera inserita nelle *Memorie per la Storia letteraria di Sicilia* T. I. P. III. Il mio Concittadino Sig. D. Ignazio Cartella. Quindi con tale irrefragabile testimonianza con franchezza si può asserire, che almeno nel principio del decimo secolo, in cui visse il succennato Costantino Patrizio, e Stratigò della Sicilia, come può leggersi presso il Caruso lib 1. della P. I. pag. 653., il luogo, ove è oggi la detta Terra, ch' è stata fabbricata in questi moderni tempi, era incluso nel recinto della Muraglia di Taormina. Si osservano pure altre fondamenta della detta Muraglia nella parte, che riguarda Catania sovra il Monte chiamato il Tirone, ne altrove dalla stessa parte se ne vedono. E' però qui da avvertirsi, come quella gran Valle, che si frappone tra 'l Convento di S. Domenico, e quello di S. Agostino, era altresì serrata nel circuito delle dette mura; anzi (il che oggi sembra difficilissimo a credersi) dovette essere allora in gran parte abitata, come con facilità lo fanno comprendere le fabbriche, e spezialmente porzione di quella del Convento di S. Agostino, che osservansi situate sull' orlo del precipizio; non essendo punto verisimile, che ivi fabbricato l' avessero coll' imminente periglio di potere ad ogni momento perire in sì scosceso dirupo. Ciò anche ad evidenza conferma quell' antica cisterna con aqua, che vedesi sotto il muro del piano di S. Agostino dirimpetto alla porta della Chiesa di S. Giuseppe anch' essa sull' orlo della precipitosa scoscesa. Quindi aggiunto lo spazio di quella gran Valle ben si conosce, quanto grande, ed esteso fusse anticamente il circuito della Città, quale sebben sovra un Monte, era tuttavia situata in un amenissimo piano.

vansi (*), il fontuoso Teatro mattonato (**), le cui vestigia alla voracità del

Cc 2 tem-

(*) Possono le innumerabili Medaglie di Taormina osservarsi presso il Paruta, e i di lui Continuatori; ed altre inedite in ogni metallo ne hà pubblicato il non mai abbastanza lodato Sig. Principe di Torremuzza, onore non che della Capitale sua Patria, ma di tutto il Regno nelle sue eruditissime Aggiunte inserite in cinque Tomi degli Opuscoli di Autori Siciliani, le quali nel suo Gabinetto, e in varj Musei di Sicilia, e altrove conservansi, e particolarmente in quello, che qui esistea, del Nobile fù Sig. D. Biagio de Spuches Duca di S.Stefano erudito Cavaliere, e diligente estimatore delle antichità della Patria. Esiste tra le altre anticaglie di Taormina in detto Museo un anello segnatorio d'oro di più d'un oncia di peso trovato in questa Città l'anno 1742. in un picciolo podere della Chiesa Madre, che invece di gemma ha una greca Iscrizione, che vale in latino *Jeroo, Ilios Sacerdos Solis*, di cui mandata l'impronta al celebre Sig. Francesco Ficorini in Roma dal Sig. Duca possedditore, se n'ebbe in risposta colla data de' 12. Aprile del 1743., ch'era un insigne monumento fatto da Jeroo Ilio in memoria d'aver goduto la suprema carica Sacerdotale nel Tempio del Sole. E ciò è molto uniforme alla Storia; giacchè Apolline era delle principali Deità, che in que' vecchi tempi in Taormina adoravansi, come vedesi dalle Medaglie; e chi sà, se non fusse servito per suggellare gli oracoli, come praticavasi in Delfo al riferire del Facciolati V. *Delphus*.

(**) Sebbene dagli Storici antichi, che restano a' nostri tempi, saper non si potessero gli Autori, ed il tempo, in cui questo magnifico Teatro fù eretto, purnon-

tempo involate mostrano, che nella sua
sola circonferenza quarantacinque colon-
ne

nondimeno colla sicura scorta di Vitruvio Maestro in tutti i secoli dell' Architettura di leggieri divisarsi potrà, se da' Greci, o da' Romani edificato si fosse. Il Teatro de' Greci, come esso c' insegna nel lib. 5. cap. 8., avea grande l' orchestra, e piccolo il pulpito, laddove in quello de' Romani picciola era l' orchestra, ed il pulpito grande: *Ita tribus centris*, son sue parole, *& descriptione ampliorem habent Græci orchestram, minoreque latitudine pulpitum*; e Daniele Barbaro suo espositore soggiunge: *Cum in Græcorum theatris orchestra major, quam in Latinis, esse ob usum deberet*; giacchè l' orchestra presso i Greci per le danze, e per i Mimi serviva; e i Romani, che sovra il proscenio portarono i balli, di quella si valsero per sedervi sovra sedie portatili i Senatori, le Vestali, e le persone di maggior grado. Ciò essendo vero, come lo è, già a chiaro lume si conosce essere stato il nostro Teatro edifizio de' Greci; mentre da quanto si è finora scoverto si vede, che troppo angusto è il pulpito, ed al contrario grande, e spaziosa si osserva essere stata l' orchestra. Da ciò, sebben sia difficile il rintracciarne il tempo giusto, in cui fu costrutto, può ben congetturarsi, se non è mia lusinga, essere stato eretto negli anni, in cui governava la Città Andromaco suo Principe, dopochè venne in Taormina il valoroso Timaleonte Corinto; poichè essendosi per di lui opera restituita a' Siciliani la libertà, che per lo spazio di più anni durò, molto in tale spazio di tempo le Città di Sicilia si accrebbero, e con magnifiche fabbriche si nobilitarono, come ne fa fede Diodoro lib. 16. *Omnibus Siciliæ locis*, dice egli, *pace, quieteque reddita, effecit brevi, ut Urbes omnes ma-*

ne avea, che le volte del Portico supe-
riore sosteneano: cinque cisterne, o siano
sta-

maghum rerum incrementum consequerentur .... Ea fane tempestate ex magna divitiarum abundantia multæ, & ingentes extructiones confectæ sunt ..... Deorum Templa, Curiæ, Fora, Turres opere egregio visendæ, & monumenta cum pyramidibus plurimis; & ingentibus, & accurato artificio maxime extimandis extructa fuerunt. Una di dette magnifiche fabbriche è ben verisimile, che sia stata quella del sontuoso nostro Teatro; il che senzameno avvenne prima dell' Olimpiade 110. l' anno prima di Gesù Cristo 337., in cui Timaleonte morì.

Per dar poi qualche breve notizia di esso Teatro, dirò solamente, che negli anni 1748., e 1749. cavandosi nella parte interna di esso nel sito del pulpito, e presso l' orchestra molti pezzi di colonne si rinvennero di quattro sorti di marmi forastieri, vale a dire nove di *granito*, undeci di *cipollino*, tredeci di quel bellissimo marmo, che chiamasi *Porta santa*, tutte d' ineguale lunghezza, e di diverso diametro, ed altri due pezzi di colonne più picciole di marmo di *Saravezza* scanalate a lumaca. Si cavarono ancora tre basi di marmo bianco, una delle quali è più grande; sette capitelli d' ordine corintio di tre diverse misure danneggiati chi più, chi meno; due pezzi di cornice, una base di Statua alquanto rotta, e moltissimi rottami di colonne, fregi, architravi, cornici, e capitelli; tutti dell' accennato marmo bianco. Inoltre si rinvenne quantità di tavolette rotte di marmi *giallo*, *portasanta*, *saravezza*, *serpentino*, *porfido*, *e verdeantico*, che formare in gran lastre le mura interne incrostavano; essendosene trovati alcuni pezzetti, come oggi si vedono, attaccati alla muraglia innanzi delle grandi
Are,

stagni mattonati di singolar grandezza,
nn

Are, ove anche si osserva la forma della grandezza delle istesse lastre. In tal guisa appunto si riferisce dal Ch. Sig. Marchese Venuti nella sua descrizione delle prime scoperte dell'antica Città d'Ercolano essersi osservate le precinzioni del famoso Teatro di essa Città da più forti di pregevoli marmi tutte coperte, ed impiallacciate. Le sovradette Colonne appartenevano alla scena, e situate erano sopra l'anzidette grandi Are, ove al presente il sesto delle basi si vede, che ad una di quelle ben corrisponde, ed anche esse adornavano quelle nicchie, che sono nel muro della Scena, sovra le stesse Are, ed ove infallibilmente Statue grandi eranvi collocate; siccome è da credersi, che busti diversi adornavano quelle trentasei nicchie, che sopra l'ultima precinzione si osservano; quando non vogliam dire, che ivi fossero gran vasi di bronzo, come costumavano i Greci per vieppiù sentirsi la voce degli Attori (Vitruv. lib. 5. cap. 5. *nelle Memorie dell'Accademia delle Iscrizioni Dissertation de M. Boindin sur la forme de l'ancien Theatre*).

L'anzidette Colonne, compresi anche i fianchi, ove gira il detto muro delle Are, eran sedeci, e sovra il loro architrave doveano esservi altre colonne minori a perpendicolo delle inferiori; il che mi sono indotto a pensare non solo pe' zoccoli, che nel muro della Scena si vedono, il quale nell'altezza dovea corrispondere, come in parte si osserva, all'altezza del muro de' Saloni superiori, ma anche per esser le colonne di diverso diametro, le quali collocate altrove non potean essere, mentreche quelle nella circonferenza del Teatro al numero di 45., che le volte del Portico superiore sosteneano, eran più piccole;
e

un de' quali intero fino a' nostri giorni con-

---

e forse a tal fine servivano le suddette di *Saravezza*. Non poteano neanche esser situate nel Portico dietro la Scena detto da' Greci Παρασκήνια; sì per essersi trovate, come si è accennato, al di dentro ne' siti del Proscenio, e dell'Orchestra, come ancora, perche conveniva, che quelle fossero più lunghe per riguardo all'altezza delle volte, che sostener doveano. Si trovarono parimenti molti pezzi lunghi di pietra bianca del paese, che forse per i gradini servivano; anzi se si continuassero i scavi, chi sà, quanto altre anticaglie si troverebbero. Ora, affinche non si perdesse in avvenire di tutto ciò la memoria, oltre le note pubbliche delle spese, e delle antichità ritrovate fatte per gli atti di Notar D. Francesco Maria Floresta di Taormina negli anni 1749., e 1750., nell'accennato Portico dietro la Scena una Lapida si eresse colla seguente Iscrizione:

D. O. M.

Pervetustum Urbis Theatrum a Saracenis excisum, etsi solam ingentem laterum, lapidumque congeriem præferre videatur; tamen ne desit pristinæ ejus magnificentiæ Monumentum, plures gradus ex ea parte, qua prominebat Podium, aliquot columnarum reliquias ex vario, pulcherrimoque marmore Corinthio ordine elaboratas (sed inæquali forma, atque mensura) Epystilia ferme integra, & bases aliquas; fragmenta quoque marmorea, quibus interiores vestiebantur parietes, annis 1748. & 1749. juxta aras, areamque reperta eruditis antiquariis exhibent devinctissimi Cives Anno post Virginis partum MDCCXLIX.

Inoltre le basi, i capitelli, e porzione delle succennate colonne nel medesimo Teatro si collocarono, e

conservasi, e sebben di tutti gli altri il più

---

e delle altre si costrusse l'Altare grande della Chiesa Madre; a riserva d'un capitello de' grandi, che trovasi situato sopra un pezzo delle suddette colonne di marmo cipollino nel cortile del riferito Sig. Duca di S. Stefano; ove pure conservansi due piccole statuette senza capo, una di pietra di Siracusa, e l'altra di marmo con un serpe nel petto, ed altri frantumi di antichità, e d'Iscrizioni Greche, e Latine in varie parti della Città ritrovate.

Da quanto sin qui si è detto molto bene può concepirsi da chicchesia, qual era la magnificenza di tal nobile edificio, e quanto superbamente di pregevoli, e finissimi marmi era adorno. Anzi ancorchè il Fazello non abbia a' suoi tempi potuto avere cognizione di questi marmi allora fra le rovine sepolti, pur nondimeno dalle sole muraglie assai bene divisonne la magnificenza; giacchè in parlando di esso, che osservò di presenza, così scrisse: *Lateritium, ac coctile Theatrum magna sui parte integrum occurrit, quod ab eo, quod Romæ Coliseum vulgus vocat, operis magnificentia facile secundum judicaveris.*

E quì per fine scusi il degno Scrittore della *Descrizione Istorica, ed Antiquaria dell' antico Teatro di Taormina* pubblicata nel 1773. [Andrea Gallo di Messina], e degnisi di permettere ad un Taorminese, che senza volerlo offendere è forzato di avvertire i Sig. Letterati di alcuni errori, che, non si sà come, nella stessa commise. Non voglio io credere, che abbia egli con quella sua opera preteso di arrogarsi quello stesso onore, di cui a ragione tanto l'immortal Cicerone si gloria, voglio dire d'aver egli in Siracusa trovato il sepolcro del grande Arhimede, che ingombrato da' cespugli era ignoto a' Let-

più piccolo, è pure lungo 128. palmi Sici-

Letterati di quell'illustre Città; e ch' egli al pari mostri agli abitanti di Taormina, e a' forastieri ancora, quale sia stato questo gran Teatro. Imperciocche non potrebbe esso in quella guisa, che realmente fece Cicerone osservar quel Sepolcro a tutti que' Signori Primati, che erano in di lui compagnia, farlo a Noi vedere, qual lo descrive. Asserisce Egli francamente di aver nelle sovra riferite 36. Nicchie, che sono nel semicerchio de' Vomitorj, osservato i buchi, o siano spiragli, che per ripercuotere la voce degli Attori, e il suono de' musicali stromenti servivano. Sarebbe questa una scoperta degna del dotto Autore; ma si fatti buchi, che egli si gloria di aver ritrovato, non solo i Taorminesi non ve li scoprono, ma neppure i tanti altri Letterati esteri, che l'hanno con ogni diligenza esaminato, e con particolarità l' eruditissimo, e assai diligente, ed esatto Signor Jacopo d' Orville, l' hanno giamai osservato. Più: altra scoperta fece Egli ne' viottoli sotterranei, che quasi per metà sono coverti con volta, ed il resto scoverto; non che la volta sia caduta, ma perchè furon così costrutti. In essi a livello del suolo dell' orchestra vi son sette equidistanti buchi quadrati, che scendono fino al fondo de' medesimi, ed ove apertamente si conosce, che situavansi i pali per sostegno del pulpito; servendo anche i stessi viottoli o tutti i tre, o il solo di mezzo per ricevere le acque, che piovevano nelle parti interne del Teatro, come saggiamente andò a penetrare il sullodato Sig. d' Orville; lo che anzi oggi chiaramente si comprende dall' acquidotto, che esiste a piedi della porta, o sia arco nell' esteriore muraglia, ove stende il viottolo di mezzo. Or dice egli l' Autore della descrizione del Teatro, che alle loro interne mura attaccati si vedono gli

ciliani, largo 38., ed alto 30. [*]; un ammira-

gli anelli di ferro, che servivano per legarsi le bestie ivi conservate, che poi negl' Intermezi si uccidevano. Se il dotto Sig. Orville da lui anche in ciò corretto avesse ne' medesimi potuto entrare per osservarli, come non potè allora, perchè ripieni eran di terra, come lo eran pure i predetti buchi, avrebbe tosto colla sua luminosa mente divisato, che que' viottoli sotterranei non servivan punto per carcere, lo che egli ne meno asserisce, e molto meno per le bestie, le quali anziche ivi conservarsi, avrebbero più tosto crepato. Quali scoperte da lui accennate ci sorprendono; giacchè a Noi, che nati, e cresciuti siamo nel Teatro, tuttoche adesso sia in tali luoghi accessibile, e da tutti osservabile, pure non men de' spiragli, ignoti affatto sono cotali anelli di ferro. Mi sovviene però, mentre scrivo, che i detti anelli fossero stati costrutti del ferro, che forse portato avranno i Zanclei di Strabone, e del quale poi si fecero i balconi del Teatro della Marina di Messina, come nella prima edizione del suo *Giro del Mondo* riferisce il Viaggiatore D. Gianfrancesco Gemelli; onde può dirsi una particolare qualità di tal sorte di ferro di non essere a tutti visibile. Faccia lo Scrittore del Teatro veder gli anelli, e i spiragli, e allora *erat mihi magnus Apollo*.

(*) Questo ha la volta sostenuta da otto grossi pilastri. Degli altri quattro, che son destrutti, uno è situato sotto dell' anzidetto nell' istesso luogo chiamato di Giafari, ed è lungo 145. palmi, e largo 50., altri due si osservano sopra la Chiesa di S. Giuseppe; il più alto ha la lunghezza di 144. palmi, ed è di larghezza 49., l'altro è ugualmente lungo 144. palmi, largo però 39. Il quinto finalmente sebbene oggi interamente non comparisca, era però il più grande, e magnifico, situato dietro il muro della Naumachia, in cui vi sono

rabile Naumachia di ben considerabile gran-

no le nicchie, come si dirà qui appresso; che serviva pure per laterale dello stesso stagno, ed era lungo per quanto la Naumachia stessa stendevasi. Ciò si vide, ed esaminò anni sono nel farsi la cisterna nella Casa del Sig. Canonico D. Pancrazio Atenasio, essendosi egli a tal fine servito di porzione del muro laterale dello stesso verso Ponente, ch'era mattonato, come gli altri, alto 30. palmi, ed intero fino al fondo, avendo dalla parte superiore una porzione della volta, che lo copriva. Si servì anche per tal cisterna dell'altro muro divisorio, che guardava il Mezzogiorno, e per essere lo stagno così lungo, forse più d'uno di questi muri, che divideano, ve n'era ad oggetto d'impedire, che l'abbondanza dell'acqua detrimento non apportasse all'altra muraglia laterale di Levante, che era, come si è accennato, della Naumachia; ed oggi entrandosi sotto la Casa de' Sig. Canonici della Collegiata, fin dove esso si estendeva, pure si può chiaramente concepire, e misurare la larghezza del medesimo, ch'è 49. palmi; ove anche si osservano il muro laterale di Ponente, e porzione de' pilastri, che le volte dello stesso sosteneano. Onde da quanto fin qui si è detto ben si rilieva, che quest'ultimo stagno, senza punto esaggerarsi, non era men grande, e magnifico di quel celebre stagno, che nel distretto della rovinata Città di Miseno con istupore de' Viaggiatori si osserva, e che Piscina mirabile appellasi. Non senza rillevante motivo dunque con sì ingente spesa furon costrutti gli anzidetti maestosi conservatorj d'acqua; ed io m'imagino per due cagioni essere stati fabbricati; l'una, che volendo fare improvisamente, e fuori de' costumati tempi i Giuochi navali oltre dell'acqua corrente in Città, aveano ancora preparata, e pronta tutta quella gran quantità, che ne' medesimi conserva-

dezza [*], molti ordini di Aquedotti situati in

vasi, colla quale empir tosto poteasi la Naumachia; l'altra, ch' è forse anche più verisimile, adciocchè non mancasse l'acqua alle Milizie ne' tempi di assedio; giacchè allora si potea a quella francamente impedire; tagliando gli aquidotti, che per la distanza di 14. miglia la portavano in Città.

(*) Di questa Naumachia si osserva fino a' nostri giorni nel giardino della suddetta Casa de' Sig. Canonici un intero muro alto laterizio con 18. nicchie grandi, e 19. altre più piccole oblunghe, nelle quali se per adornamento di sì fontuosa fabbrica Statue, o altro vi fosse stato, io non sò indovinarlo. Questo muro, che è verso Ponente, principiandosi dal pilastrino dell' ultima nicchia oblunga di Mezogiorno fino all' altro della consimile nicchia a Tramontana è lungo 425. palmi, e grosso 13. La larghezza pure dell' area verso Levante, ove in quelle case, che sono sotto il muro moderno dello stesso giardino, si vede l' altra muraglia della Naumachia, è di 196. palmi, essendo essa grossa 10. palmi in circa. A questa muraglia v' ha esteriormente parallela un altra grossa di palmi 6. in circa, e sopra le medesime erano piantate alcune volte che nelle sudette case si osservano; la loro larghezza è di palmi 14. e mezzo, e la lunghezza, che oggi si vede, e quasi palmi 14., ma infallibilmente estendevasi fino alla suddetta esteriore, e parallela muraglia, sù di cui queste gran volte eran piantate, sendo la distanza, o sia intermedio dall' una all' altra muraglia di 26. palmi. Sovra queste gran volte, le quali credo io, che girassero intorno anche a' laterali minori della Naumachia, m' imagino, che vi sia stato un terrazzo continuato, o una loggia pegli Spettatori, per cui vi saranno anche state agli angoli le scale, delle quali oggidì non ne resta vestigio. Se i lati minori

in varie parti fra dirupi [*], i Mosaici [**], che in alcuni luoghi della Città si osservano; molte

nori di questa Naumachia fussero retti, o curvilinei, nol saprei, benche da quel, che si osserva, o circolari me li figuro, o che almeno da essi lati fortisse in fuori un semicerchio. Dalla qual succinta descrizione di questo rimarchevole monumento può ben comprendersi, qual sia stata la magnificenza della Città.

(*) Scorreano per 14. miglia in circa questi Aquidotti, ed erano in più ordini, e di grossissima fabbrica, ma converrebbe osservarne co' proprj occhi la situazione affin di comprenderfi l' ingente spesa, che per essi fu d' uopo; essendo edificati in balze orribili con più ponti; molti de' quali son nella stessa pietra incisi; in guisache basterebbe questa sola fabbrica a farci concepire la possanza degli antichi Taorminesi.

(**) Si vede Mosaico, o per dir bene Litostroto con intreccio di pietre bianche, rosse, e cerulee 1. Nella pubblica strada all' entrar la Porta della Città dalla parte di Messina a man sinistra: 2. Nel Quartiere chiamato dell' Agonìa, ove era senz' altro l' antico Ginnasio, come non che dalle diroccate fabbriche, ma dalla stessa voce Agonìa, che pugna, o combattimento significa, agevolmente argomentasi: 3. Nel pavimento di una casa terrana, continuando fuori l' ingresso della medesima, che poi sotto altre case si nasconde, e sotto altro rialzato terreno, ed è questo di marmo bianco con altro a lato di color rosso: 4. Poco distante dalla stessa casa altro consimile se ne osserva di piccole pietre dimezzate di varj colori: 5. ve n' è vestigio dietro la Chiesa di S. Antonio di Padova, ed anche nel giardino de' PP. Capuccini alquanto distante dal muro dello stesso verso la Chiesa vi è altro litostroto di pietre bian-

molte reliquie di mirabili edifizj [*], Sepol-

bianche, e cerulee, che forma molte figure esagone, ove nel cavarsi la terra si trovarono altresì alcuni frammenti di lastre di porfido, serpentino, e saravezza; il che indica d'esservi stato qualche ragguardevole edifizio. Se ne vede del pari nella strada della Via Sacra de' PP. Minori Osservanti di S. Francesco presso l'Altaretto della Veronica. Finalmente nella strada in poca distanza dalla Chiesa di S. Pancrazio nell'anno 1739. si scoprì un pezzo di pavimento di piccole pietre segate, porzione del quale si tolse per conservarsi, restando il resto sotto terra presso d'una fabbrica antica, che forma due semicerchi a fronte l'uno dell'altro, de' quali qui appresso si parlerà.

(*) Sono elleno queste rovine in gran numero; e basterà accennarne qui alcune. Nella strada presso la Chiesa di S. Pancrazio si vedono i riferiti due semicerchi uno a fronte dell'altro. Il più piccolo era foderato di marmo bianco venato rosso, l'altro più grande incrostato era di marmo bianco, come all'intorno fin oggi si osservano; ed al presente ivi un sedile di fabbrica moderna si vede, ove in alcuni scavi fattivi varj frammenti di pittura si rinvennero.

Negli anni 1736., e 1737. nel fabbricarsi una Casa di Maestro Biasio Malambri sotto la Naumachia nella strada, che và alla porta dell'Agonia cavandosi le fondamenta fu ritrovato un pavimento coperto di tavole di marmo bianco con un lungo scalino di grossi pezzi di pietra coverti anche essi dell'istesso marmo, pel quale si scendeva in un altro pavimento lastricato di pietre di Siracusa; e nel luogo medesimo furono ritrovati diversi frammenti di Mosaico colorito, e di marmo serpentino con alcune basi di marmo bianco, e diverse colonne rotte di marmo grigio, che chiaman bardiglio, d'ineguale diametro; ed il muro di rim-

polcri in diverse forme, e d'ineguale grandezza, de' quali alcuni si veggono dentro il

---

rimpetto a detta casa, sù di cui v'ha un Aquidotto di fabbrica, che scende dalla Naumachia, si osserva essere stato ricoperto di marmo. Le suddette colonne cogli altri frammenti si conservano in casa del sullodato Sig. Duca di S. Stefano.

Nell'entrare in Città dalla Porta detta *Nuova* a man sinistra scorgesi una intera stanza di antica fabbrica di mattoni coverta di volta reale, alla quale attaccate seguono le vestigia di una simile gran fabbrica chiamata comunemente la Zecca, forse per qualche stromento di Zecca ivi rinvenuto. Questo edifizio per quanto a di nostri si osserva, fu certamente molto magnifico, e più ragguardevole lo fan concepire i moltissimi frammenti di mosaico di pasta di vetro di varj colori (di esso si é fatta sopra memoria nella Nota de' Mosaici, tra' quali si è notato questo presso di detta Porta), quali frammenti nel Museo del riferito Sig Duca di S. Stefano, e in Palermo nel Museo Martiniano si conservano; come i pezzi di capitelli, e di fregi di marmo bianco d'ordine Corintio; gran numero di pezzetti di lastre di marmi diversi, e due frammenti d'Iscrizioni, una greca, e l'altra latina, che tutti si trovaron nell' Orticello, ch'è sotto l'accennata stanza verso Tramontana, e circa il muro della Città; come pure una di quelle case terrane, che son vicine alla detta stanza, ha un pezzo di pavimento lastricato di marmo.

Nella cantina del Convento di S. Agostino trovasi un'apertura nel pian terreno, per cui in diverse stanze sotterranee coverte da volta reale si scende, e parte delle medesime resta già sovra terra, per esser man-

il recinto dell' antica Muraglia [*], ed accrescono vieppiù i pregi di Taormina, mo-

---

mancato il terreno precipitato col decorso de' secoli, e vedonsi nell' orto della casa di Maestro Scipione Battaglia. Se queste fussero servite per carceri de' Servi, o per altro fine, sarebbe un punto da esaminarsi con farsene colà lo scavo per prenderne la vera idea.

La Chiesa del Patrono S. Pancrazio a riserva del Cappellone, e del tetto è fabbricata di grosse pietre non attaccate con calce, e mostra essere stato un magnifico edifizio, o di Tempio, o di altra gran fabbrica; molto più che pochi passi lungi dal muro laterale di Mezzogiorno della medesima Chiesa si vede in fronte altra muraglia più canne lunga tutta incrostata di gran lastre di marmo. Ma sarebbe un non mai finirla, se tutte le rovine di grosse fabbriche, che per tutta la Città sono sparse, volessero quì descriversi.

(*) All' intorno di quasi tutta la Città si osservano dei sepolcri o interi, o in parte destrutti; se ne trovano non meno nelle salite tanto dalla parte di Messina, quanto di quella di Catania, e nella Piana, ove nel podere dell' Abazia dell' Itala chiamato di *Crepacuore* l' anno 1748. si rinvenne una gran cassa sepolcrale intera incavata in pietra di Siracusa lunga 9. palmi, alta 4., e quasi altrettanto larga, coverta di tre gran pezzi piani della stessa pietra; dentro la quale varj vasetti di quel, che chiaman di lacrime, si rinvennero; e fu essa indi trasportata alla casina dell' Agonia del mentovato Sig. Duca di S. Stefano, ove al presente ritrovasi.

Gli anzidetti sepolcri erano al di dentro adornati di stucco, come fin oggi si vede, anzi alcuni, cioè quello intero di Porta *Pasquale*, ed un di quei, che sono

mostrando il gran numero degli Uomini illustri * in armi, ed in lettere, che vantava questa Cit-

sono dentro il recinto dell' antica muraglia sotto il Teatro dalla parte di Messina, ch' è intero, eran dorati, come molte persone ancor viventi testimonj di vista assicurano, sebben oggi non più si vegga quell' oro, perchè inconsideratamente in essi si' è fatto fuoco da chi non ne ravvisava il pregio. Ciò attesta il diligentissimo Sig. d' Orville sovracitato con queste parole: *Duo adeo integra inveni; ut ante hos centum annos extructa diceres; horum unum duabus contignationibus constabat; in superiore conclavi auro illiti fuerant parietes, cujus ornamenti vestigia licet jam pauperes quidam inhabitarent, & fumo, sordibusque inquinarentur, satis clara post tantum temporis adparebant.* Parimente due di quel, che sono dietro il Convento dei PP. Capuccini, erano dipinti, osservandosene fino ai nostri giorni della pittura i vestigj; in un altro di S. Leo nella nicchia grande si vede porzione di lastra di marmo bianco; ed han finalmente alcuni un recinto di muraglia attorno.

* Ancorchè la voracità del tempo, che distrugge tutto, e consuma, abbia dato all' oblio le più interessanti notizie intorno a tanti Uomini insigni di Taormina, pure dalle poche, che sopravanzano dalle Storie, non è difficile di numerarne parecchi, che malgrado la comune legge di non potersi alcuno sepelire in Città, n' ebbero forse il privilegio pel loro meriti. Sia il primo il celebre Andromaco Principe fra tutti quei, che dominarono in Sicilia, ottimo, ed ammirevole, nemico de' Tiranni, per discacciare i quali dalla Sicilia collegossi, come si è detto, col valoroso Timoleonte Corinto (Plutarch. *in Timol.* Diod. *lib.* 16.) che governò così bene questa sua Patria.

Ne

Città, avvegnache, sebbene in forza della legge delle dodeci tavole fosse stabilito, che alcu-

---

Ne minor gloria recò a Taormina il di lui figlio, e successore Timeo dottissimo Storico, ed Oratore, il cui glorioso nome in 20. libri della Storia d'Italia, e di Sicilia, in quei della guerra di Tebe, dell'Arte Oratoria, di Taormina sua Patria, ed in tante altre Opere dagli eruditi desiderate farebbe la gran comparsa, se tante sue dotte fatiche non si fossero infelicemente smarrite a gran danno della Grecia, dell'Italia, e della Sicilia (Voss. *de Histor. Gr.* Dion. Alicarn. *lib.* 1. *c.* 6. Cic. *epist.* 12. *lib.* 5. Suid. *Lex. Hist.* Iuveges *App. ad Ann. Sic. sect.* 2. *cap.* 1. *n.* 7.), ma sopratutto di Taormina; giacche se non si fosse questa perduta, non si anderebbe adesso fantasticando sull'origine di questa Città con pretendersi di farla comparir meno antica di quel, che fosse; ma si avrebbero i chiari lumi, e le indubitate notizie di tutto ciò, che a lei si appartiene. Di questo sì celebre Scrittore basta udire quel, che ne dice il Principe della Romana eloquenza: *Timæus*, dice egli (*de Oratore lib.* 2.) *longe eruditissimus, & rerum copia, & sententiarum varietate, & ipsa compositione verborum non impolitus magnam eloquentiam ad scribendum attulit*.

Gode Taormina d'aver dato alla luce il famoso Filea, col di cui senno fu posto il più grosso legno alla gran Nave di Gerone Siracusano, e però fu egli creduto di aver nella Meccanica superato il celebre Archimede, secondoche seguendo Ateneo riferisce lo Scorso (*ad Homil. Teoph. Ceram. Proem.* 1. §. 1.): *Tauromenitanus in historiis memoratus Fileas est in re Mechanica præcellens Archimedi Syracusano*.

Si vanta dello Storico Quinzio Menelone figlio di

alcun brugiare, ne sepelirsi potesse dentro la Città: *Hominem mortuum in Urbe ne sepeli-*

E e 2

---

di Menelone Architetto, che nell' Arte Storica imitò il Concittadino Timeo. Scrisse egli più libri della Guerra Trojana; e la vita d' Elena Greca [Mugnos *Nuovo Laerzio par.* 1. *pag. mihi* 86.].

C. Numitorio, e M. e P. Cotrj furono suoi nobilissimi Cittadini, i quali andarono coraggiosi a rappresentare al Senato Romano le più alte, e giuste querele delle violenze ricevute da Verre (Cic. *in Verrem act.* 3. *lib.* 2. *or.* 7., & *act.* 6. *lib.* 5. *or.* 10.) tanto nello sforzare, ch' ei fece quella Città a far la Nave, da qual peso era immune per le condizioni della sua Confederazione; quanto in molte altre occasioni; e i Taorminesi perciò furono i primi a buttare a terra la statua di quell' iniquo Pretore.

Il suo Prefetto Bonifacio, che all' arrivo del glorioso S. Pancrazio in Taormina abbandonando l' abominevole Gentilità entrò col santo Battesimo nell' Ovile di Gesù Cristo (Cajet. *Vitæ SS. Sicul. in Vita S. Pancratii*, Theoph. Ceram., ed altri); fu anche uno degl' illustri Eroi, che splendettero in detta Città. Questo Santo Patrono fu quello, che consecrato Vescovo in Antiochia dal Principe degli Apostoli S. Pietro fu dal medesimo nell' anno 40. di nostra salute espressamente mandato, per introdur la Fede di Gesù Cristo in Taormina, ed indi passando per essa il medesimo Apostolo l' anno 44. consecrò S. Massimo per Vescovo successore di quello. Fu questa Città, come è a tutti gli Eruditi ben noto, per lo spazio di dieci secoli da' proprj Prelati Greci governata; ma indi per l' erezione de' Vescovadi Latini fatta dal Conte Ruggiero tratto tratto andò mancando a' nostri il proprio,

pelito, *neque urito*, nientedimeno come Cicerone (*a*), ed altri (*b*) riferiscono, agli accen-

---

prio decoroso sostegno colla perdita de' sudditi; i quali per secondare il genio del Principe con abbracciare il rito latino fecero, che la nostra Chiesa perdesse la sua Cattedra, e dovesse unirsi all' Arcivescovado di Messina, della quale unione a ragione si gloria Alberto Picculo (*de antiquo jure Eccl.Sic. cap.5. fol.12.*) stimandola il più forte, e poderoso argomento, per sostenere il Metropolitano della Chiesa di Messina. A buon conto resta da tempo immemorabile alla nostra Chiesa l'onore di esser governata da un Arciprete prima Dignità, che è sempre di collazione Pontificia, ed é insignito oltre del rocchetto, e mozzetta violacea, e nera, anche di armellino, cappamagna, e palmatoria, ed usa del pari il faldistorio, e il postergale. E' pure Abate Priore della Chiesa della SS. Annunciata nella Terra della Mola, siccome è Capo, e Rettore del suo Collegio, che costa di dodeci Canonici insigniti anch' essi di rocchetto, e mozzetta, i quali usano la palmatoria, e la zimarra. Nelle vacanze di questi per invecchiato costume fino a' nostri giorni l' Arciprete presentava a suo arbitrio un sol soggetto, che l' Arcivescovo di Messina confermar dovea, sebbene oggi per nuova introduzione è forzato a presentarne tre, per farsene di un di essi da quel Prelato la scelta. Anche dal solo Arciprete nelle vacanze si scelgono sei Beneficiati,

(*a*) *De legibus lib.* 2.

(*b*) Gravina *de orig. Juris lib. de Jure Nat. & Gent. c.* 78. G.H. Niepoort *de Ritu Rom. c.6. de Ritu funer.* §.2. *circa finem* Cemell. *de Rep. Rom. T. II. Diss.* 6, *Romanorum Vestes cap.* 4. *n.* 4.

accennati uomini illustri accordavasi. Ragguardevole anche si dimostra pella memoria,

---

ti, o Secondarj, che, sebben siano fuori del Corpo del suddetto Capitolo, sono pure insigniti di almuzio. Ha egli non meno la giurisdizione spirituale oltre della Città, e Borgo de' Giardini sopra altri cinque suoi Casali, che sono Gallodoro, Monginffi-Melia, Mola, Gazzi, e Graniti, eleggendo in ognuno di essi il suo Luogotenente, i Cappellani, i Procuratori a suo cenno amovibili, a riserva di Gallodoro, che con pagare un annuo tributo all' Arcipretura ha oggi il suo Paroco soggetto però, come gli altri suddetti Casali, alla visita, quale non dal Paroco, ma dall' Arciprete, o suo Commissionato, come negli altri, si presenta all' Arcivescovo, che viene per visitarla. Finalmente per antichissimo costume nato senz' altro dall' essere stata Taormina Chiesa Arcivescovile, qualora va l' Arciprete, o suo Commissionato a visitar le Chiese di dette Terre, o che passa per alcuna di esse gli si suonano le campane a festa di tutte le Chiese, che ivi esistono. Del foro contenzioso poi, essendosene pubblicate le notizie nel Tomo XV. di questi Opuscoli dal mio Concittadino Sig. D. Ignazio Cartella, non è quì d' uopo, che se ne parli.

Non meno illustre rende questa Città la memoria di Santippo Filosofo, il quale indi colla predicazione del medesimo S. Pancrazio ebbe la sorte di conoscere il vero Dio, ed abbracciare la Legge Evangelica, e colla mutazione de' costumi cambiò pure il nome, chiamandosi Epafrodito (Cajet. *de SS. Sicul. Animadv. in Div. Pancr. & in Isagoge c. 17. n. 6.*).

Nacque in Taormina Cornelio Severo celebre Poeta Epico, che scrisse le guerre di Sicilia, e cantò in rima

ria, che abbiamo, del suo Foro [*]. Era pure adornata del Ginnasio per disciplinarsi la

ma delle fiamme del Monte Etna, come pure la morte di M. Tullio Cicerone, e che al riferir di Teofilo scrisse in Dialoghi i costumi de' Siciliani (Inveges *ad Ann. Sicul. ad Sect. 2. cap. 1. §. 23.*, Mugnos cit. *pag.* 151., Ragusa *Bibliotb. Sicil. pag.* 70.

Anche fra le Donne ebbe la famosa Giulia Bassilla adorna delle virtù più cospicue, che le meritarono quella onorifica Iscrizione Greca dal Senato di Taormina rapportata nelle Iscrizioni di Sicilia dall' erudito Sig. Principe di Torremuzza (*Sicil. Vet. Inscript. Class. V. pag.* 47.), nella quale leggiamo: *Omni virtute, pudicitia, atque sapientia praestantem Juliam Bassillam Senatus, Populusque splendidae Urbis Tauromenitanorum .... consecravit.*

E finalmente dalle seguenti Iscrizioni Greche ben conosceſi un non piccol numero d' Uomini illustri, che la carica di Ginnasiarchi esercitarono; essendo tale impiego di sommo onore, e ben ragguardevole, che a Personaggi di gran merito conferivasi. Quindi se il tempo di tanti altri egregj, e magnanimi Soggetti la memoria ci tolse, purnondimeno quelli, che nelle Iscrizioni si riferiscono, valevoli, e ben sufficienti sono a recar gloria, e distinto onore a questa mia Patria.

(*) Non era magnificenza di poco pregio quella, che alle Città apportava il Foro, i di cui portici colonnati con Statue comunemente adornavansi. Or per quello di Taormina l' irrefragabile testimonio del gran Romano Oratore (*Act.* 3. *lib.* 2. *orat.* 7.) ne abbiamo, dalla cui autorità e il coraggio, e il talento, e l' indole de' Taorminesi, e la stima, che di questa sua

la Gioventù nelle Scienze, e negli esercizj di Marte [*]. Anzi questa sola fabbrica fa

---

sua confederata Città faceva la stessa Roma, agevolmente si scorge. Ecco le sue parole: *Tauromenitani, quorum est Civitas fœderata, homines quietissimi, qui maxime ab injuriis nostrorum Magistratuum remotissimi consueverant esse præsidio fœderis. Hi tamen istius (Verris) evertere statuam non dubitarunt, qua ablata basim tamen in Foro manere voluerunt; quod gravius in illum fore putabant, si scirent homines statuam ejus a Tauromenitanis esse dejectam, quam si nullam unquam positam arbitrarentur.*

(*) Infallibil prova del Ginnasio di Taormina fanno due Iscrizioni Greche incise in due lapidi del paese, le quali al passaggio, che fece per Taormina l'eruditissimo Antiquario Sig. Giacomo Filippo d'Orville Cavaliere Olandese trascrisse, ed inserì già trodotte nella dotta sua Opera, che postuma pubblicò dopo la di lui morte il dotto Sig. Pietro Burmanno II. Queste dalla Chiesa di S. Pietro in casa del sud. Sig. Duca di S. Stefano indi si trasportarono, del che, per non perdersene la memoria, pubblica scrittura se ne fece sotto i 17. di Novembre 1746. dal Not. D. Francesco M. Floresta di Taormina; e possono facilmente leggersi anche tra le Iscrizioni di Sicilia pubblicate dal Sig. Principe di Torremuzza, per rilevare le grandi spese, che pegli agonali esercizj bisognavano, e per tutt'altro, che nel Ginnasio praticavasi.

Confermano semprepiù l'esistenza del Ginnasio in Taormina altre due Greche Inscrizioni incise in due lastroni di pietra rossa, che in questa Città si disotterrarono nell'ampliarsi il Monastero di Donne di S. Maria di Valverde l'anno 1770. L'una, ch'è in un lastrone

fa bastantemente comprendere, qual fusse la splendida magnificenza di Taormina; con-

strone lungo due palmi, ed oncie dieci, largo due, ed oncie tre, ed alto di fronte, ove è incisa, palmo uno, e tre oncie, dice così

ΟΔΑΜΟΣ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΤΑΝ
ΟΛΥΜΠΙΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΜΕΣΤΟΝ
ΝΙΚΑΣΑΝΤΑ ΠΥΘΙΑ ΚΕΛΗΤΙ
ΤΕΛΕΙΩΙ.

Populi Tauromenii Olympium Olympii filium pleuum Victorem in Pythiis equo veloci perficit.

L'altra, che è in un consimile sasso lungo tre palmi, e mezo, largo tre, ed alto di fronte, ove è incisa, un palmo, e mezzo dice:

ΓΑΙΟΣ. ΚΛΑΥΔΙΟΣ
ΜΑΑΡΚΟΥ ΥΙΟΣ ΜΑΑΡΚΕΛΛΟΣ

Γ

Cajus Claudius Marci F. Marcellus Gymnasiarcha.

Qual fussero quest' Olimpio, e Cajo Claudio Marcello, essendosi moltissime Famiglie Romane stabilite in Sicilia, dacchè i Romani posero piede nel nostro Regno, non è qui luogo di ricercarlo; ma se mai si fosse continuato lo scavo, e tirati fuori altri consimili sassi, che in quel luogo cominciavano a discoprirsi, e che per dappocaggine di chi sovrastava al lavoro furon lasciati sotterra, si sarebbero senza meno trovate altre Iscrizioni, che avrebber forse rischiarate le precedenti, e maggior lume, e gloria recato avrebbero alla mia Patria. E

conciosiacosache dovette essere un edifizio di gran lunga maggiore, e più ragguardevole di tutti gli anzidetti; giacchè il Ginnasio, come seguendo Vitruvio scrive Mercuriale [a], i luoghi contenea de' bagni, e giuochi Pancratici; anzi oltre della vastità delle fabbriche enorme era la spesa, che pel medesimo abbisognava, siccome nelle sovradette Iscrizioni riferite dall' Orville, e dal Torremuzza si legge [*]. Que-

E qui conviene, che si rammenti l' altro antico insigne monumento, vale a dire il gruppo de' due Lottatori di bronzo, che in Taormina nel secolo passato trovaronsi, che poi in Messina passarono in potere dell' erudito Sig. D. Niccola M. Ciampoli pel matrimonio da lui contratto colla Sig. D. Domenica Corvaja di Taormina. Lo squisitissimo lavoro, e la bellezza di essi era l' ammirazione de' più valenti Antiquarj; ma frattanto a comune danno si trasportarono in Inghilterra, vendute avendole il di lui erede ad un Cavaliere Inglese, restando la Città nostra, ed il Regno privi di sì illustre parlante monumento della Lotta, ch' era uno degli esercizj, che ne' Ginnasj praticavansi.

(a) *De Arte Gymnast. lib.* 1. *cap.* 6.

(*) Di tale spesa ne dà un cenno Svetonio (*lib.6.cap.*12. *Vit.* 12. *Caes.*) pella Dedicazione, che in Roma a' tempi dell' Imperadore Nerone si fece delle Terme, e del Ginnasio, in cui egli diede l' olio pel Senato, e per l' ordine Equestre: *Dedicatisque Thermis*, dice egli, *atque*

Questo, e tutti gli altri monumenti sovra accennati chiamati a gran ragione da S. Elia di Enna[a] magnifici, e superbi edifizj [*], come mostrano l'antica magnificenza di Taormina, così dan troppo chiaro a vedere, che non potea una Città

---

que Gymnasio Senatui quoque, & Equiti oleum præbuit.

(a) Cajet. *Vitæ SS. Sicul. in vita S. Eliæ Junioris.*

(*) Portossi questo Santo in Taormina in unione del di lui compagno Daniele dell'anzidetta Città a venerare il corpo del glorioso Santo Patrono Pancrazio, che fino a quel tempo nella stessa conservavasi. Ivi essendo profetizò la rovina, che di essa Città far doveano i Saracini; per lo che ammonì i Cittadini, e in particolare il Patrizio Costantino allora Pretore, e Stratigò della Sicilia, e Crisione uno dei principali Cavalieri della Città, in di cui casa egli abitava, affinchè cambiassero vita lasciando i vizj, se sfuggir voleano il gastigo di Dio, che loro sovrastava. Ma avvedutosi, che delle di lui esortazioni non volevano approfittarsi, risolvette partire, e al passar per le strade si alzò la veste fino al ginocchio; del che interrogato dal suo anzidetto Compagno Daniele rispose: *Jam exundantes video sanguinis rivos, & hæc superba, ac magnifica, quæ stare cernis, ædificia, ab Agarenis funditus evertentur.* Era allor Taormina la Capitale dopo la destruzione di Siracusa, di quelle Città, che eran rimaste sotto il dominio degl' Imperadori Romano-Greci, e perciò Sede del Pretore dall'anno 878. fino al 903. in cui cadde in potere de'Saracini. [Caruso *Biblioth. Hist. Sarac. Rer. Epit.* pag. *mihi* 95.] *Residebat fere in ea Romano-Græcorum Prætor, tamquam in Capite residuarum Urbium; atque adeo Archiepiscopus, Populusque frequens, ac Viri primarii Sicilienses Tauromenium incolebant.*

tà così sontuosa, e superba esser compresa, come pretendesi, nel distretto di Messina, ne a lei in modo alcuno soggetta.

Ma veduto già per mille ragioni insussistente il Privilegio d'Appio Claudio, e più insussistente la pretesa di chi vuole una Città, come Taormina, così in que' tempi sontuosa, e ragguardevole, soggetta alla Città di Messina, passiamo brevemente ad esaminar gli altri Privilegi da' Messinesi allegati. Di quello, che dicesi dell'Imperadore Arcadio [*a*] non é quì d'uopo di favellarne, avendone di proposito dimostrata l'insussistenza Francesco Strada [*b*]; e così favoloso stimollo l'eruditissimo Pirri, ché [*c*] neppure il giudicò degno di confutazione.

Il terzo, ch'essi propogono [*d*], è del Ré Ruggiero, che non men degli altri si dà a vedere fittizio dal motivo, per cui si dice concesso: *Novimus itaque*, ivi si legge, *narratione, scripturaque vetusta pariter, & moderna, quot labores, damna, & pralia sustinuerint*

(*a*) Maurol. *Rer. Sican. lib.* 3. Buonfiglio *l. c. lib.* 4.
(*b*) *Aquila Trionfante cap.* 45.
(*c*) *Sic. Sac. Notit. Eccl. Messan. ad an. Chr.* 400.
(*d*) Maurol. Buonf. *l. c.*

rint Nobilis, & laudanda Civitas Messanæ, & ejus cives, ut christianum dominium expulsis Agarenis in Sicilia refulgeret; nam Magnificum quondam Patrem nostrum ad illam capessendam introduxerunt, ipsum ope, & opera præjuvantes cum maxima substantiæ, & sanguinis effusione, donec in ipso Patris nostri dominio exclusis Infidelibus fuit tranquilla serenitate pacatum. Se i Messinesi furono quelli, che introdussero in Messina il Conte Ruggiero, come così ingrato fù egli a sì gran benefizio, per cui si fece strada alla conquista d'un sì nobile, e dovizioso Regno, che nol rimuneró ne' molti anni, che sopravisse, malgrado le vive istanze, che da que' Cittadini gli sarebbero senza dubbio state fatte, affin d'ottenerne il meritatò premio? D'un Principe sì pio, sì giusto, sì liberale, come le di lui magnanime azioni registrate nelle Storie ad abbondanza lo mostrano, non è da sospettarsi una sì abominevole dimenticanza, ò una sì mostruosa ingratitudine. Sospetto dunque è il motivo, che sospetto, anzi falso rende il Privilegio, che dicesi concesso dal Rè suo figlio. Che si dirà poi, se il det-

to motivo è indubitatamente falso? Goffredo Malaterra Scrittore di que' tempi, che di proposito con tutte le circostanze più minute scrisse la Storia della conquista della Sicilia fatta dal laudato Conte Ruggiero [*a*], non solo non fà parola alcuna de' soccorsi, che col denaro, colle forze, e col sangue gli diedero i Messinesi, ma riferisce anzi, ch'eglino, e fin le stesse Donne alla gagliarda si difesero da' di lui assalti, ogni resistenza facendogli, perche non s'impadronisse della Città. Non essendo dunque ciò vero, qual apparenza di verità aver può il Privilegio dato dal figlio? Lascio quì di recare altri caratteri di esso Privilegio, che sospetto maggiormente il dichiarano, essendo registrati presso l'erudito Francesco Strada [*b*].

Quello del Rè Guglielmo il Buono, che in quarto luogo da' Messinesi [*c*] si allega, se sia legittimo, può da se giudicarlo chi sà quanto essi poco ben affetti fussero a quel Monarca; e quanto all' incon-

(*a*) *Lib.* 2. *presso il* Caruf. *Bibl. Hist.*
(*b*) *Aquila Trionfante cap.* 56.
(*c*) Maurol. *cit. lib.* 3. Buonfiglio *lib.* 6., *e* 7.

contro costante a lui mostrata siasi Taormina, che perciò a forza d'armi fu invasa, ed esposta a rapine, ad uccisioni, a saccheggiamenti de' Messinesi [*a*], per di cui opera fu liberato dalla prigione, ov' era racchiuso, il fellone Conte Riccardo al riferir di Ugone Falcando [*b*] Scrittore contemporaneo, del Fazello [*c*], e di altri, anzi delli stessi Messinesi Marolì, e Buonfiglio [*d*].

Non men sospetto degli altri è il quinto Privilegio del Rè Manfredi [*e*], le di cui parti seguì costantemente Taormina, quando i Messinesi, sebbene sul bel principio secondato avessero le giuste pretensioni di questo Rè, pure, senzach' io voglia quì riferire quanto nelle Storie sù di ciò si legge, indi pochissimo rispetto gli usarono, ed unitisi contro di Taormina, perche era delle Città ad esso Rè ubbidienti, ne fecero memorabile scempio. Tanto rapportano Angelo Boccamati Autore

(*a*) Strada *cap.* 51., *e* 64.
(*b*) *Presso il* Carafo *Bibl. Hist. t.* 1. *pag.* 480.
(*c*) *Dec.* 2. *lib.* 7. *cap.* 5. (*d*) *Loc. cit.*
(*e*) *Presso il* Samperi *Iconologia della Vergine Lib.*1.

re di que' tempi, Corrado Graziadei [a], Fazello [b] Buonfiglio, e Maroli [c]. Per altro Giurba nelle Confuetudini di Meffina rapporta un tal Privilegio accordato l' anno 1273., quando fi sà, che egli Manfredi era morto nella battaglia avuta con Carlo d' Angiò preffo Benevento nel 1266. [d].

Il fefto Privilegio al riferir dello fteffo Giurba fù a' Meffinefi conceduto da Federico II., detto per errore III., per compenfare a' medefimi i danni avuti per la difefa di effo. Ma l' inverifimilitudine di quefta Scrittura fi conofce abbaftanza da chi confidera, che Taormina feguì allora non men, che Meffina, le parti di effo Rè, effendo ftata l' afilo d' Ugo d' Ampurias Governadore di Catania, e di tutti gli altri fedeli Vaffalli all' accennato Re ben affetti, i quali in effa, ch' era una delle Città coftanti, e fedeli al Re furono obbligati di

(a) *Preffo il* Carufo *Bibl. Hift. t. 1. in Hift. Saracen.*
(b) *Dec. 2. lib. 8. cap. 3.*
(c) *Loc. cit.*
(d) *Lettera del Rè Carlo d' Angiò a Clemente IV. preffo il* Lunig *Codex Ital. Diplomat. Sect. 2. de Utr. Sic. Regno.*

di ritirarsi allor, quando da Virgilio Scordia fu per tradimento consegnata la riferita Città di Catania a Roberto Duca di Calabria [*a*]. Anzi si appalesa la sua costanza in difesa di Federico dal vedere, che, anziche darsi volontariamente agli Angioini, si contentò d' essere a forza d' armi soggiogata dall' Ammiraglio Roggieri Loria con patirne il saccheggio degli averi de' suoi Cittadini, come è da leggersi presso lo stesso Marolì [*b*], ed altri [*c*]. E allora fù, che in ricompensa di tai servigj concedette Federico a' Taorminesi la franchigia delle regie dogane in tutto ciò, che immettono, o che estraggono dalla Città di Messina [*d*].

Quanto poi sia lontano dal vero, che questo supposto Privilegio, in cui nel Distretto di Messina comprendevasi questa Città, sia stato l' anno 1396. confermato dal

(*a*) Caruso *Mem. Stor. di Sicilia Vol.* 2. *p.* 2. *lib.* 3

(*b*) Maurol. *Rer. Sican. lib.* 4.

(*c*) Fazell. *Dec.* 2. *lib.* 9. Amico *Catana Ill. p.* 2. *lib.* 6. *c.* 2. *n.* 10.

(*d*) *Privil. Reg. Friderici an.* 1312. *Regist. in lib. Rubeo Officij Juratorii Taurom. p.* 221.

dal Re Martino, vedesi da una di lui Lettera del 1398. rapportata dal Buonfiglio [a]; ove prescrivendosi certe ordinazioni pe' luoghi del distretto di Messina si eccettua con ispezialità Taormina dicendosi: *Eccettuandu di quissa Ordinazioni Taurmina, di la quali pendi questio in la nostra Grandi Curti di presenti.*

Proponesi finalmente un Privilegio dell' Imperadore Carlo V. [b], cui possono ancora aggiugnersi que' di Filippo II., e degli altri susseguenti Regnanti; ma questi altro non essendo, se non se una conferma degli antichi, claudicando i primi, come si è finora veduto, crollano anche essi, che legittimi quei suppongono. Tanto poi è falso, che Carlo V. abbia Taormina considerato, come Città del Distretto di Messina, che avvi un autentico Privilegio da lui confermato nel 1540. [c] di non poter essere verun Messinese Capi-

tano.

(a) *Stor. di Sic. P. 3. Ediz. di Messina del 1739.*
[b] Reina *Not. Istor. di Messina P. 2.*
[c] *Regist. nel libro Rosso dell' Archivio della Corte Giuratoria di Taormina pag. 202.*

tano di Taormina; quando era pure antico Privilegio di Messina di dovere i suoi Cittadini occupare il posto di Capitano in tutti i luoghi dello *Stretto*, e *Costretto* [a], come volgarmente si appella.

Si aggiunga, che gli Autori, che scrissero presso a que' tempi di Carlo V., e suoi Successori avendo minutamente descritto i luoghi accennati di tal Distretto non vi hanno mai inclusa Taormina. Basti per tutti il Ferrarotto [b], la di cui autoritá sù questo punto è stata sì valevole giudicata, che i Tribunali sempre alla Pianta da lui fattane in tutte le ambiguità, o controversie si sono rimessi. Così nel 1708. dovendo ridursi in miglior sistema la gabella dell' estrazione della seta in Messina, fù destinato in qualità di Vicario Generale l' allor Maestro Razionale Sig. D. Francesco Avarna, cui in vigore di una consulta del Tribunale de' 3. di Agosto fù prescritto doversi obbligare ad estrarre le sete dal porto di

[a] *Lettere della Regina Bianca date in Taormina a 22. Agosto 1411.*
[b] *Della Preeminenza dello Straticò di Messina Disc. 18.*

di Messina tutti i luoghi del suo *Stretto*, e *Costretto* secondo il rapporto del Ferrarotto, e fù spedito Biglietto a' 17. dello stesso mese dal Sig. Vicerè in questi termini: „
„ Per quello riguarda alli Confini del sudetto Distretto, e Costretto abbiamo stimato potervi regolare come quello, che lasciò scritto il Dottor D. Vincenzo Ferrarotto nel suo Libro della Preeminenza del Straticò fatto ristampare da D. Antonino Ferrarotto Nipote dell' Autore in Messina l' anno 1671. ne' Discorsi 18., e 19., nelli quali per esteso, ed individualmente registra le Città, Terre, e Casali in quelli contenuti, che l' Autore suddetto, come Messinese, non abbia lasciato particolarità, e riflessione, che potesse concernere nell' ampliazione del riferito Costretto, e Distretto. „ Or ne il Ferrarotto, ne il Giurba (*a*), ne il Reina (*b*), ne il Buonfiglio (*c*) (per non nominare altri, che i Messinesi), compresero mai Taor-

(*a*) *Ad Consuet. Mess. in Prob. p.* 1. *n.* 36.
(*b*) *Not. Istor di Mess. P.* 1.
(*c*) *P.* 1. *Lib.* 1.

mina nel suo Distretto. Vero è, che quest' ultimo altrove (a) pretende, che quella lite, di cui fa memoria, come si è detto, il Re Martino, siasi decisa contro di Taormina; il che crede provare dall' atto di pubblico Giuramento di omaggio, e di fedeltà, che l' anno 1412. prestò al Re Ferdinando la Città di Messina insieme con Taormina, ed altri paesi; argomentandolo forse, perche ivi nella narrativa si dice esser Taormina del Distretto di Messina. Ma quanto sia debole e spossato un tale argomento, non v' ha chi nol vegga, se per poco rifletta, che non v' ha in detto atto vestigio alcuno di consenso di Taormina, non avendolo sottoscritto i di lei Procuratori, che a niun altro oggetto vi andarono, che per dare il giuramento della lor fedeltà. Poterono frattanto i Messinesi a loro bell' agio far scrivere al lor Notaro quel, che fosse loro piaciuto; il che era già sempre di niun valore non acconsentendovi Taormina.

E quì

(a) P. 3. pag. 376.

E quì un curioso fenomeno desidererei spiegato da' Signori Messinesi. Ha Taormina cinque Casali, che soggetti le sono mai sempre stati sì nello spirituale, considerandosi come Parocchie della stessa Città, sovra le quali usa il nostro Arciprete quella stessa giurisdizione, che pratica sovra le altre Chiese della Città, sì nel temporale, fintantoche non furono da' Regnanti venduti a' particolari Signori del Regno. Or di essi cinque, che sono Mola, Kaggi, Graniti, Gallodoro, e Mongiuffi, i primi tre senza contrasto alcuno si considerano fuori del distretto di Messina; gli altri due insieme con Taormina vi si pretendon compresi. Se tutti que' Casali sono parti di Taormina, essendo nel di lei Territorio, come mai questo tutto ha la disgrazia di esser metà dentro insieme col Capo, e metà fuori del Distretto di Messina? come questi membri per la lor picciolezza appena considerabili han quel privilegio, che non ha il Capo, e come questo è schiavo, quando quelli son liberi?

Finalmente prima di conchiudere uo-

po è di rispondere a una transazione, o privilegio, che allegano i Messinesi, ottenuto nel 1591., a un Bando del Vicerè Conte di Santo Stefano del 1679., a un altro del 1714., e all' ordine in fine del 1735. del nostro allora Augusto Monarca Carlo Borbone oggi glorioso Cattolico Re delle Spagne, concernenti tutti le immissioni, o estrazioni delle sete. Il primo certamente, per cui si accordò, che dalla Città di Termine sino a Siracusa tutte le sete di tal compreso dal solo porto di Messina estrarsi potessero, (e ciò intorno all' estrazioni unicamente da farsi fuori del Regno, come dichiara Filippo IV., *extrahi non posse per extra Regnum, nisi per portum Messanensem*) nulla prova contro di Taormina, altrimente anche Termine sarebbe nel Distretto di Messina. Pel secondo basta considerare il tempo, in cui fu pubblicato, vale a dire nelle funestissime circostanze, nelle quali sì per risarcirsi il Sovrano col vantaggio de' Dazj nell' immissione della seta imposti l' enormi spese, che soffrir dovette, sì per tenere in Messina un grosso, e forte presidio di milizie,

ob-

obbligó tutti i convicini luoghi di quella Città ad immetter tutte le fete in quel Porto; e Taormina per la neceffitá della quiete del Regno non oftante la troppo grave memorabile fua difgrazia dell' orribil faccheggio per tre giorni fofferto fu anche forzata a foggiacere a quel pefo, accomodandofi così a quel tempo pur troppo infaufto per effa, e per tutto il Regno. Scorfi però alcuni anni, febbene fi foffero maggiormente dilatati per ordine della Corte a 1. di Luglio del 1689. i confini de' luoghi, d' onde le fete trafportarfi doveano in Meffina, includendofi anche Aci, e Catania; pure fu quefto rivocato per altro atto a' 7. di Novembre del 1692. (a), per cui fi dà chiaramente a Taormina la libertá di portar le fue fete, ovunque voglia, nel Regno con affegnarfi efpreffamente il motivo di non effere Taormina luogo diftrittuale di Meffina; il che fu poi con altri replicati ordini de' 7. Agofto 1700., e de' 3. Agofto 1708. con-

(a) *Regiftrato nel Libro dell' Uffizio de' Giurati di Taormina appellato* Manuale.

confermato (a), e ciò ſtante l' immemorabile oſſervanza, e libertà, di cui ha ſempre goduto detta Città (*). Non puó negarſi in terzo luogo, che malgrado tutti i ſuddetti ordini, e dichiarazioni del governo, cambiata la Corte nel 1714., per qualche falſità, come è da crederſi, eſpoſta da chi delle nuove circoſtanze approfittar ſi volea, fu dichiarata nel nuovo governo del Re Vittorio Amedeo del conſaputo Diſtretto queſta noſtra Città. Ma non andó guari, che moſtrarono ad evidenza i Taormineſi il vero, e fu a' 5. di Settembre del 1718. proferita ſentenza in contradittorio del Fiſco Regio, per la quale fu dichiarato, che Taormina non ſia nel Diſtretto di Meſſina compreſa. A' 20. del meſe ſteſſo colle ſolite Lettere dette

---

(a) *Nel riſtritto* Manuale.

(*) La Fiera, che ogn' anno nel meſe di Luglio v' ha in Taormina, ove concorre ogni ſorta di perſone, ed ha ciaſcheduno la libertà di vendere, o comprar ſeta; di pratica così antica, che parla di eſſa il ſapientiſſimo Arciveſcovo Teofane Cerameo [*homil.* 58. *ſub initio*] moſtra l'antichiſſima libertà di queſta mia Patria indipendente da Meſſina.

te *osservatoriali* si eseguì la sentenza (a), e il Tribunale a' 18. di Ottobre diedene distinta informazione al Sig. Marchese Lede allor Viceré, il quale a' 18. di Novembre dell'anno stesso approvó quanto dal Tribunale si era disposto. Ne altrimenti accader dovette sul bel principio del glorioso governo di Carlo III. Borbone, quando fu comandata la immissione di tutte le sete per tutti i luoghi dello *Stretto*, e *Costretto* in Messina, notandosi poi per un di questi anche Taormina. Ma fu di ciò nell'esecuzione dell'ordine formatesi le generali istruzioni si dichiarò, che la legge s'intendesse soltanto per l'estrazione per mare, [al che sono egualmente tenuti gli altri Paesi, che sono fuori del suo Distretto], senza far caso, se Taormina fusse a questa legge soggetta, perchè sia nel Distretto di Messina, o più presto per la vicinanza del luogo. Ciò peró, che forse restó dubbio allora, si è stabilito nell'ultimo attacco insorto pochi anni sono tra' Signori Protomedico del Regno,

(a) *Registrate nel Lib. tit.*

gno, e quel di Messina. Pretendeva il secondo essere alla di lui visita soggette le Spezierie di Taormina, come lo sono tutte le altre del suo Distretto; ma la vinse il Protomedico del Regno, cui al presente sono soggetti tutti i nostri Aromatarj, e Droghieri.

Da tutto il fin quì detto si vede, che tutti i mentovati ordini i luoghi del Distretto riguardano; che in essi non dee comprendersi Taormina, e che dalla passione affascinati soltanto per la lor Patria poterono i due allegati Scrittori Marolì, e Buonfiglio, e quanti altri in appresso su di ciò hanno scritto, pubblicar Taormina distrittual di Messina. Onde può loro ragionevolmente applicarsi quel bel detto di Eusebio: *Non probandi sunt Historici, qui se, suamque Gentem semper in Capitolio locant, exteros vero, & hostes suos semper vituperant.*

LET.

LETTERA

DEL SIG.

IGNAZIO PATERNO'-CASTELLO

PRINCIPE DI BISCARI

AL

P. D. SALVADORE MARIA DI BLASI

CASINESE

Sul tempo dell' Uso del suono delle Campane nell' Elevazione della Sacra OSTIA introdotto in Sicilia.

AMICO, E PADR. STIMATIS.

Catania 30. *Aprile* 1776.



L cercare i mezzi di secondare l' onesto genio di un Amico è un procurare la di lui felicità. Quindi per maggiormente meritarmi sì dolce nome, ed incontrare il vostro fervoroso piacere, a Voi ora indrizzo la presente, colla quale spero appagare la vostra premura, lusingandomi poter fissare un punto appartenente all' Istoria della nostra Chiesa Siciliana mercè della scoperta fatta di due Documenti, uno presso me, e l' altro nel pubblico Archivio Senatorio. Voi cotanto pratico in tali materie proverete forse non poco piacere in vedere ritrovato il certo tempo dell' introduzione di un Rito nelle nostre Chiese finora dubbio, ed oscuro. Per non tenervi più a bada, vi di-

co, che faró per mostrarvi, quando, dove, e perchè fu introdotto nella nostra Chiesa Siciliana l'uso di suonar le Campane grandi nelle Messe cantate alla elevazione dell' Ostia Sacrosanta.

Trattó questo punto il Canonico Giovanni di Giovanni erudito Indagatore de' Sacri Riti delle nostre Chiese, e riflettendo sul medesimo mostra, che fu costumanza della Chiesa Gallicana il suonar le Campane all' elevazione dell' Ostia, introdotta nel secolo duodecimo da Guglielmo Vescovo di Parigi (a): *Quandoquidem*, dice egli, *Guilielmus Parisiensis Episcopus, qui duodecimum Christi sæculum illustravit, sanxit, ut in celebratione Missarum, quando Corpus Christi elevatur, in ipsa elevatione campana pulsetur*; e contemporaneamente Ivone Vescovo di Chartres ringrazia Matilde Regina d' Inghilterra *Pro datis Ecclesiæ B. Virginis Campanis. quæ pulsantur, quando illa salutaris Hostia pro nobis redimendis in Ara Crucis oblata per novi Sacerdotis Ministros in Domini mensa quotidie consacratur.* Du-

(a) De Joan. *de Div. Sicul. off. f.93.*

Dubita egli ancora, che forse tal costume possa essere stato introdotto in Sicilia ne' pochi anni, che questo Regno soggiacque al Dominio Francese sotto Carlo di Angiò, che visse nel secolo decimoterzo, essendo morto in Manfredonia l'anno 1284. un secolo dopo tale introduzione nella Chiesa di Francia; ma questo dubbio ancora egli scioglie, mostrando, che se la Chiesa Sicola avesse adottato le Cerimonie, e i Riti Francesi, ancora di questo fin da quel tempo si troverebbe memoria, se fosse stato in Sicilia praticato (a): *Si enim Majores nostri, dum essent sub Caroli Andegavensis dominatu, Gallicanum Ritum accepissent, absque dubio & morem hunc adoptassent, qui tunc in Gallia obtinebat.* Da tutto ciò si deduce, che sebbene nella Chiesa Gallicana fin dal secolo XII. era introdotto il Rito di suonar le Campane alla elevazione dell' Ostia nelle Messe solenni, non era stato però tale uso seguitato dalla Chiesa di Sicilia, come il riferito di Giovanni fondatamente assicura;

Hh 2 che

(a) Idem f. 93.

che niuna mutazione soffrì l'Ecclesiastico-Sicola Disciplina sotto il Governo Angioino (a): *Adjungi his commode potest argumentum alterum, quo magis, magisque confirmatur Gallorum in Sicilia sub Carolo Andegavensi adventu nihil novi Ecclesiasticos nostros Ritus invectum fuisse*; anzi protestasi, che prima del secolo XVI. non trova vestigio alcuno di questa osservanza, e che a suo pensare appoggiato alla più antica notizia, che poté trovare, ne attribuisce l'introduzione al Vescovo di Siracusa Girolamo di Bologna, che ordinolla nel suo Sinodo Siracusano: *In Sicilia autem*, seguita il citato di Giovanni, *nullum piæ hujus cerimoniæ invenimus vestigium, quod antiquius sit sextodecimo sæculo, quando Syracusarum Præsul Hieronymus Bononius statuit, ut suæ Diœcesis Rectores*, riferisce le parole del Sinodo, *morem introducant, ut quoties elevetur Corpus, & Sanguis Domini Jesu Christi in majori Missa, pulsentur Campana de Campanili*.

Nacque in Palermo questo illustre Prelato, e fu di Fabio, e Laura, entrambi

(a) Idem f.93.

bi della chiarissima Famiglia *Bologna*, settimo figlio, quale dopo avere occupati più onorevoli gradi di Ecclesiastiche Dignità fu dall' Imperadore Carlo V. eletto Vescovo di Siracusa l' anno 1541. Dovendosi indi adunare in Trento il Generale Concilio tra li Vescovi Siciliani, che furono destinati, per intervenire a quella adunanza, dall' Imperadore fu scelto in compagnia di altri Vescovi Girolamo di Bologna, come considerato soggetto di prudenza, e dottrina corrispondente a sì pesante incombenza; il quale dato sesto, e provisto ai regolamenti di sua Diocesi in compagnia di Pietro Tagliavia allora Arcivescovo di Palermo, verso Trento s' incamminò, e ciò fu l' anno 1545., come il Pirri tutto il fatto descrivendo testifica (a); *Praescripserat Imperator Carolus aliquibus Praesulibus Siciliae; ut ii Oecumenica Synodo Tridentinae interessent; quibus litteris acceptis noster Hieronymus anno* 1545. 8. *Maii Panormum adiit, ut simul cum Petro Tagliavia Archiepiscopo Panor. illuc se conferrent*.

Re-

[a] Pirr. *Syrac. Ecc. not. Tom. I. f.* 649.

Restituitosi alla sua Chiesa Girolamo, dopo di aver dato prova del suo talento in quel Concilio, convocò in Siracusa un Sinodo Diocesano nell' anno 1553. (a): *E Concilio Tridentino Syracusas reversus Episcopus, mox, ut quæ in eo constituta erant in sua Diœcesi doceret, anno* 1553. 16. *Decembris induxit Synodum*. Questo fu quel Sinodo, in cui restò ordinato al Tit. 2. cap. 14., che fossero suonate le Campane del Campanile all' elevazion dell' Ostia nella Messa cantata, come sopra mostrai; sicchè nella Chiesa Siracusana, e sua Diocesi venne introdotto questo pio costume nell' anno 1553.

Restó adunque persuaso il dotto Canonico Giovanni di Giovanni, che la Chiesa Siracusana fosse stata la prima in Sicilia a stabilire questo costume, e poi da essa diramatosi alle altre Chiese; mosso dal non trovare antecedenti notizie di questa osservanza, come protestasi nella sua bell' Opera *de Divinis Siculorum Officiis*

[a] Idem *f*.640.

dis (a): *Ritum pulsandæ Campanæ de Nolario, dum in Missa solemni Eucharistia adoranda elevatur, in Ecclesia Sicula sextodecimo Christi sæculo antiquiorem esse nullo sacræ eruditionis vestigio confirmare possumus; quin potius circa medium ejusdem sæculi morem hunc in Syracusana Ecclesia [de aliis nihil compertum habeo] primum obtinuisse jam observavimus alibi, & opportunius monstrare iterum non gravamur ex ejusdem Ecclesiæ Synodo sub Episcopo Hieronymo Bononio celebrata, quæ laudabilem hanc ceremoniam ideo in tota Diœcesi intromitti præcipit, ut qui majori Missæ interesse nequeunt ad hoc saltem signum, ubivis inveniren tur, flexis genibus Deum adorent, de collatis sibi beneficiis gratias referentes.*

Non più di tanto arrivò a notizia di questo Autore intorno a questa divota costumanza; ma per quanto farò per dire, chiaramente farovvi riflettere, che 40. anni prima del Sinodo Siracusano la Chiesa di Catania per la prima volta introdusse nella Chiesa di Sicilia il rito di suonar le Campane nella Consacrazione dell' Ostia

(a) Cap. XXXI. f.132.

Ostia nella Messa cantata, ed il motivo ancora, quanto empio, altrettanto curioso, che a ciò stabilire la spinse.

Correva l'anno del Signore 1513., quando nel giorno di Pasqua di Resurrezione celebrando la santa Messa alla presenza del Senato, e con gran concorso di Popolo nella Cattedrale Chiesa di Catania il Priore di essa, avvenne l'orribile attentato di Gio. Batt. Rizzo, il quale riportó nello stesso tempo la meritata pena del suo delitto, restando esposto alla furia del Popolo giustamente irritato. La relazione di questo memorabil successo, che manoscritta conservo, è uno de' due promessivi Documenti, che fedelmente qui vi trascrivo.

„ *Caso memorabile accaduto in Catania a 27.*
„ *Marzo* 1513 „

„ Nell'anno 1513. a 27. di Marzo
„ avvenne il miracolo della Sacratissima
„ Ostia in questa forma.
„ Celebrando la mattina di Pascha;
„ che avvenne in detto giorno delli 27.
„ di detto mese, il Priore della Cattedra-
„ le

„ le nella messa grande presente l' Illustris.
„ Senato, e tutto il Popolo, nell' alzar,
„ che fece la Sacratissima Ostia, si lan-
„ ciò Giambattista Rizzo Scarparo, He-
„ retico occulto, e tolse dalle mani del
„ Sacerdote la detta Sacratissima Ostia,
„ quale teneva strettamente impugnata nel-
„ la man destra, finalmente miracolosa-
„ mente si trovò detta Sacratissima Ostia
„ intatta, ed illesa, e senza un minimo
„ frammento, quale subito ricuperata, fu
„ dal detto Celebrante dimostrata al po-
„ polo per sedarlo, e mentre si faceva una
„ processione coll' istessa Sacratissima Ostia
„ in rendimento di grazie, e si spediva la
„ Messa, il popolo adirato, ed acceso
„ di zelo dell' honor del Signore cavando
„ furiosamente dalla Chiesa il detto di
„ Rizzo, e facendo un gran fuoco innante
„ la Cattedrale fu da quello incenerito,
„ non potendovi riparare il Magistrato;
„ ed abbrugiato che fu, presero l' infor-
„ mazioni della sua ereticale vita, e di
„ detto caso, e miracolo successo nella
„ Corte Vescovile, ed anco dell' Illustris-
„ simo Senato. Il che fu ordinato, e prin-

„ cipiò il suonare della Campana nel prin-
„ cipio del Prefazio, ad effetto di con-
„ vocarsi il popolo, e trovarsi presente
„ alla Consacrazione, ed alzata della san-
„ tissima Ostia, per non succedere cosa
„ simile, il quale lodevole Istituto si di-
„ latò doppo, e fu abbracciato da tutta
„ la Cristianità. „

Rapporta distesamente ancor questo fatto il P. Ab. D. Vito di Amico nella sua *Catana illustrata* colle stesse circostanze, che nel precedente Documento si leggono, quale forse non fu ignoto alla consumata dottrina di questo sì accurato Istorico, la di cui descrizione stimo interamente, sebbene alquanto lunga, quì riferire, porgendoci qualche notizia di più, che nel citato Documento non si esprime (a): *Eodem anno* [1513.] *VI. Kal. Aprilis, in quem solemne Pascha Dominicae festum incidit, quum in Cathedrali Basilica celebri, ac solemni pompa Benedictus de Asmari Prior, absente Pontifice, in magna populi, ac Magistratus frequentia Sacris operaretur, quidam Joannes Riz-*

zus

(a) *Cat. Illus. D. 2. f.* 361.

zus Sartor, aut Hebraicæ perfidiæ, aut Hæresis assertor, vel, ut alii scribunt, ex diutina infirmitate mentis inops, prope Aram Principem factus, repentino, ac cæco impetu Sacrosanctam Hostiam, dum elevaretur, è Sacerdotis manibus eripuit, confugiensque secus idem Altare sese proripere tentavit. Populo universo, ac Clero accurrente, parum abfuit, quin sacrilegus in frustra discerperetur, quumque divinum Panem anxie in ejus manibus quærerent, illum non sine prodigio integrum, atque illæsum in ejusdem Altaris mensa invenerunt, quem Sacerdos reverenter elevatum multitudini sese in lacrymas effundenti ostendit. Confecto sacrificio plebs tumultuarie arreptum Ioannem ante ejusdem Templi fores, ingenti excitato incendio, virum comburit. Ecclesiasticum vero Tribunal de vita male traducta, atque hæreseos labe infecta rite notatum, perpetuo infamem eundem subinde declaravit, ac de miraculo publice perpetrato decretum condidit. Hinc factum est, *subdit Basilis*, ut deinceps principio Præfationis in Urbe Catana, ejusque finibus Campanæ ad convocandum populum pulsentur, quem Ritum ab aliquot Ecclesiis susceptum videmus. *Extat facinus in libris publici Senatus*

tus Tabularii etiam exscriptum.

Quanto questo accurato Istorico riferisce, in tutto va di accordo circa il fatto con la manoscritta relazione; ma la diligenza del P. Amico l'ha accresciuta della notizia, che Benedetto Asmari trovavasi allora Priore di questa Chiesa, e che la Messa celebrava in assenza del Vescovo. Ciò accadde per trovarsi allora priva di Prelato questa Cattedra Vescovile, essendo stato trasferito a quella di Lerida Giacomo Conchilles l'anno precedente 1512., per la quale traslazione il Pontefice Leone X. passò ad eleggere per Pastore della Chiesa di Catania Giovanni Cardinal Colonna; ma questa elezione non ebbe effetto, come opposta al Regio Patronato, e perciò venne assunto alla Cattedra Episcopale di essa Gaspare de Pou, o del Pozzo per diploma del Re Ferdinando dato a 16. di Ottobre 1513.; che, forse per il trattato delle insorte differenze, non si mise in possesso, se non nell'anno 1514. In questo intervallo di tempo, cioè dal 1512. fino al 1514. adempiva l'Ecclesiastiche incombenze la prin-

ci-

cipale Dignità di questo Capitolo, che é il Priore, nel qual grado trovavasi allora il riferito Benedetto Asmari, e perciò nel giorno di Pasqua era egli il Celebrante.

Quello, che più fa al caso nostro, è l'autoritá di Giambattista Basile dall' Abate Amico riferita. Oltre alli tanti meriti, per li quali questo degnissimo soggetto si distinse, fu egli di sì grande abilità, e dalla natura dotato di sì felice memoria, che avendo ricercati, ed esaminati tutti gli Archivj pubblici, e privati, e fattone diligenti repertorj in numerosi volumi disposti, parte de' quali nell' Archivio della Cattedrale, come ad essa appartenenti, e parte in quello del Senato conservansi, talmente a memoria ritenea quanto avea letto, che di qualunque scrittura rendea non solo ragione, ma ne additava il giorno, l'anno, ed il Notajo.

Certamente che dall'anno di questo strepitoso successo 1513. fino all' anno 1692., in cui morì il Basile il dì 21. di Gennaro, scorsi erano anni 179., ma dovendo supporre, che molto prima della sua morte scrisse questa notizia, possiamo credere, che forse me-

meno di un secolo, e mezzo era scorso dopo quel fatto: ne perciò indebolire si deve la fede dovuta all'asserzione di un uomo sì pieno di notizie, e sì diligente ricercatore delle Cose Sacre, e Civili di questa Patria. Potette essere pienamente a lume del fatto per la ricerca di tanti oggi periti monumenti, onde tratto avesse l'origine quel suonar la Campana maggiore della Cattedrale *in principio Præfationis* nella gran Messa, costume, che fino a suoi giorni si praticava, come tuttavia presentemente veggiamo: anzi quella picciola anticipazione di tempo, che dal *Sanctus* alla Elevazione si framette, necessaria era *ad convocandum populum*, per trovarsi presente alla Consacrazione. Onde deduceſi, che il Basile era bene informato, che il descritto occorso fu il motivo di questa costumanza, che venne poi introdotta in altre Chiese di Sicilia suonando alla Elevazione dell'Ostia la Campana. Dovendosi per altro alli repertorj di questo instancabile soggetto salvati nella fatale disgrazia del terremoto dell'anno 1693., quando non pochi Archivj perirono, e molti

assai

assai mancanti restarono, la cognizione della maggior parte delle Scritture di Catania, così in questo piena fede debbesi ancora prestare a questa di lui notizia appoggiata alla certezza del fatto, e convalidata dalla odierna, e per più di due secoli non interrotta osservanza. Ecco a mio credere per l'autorità del Basile confermata dall'Abate Amico, e corroborata dalla continuata costumanza fino al giorno d'oggi, trovata l'epoca di questo punto di disciplina particolare di questa Chiesa.

Non è uniforme poi l'anziriferita relazione a quanto l'Abate Amico scrisse circa la professione di Giambattista Rizzo, chiamandolo la prima Calzolajo, quando il secondo vuole, che sia stato un Sartore; ma da entrambi si ricava, essere egli stato uomo di bassa estrazione, e non più di Artigiano. Di più mette in dubbio il Padre Amico, se fosse stato un Ebreo occulto, o un Eretico, o un Pazzo; ma se pazzo fosse stato, avrebbe piuttosto mosso il popolo a compassione, e non già ad intraprendere una sì furiosa risoluzione; onde mi accordo piuttosto col primo sen-

timen-

timento, che fosse stato un' occulto Ebreo, uniformandomi al parere del Canonico di Giovanni, che vuole, che fosse stato un celato Giudeo rimasto dopo l' espulsione di essi da questo Regno, non più che venti anni prima ordinata dal Re Ferdinando il Cattolico, eseguita in Catania l'anno 1493., volendo quel pio Principe, dopo avere discacciato i Maomettani dal Regno di Granata, espurgare l' intera sua Monarchia del Giudaismo. Fu questa sua disposizione messa in pratica dal Vicerè di Sicilia D. Ferdinando de Acugna, come mostrasi per una Iscrizione collocata già nell' antico Palazzo Senatorio di Catania, ed oggi nel mio Museo custodita; ed è la seguente:

† 3 ROSILIO CAPTA GRAN
ATA IVDEIS PVLSIS ME
DIO CLARIOR RESVR
GO, FERDINANDO. R.
CVNA q3 REGENTE. M.
CCCCLXXXXIII:—

In tale occasione non pochi furono quelli, che finsero abbracciare la vera Religio-

ligione, per evitare il rigor dell' Editto, che costringeva li pertinaci ad abbandonare questo suolo, e le loro sostanze: ma usando il Monarca clemenza con coloro, che alla vera credenza si riducevano, permise, che questi restassero in Sicilia, ritenendo i loro averi, con pagar però sopra essi il quarantacinque per cento, come scrive il Canonico di Giovanni nell' Opera dell' (a) *Ebraismo di Sicilia*. Uno di questi Lupi, che indossò la pelle di Agnello, fu il Giambattista Rizzo, ancora dal nominato Autore creduto Sarto: *Promulgato*, dice Egli (b), *l' Editto del sopracitato scacciamento si trovarono tra di loro cert' uni, i quali non di piena voglia, ma per paura dello sfratto, di cui venivano minacciati, si appigliarono al partito di repudiare l' Ebraismo, ed attenersi alla fede di Gesù Cristo, conforme dicemmo nel Capitolo ventisette della parte prima, ove trattammo de' Neofiti. Uno di costoro fu in Catania*

(a) Ebraif. di Sicil. f. 233.
(b) Ebraif. di Sicil. f. 273.

nia nominato Giambattista Rizzo, Sarto di professione. A costui riuscì, di potere nascondere l'iniquità pel corso di venti anni continui, ed é quanto a dire insin all' anno MDXIII.

Un delitto così esecrando, una risoluzione popolare così precipitosa esigette tutta la prudente premura di questo Senato, acciò restasse informato il governo di un tanto eccesso: onde fu dal medesimo spedito Ambasciatore, secondo l'antico Privilegio di questa Città, e fin oggi in piena osservanza, al Vicerè D. Ugo de Moncada il Senatore Colluccio Tornambene, acciò meglio a bocca informasse il Principe del commesso misfatto, e di quanto era accaduto per causa di esso. La credenziale per Colluccio Tornambene diretta al Vicerè è il secondo inedito Documento, che vi ho promesso; e quì adempio il mio debito col trascriverlo:

„ Multum Illr. & potens Domine, & „ prævia recomendacione præmissa salu„ tem, & animum gratum paratum, Ha„ vendo questa mactina, che é lu jorno „ di Pascha di la Santa Resurezioni di „ nostro Signuri Jesu Cristo, accaduto uno

„ caso

„ caso di tanta temeritati; & pessimo
„ exemplu, che mai in jorni nostri acca-
„ diu, ne succidiu casu simili, mi parsi
„ darindi haviso a V. S., che dichendo la
„ Missa lu Reverendo Prioru di la nostra
„ majori Eclesia di questa Citati, &
„ avendo consegrato lu Corpus Domine,
„ in lu alzari lu dicto Corpus Domine
„ uno temerario, & dehabolico spiritu du-
„ ctu, nomine Johane Battista Riczu cur-
„ si in lu Altaru grandi, & cum una
„ grandi furia livau lu Corpus Domine
„ di la mano di lu Reverendo Prioru, &
„ quillo strinsi beni intro lu pugnu, di mo-
„ du che tutti quilli persuni erano in la majo-
„ ri Eclesia parsi dicto Corpus Domine
„ essiri fractu in la manu di lu dicto de-
„ habolico, & perverso homo, & mira-
„ culose di poi lu dicto Corpus Domine
„ si truvau in li manu di lu dicto Reve-
„ rendo Prioru senza alcuna macula, &
„ fractura, & lu dicto Joham Batista in
„ ira di populo si trovao mortu. Per tan-
„ to la magnificu Coluccho Tornabene
„ nostro Jurato, & Ambaxaturi di quillo
„ plui vi informirà supplicamo V. Ill. S.

 „ li

„ li voglia dari indubitata fide.

„ *Ex Clma Civitate Cat. Die 27. Mar.*
„ *primæ Ind.* 1513.:

„ *Expedita de Mandato Magnificorum Domi-*
„ *norum Juratorum petitium*, *&* *mandantium.*

Ad Ordinata Ill. Dñi Viceregis
Jurati Civitatis Cataniæ.

Sebbene in tale rappresentanza espresse non sono molte circostanze, che la prudenza stimó meglio tacere, queste sono certamente quelle, che all' avvedutezza di Tornambene furono affidate, acció a tenore delle circostanze le rendesse palesi a quel Governante.

Per questo Documento resterete senza dubbio confermato nella sicurezza del successo fatto esposto nella precedente relazione, e rapportato dall' Abate Amico, e descritto dal Canonico di Giovanni, per il quale s' introdusse per la prima volta nella Chiesa di Catania, e poi in molte della Sicilia il Rito di suonar le Campane nella Messa cantata all' elevazio-

ne

ne dell' Oſtia conſacrata. Anzi poſſo ſoggiungervi, che talmente reſtò impreſſa nell'animo de' Cataneſi l'atrocità di tale misfatto, che ſi coſtumò indi di portarſi in Chieſa al tocco della Campana tutti quelli artigiani, che vicino ad eſſa avevano le loro botteghe, portando in mano i loro ſtrumenti, e aſſiſtevano al Sacrificio ſino alla Comunione, ed indi alli loro travagli tornavano. Tale coſtumanza fu praticata ſino all'anno del terremoto 1693., come da perſona degna di piena fede mi è ſtato aſſicurato averlo inteſo dire di propria bocca dal Dottor D. Giacomo Battiato ſpettatore di tale uſanza.

Ecco, Amico Stimatiſſimo, adempito il mio dovere, con avervi fatto preſenti i due Documenti promeſſivi, per i quali provaſi ad evidenza, che il coſtume di ſuonar le Campane all' elevazione dell' Oſtia Sacroſanta nella gran Meſſa in Sicilia per la prima volta fu introdotto in Catania nell' anno 1513., avendone dato motivo lo ſcelerato delitto di Giambattiſta Rizzo.

Reſta ora, che mi aſſicuriate del voſtro

ſtro gradimento, giacchè molto dubito, che la lunghezza della preſente vi avrà recato non ſolo rincreſcimento, ma avrete forſe ſtimato tempo perduto quello impiegato nella lettura di eſſa. Io però, come ſuol dirſi, ho fatto il mio negozio, perchè nello ſtenderla mi ſon figurato con voi ragionare, e godere la voſtra preſenza, e darvi così un contraſegno di quella attenzione, che per voi conſervo, e che mi farà perpetuamente eſſere

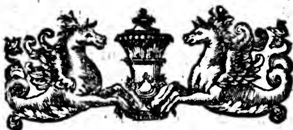
Devmo Oblmo Servid. ed Amico vero
IL PRINCIPE DI BISCARI.



CON-

CONTINUAZIONE
DELLE
NOTIZIE STORICHE
INTORNO
AGLI ANTICHI UFFIZJ
Del Regno di Sicilia

DEL SIGNOR
FRANCESCO MARIA
EMMANUELE E GAETANI
Marchese di Villabianca
PALERMITANO.



CAPITOLO SETTIMO

Del Gran Camerlengo.



Uanto ampia sia stata in dignità, ed in possanza l' antica carica del Gran Camerlengo nella Sicilia, sol può dedursi dalla grandezza di quell' Ufficio, che va a coprire il governo di un Regno nell' amministrazione generale delle cose domestiche, o sia nell' Azienda del Principe. Confondon gli Autori Latini la carica di Camerlengo con quella di Ciamberlano, o sia di Custode della Regia Camera, allorchè chiamando eglino indistintamente Camerarj tutti quegli Aulici

 che,

che son ministri di questi impieghi, andar dietro veggonsi letteralmente al termine della voce *Camerarius*, e più non distinguono le incombenze, benche diverse, dell' uno, e dell' altro uffizio. La Carica del Ciamberlano unicamente era rivolta al servigio del Re, e alla custodia della di lui persona; quella del Camerlengo portava con se il governo delle Finanze generalmente del Principato. Ma perchè anticamente nelle Corti de' primi Monarchi della Sicilia osservar videsi per antico sistema di stato, che il Ministro, che governava da Ciamberlano, vi governava egualmente da Camerlengo, esercitando insieme gli accennati doppj uffizj a tenore della primiera istituzione fattane da' Normanni, siccome dicon l'Inveges (*a*), e il moderno raccoglitore de' Parlamenti della Sicilia (*b*), perciò gli Autori Latini, e specialmente parecchi de' nostri Storici Nazionali volendo far men-

(*a*) Inveges *Palermo Nobile* Elogio di Casa *Bardi*.
(*b*) Mongitore *Memorie Istoriche de' Parlamenti* coll' Addizioni di Serio T. 1. cap. 5. fol. 25.

menzione degli Aulici, che allor cospicui andavano della sublime cura della Real Camera, li chiamarono indistintamente col generico nome di *Camerarj*. Dall' unione di questi due nomi ne nacque senz' altro quello di *Conte Camerlengo*, come si legge presso l' Inveges nell' Elogio di Casa *Bardi*, dinotando il titolo di *Conte* il posto di *Ciamberlano*, che lo rendeva *Conte* di Corte, e un degli Ottimati della Real *Comitiva*, e additando quello di *Camerlengo* la carica di *Camerario*, che a questo Ministro annessa veggevasi sopra il governo della Regia Azienda.

Il più usato nome però era quello di *Gran Camerlengo*, dandosi anche a lui quel titolo additativo di *Grande*, con cui espressavansi gli altri Capi di Magistrato tra' sette Uffizj già divisati della Corona. Come Ciamberlano era egli tenuto a seguire il Re in tutte le occorrenze del di lui servigio, e precisamente ad assisterlo in camera provvedendo lui, e i Reali Infanti opportunamente del convenevole. Da lui perciò erano dipendenti gli Uscieri delle Regie Case, e le sentinelle de'

 Mi-

Militari, esercitando egli li stessi Ufficj, che suol ne' correnti tempi avere il Capitano della Guardia del Corpo, e il *Somelier de Cour*, o sia il Cameriere Maggiore, come Ministri, che la cura sostengono onorevolissima della custodia della Real Persona. Al Ciamberlano soltanto confidate restavano le gioje della Corona, e tutto ció, che di prezioso apparteneva al Real Guardaroba, e che sfoggiavasi nelle più auguste funzioni Reali. Come Camerlengo, o sia Intendente Generale delle Finanze, e Protettore del Fisco, e del Patrimonio della Corona avea l'incarico di ricevere tutto il denaro, che alla Camera del Re proveniva dalle collette de' Dazj (*a*) delle Dogane, e Regalie della Trinacria, come dall' estrazioni de' grani (*b*) fuori dell' Isola, e da tutte l'

(*a*) Testa *Vita Gulielmi Boni* L. 1. f. 7.

(*b*) L'entrate della Corona in quei prischi tempi de' Camerlenghi, e spezialmente quelle, che fondate erano sull' estrazioni de' grani, erano assai tenui; e allor fù, che si resero considerevoli questi rami d' azienda, quando Ettore Pignatelli Conte di Monteleone Vicerè di Sicilia ingannato forse, e credendo di

l' entrate in generale, che derivavano da' ricchi prodotti della medesima. Quindi la di lui carica come gli dava la generale amministrazione del Regno, così lo portava a dover giudicare de' popoli per materie toccanti l'Azienda, e gl' interessi del Re ne' piati, che avean col Fisco o le Città Demaniali, o le persone private. Al Gran Camerlengo delegata videsi la cura di far battere le monete pel pubblico commercio.

di cercar così il bene del Sovrano; pensò introdurre, o per dir meglio accrescere la prima volta i dritti regj frumentarj chiamati da noi volgarmente *Tratte*, che sono Dazj particolari imposti nell' estrarre dal Regno i grani, e che con tanto pregiudizio del Regno difficultano sommamente l' estrazione. Si avvide il Conte in punto di morte del grave errore, che avea commesso, e quindi il male, che ne seguiva; ne lasciò, sebben tardi, di prorompere in que' sentimenti, che qui palesare non mi conviene; per non riandar con biasimo le cose passate; e non esaminare le gesta d' un venerando Governante, rimettendomi a ciò, che ne lasciò scritto Mons. Botero ne' suoi Memorabili Detti di Stato lib. 1. fol. 61. Nell' Inghilterra non sol non vi sono Dazj sovra l' estrazioni de' grani, secondochè mi fu attestato da alcuni Signori Inglesi Viaggiatori venuti, non è gran tempo, in Palermo; ma anzi o dall' Erario Regio, o da quello dell' Erario della Camera del pubblico son rigalati si fatti estrattori. Nelle immissioni però all' incontro d' estranei ge-

neri

cio sovrastando lui alle Regie Zecche; a lui l'incombenza di pagare i stipendj a' Militari, e di provvedere le squadre, e le fortezze dell'annona lor necessaria al sostegno della vita, e della guerra. Le supreme ordinazioni, che a quest' oggetto soleansi da lui disporre, e spargere per il Regno, autorizate erano col Real Sigillo, che fu propriamente detto sigillo del Principe (a); ed anche sigillo del Camerlengo (b).

Orrevolissimi titoli aveva Egli presso gli antichi Scrittori, come *Procurator Cæsaris*, *Præses Sacri Ærarij*, *Procurator Dominicus*, *Catholicus* (c), *Curator Regis*, *Reipublicæ*

neri in quel Regno vi sono imposte delle gravezze tali, che arrivano al segno di aver dell'intollerabile. Sembra, che la intendan bene gli Oltramontani.

(a) Col sigillo del Principe anticamente segnavansi i beni de' sudditi della Corona ne' casi di grave affare; e ciò ne' tempi nostri si pratica negli Atti della Confiscazione. Vedi il *Codice Diplomatico* di Monf. di Giovanni Dipl. 218. fol. 255.

(b) Vi ha memoria del Sigillo del Camerlengo nella Prammatica II. *de Officio Protonotarij* data in Palermo a 9. di Agosto 1485. *Prammatiche* T. 1. f. 177.

(c) Pitisco *Lexic. Antiqu. Rom.* V. *Catholicus*.

blica (a), *Comes Rerum privatarum*, *sacrarum largitionum* (b), o finalmente *Comes Sacri Patrimonii* (c), giusta le usanze de' Romani, e di altre colte Nazioni del Mondo. I Normanni però, che quest' uffizio di Camerlengo istituirono i primi nella Sicilia, seguendo i Riti Francesi, senza voler punto impacciarsi con altri titoli di maggiore apparenza, *Camerlengo* lo dissero sotto la stessa denominazione del Gran Camerlengo di Francia, e sotto la retta etimologia della voce *Camera* per la cura, che aver dovea della Camera del Re, della custodia della Real Persona, e delle regie entrate, come Capo di tutti i detti ripartimenti.

Del Manto di fina porpora foderato di armellini all' uso reale decorato videsi il Gran Camerlengo nelle Magistrali funzioni del Regno, e di berettone di scarlatta rivolto in testa, ed ebbe tutte le in-

fe-

(a) Mastrilli *de Magistr.* lib. 1. cap. 9. t. 2. f. 197. c. 2.
(b) Caruso *Mem. Stor. di Sic.* t. 1. par. 2. lib. 6. f. 202.
(c) Cassiodorus *Formul.* lib. 6. var., Pancir. in d. c. 87., Freccia *de subfeudis* lib. 1. In Tit. *de Officio Magni Camerarii* n. 2. & 14.

segne di podestà, e di onore solite usarsi dagli altri più sublimi Ministri della Corona. La divisa peró particolare della sua carica fu quella del real diadema, che dovea portare alle mani nelle gran comparse, come segno allusivo al patrimonio del Re, ch' era in di lui cura, o quella secondo altri della spada tratta dal fodero, che portava egli nelle più solenni rimostranze del Regno, come sguainata recavala il Gran Giustiziere, essendo ambi Custodi primarj l' uno della persona del Re, e l' altra del corpo politico del Regno, che consegnato restava al Gran Giustiziere. E infatti nella festiva dimostrazione del trionfale ingresso fatto in Napoli da Carlo V. Imperadore l' anno 1535. intervenendovi i primi Ministri della Corona, come Capi de' sette Uffizj di quel Regno, con essi cavalcar videsi *Alfonso di Avalos* Marchese del Vasto, che come Gran Camerario del Regno teneva alla mano una spada ignuda, e andava dietro immediatamente alla persona di Cesare (*a*), non

(*a*) Summonte *Storia di Napoli* lib. 7. t. 4. f. 120.

non ostantechè l' ordinario suo luogo nelle funzioni di Corte, e ne' Parlamenti Generali della Nazione era quello della finistra del Re dopo il Maestro Giustiziere, come nota l' Autore della Storia Civile del Regno di Napoli (a) in parlando del Gran Camerlengo.

Alla mole di tante incombenze appoggiate alla cura del Gran Camerlengo corrispondente esser dovea il numero delle braccia, o sia de' Ministri secondarj di sua Corte, che colla loro opera gliene alleggerissero il peso; quali con varj nomi furon chiamati; cioè *Camerlenghi*, *Questori*, *Maestri Questori*, *Tesorieri*, *Acatapani*, *Uditori di conti*, *Graffieri*, *Antigraffieri*, *Procuratori di Corte*, *Fondachieri*, *Tuminieri*, *Commissarj*, *Percettori*, *Maestri Massari*, *Doganieri*, *Portolani*, *Collettori*, ed altri (b), di alcuni de' quali, e de' loro uffizj darem quì ragguaglio, per esser più interessanti, lasciando intatti altri, di cui il parlare sarebbe un non mai finirla.

(a) Giannone lib. 2. cap. 6. §. 5.
(b) Serio ne' *Parlamenti* del Mongitore cap. 5. tit. 1. f. 25.

I *Maestri Camerlenghi* detti pur *Camerlenghi* secondo Riccardo di S. Germano (*a*), e'l Caruso (*b*) non altro furono, che Coadjutori, e Luogotenenti del Gran Camerlengo, di cui facevano le veci, ne aveano il nome, e gli onori, e poco men, che la stessa carica. Eran essi per lo più Magnati, e Cubicularj, cioè Cavalieri della Camera del Re, come sono oggidì i Gentiluomini della Real Camera insigniti della chiave d'oro; e governavano insieme la Regia Azienda secondo i ripartimenti, che dava loro il Gran Camerlengo a tenore della divisione della Sicilia. E poichè essa, che immediatamente dopo il famoso Vespro Siciliano fu appellata col nome di *Sicilia ultra Pharum* per distinguersi dal Regno di Napoli, che *Sicilia citra Pharum* chiamossi da' Re Angioini (*c*), resta tagliata quasi nel mezo

zo

(*a*) *Chronicon in Biblioth.* Carusii T. 2. f. 598. 608.

(*b*) *Memor. Stor. di Sicil.* par. 2. lib. 4. vol. 1. f. 159.

(*c*) Summonte *Stor. di Napoli* t. 2. l. 2. f. 39. Bzovio *Annal. Eccl.* t. 13. n. 4. Fazell. dec. 1. lib. 1. c. 2. f. 29. Luigio Arniseo *de Jure Majestatis* l. 1. c. 5. f. 85. Inveges *Palermo Nobile* f. 694. Costanzo *Stor. Nap.* lib.

zo del suo gran corpo da' due fiumi delle due Imere Meridionale, e Settentrionale dette oggi Fiume Salso, e della Roccella (*a*), e però divisa in due Provincie Orientale, ed Occidentale (*b*), comprendendo questa le Valli (*c*) di Mazara, e di Girgenti (*d*), e quella le Valli di Castrogiovanni, di Demone, e di Noto (*e*), siccome le due Provincie eran da due Giustizieri governate, come nel Capitolo del Gran Giustiziere si è detto; così nelle dette cinque Valli presiedevanvi questi Maestri Camer-

lib. 1. f. 15. Mongitore *Appar. ad Bibl. Sic.* t. 1. pag. XIII; e nel suo *Titolo di Regno* f. 24.

(*a*) Testa *in Capit. Regni Sicil.* n. 20. Friderici II. t. 1. f. 57. In *nota* (*c*).

(*b*) Amico *in Notis ad Fazellum* Dec. 1. lib. 5. c. 3. t. 1. *nota* 4. f. 241. Massa *Sicil. in Prospettiva* p. 1. *Fiumi, e Torrenti*, t. 1. f. 347.

(*c*) Fu ridotto a tre il numero delle Valli, cioè di Mazara, di Demone, e di Noto, quando essendo Viceré l'Infante D. Giovanni di Castiglia secondogenito di Ferdinando il Giusto fu dato il governo delle suddette tre Valli a tre particolari Governanti, e Vicarj Generali di Viceré, che furono Martino Torres Gran Maestro dell'Ordine di Montesa, Ferdinando Vasquez, o piuttosto Velasquez; e Ferdinando de Vega. Così il di Giovanni *Palermo ristorato* lib. 4. fol. 212. ret.

(*d*) Del Vio *Privil. Urb. Pan.* 1306. f. 39.

(*e*) Mongitore *Appar. ad Bibl. Sic.* §. I. T. 1. pag. XI.

lenghi, quali perciò cinque essere allora stati devo supporre. Avean essi pel corso di un anno, in cui governavano, la loro Corte particolare, e gli anelli, o suggelli, con cui marcavano i lor dispacci (a).

Tanto fu fatto ne' secoli de' Re Normanni, e de' Suevi, e in questo tempo furono Camerlenghi, o Governanti della Provincia di quà del fiume Salso tra gli altri *Guglielmo Palermo*, e *Filippo Catania* (b); nel successivo reggimento però degli Aragonesi si vede, che di tai cinque Camerlenghi siane stato riformato il numero, e cambiatone anche il nome (c), riducen-

(a) Gli Antichi Sigilli dell' Ufficio de' Maestri Camerlenghi, detti indi Maestri Razionali, si appellavano Anelli privati, pei quali niun dritto, o pagamento si cavava da' sudditi. Messi poscia essi in disuso ne rimase soltanto un particolare Dazio sotto titolo di Dazio del Sigillo de' Maestri Razionali, che fu poi annullato dal Magnanimo Re Alfonso nel suo Capitolo di Regno 376. Testa t. 2. fol. 344. Di quest' uso di sigillar le lettere presso gli antichi ne fa memoria Cicerone lib. 4. *Acad. Quaest.* 85. con quelle parole: *Quid si ejusmodi cera centum sigilla hoc annulo impressero &c.*

(b) Mongitore *Bullae, & Privil. Eccl. Panormi* anno 1252. fol. 112.

(c) Testa *de Magistr. in Capit. Regni* pag. XXIV. dc. 1.

cendosi a quattro col titolo novello di Maestri Razionali della Regia Gran Corte (*a*), e di Procuratori secondarj di Cesare (*b*).

Della dignità dell' Uffizio di questi Maestri Razionali abbastanza c' istruisce il nostro Barone nella sua Opera della Nobiltà di Palermo in dicendo (*c*): *Magistri Rationalis id temporis cum id Regum dumtaxat consanguineis conferebatur Rege præsente, & annuente*; ed altrove: *eo singulari munere fungebantur il ea tempestate dumtaxat, qui vel cæteris dignitate prælrent, vel Regibus affines essent*. E in fatti non altrimenti, che di Famiglie originate da regio stipite, o delle più eccelse prosapie di questo Regno, Viceregie, Pretorie, e Baronali prescelti vennero in questi tempi tali anti-

(*a*) Giannone *Stor. Civ. di Napoli* lib. 2. cap. 6. §. 5.

(*b*) *Sanctiones Siculæ* t. 1. de Reg. Patr. tit. 3. fol. 134. Si può anche osservare pel titolo di Procuratos Generale del Re il privilegio del 1336. della Città di Palermo, che fu ordinato a Giovanni Chiaramonte, e recato ne' *Privil di Palermo* di del Vio fol. 144.

(*c*) Barone *de Majestate Panormi* lib. 3. cap. 2. Fam. del *Carretto*, e *Filingeri*.

tichi Ministri pria chiamati Camerlenghi (a), ed indi Maestri Razionali (b), come si ha di *Manfredo Maletta*, che fu Conte Camerlengo nel 1291. (c), *di Filippo Gemmellar* nel 1322., *di Giorgio Graffeo* Barone della Torretta nel 1365. (d), *di Berengario Cruyllas* nel 1392., *di Calcerano di Santominato* nel 1396., *di Giovanni Ferrandez*, e del Conte *Pietro Queralt* nel 1402. (e), del

(a) Antichissimo, e assai avanti della Istituzione de' sette Grandi Uffizj di Sicilia troviamo l' uso nella Sicilia *de' Razionali delle somme*, o sia dell' entrate, che tramandar si dovevano alla Real Camera da tutti i cespiti dello stato. Di fatto fin dal tempo di Costantino il Grande si trova un Ministro chiamato Eufrasio (presso il di Giovanni *Codex Diplom.* Differt. VII. cap 4. fol. 465.), che avea la carica di *Razionale delle somme*, e lo stesso uffizio aveano Gerulo, e Callepio. Eranvi altresì i Conti delle cose private *Comites rerum privatarum*, i cui subalterni Ufficiali appellavansi Razionali delle cose private *Rationales rerum privatarum*; e finalmente il Procuratore del Bafio Siracusano, o vogliam dire il Ministro sovraintendente alla fabbrica della lana, e della seta, che servir dovea per la porpora Reale; essendo con rigorose pene vietato di vender simili vesti alle persone private (De Johanne ibidem).

(b) Ansalone *de sua Familia* Digress. 7. f. 124. *Asmundo*, & Digress. 8. *Turtureto* f. 142.

(c) De Vio *Privil. Urb. Pan.* an. 1291. f. 23.

(d) *Capit. R. Cancell.* Bar. *Torretta*.

(e) *Sic. Nob.* di Villabianca Par. 2. lib. 4. t. 3. f. 132.

del Conte *Sancio Ruiz de Liberi* nel 1406., *di Manfredi Orioles* ne' tempi del Re Alfonso (*a*), *di Giovanni Villaraut* nel 1427., *di Antonio di Mastrantonio* nel 1443., *di Guglielmo Moncada* nel 1460., del Conte *Sigismondo di Luna* nel 1479., *di Luigi Mastrantonio* nel 1481., *di Giovanni de Ribasaltes* nel 1510., e di *Salvadore di Mastrantonio* nel 1519. Oltre tutti questi descritti nel Repertorio di *Atti di Senato* fatto dal Canonico Mongitore nella sua Raccolta manoscritta *de' Successi di Palermo* altri non pochi se ne riferiscono altrove, come *Giovanni Masnelli*, che fu poi Arcivescovo di Palermo nel 1285 (*b*), *Berardo Ferrò*, che diè il nome alla famosa Berardìa de' Ferri di Trapani 1393 (*c*), *Federico d' Incisa* nel 1302. (*d*), *Giovanni Chiaramonte* detto *Il* Vec-

(*a*) Bar. *Amphit. Sic. Nob.* sub effigie Hieron. Orioles fol. 4.

(*b*) Pirri *Sic. Sacra Notit. Panorm.* an. 1285. t. 1. f. 153.

(*c*) Due Privilegi del Re Giacomo di Aragona del 1296. transuntati nella Cancellaria del Senato di Trapani a 17. Febbrajo 1756. Vedi Minutolo *Mem. del Prior. di Messina* lib. 8. f. 278. e 279.

(*d*) Nicolai Specialis *Sic. Hist.* lib. 6. cap. 18. apud Muratorium *Rerum Ital. Script.* t. 10.

Vecchio de' Conti di Modica nel 1321. (*a*), *Arrigo Chiaramonte* nel 1339. (*b*), *Matteo Sclafani*, e *Pietro di Antiochia* congionto del Re Federico II., che fu anche Gran Cancelliere di questo Regno nel 1332. (*c*), *Matteo Palizzi* Conte della Noara nel 1337. (*d*), *Arrigo Rosso* Conte di Sclafani nel 1356. (*e*), *Benvenuto Graffeo* Barone di Partanna, e *Gerardo Bonfoli* nel 1365. (*f*), *Matteo del Carretto* Signore di Siculiana circa il 1395. (*g*), *Ludovico d'Aragona* Consanguineo regio, e Strategoto di Messina nel 1397., *Ubertino la Grua* Signor di Carini, e Capitano di Palermo nel 1396., e 1397. (*h*), *Abbo Filingeri* Signore di S. Marco nel 1348.,

---

(*a*) De Vio *Privil. Urb. Pan.* f. 81., 136., & 142.
(*b*) *Sic. Nob.* p. 2. lib. 4. t. 3. f. 14.
(*c*) De Vio *Privil. Pan.* f. 136.
(*d*) Inveges *Cartagine Sicil.* lib. 2. c. 6. f. 240.
(*e*) *Sic. Nob.* p. 2. lib. 4. t. 3. f. 64.
(*f*) Mugnos *Teatro Geneal.* t. 1. f. 30. e 31. Fam. *Alagona*.
(*g*) Bar. *de Majest. Pan.* lib. 3. c. 11. Fam. *del Carretto*, e *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. f. 202.
(*h*) Amico *Not. ad Fazellum* Dec. 2. lib. 9. c. 8. t. 3. f. 160. Caruso *Memor. St. di Sic.* par. 2. vol. 2. t. 2. lib. [illegible]. f. 283.

1348., e Capitano di Cefalù (*a*), *Giovanni Paternò* Milite di Catania, e Vicario Generale nel Regno per la numerazione delle anime nel 1397. coi titoli di Cameriero Regio, e di Reggente della Gran Corte della reale Azienda in assenza de' Maestri Razionali nel 1397. (*b*), *Giacomo Gravina* Secretario di Stato del Re Martino (*c*), *Berengario*, e *Giovanni Cruyllas* Baroni di Francofonte, e della Gadera Padre, e Figlio negli anni 1394., e 1400., *Nicolò Crisafi* nel 1400. (*d*), *Federico Spadafora* nel 1410. (*e*), *Nicolò Speciale* Barone di Paternò, che fu poi Vicerè di Sicilia nel 1432. (*f*), *Adamo Asmondo* (*g*), e *Ruggieri Paruta* Espresidenti ambedue dello stesso Re-

(*a*) Baron. l. c. Fam. *Filingeri* Real. Cancel. 60. Ind. 1397. f. 66. ret.

(*b*) Per due Privilegi del Re Martino dati in Catania a' 22. Febb. 1397., e a' 2. Sett. f. 1399 Real. Cancel. an. 1397. f. 66. ret. e 1399. f. 84. Minutolo *Mem. del Prior. di Messina* lib. 8. f. 259. e 266. Villabianca. *Sic. Nob.* p. 2. lib. 2. t. 2. f. 100.

(*c*) Amico *Catana Illustrata* lib. 12. c. 4. t. 4. f. 154

(*d*) Bar. l. c. Fam. *Gravina*.

(*e*) Minutolo *Mem. del Priorato di Messina* l. 6. f. 109.

(*f*) Pirri *Chron. Reg.* f. 100. Auria *Cronol. de' Vicerè* f. 5.

(*g*) Pirri l. c., Minutolo l. c. lib. 8. f. 252. e 259. Auria l. c. f. 10. e 12. Amico *Cat. Ill.* l. c. f. 157.

Regno, il primo nel 1433., e nel 1436. il secondo (*a*), *Antonio lo Giudice* nel 1440. (*b*), *Gabriele Cardona* nel 1442. (*c*), *Antonio Rosso Spadafora* Conte di Sclafani, che fu anche Presidente del Regno, nel 1446. (*d*), *Pietro Gaetano* pur Presidente nel 1448. (*e*), *Pietro Speciale* Signore di Alcamo, e di Calatafimi anch' egli Governante supremo della Sicilia, nel 1449. (*f*), *Gualtieri Paternò* Barone d'Imbaccari Ambasciadore al Papa inviatovi dal Re Alfonso, Giudice della Gran Corte, e Protonotaro del Regno nel 1433. (*g*), *Giacomo Agliata* Presidente Generale del Regno, e Barone di Castello a mare del Golfo nel 1517. (*h*), *Giovan Luigi Settimo* un de' Reggenti della Cancellaria del Re-

guo

(*a*) Pirri l. c. f. 100.

(*b*) Minutolo l. c. lib. 6. f. 78.

(*c*) De Vio *Privil. Urb. Pan.* f. 280.

[*d*] Pirri l. c. f. 101.

[*e*] Auria l. c. f. 13.

[*f*] Petrus Ranzanus *de Urbe Pan.* negli *Opusc. Sicil.* t. 9. f. 54. Auria l. c. f. 12., Amico *Lexicon Siculum* Val. Neti V. *Neetum*, Pirri l. c. f. 101.

[*g*] Amico *Cat. Ill.* lib. 12. c. 4. t. 4. f. 165. Minutolo loc. cit. lib. 8. f. 257., e 266. e lib. 9. f. 337.

(*h*) Baron. l. c. Fam. *Alliata*, Auria l. c. f. 31.

gno d' Aragona sotto Ferdinando il Cattolico (*a*), che morì finalmente in Palermo il dì 23. di Novembre del 1525. colla gloria di essere stato Fondatore del Monastero di Nobili Donzelle sotto titolo di Monte Vergine in detta Metropoli (*b*). Hassi del pari di *Guglielmo Raimondo lo Castello*, e di *Giovanni* suo figlio Baroni entrambi di Biscari nel corso del 1500. d' essere stati Maestri Razionali (*c*), e lo stesso raccogliesi dalle Storie di molti altri Signori Siciliani, e derivati dalle Famiglie de' *Lanzi*, *Ventimigli*, *Calvelli*, *Sigona*, *Bologna*, *Bellacera*, *Reggio*, *Carissima*, *Impellizzeri*, *Hozes*, *Faraone*, *Viperano*, *Emanuele* (*d*), *Sabea* (*e*), *Bonanni*, *Ferreri*, *Bardi*, *Corbera*, *d' Agostino*, *Sollima*, *Abate*, *Averna*, *di Vincenzo*, *de Liermo*, ed altri (*f*).

 E quì

(*a*) Suo Testamento in Notar Francesco Formaggio di Pal. a' 29. di Decembre 1522.

[*b*] Mongit. *Biblioт. Sic.* t. 1. 325.

(*c*) Amico l. c. V. *Biscaris*. *Mem. per la Storia Lett. di Sicil.* t. 2. p. 4. Art. 15. fol. 237.

(*d*) Famiglia de' Marchesi di Villabianca di Palermo.

(*e*) Mugnos l. c. Fam. *Sabea* f. 383. t. 3.

(*f*) Le due monete di Messina 46. e 47. del Paruta;

E quì a proposito di questi Camerarj regj, e del loro corpo, e ministerio in generale, non è da ometters ciò, che si riferisce nella Cronica di Riccardo di San Germano sull' anno 1233., ove (a) si riportano le providenze di giustizia date allora dall' Imperador Federico, e primo Re Suevo di questa Isola; e dopo di detto Autore il Fazello (b), l' Inveges (c), ed il Caruso (d) non lascian di deplorare le infami avanìe, che solean fare i Camerlenghi mettendo a ruba tutto il paese l' anno 1162., che fù ne' tempi di

ta, che da una parte recano la Iscrizione: *M. Razionale Regni S.*, e dall' altra *A Gran Merci a Messina* l' una, e l' altra con poca diversità mostran forse, che siano state battute in Messina dal Ministro, che avea allora la carica di Maestro Razionale risiedente in detta Città; ed essendo in esse le Armi de' Re Aragonesi, e lo stemma civico della Città di Messina, è ben credibile, che ciò sia stato fatto immediatamente dopo il Vespro Siciliano, cioè pria di essere stato a detta Città confermato da' Re Aragonesi l' antico privilegio della Zecca.

(a) *Chron. Sic.* in *Bibl. Carusii* t. 2. f. 608. Mongitore *Parlam. di Sicil.* cap. 7.

(b) *De Rebus Sic.* Dec. 2. lib. 7. cap. 4. t. 2. f. 404.

(c) *Palermo Nobile* Era 7. Normanna an. 1163. f. 377.

(d) *Mem. Stor.* t. 2. lib. 4. par. 2. f. 169.

di Guglielmo il Malo. E tanto basti pe' Maestri Razionali.

Altri Ministri poscia, come secondarj, ebbero al pari de' Camerlenghi, o Maestri Razionali de' grandi uffizj soprintendendo egualmente al governo del regio Erario, e chiamati furono *Rais dell' Entrate* titolo preso dall'idioma Arabo, quale sebbene serva oggi a significare il Capo di gente marinaresca, importò egli in quei tempi lo stesso, che *Caput*, *Primus*, *Præses*, cioè Intendente delle regie Finanze (*a*). Questi invigilando indefessamente all'esigenza delle regie entrate, come principali scritturali d'Azienda, e primarj Percettori di esse, guardavano più d'ogni altro gl'interessi reali.

Furonvi Uffiziali Camerali ancora alcuni Giureconsulti, che col grado di Ministri d'Azienda, e con titolo di *Giudici de' Camerlenghi* proferivano voto decisivo nelle determinazioni degli affari di Giustizia, ove entrava ragion legale spettante alla Regia Camera, definendo le cause de'

(*a*) Opusc. Sic. T. 8. f. 374.

de' Dazj, e quelle anche de' particolari, che forse agitavansi col Fisco, e colle Università del Regno. L'Ufficio di costoro ebbe luogo nel Collegio de' Regj Ministri, oggi appellato del Sacro Consiglio, e corrisponde a mio credere a quello de' Maestri Razionali togati de' nostri tempi. Ma non eran essi, che soli due nel Tribunale della entrata de' regj conti, i quali nel loro impiego continuavano sol due anni, e Giudici della Corte de' Maestri Razionali, o della Regia Gran Corte de' Conti erano appellati (a), come va a rilevarsi dal Capitolo di Regno 250. del Re Alfonso, e da molti altri luoghi delle Lettere Reali, che sotto titolo di Sicole Sanzioni han veduto a' nostri giorni la luce (b). Nella celebre riforma però de' Tribunali di giustizia di Sicilia fatta per disposizione del Re Filippo II. nei 1569., governando allora da Viceré il Marchese di Pescara, ottennero

i det-

(a) *Testa Praef. ad Capit. Regni* T. 1. pag. XXV.
(b) *Siculae Sanctiones* T. 1. tit. 3. f. 134.

i detti Giudici de' Camerlenghi la gran preeminenza di uguagliarsi in tutto, e per tutto a' superiori lor Camerlenghi con uffizio perpetuo di Corte, e di godere dell'istesso titolo, e trattamento de' Maestri Razionali Militi, e Patrizj (*a*). *Genovese Porco* fu uno di questi antichi Giudici Camerali l'anno 1330., ed *Ursono di Napoli* detto *Miles* ebbe l'uguale uffizio nel 1347. (*b*), *Giovanni Ansalone* nel 1409. (*c*), *Bernardo Platamone* nel 1418. (*d*), *Adamo Asmondo*, nel 1448. (*e*), *Guidone Caprona* nel 1466. coll'onore d'esser noverato tra' Ministri del Sacro Real Consiglio secondo la forma segnata in un Privilegio del Re Alfonso concesso in detto anno alla Città di Palermo (*f*), *Giovanni d'Inga* con real diploma dell'Imperator Car-

(*a*) Caruso *Mem. Stor.* lib. 9. t. 3. vol. 1. f. 197. Sarri *Opusc. Sic.* t. 6. f. 128. *Siculæ Sanctiones* tit. 3. de *Reg. Patrim.* f. 134.

(*b*) Ansalone *De sua Familia* f. 19. c. 2.

(*c*) Ansalone Digress. 3. f. 73. cap. 1.

(*d*) Mugnos Fam. *Platamone*.

(*e*) De Vio *Privil. Urb. Pan.* an. 1448. f. 301. Mongitore *Bull. Eccl. Pan.* 1447. f. 211.

(*f*) De Vio an. 1466. f. 366.

Carlo V. nel 1535. (*a*), *Lazaro di Francesco* (*b*), *Girolamo d' Andrea*, ed *Agostino Marzio* (*c*).

Per parlare ora degli altri Uffiziali Subalterni di questa Corte cominciando da' *Maestri Notari* veggiamo, che il loro uffizio era in tutto corrispondente a quello del presente Maestro Notaro del Tribunale del Real Patrimonio, e che perciò era esso Ministro incaricato della cura di registrare, e perpetuare ne' regj libri tutti i decreti, e stabilimenti, che si faceano dal Grande, e minori Camerlenghi, autorizandoli co' segni regj degli anelli del Principe. Ne' Privilegi della Città di Palermo presso del Vio dell' anno 1325 (*d*), leggesi investito di detta carica un tal di *Maestro Scarano* originario della Città di Mes-

(*a*) Mugnos *Teatro Geneal.* Fam. *Inga* T. 2. f. 47.
(*b*) Ansalone l. c. Digr. ult. f. 28.
(*c*) Atto di ricevimento di testimonj fatto per la Regia Gran Corte in Messina a' 26. d'Ottobre 6. Ind. 1532. Contratto di maritaggio di Porzia figlia di Agostino Marzio con Giuseppe Belguardo, ed Orioles Barone di Giancascio negli Atti di Notaro Antonio Occhipinti di Palermo a 24. di Settembre 1574.
(*d*) F. 84.

Messina. Ne' tempi posteriori poi, e a noi più vicini troviamo in questo impiego le Famiglie di *Aurello* (a), *Lanforca* (b), *Vitellino* (c), *Crisafi* (d), *Cannizaro* (e), *Firmatura* (f), *Cirafico* (g), *Quintana Duegnas* (h), *Ardoino*, ed altre.

I *Questori* presso i Romani furono i Tesorieri, e Conservatori del denaro della Repubblica, e perciò furon detti *Quaestores Urbani*, e *Provinciales*, cioè, Tesorieri i primi dell'Erario particolare di Roma (i), ed Esattori i secondi de' Dazj di stato, che dalle Provincie soggette all'imperio si riscuotevano (k). Or a simiglianza di essi furono gli antichi Questori della Sicilia, essendo stati anch'essi fin da'tempi de' Rè Normanni appellati *Quaestores Urbium*.

(a) De Via *Priv. U. Pan.* an. 1567. f. 454.
(b) *Prammatiche* T. 1. f. 159.
(c) *Capibreve di Cancell.* Feudo *Riscbella*.
(d) Ansalone Digress. 4. f. 76.
(e) *Prammatiche* T. 2. f. 232.
(f) *Pramm.* T. 3. f. 214.
(g) Ivi f. 218.
(h) *Sic. Nob.* p. 2. lib. 2. t. 2. f. 386.
(i) Tacit. *Annal.* lib. 16. Grimaldi *Stor. de' Magistrati di Napoli* lib. 26.
(k) Vaslet *Antichità Romane* sess. 8. f. 10.

e *Magistri Quaestores*. E perchè il loro uffizio fu quello di esigere il denaro de' Dazj, e delle Dogane spettanti al Re in ognuna delle Provincie, e Città Regie, restavano essi perciò dipendenti da alcuni superiori, come oggidì i Regj Segreti delle Città Demaniali son subordinati al Maestro Segreto Generale del Regno, ch'è uno de' Regj Consiglieri, se sen eccettuino quelli della Città di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, e Termini, che son da lui indipendenti, e godono dell' eccelso titolo di *Procuratori di Cesare* (a).

Do a credermi poscia essere stati gli *Acatapani* (b) quegli Uffiziali, che incaricati resta-

(a) Leanti *Stato presente della Sicilia* T. 2. cap. 6. f. 321.

(b) Presso i Greci di Costantinopoli fu dato il titolo di *Acatapano*, o *Catapano* al Governatore supremo de' dominj del loro Impero in Italia nel secolo XI. di nostra salute (Chambers V. *Catapano*), e vuole il Dufresne (*Gloss.* V. *Catapanus*), che in latino sia lo stesso, che *Capitaneus*, benchè Guglielmo Pugliese (*de Gest. Normann.* lib. 1. apud Caruf. t. 1. f. 93.), e Leone Ostiense (lib. 2. c. 58. apud Hoffmann. *Lex. Univ.* V. *Catipanus*) gli diano altra origine. Da tal nome una parte della Puglia dicesi *Capitanata* secondo il Giannone (*Stor. Civ. di Napoli* lib. 8. cap. 3.) e il Gal-

restavano di provvedere le Città, e altri luoghi del Regno della necessaria annona de' viveri coll' obbligazione di darne conto a' Camerlenghi delle Provincie, che erano i principali Governatori di essi. Sembra perciò aver dovuto corrispondere il loro ufficio a quello degli antichi *Baili*, o degli odierni *Giurati*, o *Senatori*, i quali essendo Ministri d'un urbano Magistrato debbon curare la pubblica provisione sotto la visione de' Ministri Camerali del Tribunale del Real Patrimonio. Di questi Acatapani fa menzione l' Inveges (a) l' anno 1163. D. Vincenzo Solito (b), ed il Caruso (c) nel 1162. Al presente però dal 1300. in quà è passato il titolo di Acatapano ne' Deputati di Piazza, che sono Ufficiali subalterni del Senato, e della Corte de' Giurati, e son revisori ordinarj

Oo 2 de'

---

il Grimaldi (*Storia dei Magistrati di Napoli* lib. 3. n. 49.); ed altre notizie posson raccogliersi dalla Cronaca di Lupo Protospada (*Chron. in Bibl.* Caruf. t. 1. f. 38.) pel Regno di Napoli dall'anno 1017. e seguenti.

(a) *Palermo Nob.* f. 377.

(b) *Storia di Termini* P. 4. c. XI. t. 2. f. 71.

(c) *Mem. Stor.* par. 2. vol. 1. lib. 4. t. 2. f. 159.

de' pesi, e delle misure delle merci, che si vendono al pubblico nelle Piazze di Grascia, al pari de' *Quest-men* d'Inghilterra (*a*).

Dell' Uffizio d' *Uditore de' conti* di questo Regno, che dal 1438. tra' Camerali ufficj fu annoverato, fu decorato *Leonardo Bancheri*, il quale in un Privilegio della Città di Palermo è trattato col titolo di Nobile (*b*). Qual però sia stata la sua incombenza in quel tempo, non v'ha chi lo dica; dal nome però va agevolmente a cavarsi, che era quella di sentire, conoscere, ed esaminare le controversie attenenti a' conti degl' interessi del Principe pria di passare all' esame del particolar Camerlengo, o del Giudice Uditore ordinario di scrittura per la combinazione de' Regj Computi. Fra' Magistrati degli antichi Ebrei di Sicilia fuvvi anche lo stesso uffizio degli *Uditori de' conti*, ed era amministrato da sei soggetti, l'obbligo dei quali fu quello d' esaminare, e rive-

de-

(*a*) Chambres *Gran Dizionario*. V. *Questort.*

(*b*) De Vio *Priv. Urb. Pan.* f. 236.

dere attentamente i libri d' introito, ed esito del lor Commo (*a*).

Uffiziali pur di scrittura furono sotto i Monarchi Suevi i Ministri detti *Esftullarj*, de' quali si ha memoria in un Privilegio della Città di Palermo del 1258 (*b*), e che furon indi detti *Graffieri* nel breve Regno degli Angioini (*c*). Avean essi l' incombenza di scrivere tutto ciò, che entrava in Città, e soggetto era a pagamento di Regia Corte; siccome eravi l' uffizio degli *Antigraffieri*, che eran controscrittori di quelli, perchè non accadesse collusione, o frode ne' primi per le reali esazioni. Quell' impiego si esercita oggi da' Regj Credenzieri, e Collettori di porta, che stanno alle porte della Città per esigere le regie gabelle; ed di fatto in altro Privilegio della Città di Palermo del 1299. (*d*) dietro alle voci di *Estallarj Graffieri* vi si legge immediata la interpe-

(*a*) *Ex Regia Cancellaria* lib. an. I. Ind. 1453. pag. 124. presso di Giovanni *Ebraismo di Sicilia* par. 1. c. 17. f. 120.
(*b*) De Vio *Priv. Urb.* l' an. 1258. 22.
(*c*) Giannone *Stor. Civ. di Napoli* l. 1. c. 6. §. 5.
(*d*) De Vio l. c. an. 1299. f. 27.

petrazione, che è quella di *Credenzieri*, dicendosi di *Estallarj*, e *Credenzieri*. Vennero chiamati finalmente detti Uffiziali di scrittura nel governo Aragonese co' nomi di *Erranti*, di *Credenzieri*, di *Notari di Dogana* dal notar, che faceano, ne' regj libri le ragioni delle Dogane, delle Tonnare, e di altre gabelle, che alla Regia Corte appartenevano, così costando dalla Raccolta de' Privilegi Palermitani fatta dal Senatore del Vio degli anni 1311., e 1326.

Nella Costituzione 85. di Regno dell' Imperador Federico II. Suevo, che comincia *Inter multas*, si ha notizia de' *Maestri Procuratori di Corte*, e de' *Maestri Fondachieri*. La cura de' primi, che si dissero anche *Procuratori di Provincie*, fu quella di dover fare indefessa inquisizione fiscale sovra gli occupanti, o usurpatori delle robe camerali d' Azienda, e curar la conservazione del novello demanio, che al fisco di giorno in giorno aggregavasi; siccome di quelle robe, e corpi fiscali, che detta Costituzione chiama *Morticia*, *excadentias granatarias*, *piscarias*, *picarias*, &c, dovendosi sotto tali nomi intendere tutti

i po-

i poderi de' privati, che eran devoluti al regio erario, e tutti quei dazj, che sopra i pubblici granaj, sopra i pesci, sopra la pece si vedevan fondati. De' *Maestri Fondachieri* poi era cura l' invigilare all' esazione de' diritti, che provenivano dalle mercatanzie, che in forza de' regj editti doveano immettersi ne' fondachi regj da' sudditi della Corona, secondochè eran tassati da' regj relatori, e da' minori ufficiali del luogo (*a*). Caddero però del tutto questi Ministri *Fondachieri*, e furon, come è da credersi, aboliti, subitochè l' antica gabella de' fondacaggi, che era stata rinnovata in Palermo, e in altri luoghi del Regno, si estinse affatto per grazia del Re Alfonso nel suo 161. Capitolo di Regno.

Subordinati vennero finalmente alla carica del Gran Camerlengo i regj *Tuminieri* così appellati dalla misura del grano, dell' orgio, e di tutti i legumi, che in nostra volgar lingua si appella *Tumina*, la quale venne ordinata, e cambiata coll' anti-

(*a*) Grimaldi *Storia de' Magistrati di Napoli* lib. 8. n. 84.

antiche misure dall' Imperador Federico Suevo nell' atto di fare l' altra del *Rotola* (a). Erano questi Ministri incaricati di vegliare sopra la pubblica forma di detta misura, e di tutte l' altre, che erano allora usate nel Regno, acciò corrispondenti fossero alle leggi del giusto, e della pubblica negoziazione. Si ha memoria quindi degli antichi *Tuminieri* regj, essèrvi stati negli anni 1460., e 1473. *Raimondo Marotta*, e *Michele di Vita*, pe' quali hansi alcune scritture, ed atti regj, che per essi impetrati furono dal Re Giovanni, e Ferdinando il Cattolico concernenti gl' interessi allora del presente di loro uffizio. *Nicolò Santangelo* fu Regio *Tuminiero* di Palermo, e per tutta la Valle di Mazara: e rimosso indi a cagione di fallimento di detta carica, conferita ella videsi à *Pietro Paternò* per privilegio dell' Imperador Carlo V., e della Regina Giovanna dato in Barcellona a' 6. di Aprile XI. Ind. 1538.

(a) Richard. a S. Germano *Chron.* an. 1231., *in Bibl. Caruss.* t. 2. f. 602., Mongitore nella *Sicilia inventrice* di Auria cap. 48. f. 264.

1538. (*a*). Possiedesi finalmente oggi un tal uffizio dalla Famiglia *Ciacia*.

Questo è ciò, che si è potuto raccogliere intorno agli antichi principali Uffiziali de' Gran Camerlenghi omettendosi quei di minor conto, come i *Commissarj*, *Percettori*, *Maestri Massari* (*b*), *Doganieri*, *Portolani*, *Collettori* (*c*), ed altri, che son pressochè gli stessi degli odierni servienti, e subalterni ordinarj de' Tribunali.

Quanto tempo sian perdurati in Sicilia gli antichi Gran Camerlenghi co' titoli, ed onori sopra espressati, e colla stessa podestà, e nome, non ci è palese. Negli Atti della stessa Riforma de' Tribunali sovra accennata fatta da Filippo II. nel 1569. col consenso del Parlamento del Regno non si fa motto veruno de' Camerlenghi; e ne anche ne parla il Mastril-

(*a*) E' anche notato negli Atti del Senato Palermitano nel 1540. f. 231., e 233. ne' Mss. del Mongitore.

(*b*) Degli antichi Maestri Massari si fa menzione nelle Bolle, e Privilegi della Chiesa di Palermo del Mongitore l'anno 1274. f. 133.

(*c*) Degli antichi Esattori della Colletta Imperiale del 1240. si vegga la Cronica di Riccardo di S. Germano in tal anno T. 2. *Bibl.* Carusii f. 618.

ſtrilli. *Giuſeppe Bardi*, e *Montada* Barone della Sambuca intitolandoſi Gran Camerlengo del Regno nel detto tempo dell' ordinata riforma, come dicono Barone (*a*), Mugnos (*b*), Inveges (*c*), ed altri (*d*), non credo, che abbia tal carica goduta con eſercizio, ma ſcevra affatto di giurisdizione, e a titolo ſemplicemente di dignità onoraria, come di retaggio di ſua proſapia pervenutogli da' ſuoi Maggiori. Ciò, che di certo potrá aſſerirſi, ſi è, che oggi il Preſidente del Tribunale del Real Patrimonio è lo ſteſſo, che il Gran Camerlengo de' tempi andati, avendo la cura, l' autorità, e la giuriſdizione medeſima, e ſol mancandogli la ſpecioſa denominazione di Camerlengo, il ſuperbo manto di porpora, e il pompoſo veſtir di Corte di quel gran Miniſtro, veſtendo Egli in vece oggi la toga regia uſata da' Miniſtri del Real Conſiglio, con prendere in quel conſeſſo il ſecondo luogo dopo

(*a*) *De Majeſt. Pan.* lib. 3. cap. 11. Fam. *Bardi* §. 6.
(*b*) *Teatro Geneal.* T. 1. lib. 1. Fam. *Bardi* f. 111.
(*c*) *Palermo Nob. Appar.* Fam. *Bardi*.
(*d*) *Sic. Nob.* par. 2. lib. 3. t. 2. f. 323.

dopo il Presidente della Giustizia, e alzar verga di podestà per le mani di un servient e; e avendo tutte l'altre insegne proprie d'un Magistrato sublime, che ha nelle mani la corona del Principe.

Tra le Famiglie di antichi Magnati Siciliani, che furono Gran Camerlenghi di questo Regno secondo i vetusti monumenti sì di Scrittori, che de' pubblici Archivj, noverar si potranno quelle de' Signori *Mansello*, *Mandra*, *Grue*, *Maletta*, *Belmonte*, *Alagona* (a), *Monforte* (b), *Caracciolo*, *Peralta*, *Gueglios* (c), *Barrese*, *Ventimiglia*, *Arcucio*, *Moncada*, *Cardona*, *Santapau* (d), *Luna*, *Paternò*, *Abbatellis*, *Bardi*, e *Mastrantonio*. Il primo però, di cui si ha memoria, che sia stato Gran Camerlengo di Sicilia a' tempi de' Re Nor-

 man-

(a) Presso il Pirri *Sic. Sacra Not. Melit.* t. 2. f. 910.

(b) Presso il Testa *Vita Federici II. Regis* Docum. 1300. n. 10. f. 246.

(c) MSS. del Mongitore nella Libreria pubblica di Palermo Tit. *de' Successi di Palermo* all'anno 1356.

(d) Nell'investitura de' Stati di Butera presa dal Barone Raimondo Santapau a 20. d'Agosto 1453. è citato in un de' reali Privilegi colà inseriti il Barone Calcerano Santapau, come Camerlengo di Sicilia.

manni, è un tal di *Tiene*, che lo era nell' anno 1124. (*a*). A lui succede *Adenolfo* (*b*), il quale essendo Nipote di quel Filippo Mansello, che rammenta il Falcando (*c*), riferendo la Storia delle conseguenze della morte di Majone di Bari eseguita da Matteo Bonello ne' tempi di Guglielmo il Malo, è da credersi, che abbia portato il cognome stesso di *Mansello*; fu egli poscia ugualmente ucciso al par del Zio per le mani micidiali di Jvone soldato del riferito Bonello (*d*).

Gaito Joario anch' egli Gran Camerlengo, e forse successor di Adenolfo seguendo il detto Re Guglielmo il Malo, che trovavasi alla testa dell' esercito per domare i ribelli dell' Abruzzo, mal soffrendo l' ingiuria dallo stesso Re fattagli di menargli sopra pubblicamente alla presenza degli Aulici il bastone, se ne fuggì dalla

(*a*) Pirri *Sic. Sac. Not. Catan.* t. 1. f. 526.

(*b*) Summonte *Stor. di Nap.* lib. 2. t. 2. f. 35. Ansalone *De sua Fam.* Digr. alt. f. 214.

(*c*) *Sic. Hist.* in *Bibl.* Carusil f. 431.

(*d*) Fazellus Dec. 2. lib. 7. c. 4. t. 2. f. 460., Capecelatro *Stor. di Napoli* par. 2. lib. 2. f. 115.

dalla Corte recando seco i suggelli reali, ed avviandosi al Conte Roberto di Loricello, che il partito contrario sostenea. Ma arrestato per strada dall' armi regie, e ricondotto prigione fu di real comando precipitato nel mare (a). Era egli Saracino senz' altro, come lo fu il di lui successore nella carica di Gran Camerlengo l' Eunuco *Gaito Pietro* (b), il quale per la sua destrezza nell' operare, e pe' suoi sagaci maneggi adoprati in Corte guadagnato essendosi il favore della Regina Margherita di Navarra, e quello in conseguenza del di lei picciol figliuolo il Re Guglielmo il Buono salì a tanta possanza nel governo del Regno, che arrivò ad ottenere il titolo di Favorito della Corona, e di primo Ministro di Stato nel 1167. (c). Ma ciò gli concitò talmente l'

(a) Fazellus l. c. f. 401. Capecelatro l. c. f. 220.

(b) Caruso *Mem. Stor. di Sic.* par. 2. lib. 4. vol. 1. t. 2. f. 157. Capecelatro l. c. f. 224., Giannone *Stor. Civ. di Nap.* lib. 11. cap. 6. §. 5.

(c) Falcandus *Histor. Sic.* in *Bibl.* Caruf. t. 1. f. 450. Caruso l. c. par. 2. vol. 1. lib. 5. t. 2. f. 165. Capecelatro l. c. par. 1. lib. 3. f. 233. Fazell. Dec. 2. lib. 7. cap. 4. t. 2. f. 403.

l'odio degli Aulici, e segnatamente la nemicizia di Riccardo eletto di Siracusa, uno allora de' primarj regj Consiglieri, e del Conte Giliberto di Gravina manifestamente spiegatosi contro di lui alla Regina sua consaguinea (*a*); che egli temendo di perdere colla dignitá, e le ricchezze copiosissime fino a quell' ora adunate, ed anche la vita, stabilì di lasciar per sempre la Sicilia. E però imbarcatosi una notte, seco recando la maggior massa de' suoi tesori, passò nell' Africa a ricoverarsi nella Corte di Guelfo Re de' Masmudi, o sia di Marocco (*b*), al di cui Padre Addulmumeno l'anno 1159. avea dato in preda la Cittá d' Africa nella Barberia, lasciatagliela proditoriamente in abbandono, non ostante che come Comandante dell' Armata Siciliana potea soc-

(*a*) Falcand. l. c. t. 1. f. 452.

(*b*) Capecelatro par. 2. lib. 3. f. 242. Caruso l. c. par. 2. vol. 1. lib. 5. t. 2. f. 165. Fazell. Dec. 2. lib. 7. c. 5. t. 2. f. 407. Il Palazzo di Gaito Pietro, d'onde prese Egli la fuga, esistea in Palermo nella contrada chiamata di Kemonia secondo Capecelatro, e secondo il Fazello nel quartiere dell' Albergaria, ove è Kemonia.

soccorrerla (a). A tal fatto si commosse tutta la Corte a voler depressi generalmente gli Eunuchi di Palazzo, come indegni di questi onori, e come persone abominevoli, e infami anche di Nazione, qual era quella de' Saracini, a voler insieme abolito il nome delle *Gaitè* (b), e a chiedere in fine assolutamente, e generalmente cacciati tutti i *Gaiti*, ch' erano i capi della Saracenica razza, importando presso loro *Gaito* lo stesso, che Capitano (c), e Comandante di Piazza (d).

Ma perchè erano i detti Eunuchi, e Gaiti la maggior parte persone Auliche, e partecipi della real confidenza continuarono a sossistere a fronte de' loro Emoli nelle stesse cariche di Corte, in cui erano. Di fatto al già fuggiasco Pietro fu sostituito il Gaito *Martino* assai confiden-

(a) *Mem. Stor.* p. 2. vol. 1. lib. 3. f. 133. Dec. 2. lib. 7. cap. 3. t. 2. f. 389.

(b) Delle Gaicie Palermitane se ne ha memoria ne' Privilegi della Chiesa di Palermo l' anno 1274. f. 133. e 134. presso il Mongitore.

(c) Giannone l. c. lib. 11. cap. 6. §. 5. Lello *Storia di Morreale* Privil. f. 14.

(d) Du Cange *Glossar.* V. *Caytus*, vel *Gaytus*.

fidente del Re Guglielmo il Buono l' anno 1176. ; ed altri Saracini successivamente con niuna, o poca interruzione sino al discacciamento della lor Nazione in Nocera Città del Regno di Napoli fattane l' anno 1220. dall' Augusto Cesare Federico II. (a).

Tanto ciò è vero, che dopo il detto Gaito Martino fu investito del Camerlengato il barbaro Eunuco *Gaito Riccardo* (b) malgrado d' esserne indegno pel cattivo nome, che si era fatto nel governo della Città di Palermo, avendo da pertutto sparso rovina, ed orrore coll' empia sua amministrazione, e colle sue avanie usate per coltivare il genio di Guglielmo il Malo (c). Essendo però stato esso uno de' Congiurati contro il Gran Cancelliere Stefano di Panthio, fu condannato all' arresto di sua persona dentro lo stesso real Palagio di Palermo nel

1169.

(a) Hurtsius, & Monachus Padnanus apud Vitriarium T. 1. *Inst. Jur. Publ.* T. 1. tit. 5. lib. 1. pag. 609., di Giovanni *Ebraismo di Sicilia* c. 2. n. 18. f. 38.

(b) Giannone lib. 2. cap. 6. §. 5.

(c) Caruso *Mem. Stor.* par. 2. vol. 1. lib. 4. c. 2. f. 256.

1169. (*a*). A lui fuccedette fenz'altro un fecondo *Gaito Martino*, il quale avendo fotto Riccardo avuta la cura delle regie Dogane (*b*), è ben da credere, che a lui fi fia fatto fuccedere nel fuddetto magnatizio ufficio di Camerlengo.

Altro *Riccardo*, che fu Configliere intimo di Stato de' Re' Normanni, come Gran Camerlengo dopo l'anno 1169. riporta il Pirri facendo menzione della di lui cafa in Palermo, la quale venne indi conceffa dal Re Guglielmo il Buono alla Chiefa di Morreale con unirfi al giardino, e luogo di delizie, che per conto di detta Chiefa efiftea nella detta Palermo nell' antico Quartiere appellato di Kemonia (*c*) chia-

(*a*) Fazell. *de Reb. Sic.* Dec. 2. lib. 7. cap. 5. f. 2. f. 409. Capecelatro *Stor. di Nap.* p. 1. lib. 3. T. 1. f. 249., e 264. Carufo l. c. p. 2. vol. 1. lib. 5. t. 2. f. 123., e 177.

(*b*) Capecelatro loc. cit. f. 249.

(*c*) Nome prefo dall' Arabo Kemone, che vuol dire *Torrente* per quel Torrente, che provenendo dall' acque della Sabuxia, e di Cannizzaro fuole inondare quefta Contrada.

chiamato oggi dell' Albergaria presso la Porta Rota l'anno 1176. (a).

A questi vili Ministri Eunuchi seguì altro Eunuco nel maneggio dell' istesso uffizio, e fu appunto *Gaito Materasso*, così costando dall' atto pubblico, ch' egli conchiuse, come Camerlengo del Regio Palazzo, e come Maestro della Dogana detta de' Baroni, nel 1175. con Guglielmo Marsico, passando alla compra di alcune case esistenti in Palermo possedute una volta dal famoso Majone di Bari, insieme con una vigna nel Contado di detta Dominante in un luogo, che si chiamava *Fuscemani* per lo prezzo di otto mila tarì (b).

Finalmente nel corso del governo de' Re Normanni trovasi nella serie de' Camerlenghi quel *Riccardo Mandra* (c), che ebbe la sorte di conservar la vita a Guglielmo il Malo, quando gli riuscì di salvarlo

(a) Pirri *Sic. Sacra Not. Montis Reg.* an. 1176. t. 1. f. 454. cap. 1.
(b) Lello *Storia di Morreale* par. 3. n. 33. f. 22.
(c) Giannone *Stor. Civ. di Napoli* lib. 11. cap. 6.

varlo da' Congiurati, e dal facco del real Palazzo fattovi allora dal Popolo Palermitano per caufa della tirannide del tefté accennato Majone (a). Ma poichè di quefto Riccardo parlai abbaftanza nel Capitolo di quefta mia Opera del Gran Conteftabile, è fuperfluo, che quì fe ne ripetan le gefta.

Paffando ora a' tempi de' Re Suevi fucceffori de' Normanni il primo, e forfe unico, di cui fi ha notizia di effere ftato adorno di quefta fublime carica, è *Arrigo de Gruohe* (quel grande Ottimate, da cui ha forfe principio la chiariffima Famiglia della *Grua*, che unita all' altra di *Talamanca* fiorifce oggi con tanto luftro ne' viventi Signori del Principato di Carini) come fi ravvifa in un Privilegio dell' Imperadore Arrigo VI. Suevo conceffo alla Chiefa di Morreale, e fcritto in Pa- ler-

Qq 2

(a) Falcandi *Sic. Hift. Ex Bibl.* Carufij t. 1. f. 435. Capecelatro *Stor. di Napoli* par. 1. lib. 2. t. 1. f. 199. Fazell. Dec. 2. lib. 7. cap. 1., e 2. f. 407. Buonfiglio *Stor. di Sic.* par. 1. lib. 5. f. 209.

lermo l'anno 1195. (*a*). Di tutti gli altri non trovo alcuna memoria, fuorchè del Conte *Manfredi Maletta* nel 1264.; poichè essendo Egli stretto Congionto del Re Manfredi fu obbligato da Carlo d'Angiò a cedere il governo della Real Camera a *Pietro Belmonte* Conte di Montescaglioso, ed anche a *Pietro Caracciolo* negli anni 1269., e 1279. (*b*). Ebbe peró Egli la sorte di rinvestirsene nel 1285., qualora dopo il Vespro Siciliano il Re Pietro di Aragona per dritto della moglie Costanza Sueva s'impossessò di quest' Isola. Che era egli Zio materno del Re Manfredi Suevo, lo dice il Pirri (*c*), ed altresì il moderno Storiografo Abate Amico (*d*); ma vivendo egli ricco delle Contee, e Stati di Cammarata (*e*), di Mineo.

(*a*) Lello l. c. par. 3. n. 64. f. 32. Vedasi anche di Guglielmo de Groij il Privilegio della Chiesa di Patti del 1094. presso il Pirri l. c. *Not. Pact.* t. 2. f. 771.
(*b*) Mugnos *Teatr. Geneal.* par. 1. l. 1. Fam. *Bonanni* t. 1. f. 153. Tobia Almaggiore *Suppl. alla Storia di Summonte* t. 4. f. 101.
(*c*) *Chron. Reg.* f. 47. & 48.
(*d*) *Lexicon Topograph. Sic.* V. *Maleẞum* Val. Dem.
(*e*) Aprile *Cronol. di Sic.* an. 1299. f. 166. cap. *de Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. f. 128.

neo (*a*), di Paternó, di Maletto (*b*), e del Monte di S. Angelo, fu uno di quei Baroni di Regno, che con esempio d' ingratitudine troppo infame scordatosi de' suoi doveri, e de' benefizj ricevuti dagli Aragonesi dominanti suoi protettori fece formal guerra co' suoi piccoli eserciti Baronali al Re Federico II., cedendo il Castello di Paternò al Re Roberto di Napoli l' anno 1299. (*c*).

Raimondo Peralta primo Conte di Caltabellotta ebbe il merito di procacciarsi la carica di Camerlengo della Sicilia circa l' anno 1350. dalla munificenza del Re Federico II. in considerazione de' suoi servigj prestatigli fin dal 1326., e in riguardo non meno de' legami di natura, che lo stringevano a quel Sovrano nella discendenza del regio sangue di Aragona.

(*a*) Amico *Lex. cit.* V. *Mene* Val. Neti.
(*b*) Amico l. c. V. *Paternò*, *Malectum* Val. Dem.
(*c*) Fazell. Dec. 2. lib. 9. c. 3. t. 3. f. 62. Caruso *Mem. Stor.* t. 2. par. 2. vol. 2. lib. 3. f. 94. Aprile l. c. an. 1299. f. 165. c. 2. Maurolic. *Rer. Sic. Comp.* lib. 4. f. 160. c. 1., Amico l. c. V. *Paternò* Val. Dem.

na (*a*). Non poche invero furon le imprese di guerra, che gloriosamente condusse questo Signore nell' Isola della Sardegna in servigio della Corona, mentre quivi trovavasi al comando delle armi del Re D. Giaime II. di Aragona contro i Genovesi, e i Pisani il detto anno 1326. (*b*); ma maggiori poscia furono i trofei, che dietro a molte vittorie per l'avanti da lui riportate venne egli a raccogliere poscia in Sicilia a gloria del suo gran nome colla liberazione della Cittá di Palermo nel 1335. dall' armi del Re Roberto di Napoli, e dalle forze de'Chiaramontani (*c*), e colla conservazione finalmente dell' Isola delle Gerbe nel 1336. (*d*) a fronte de' Mori, e qualora la stessa volean ritogliere a' nostri Monarchi i Genovesi, e i Pisa-

ni

(*a*) Lengueglia *Prosapia Moncada* par. 1. Ritratto 16. f. 564. Fazell. Dec. 2. lib. 9. cap. 4. t. 3. f. 84.

(*b*) Surita *Annal.* lib. 6. c. 67. f. 70. col. 1.

(*c*) Fazell. Dec. 2. lib. 9. c. 3. t. 3. f. 78. Aprile *Cronol.* an. 1385. f. 172. c. 2. Rinaldi *Annali Eccles.* an. 1335. lib. 2. c. 29.

(*d*) Caruso *Mem. Stor.* p. 2. v. 2. l. 3. f. 167.

ni (a). Nel corso di queste illustri azioni era egli Grande Almirante del nostro Regno coll'istesso comando marittimo, che avuto avea prima nell'Aragona, e al tempo istesso Gran Cancelliere di esso, adottato avendolo dopo la fellonìa di Damiano Palizzi (b). Ottenne inoltre la Contea di Caltabellotta colle pertinenze de' di lei feudi appellati di Calatubo, del Borghetto (c), e di Castello a mare del Golfo (d), concessigli dal Re Pietro II., per compensargli gli acquisti dell'Isola di Lipari, che esso avea fattone alla Corona di Sicilia nel 1348. da potere della Regina Giovanna di Napoli detta la Seniore (e). *Gio-*

(a) Fazell. l. c. f. 79., *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. to. 3. fol. 98.

(b) Fazell. l. c. f. 89. de Vio *Priv. Ur. Pan.* an. 1342. f. 173. di Giovanni *Palermo Ristorato* l. 3. f. 199.

(c) E' questo il feudo oggi Terra del Borgetto presso Partinico posseduto dal Monastero di S. Martino delle Scale di Palermo per donazione fattagliene nel suo Testamento de' 2. di Febbraro IX. Ind. 1356. da Margherita de Blanco vedova di Giovanni Caltagirone.

(d) Lengueglia *Prosapia Moncada* p. 1. Ritr. 16. f. 564. Fazell. loc. cit.

(e) Surita *Annali* t. 2. lib. 8. c. 2. f. 212. c. 2.

Giovanni Barrese Signor di Pietraperzia non men del Peralta colle sue gloriose imprese militari, e col posto, che andò a conseguire di Gran Camerlengo del Regno, illustre rese il suo nome ne' fasti della Storia di Sicilia. Egli fu colui, che colle forze de' suoi uomini fecesi gloria di soccorrer gli eserciti di Federico il Semplice, e debellare i nemici della Corona presso Catania. Quindi furono i di lui servigj considerati dallo accennato Sovrano, e rimunerati cogli onorifici gradi di Consigliere di Stato, di Cavaliere di Camera, e di Maestro Giustiziere del Regno (*a*).

Nella Prosapia de' *Ventimigli* vi sono stati quattro Camerlenghi; e ancorchè venissero questi Signori commendati per li loro onori, e per le gloriose imprese nella Storia della mia Sicilia Nobile ne' Capitoli de' Marchesi di Geraci (*b*), e de' Conti di

(*a*) Mugnos *Teatro Genealogico* Fam. *Barrese*; Amico *Lex. Topograph. Sic.* Val. Neti V. *Petrapertia*.
(*b*) Par. 2. lib. 3. t. 2. f. 265.

di Collesano (*a*), pure è quì da dirsi, che il primo di essi fu il Conte *Francesco Ventimiglia*, e *Consolo*, il quale oltre di essere stato Conte di Geraci, e Gran Camerlengo (*b*), salì alla carica di Governatore tutelare del piccolo Re Federigo il Semplice (*c*) in compagnia del Conte Arrigo, e della Infanta Eufemia Aragonese, che n' era la vera Balia (*d*). La gloria però maggiore, che egli acquistossi, fu quella di serbar la vita allo stesso Sovrano nell' orrendo attentato di Mastro Tamao seguito in Messina l'anno 1371 (*e*), per cui ottenne indi dal grato Principe la concessione delle Città di Termini, e di Cefalù. Acquistò inoltre le Terre d' Isnello, della Roccella, e di Mistretta; e fu Fondatore del Monastero di S. Maria del Parto in Castelbuono, e di due Priorati, cioè

(*a*) Par. 2. lib. 4. t. 3. f. 60.
(*b*) Aprile *Cronol.* an. 1371. f. 191. Mugnos l. c. Fam. *Alagona* t. 1. f. 30.
(*c*) Pirri *Chronol. Reg. Sic.* f. 5.
(*d*) Fazell. Dec. 2. l. 9. c. 6. t. 3. f. 126. Aprile l. c. f. 18[illegible]. c. 2.
(*e*) *Memorie per la Storia Letteraria di Sicilia* T. 1. par. 4. art. 5. f. 236. Aprile l. c. f. 191. c. 2. an. 1371.

cioè di Santa Maria la Cava; e di Pedali esistenti nello Stato di Collesano. Ottenne finalmente la sovrana carica di Tetrarca della Sicilia in tempo della minorità della Regina Maria figlia, ed erede del detto Regnante Federico nel 1377. (a) col trattamento nelle pubbliche Scritture de' Notari di *Magnificus, & Potens Dominus* (b), e col titolo proprio de' Sovrani del *Dei gratia* tramandato a' suoi nobili posteri, che son gli odierni Marchesi di Geraci, e da loro costantemente, e gloriosamente fin' oggi mantenuto (c).

Antonio Ventimiglia figlio d' un tanto Eroe, e Conte di Collesano succeduto al Padre nella Contea di Ventimiglia, e negli altri Stati delle Città di Termini, delle due Petralie, di Gratteri, di Belici, d'

(a) Fasell. Dec. 2. lib. 9. c. 7. in *Notis* t. 3. f. 154. Aprile l. c. an. 1377. f. 193. c. 2.

(b) *Mem. della Storia Letteraria di Sicilia* t. 2. par. 4. art. 5. fol. 236.

(c) *Privilegio di Principe del Sagro Romano Impero* concesso a Giovanni Ventimiglia Marchese di Geraci a' 27. di Settembre 1723. dato nella Città di Brandizo di Boemia.

d'Hnello, della Roccella, e di Caronia (*a*), gli succedette ancora nell' Ufficio di Gran Camerlengo nel 1392. (*b*), e nell' altro ancora di Tetrarca della Sicilia in compagnia de' Conti Alagona, Peralta, e Chiaramonte, che aveano insieme col Padre corregnato nella minore età della mentovata Regina Maria (*c*). Ma datasi questa a marito al Re Martino di Aragona il Giovane, e mal soffrendo Antonio, che gli Aulici Catalani venuti in Sicilia scarsi d' averi de' spogli si arrichissero de' Baroni Siciliani, colle forze de' Vassalli delle sue Baronìe cominciò egli a far guerra al suo Principe, e dopo varj attacchi, e fatti d' armi sostenuti da' suoi piccioli eserciti dovette soccombere alla forza superiore dell' armi regie, e lasciare in balìa del regio Fisco i Stati, e le cariche, che possedeva in Sicilia, sacrificandovi reanche la stessa libertà personale, con re-

(*a*) Pirri *Chron. Reg.* f. 6.
(*b*) Fazell. Dec. 2. lib. 9. c. 7. f. 151. *Sic. Nob.* p. 2. lib. 4. 10. 3. f. 60.
(*c*) Aprile *Cron. di Sic.* an. 1377. f. 193. c. 1. Caruso *Mem. Stor.* par. 2. vol. 2. lib. 9. f. 262.

ſtar per molto tempo rilegato nel Caſtello dell' Iſola di Malta; d' onde non ottenne di eſſer per grazia liberato, ſe non dal Re Ferdinando il Giuſto l'anno 1414. (a), un anno prima della ſua morte ſeguita nel 1415. (b).

Dal Re Alfonſo conſapevole de'dritti ereditarj di queſta Famiglia ſovra il Camerlengato del Regno nel 1418. fu accordata volentieri l' inveſtitura di sì fatto Uffizio a *Giovanni Ventimiglia* appellato il Grande tra' Marcheſi di Geraci, mentre avea egli il comando generale de' ſuoi regj eſerciti, e inſieme l' Almirantado navale del Regno: ſublimi impieghi da lui ſoſtenuti coll'onore di ſeſſanta vittorie (c). Ma poiche negli Elogj e ſtorici, e ſepolcrali (d) non vien egli laudato co' titoli di Camerlengo, ma bensì con quel di-

(a) Surita *Annal.* par. 3. lib. 12. cap. 36. f. 102. c. 4., Aprile l. c. an. 1414. f. 223, c. 2.

(b) *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. f. 66.

(c) Vedaſi il Privilegio di Principi del S. R. Imper. de'Marcheſi di Geraci del 1723. poco fa citato.

(d) Georg. Gualter. *Siciliæ antiquæ Tabulæ* Edit. Meſſan. Inſcr. 84. f. 98.

di Almirante, e col nome immortale del più gran Capitano del Mondo, che siasi veduto in que' tempi, vò io fondatamente a credere, che non abbia egli conseguito il possesso di questa nobile carica, quantunque conferitagli dal Re Alfonso, perchè considerata ereditaria della mentovata Famiglia (a).

Il terzo dunque Gran Camerlengo nella Prosapia di *Ventimiglia* potrà più tosto noverarsi *Tommaso*, se non sbagliano il

(a) Per la ragione medesima di non aver avuto esercizio in detto uffizio sembra, che aver non debba luogo tra i Camerlenghi della Sicilia *Giacomo Arcucio*, che fu Conte di Minorbino nel Regno di Napoli, non ostantechè fosse stato investito di detta carica dalla Regina Giovanna di Napoli pel Regno di Sicilia, dove essa pretendeva regnare col favore del Papa, come erede de' Re Angioini circa l'anno 1344., e quantunque apertamente Gran Camerlengo appellato fusse nel monumento dell' epigrafe del suo sepolcro nella Chiesa de' Certosini da lui edificata, sotto il titolo di S. Giacomo nell'Isola di Capri incontro Napoli colle seguenti parole: *Clauditur hoc tumulo Magnificus Dominus Jacobus Arcucius de Capro, Regni Siciliæ Magnus Camerarius, Comesque Minorbini, & Altemuræ Dominus, Sacri hujus Monasterii Fundator; defunctus Anno Domini 1386. Die 24. Novembris* [Summonte *Storia di Napoli* lib. 4. to. 2. f. 50.]

il Grosso (*a*), e l' Abate Amico (*b*); e il quarto Antonio Barone di Sinagra (*c*).

Questo onor sommo di aver nella stessa Famiglia molti Gran Camerlenghi fu anche in quella de' *Moncadi*, tre de' quali si contano nel secolo XV. Fu il primo *Giovanni Moncada*, ed Alagona Conte d' Adernò, che ebbe insieme gli altri sublimi uffizj di Gran Siniscalco, di Gran Cancelliere, e di supremo Giustiziere (*d*). Ei fu appunto quel valoroso Eroe, che ebbe il coraggio, e la forza di liberar la Regina Bianca di Navarra vedova di Martino il Giovane, lasciata allora Vicaria della Sicilia, nel 1410. dall' armi del furibondo Conte Caprera, che stringevala fortemente nella Rocca di Siracusa (*e*). Egli del pari ebbe la gloria di salvare la Regina Giovanna di Napoli detta la Giu-

(*a*) *Decach.* Chor. IX. M. S. Catan.

(*b*) *Catana Illust.* lib. 12 cap. 4. t. 4. f. 162.

(*c*) *Sic. Nob.* par. 2. lib. 2. *Sinagra* t. 2. f. 106.

(*d*) Lengueglia *Prosapia Moncada* p. 1. Ritr. 10. f. 369. Pirri *Chronol. Regum* f. 102., & 103.

(*e*) Surita *Annal.* par. 3. lib. 11. cap. 18. f. 15. c. 1., Aprile *Cron. di Sicilia* an. 1411. f. 217. c. 2. Fazell. Dec. 1. lib. 9. c. 8. t. 3. f. 167.

Giuniore nel 1443., dall' assedio del Re Luigi d'Angiò collegato col Duca Sforza di Milano (a); sicchè imitato avendo con tali imprese, se non vogliam dire superato la virtù dell' illustre suo Genitore Guglielmo Raimondo Marchese di Malta, che fu il Liberatore dell' Aragonese Regina Maria, meritamente gli furono dal Re Alfonso in compenso de' suoi servigj fatte larghe collazioni di molte Città, Borghi, e Castelli in Terra d'Otranto nella Calabria, e delle Città di Sessa, di Brindisi, e di Squillaci nelle feraci Provincie del Regno di Napoli (b).

Alla morte del lodato Giovanni accaduta dopo il 1440. fu data la dignità di Gran Camerlengo a *Guglielmo Raimondo Moncada V.* di questo nome tra i Conti d'Adernò non già per dritto ereditario di quell' illustre Famiglia, ma perche ne fu egli conosciuto degno, e in grado di meritarlo. Di fatto per la sua virtù fu egli

(a) Lengueglia l. c. Ritr. 10. f. 389.
(b) *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. f. 52. Lengueglia loc. cit. fol. 391., e 396.

egli anche Ambasciadore alle Corti di Roma, e di Parigi, Vicerè delle Provincie, e della Valle Beneventana del Principato *ultra*, e della Capitanata del Regno di Napoli (*a*); fu Gran Siniscalco della Sicilia, Capitan Generale in essa nel 1458., e finalmente trascelto vidési Visitatore di Stato, Presidente, e Vicerè di questo Regno nel 1464. per atto fattogli dal Sacro Real Consiglio dopo la morte del Vicerè Giovanni Moncajo (*b*).

Il terzo Signor di *Moncada* finalmente, ch' ebbe la carica di Gran Camerlengo di questo Regno, fu il Giuniore *Guglielmo Raimondo IV.* tra' Conti di Caltanissetta, e di Agosta (*c*), che tenne altresì l' Ufficio di Gran Cancelliere della Sicilia dall' anno 1441. fino al 1451., e pe' suoi singolari servigj prestati alla Corona avea avuto concessioni d' ingenti rendite, e pensio-

(*a*) Lengueglia l. c. Ritr. 11. f. 413.

(*b*) Pirri *Chron. Reg.* f. 101., *Epist. Dedicat.* del T. 2. delle *Prammatiche di Sicilia*, Aprile *Cronol. di Sic.* f. 247. c. 1. Talamanca *Elenco* f. 40. Auria *Cronol. de' Vicerè* an. 1462. fol. 15.

(*c*) Amico *Catana Illustrata* l. 12. c. 4. t. 4. f. 162.

ſtoni ſovra la Regia Cancellarìa nel 1436., e la podeſtà di fabbricare il Caſtello di Sabuci; ſiccome acquiſtò poſcia le Rocche di Aci, e di Agoſta, tramandatagli la prima da Giovan Batiſta Platamone, e da Nicolò Balſamo la ſeconda (*a*).

Viſſero contemporanei a' *Moncadi* adorni dell' iſteſſo poſto di Camerlenghi *Giovanni Fernandez* nel 1407. (*b*), *Alonſo Cardona* Conte di Reggio, e di Chiuſa, e *Antonio di Luna*, e *Peralta* Conte di Caltabellotta nel 1451. (*c*), e circa i medeſimi tempi altri ſe ne rammentano delle Famiglie *Abbatellis*, e *Bardi*; benchè non ſaprei dire, ſe per ſolo onorifico titolo ſian ſtati appellati Camerlenghi, o lo ſiano ſtati con eſercizio a cagion dell' aſſenza, che allor deploravaſi de' noſtri Padroni.

Tre Conti di fatto del mentovato cognome *Abbatellis* decorati furono di queſto

---

(*a*) Lengueglia l. c. p. 1. Ritr. 8. f. 326. *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. fol. 92.

(*b*) Anſalone *De ſua Familia* Digr. ult. f. 277.

(*c*) De Vio *Privil. Ur. Pan.* an. 1451. f. 314.

ſto onore di Camerlengo, *Giovanni* Barone di Cammarata, della Pietra, e di Cefalù, che governò da Pretore la Città di Palermo nel 1433. (*a*), fu Maeſtro Secreto del Regno nel 1443. (*b*), e salì finalmente al poſto di Preſidente Generale della Sicilia nel 1449. (*c*). Il ſecondo fu il di lui figliuolo *Federigo*, che inveſtendoſi de' Stati paterni di Cammarata ſeguì ancora il Genitore nella carica di Camerlengo nel 1479. (*d*), che fu indi da lui tramandata al figlio chiamato il Conte *Giovan Franceſco Abbatellis* Giuniore nello ſteſſo anno 1479., come fu eſpoſto nella mia Sicilia Nobile (*e*). Ottenne finalmente l' inveſtitura dell' Uffizio di Camerlengo la Famiglia *Bardi Maſtrantonio* sin dal 1477. mercè la conceſſione, che n' ebbe *Luigi Bardi* Signore della Cittá di Aci

(*a*) *Protonot.* 12. Ind. 1433. f. 14. Talamanca *Elenco* f. 28.
(*b*) Inveges *Nobiliar. Vicereg.* f. 25. cap. 2.
(*c*) Auria *Cronol. de' Vicerè* an. 1449. f. 13. Aprile *Cronol.* f. 240. cap. 1.
(*d*) Mugnos *Teatro Geneal.* l. 1. t. 1. f. 8.
(*e*) Par. 2. lib. 4. to. 3. fol. 134.

Aci (*a*), e di Sciacca (*b*). Seguì indi a tenerla quasi in retaggio nelle persone de' suoi discendenti, fintantoché fu obbligata a spogliarsene interamente nel 1569. nell' atto della regia abolizione de' sette Grandi Ufficj della Corona. E infatti ebbe dopo la morte del Padre gli onori di Camerlengo *Salvadore Bardi* Signore di Aci, della Sambuca, e della Trabìa nel 1505., e 1519. (*c*), ed indi il Nipote *Giuseppe Bardi*, che fu l' ultimo Gran Ca-

(*a*) Inveges l. c. Fam. *Bardi*.

(*b*) Pel Testamento di Giorgio Bracco Expretore di Palermo nel 1510. fatto per gli atti di Notar Domenico di Leo di Palermo a' 12. di Luglio VIII. Ind. 1505., e transuntato da Notar Antonio Gaelano di Palermo a' 12. d' Aprile I. Ind. 1618. appare essere stato Luigi Mastrantonio sopraccennato Signor della Città di Sciacca, e ammogliato con Laurea Bracco, e di Bologna figlia del suddetto Giorgio, e di Florenia Bologna. Di alcuni beni lasciati dal detto Giorgio è oggi erede la mia casa Emmanuele de' Marchesi di Villabianca per via di Elisabetta Bracco, e Corvino una delle mie Antenate Nipote di Domenico Bracco, che fu l' unico maschio lasciato dallo stesso Giorgio Testatore, e nominato nel Testamento; ciò, che espressato si vede nella parte II. della mia *Sicilia Nobile* l. 3. t. 2. f. 525., e nell' Appendice Baronale l. 1. f. 62.

(*c*) Mongitore *Mss. Successi di Palermo* an. 1519.

merlengo titolare di tal Famiglia (*a*); come assicurano Inveges, Barone, Mugnos, e dietro loro ancor io nella mia Sicilia Nobile (*b*).

IL FINE.

GIUN-

(*a*) I Signori *Bologni* Principi oggi di Camporeale, che son gli eredi de' Signori *Bardi Mastrantonio*, siccome fin d'allora ebber la cura di portare in petto la Croce di Rodi, o sia di Malta, così potean conservarsi il titolo di Gran Camerlenghi onorarj di questo Regno ad imitazione de' Signori Statelli Marchesi di Spaccaforno, dalli quali non ostante il nuovo sistema, e a fronte dell'abolizione surriferita costantemente di Padre in figlio si è mantenuta la gloria d'intitolarsi Gran Siniscalchi della Sicilia. Ciò, che non curaron gli antichi, non sarebbe oggi difficile a ripigliarsi per nuova real concessione dagli attuali Signori di questa illustre Famiglia, che pel suo merito tanto è ben riguardata da' nostri amabili Sovrani.

(*b*) Par. 2. lib. 3. 10. 2. f. 323.

GIUNTE
ALLA STORIA
DEGLI ANTICHI UFFIZJ
DI SICILIA.

DOpo efferfi ridotta a fine la già teffuta Storia de' fette Uffizj della Corona di Sicilia colla pubblicazione dell' ultimo Capitolo del Gran Camerlengo parmi molto opportuno lo aggiungervi quelle notizie, ed erudizioni, che nel corfo di molti anni, dacchè cominciai a lavorarla, mi fono fopravenute; le quali ficcome ferviranno a riempiere le lacune, e a fupplir le mancanze, che correvan nell' Opera, o a correggervi qualche sbaglio, così mi perfuado, che non faranno agli eruditi Leggitori difcare pell' ifteffo capo di vederla compita.

AL

AL CAPITOLO

del Gran Conteſtabile.

LA voce di *Gran Conteſtabile*, come quella di *Magiſter Equitum* preſſo i Latini, corriſponde a quella di Ἵππαρχος Generale di Cavalleria preſſo i Greci (*a*).

Gli antichi *Magiſtri Militum* d' inſtituzione Romana nella Sicilia, i quali riconoſcendo la loro origine dal Gran Coſtantino Auguſto prima eran due, uno deſtinato al comando della cavalleria, e l' altro a quel della fanteria, furono ne' tempi di appreſſo accreſciuti di numero dall' Imperadore Teodoſio. Quindi non ſia meraviglia, dice Monſignor di Giovanni (*b*), che molti *Magiſtri Militum* vi abbian fiorito nel tempo ſteſſo anticamente in Sicilia, come lo furono *Maurenzio*, *Zittano*, ed *Apollonio*.

An-

(*a*) Salvini *Differt. Accadem.* T. III. Diſſ. 14., Teſta *Vita Gulielmi Boni* f. 6.

(*b*) *Cod. Dipl. Sic.* T. 1. Differt. 7. cap. 12. f. 472.

Anche *Dominus Militum* fu appellato il Gran Conteſtabile nel Capitolo 105. di Regno del Re Federico II. d'Aragona (*a*).

Era non giá ſolo la ſpada la diviſa di queſto Gran Miniſtro, ma altresì lo ſcettro. Di fatto nell' ingreſſo trionfale, che fece in Napoli Carlo V. Imperadore l'anno 1535., il Principe *Aſcanio Colonna* Gran Conteſtabile recava in mano uno ſcettro lavorato di argento (*b*).

La Nazione degli Ebrei commoranti anticamente in Sicilia tra gli altri ſuoi tributi ſomminiſtrar dovea, quando era d'uopo, le bandiere, e i ſtendardi per le Galée, e pei Caſtelli del Regno, come cavaſi da un Diploma del Re Martino il Giovane.

Tra le Machine militari uſate dagli antichi nella Sicilia eravi quella delli *Trabucchi*, che ſervivano per lanciar pietre, e materie di fuoco con zolfo. Gran numero ne conſervava la Città di Palermo ne' magazini Senatorj poſti nel quartiere della

(*a*) Teſta *Capitula Regni Sic.* T. 1. f. 97.
(*b*) Summonte *Storia di Napoli* lib. 7. t. 4. f. 99.

della Giudeca; e presso una porta della Città, che dalle dette machine fu appellata *delli Trabucchi*, ed indi *del Trabucchetto*. Vedansi per tali armamenti una Lettera di Federico III. il Semplice in data di Messina agli 8. di Gennaro del 1316.; il *Dizionario Mattematico* di Girolamo Vitale V. *Trabocco*, le Storie di Matteo, e Filippo Villani, e Giovanbatista Arezzi nel suo Manoscritto della *Tavola Rotonda*.

Alla Gente d'armi, che fu negli eserciti de' Re di Sicilia, annoverarsi debbono i *Sagittarj Regj*, de' quali fa menzione il Fazello nella sollevazione del Popolo di Palermo surta contro Majone di Bari Gran Cancelliere sotto Guglielmo *il Malo* (*a*); come anche gli *Almogavari* truppa di fanterìa, che fu dall' Infante Federico II. di Aragona spedita in Messina in soccorso di quella Città stretta d' assedio dalle armi del Duca Roberto di Napoli (*b*).

Uno de' *Marescalchi* del Regno di Sicilia fu *Errico Catalino* sotto l' Imperadore Ar-

(*a*) Fazell. Dec. 2. lib. 7. c. 5. t. 2. f. 410.
(*b*) Carufo *Mem. Stor.* par. 2. lib. 3. t. 2. f. 410.

Arrigo VI. Suevo (a); un altro *Rolando di Aragona* sotto Federico il Semplice, essendo insieme Governatore di Siracusa, e Signor di Buccheri (b), *Giovannuccio Montalto* Barone di Buccheri pure sotto lo stesso Re Federico III. (c).

Del posto di Vessillario, di cui si è parlato in quel Capitolo del Gran Contestabile, fu insignito *Guidone Ventimiglia* Conte di Malta circa il 1300. raccordato dal P. Abate Amico (d), e accennato in un real Privilegio di Federico il Semplice del 1360. (e); e *Arnaldo*, e *Guglielmo Santacolomba* Padre, e Figlio Baroni della Terra d' Isnello con nome di *Confalonieri* nel 1437. (f).

Della

(a) Amico *in Notis* ad Fazell. Dec. 2. lib. 8. c. 3. fol. 2., & 3.

(b) Fazell. Dec. 2. lib. 9. c. 6. t. 3. f. 136., & 146.

(c) Amico *Lexic. Topograph. Sic. Val. Neti* V. *Buccheri.*

(d) *Lexic. Topograph. Sic.* V. *Melita* t. 2. Val. Neti par. 2. fol. 54.

(e) *Ex Reg. Offic. Proton.* an. 1364. 1365., & 1366. fim. lit. B. f. 62. nel T. 2. delle *Memorie per la Storia Letteraria di Sicilia* f 54.

(f) Nella mia *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. c. 3. f. 216.

Della Truppa Regia de' *Solidarj* detti allora della *privata Masnada* del Re se ne fa menzione in un Privilegio della Chiesa di Morreale del 1183. (*a*), e questi può a ragione crederſi eſſere ſtati ſoldati della Guardia del corpo della perſona reale. *Riccardo* figliuolo del Vicecancelliero del Re, *Giordano Lupino*, *Guglielmo Sorello*, ed *Ugone di Sesto* furon del reggimento de' Solidarj.

Antonio lo Giudice fu *Uxerio* d'armi ſotto il Re Alfonſo II. (*b*), come anche *Nicolò Vaſſallo* lo fu nel 1439. Queſta nobile carica, che importava allora quella di Conſervatore d'armi, conferivaſi a perſone di qualificata Nobiltà; come in fatti la conſeguì nel 1446. *Berengario Gaetani* mio aſcendente materno, che fu altresì Stratégoto di Meſſina (*c*).

Gli *Alferrati* furono una truppa, della quale fa menzione Monſignor Teſta (*d*), e mi

(*a*) Lello *Deſcriz. di Morreale* par. 3. f. 28. n. 44.
(*b*) Mugnos *Fam. Nobili di Sicilia* t. 1. f. 92. Fam. *lo Giudice*.
(*c*) Mugnos l. c. Fam. *Vaſſallo*.
(*d*) *Vita Regis Federici* Docum. 16. an. 1277.

e mi dò a credere essere stati soldati di Cavalleria armati di corazza di ferro, che oggi chiamansi *Corazzieri*.

Trà *Gran Contestabili* dee annoverarsi nell' anno 1176. un tal *Berardo* (a), *Gualtieri di Modica* che nel 1177. godette del titolo di *Regij Stabuli Admiratus* (b), *Rainaldo di Modica* Conte di Ariano, e Maestro Giustiziere, che troviamo col titolo di *Magister Comestabilis Henrici VI. Imperatoris* (c), ed anche un certo *Aminaddal*, ed un tal di *Ponzio*; che sono appellati *Magistri Stabuli* (d). Finalmente *Gualdo de Millares* Barone, e Concessionario dello Stato del Palazzo Adriano nel 1392. (e), e *Giovanni Omodei* chiamato *Militia Magister* (f) possono aver luogo tra i Gran Contestabili.

(a) Pirri *Sic. Sacra Not. Montis Regalis* an. 1176. t. 1. f. 455. c. 2. Lello *Descrizione di Morreale* Privil. par. 3. fol. 6.

(b) Espressato è tal titolo nel Contratto di maritaggio del Re Guglielmo II. con Giovanna d' Inghilterra.

(c) Presso Mongitore *Monum. Hist. Sacræ Domus Mansionis* cap. 4. f. 10., & 11.

(d) Mongitore l. c. c. 4. f. 17.

(e) Amico *Lex. Topogr. Sic. Val. Maz.* V. *Palatium Hadrianum*.

(f) Fazell. an. 1548. Dec. 1. lib. 1. cap. 6. t. 1. f. 51., Barclaj *Argenides* Disc. prelim.

AL CAPITOLO

del Maestro Giustiziere.

OLtre le Carceri urbane Pretoree, ch' esisteano una volta in Palermo, teneansi particolari carceri, e camerotti presso la porta di Carini nell' anno 1523. dal Capitano Giustiziere, e dal Pretore (*a*). Erano queste pur separate dal carcere principale, e proprio, che avea la Corte del Pretore; giacchè eran esse nella casa di *Antonino Ventimiglia*, e il primo Carcerario fu *Tommaso Mirabile* (*b*).

Furonvi in ognuno de' Quartieri della Città di Palermo anticamente alcuni Giudici minori chiamati allora *Viceconti*, a' quali spettavan le cause dei debiti della povera Gente della somma di meno di tarì quattro (*c*). Cor-

---

(*a*) Atti del Senato ne' *Mss.* del Mongitore, e presso il Giardina *Porte di Palermo* coll' Aggiunte del detto Mongitore fol. 166.

(*b*) Atti del Senato Ind. 2. 1438. l. c. f. 5.

(*c*) Vetrano *Elementa Juris privati* Lib. 2. tit. XIV. §. 325. n. 2. fol. 189.

Correggasi nell' Elenco delle Giurisdizioni del Maestro Giustiziere, ove riportasi la Prammatica della Riforma de' Tribunali nell' anno 1560., dovendo in sua vece segnarsi l' anno 1569. secondo l' Auria (*a*); e vi si aggiunga, che a *Vincenzo del Bosco* Conte di Vicari *Maestro Giustiziere* onorario fu assegnata un annua pensione di scudi 1200. in considerazione de' danni da lui sofferti nel Giustizierato, che gli fu tolto, come costa dalla Prammatica de' 6. Novembre 1569. (*b*).

Computavansi allora pe' salarj de' Giudici della Gran Corte le Gabelle della Tintoria di Palermo, parte delle quali fu poi dal Re Pietro II. concessa in feudo per la somma di onze 30. annuali a *Roberto di Lorenzo* uno de' Giudici di esso Tribunale per privilegio dato in Palermo a 31. di Ottobre 1338., dalla qual casa di Lorenzo passò indi ad alcuni antichi miei Autori di casa *Emmanuele*, come eredi di quelli.

De' Giustizieri in generale di quà dal fiu-

(*a*) *Cronol. de' Vicerè f.* 53.
(*b*) *Prammatiche Reali di Sicilia t.* 2. *f.* 1.

fiume Salso si ha memoria in un Privilegio della Chiesa Palermitana del 1408. (*a*).

Federico di Antiochia fu Giustiziere del Valdemone (*b*), *Guglielmo Villani* fu Giustiziere di quà dal fiume Salso l' anno 1250. (*c*), *Rinaldo Landolina* lo fu del Val di Noto ne' tempi del Re Martino (*d*). Vi furon anche ne' tempi più antichi *Goffredo di Modica* nella Valle di Noto sotto i due Guglielmi Re Normanni (*e*), *Tommaso Molisio* di quà dal fiume Salso l' anno 1228. (*f*), *Umfrido Fardella de Quenfurt* Tedesco nella Valle di Noto nel 1263., e a costui fu conceffo dal Re Manfredi Suevo il Castello vecchio di Siracusa vacante allora per la morte di *Gerardo Anfuso*, così costando da un Privilegio della Chiesa dell' Abbadìa di S. Maria di Roccadìa del 1263. (*g*); *Giovanni di Caltagirone*

(*a*) Pirri *Sic. Sacra Not. Pan.* t. 1. f. 169.
(*b*) Ansalone *De sua Familia* Digr. ult. f. 289. Fam. *Grifo*.
(*c*) Pirri l. c. *Not. Pan.* 1250. t. 2. f. 777.
(*d*) Mugnos *Teatro Genealogico* t. 2. f. 63. Fam. *Landolina*.
(*e*) Mongitore *Monum. S. Dom. Mansionis* f. 11.
(*f*) Del Vio *Priv. Urb. Pan.* an. 1228. f. 16.
(*g*) Amico *Additiones ad Pirrum* Edit. Catan. 1733. par. 3. fol. 36.

rone della Valle di Noto nel 1285. (*a*); e in questa Valle ebbe il titolo di Vicerè, qual Governante della medesima *Guglielmo Calcerano de Cartella* Conte di Catanzaro, e Cavaliere del Cingolo militare nel 1286. (*b*); *Giovanni Calvello* della Valle di Girgenti, del Contado di Geraci, e delle parti di Cefalù, e di Termini nel 1306. (*c*); *Arrigo di Santo Stefano* della Valle di Mazara sotto l'anno 1308. (*d*); *Niccolò di Randisio* di quella di Girgenti nel 1307. (*e*); *Leonardo de Incisa* appellato insiememente di *Sciacca* della stessa Valle di Girgenti nel 1362. (*f*); *Vincenzo Bandini* l'anno 1383. (*g*), benchè non sappiasi, di quale Valle si fosse; *Ruggieri Passaneto* della Valle di Noto sotto Arrigo VI. Impera-

---

(*a*) Mugnos *Teatro Geneal.* Fam. *Bonanni*.

(*b*) Pirri *Chronol. Reg.* f. 86.

(*c*) Lello *Descrizione di Morreale* p. 3. Privil. 150. f. 52.

(*d*) Lello l. c. Privil. 152.

(*e*) *Ex Off. Protonot.* an. 1307. f. 416. ne' *Mss.* del Mongitore; titolo *Successi di Palermo*.

(*f*) Pirri *Sic. Sac. Not. Pan.* t. 1. f. 155.; Ansalone l. c. f. 221., Mongitore *Bullæ, & Privil. Eccl. Pan.* 1302., & 1303. fol. 140., & 144.

(*g*) Mongitore *Mss. Successi di Palermo*, *Off. Protonot.* an. 1383. fol. 501.

peradore, e Re di Sicilia (*a*); *Natale Ansalone* nella Valle medesima elettovi dal Re Pietro di Aragona (*b*); *Giovanni Andrea Carnevale* sotto il Re Alfonso (*c*); *Falcone di Falcono* della Valle di Castrogiovanni sotto il Re Pietro II. (*d*); *Nicolò Lucchese* nella Valle di Mazara a' tempi di Federico II. (*e*); e finalmente *Giacomo de' Liburzj* nella stessa Valle fu Giustiziere, siccome fu altresì acquistatore del feudo di Raneri nel 1340. (*f*).

Tra' Luogotenenti di Maestro Giustiziere del Regno di Sicilia ebber luogo *Filippo Parisi* Messinese sotto l'anno 1340. (*g*), *Adamo Asmundo* nel 1430. (*h*), *Antonio Montaperto* detto Miles nel 1431. (*i*), *Genovese Porzio* Messinese morto l' anno 1355. (*k*), Bartolomeo dell' Isola anch' egli

(*a*) Mugnos l. c. Fam. *Passanete* t. 3. f. 18.
(*b*) Ansalone *De sua Familia* f. 21. c. 1.
(*c*) Mugnos l. c. Fam. *Carnevale* t. 1. f. 238.
(*d*) Mugnos l. c. Fam. *Falcone* t. 1. f. 339.
(*e*) Mugnos l. c. Fam. *Lucchese* t. 2. f. 82.
(*f*) Ansalone Digr. 2. f. 51. c. 2.
(*g*) Pirri *Sic. Sac. Not. Messan.* t. 1. f. 410. c. 2.
(*h*) Mugnos l. c. t. 3. Fam. *Asmondo* f. 414.
(*i*) *Sic. Nob.* par. 2. lib. 3. c. 2. f. 376.
(*k*) Gallo *Annali di Messina* lib. 3. c. 2. f. 187.

egli di Messina nel 1305. (a), e *Giovanni Adamo*, che chiamavasi Promaestro Giustiziere sotto il Re Alfonso (b). Anche un tal di *Rustico* fu Giustiziere della Real Corte, essendovene memoria nel 1193. (c).

Che siano stati anticamente due i Giudici della Gran Corte, lo dice pure il Mastrilli (d), ed indi cresciuto al numero di sei, i tre della Corte Civile dentro l'anno stesso passavano alla Ruota Criminale, e i Criminali alla Civile. Ma questa Costituzione fatta da Carlo V. Imperadore dopo pochi anni andò in disuso.

Battista Platamone fu uno de' Giudici della Gran Corte nel tempo, che eran perpetui (e), come altresì *Simone Bologna* (f).

Nel tempo, che abitava il Viceré nel Palazzo dello Steri, detto una volta di *Chiaramonte*, i Giudici tenevano Tribunale in

(a) Mongitore *Bullæ, & Privil.Eccl. Pan.* f. 158.
(b) Mugnos l. c. T. 1. Fam. *Adamo* f. 18.
(c) Mongitore *Monum. S. Dom. Mans.* cap. 3. f. 7.
(d) *De Magistr.* t. 1. f. 9. c. 2.
(e) Auria *Cronol. de' Viceré* f. 11.
(f) Coronelli *Bibliot. Univ.* V. *Bologna* t. 6. f. 450.

in alcune case vicine al detto Palazzo (*a*).

Tra i minori Ufficiali di questa Corte di Giustiziero vi si numerarono i *Gavarretti*, e i *Commentariensi*, che erano i Carcerieri de' nostri tempi. Sono i primi accennati dal Falcando (*b*), e gli altri dal Testa (*c*).

Al Catalogo finalmente de' Maestri Giustizieri del Regno debbono aggiungersi il Conte *Everardo* intitolato anche Mastro Castellano del Regno di Sicilia l' anno 1195. (*d*); *Arrigo Morra*, che fu pure Balio del Regno nel 1236. (*e*); *Andrea Cicala* anche Balio Capitano del Regno nel 1238. (*f*), e 1241. (*g*); *Corrado Lanza* sotto i Re Aragonesi (*h*) appellato *Regius Sororius* per la parentela col Re (*i*); *Gugliel-*

(*a*) Auria l. c. f. 35.

(*b*) *Hist. Sic.* in *Bibl.* Carusii t. 1. f. 434. V. *Gloss.* du Cange V. *Cavarretta*.

(*c*) *Vita Gulielmi Boni* lib. 2. f. 148.

(*d*) Mongitore *Bullae, & Privil. Eccl. Pan.* an. 1197. f. 63.

(*e*) Inveges *Palermo Nobile* f. 589.

(*f*) Inveges l. c. f. 594.

(*g*) Richardus a S. Germano *Chron.* in *Bibl.* Carusii to. 2. fol. 62.

(*h*) Amico *Nota ad Fazellum* Dec. 2. lib. 9. c. 2. f. 61.

(*i*) Fazellus Dec. 2. lib. 9. c. 3. f. 54.

Guglielmo Malcovanat (*a*); *Riccardo di Montenegro* (*b*); e *Federico Chiaramonte* Conte di Modica nel 1349. (*c*).

AL CAPITOLO

Del Gran Siniscalco.

FRa gli antichi reali *Falconieri*, che furon Ministri subordinati al Gran Siniscalco, vi furono *Pietro*, ed *Antonio Grugno* fratelli sotto il Re Ferdinando il Cattolico, ed anche *Sanchez Grugno*, benchè assentato nell' Isola di Malta, se si dia fede al Mugnos (*d*), il quale vi annovera sotto lo stesso Ferdinando in detto uffizio *Stefano Adamo* (*e*). Vi fu parimente *Pietro Ledesma* sulla metà del secolo XIV. (*f*). Falconiero Maggiore fu *Niccolò d' Elefante*,

(*a*) Lello *Descrizione di Morreale* par. 3. f. 28. n. 44.
(*b*) Burigny *Histoire de Sic.* lib. 6. c. 13. t. 2. f. 51.
(*c*) Villabianca *Sic. Nob.* par. 2. lib. 4. t. 3. f. 18.
(*d*) *Teatro Geneal.* Fam. *Grugno* t. 2. f. 27., e 28.
(*e*) L. c. Fam. *Adamo* t. 1. f. 18.
(*f*) Amico *Lexicon Topogr. Sic.* V. *Palatiolum* t. 2. *Val.* Neti fol. 166.

il quale fu altresì Camerlengo, e Luogotenente di Maestro Giustiziere sotto il Re Alfonso, ed indi Abate di S. Maria di Altofonte di Partinico (*a*).

Oltre i luoghi di caccia Reale da me additati, de' quali avea cura il gran Siniscalco, vi furono i feudi dell' *Agnone*, e del *Murgo* destinati per la caccia de' Cervi, come anche la Contrada delli *Cervini* dipendente dalla pianura della Città di Catania. Faceasi pure caccia nel monte Etna, e sul monte di Madonia a giudizio del Fazello (*b*).

Della pesca dilettavasi Federico II. Suevo Imperatore, e colle acque perciò del fiume di S. Cosimano, che ha origine da Mililli, formò egli un lago di pescaggione nella sponda di detto fiume circondandolo di pietre vive riquadrate (*c*).

La divisa del Gran Siniscalco fu un busto

(*a*) Pirri *Sic. Sacra Not. S. Mariæ de Altofonte* to. 2. fol. 1327.

(*b*) V. Mongitore *Sicilia Ricercata* t. 1. l. 2. c.31. f.268.

(*c*) Fazell. Dec. 1. lib. 3. c. 4., Mongitore l. c. lib. 5. c. 9. t. 2. f. 198., Massa *Sic. in prospettiva* t. 1. f.361.

busto d' Unicorno, come quella del Gran Siniscalco di Napoli.

Al Real Palazzo di Palermo, che fu Reggia de' nostri antichi Sovrani, stanno a fianco due Torri detta una *Greca*, perchè fabbricata ad uso de' Greci costrutta da' Greci Artefici, l' altra *Pisana* alla foggia de' Pisani, o sia piantata da' Pisani Operaj, colla qual Nazione i nostri antichi Palermitani avean degli attacchi; anzi, se crediamo all' Inveges, fu essa così chiamata forse in memoria della pace fatta dalla Corona di Sicilia co' Pisani (*a*).

Della Torre *Chirimbri*, come l' appella Arezio, fu detto essere un vocabolo arabo, che significa *Splendido Castello*; vuole però Monsig. Testa (*b*), che si chiamasse *Tirimbri* voce anche araba, la quale suona lo stesso, che *lavoro incominciato, ed indi compito*; al che molto quadra il fatto; imperocchè la torre medesima, cui diè principio Guglielmo il Malo, perfezionata si vi-

(*a*) *Palermo Nobile* an. 1172. pag. 428.
(*b*) *Vita Gulielmi Seni* fol. 201.

si vide dal figliuolo Guglielmo il Buono.

Fu del suddetto Regio Palazzo un tempo Castellano *Simone di Artale* detto *Miles* l' anno 1445. (*a*).

Della Chiesa, e Collegiata di S. Pietro del detto Regio Palagio vedansi il Falcando (*b*), e lo Strada (*c*). Si dà a questa fin oggi il titolo di Madre Chiesa per le molte Chiese filiali ad essa soggette.

Della Villa della Zisa prima de' Signori *Bologni* fu concessionario *Guglielmo Ventimiglia* Barone di Ciminna nel 1399. (*d*), *Cillino de Cillin* (*e*), e *Tomeo*, ed *Ardoino Geremia* (*f*).

Il Castelnuovo di Castrogiovanni, che era Villa reale, fu concesso l' anno 1453. a *Pietro Matrona* (*g*).

Della Villa di Cuba di Palermo fu anti-

(*a*) Del Vio *Priv. Urb. Pan.* an. 1445. f. 293: Ranzanus *de Vurbe Panormo* T. IX. degli Opuscoli di Autori Siciliani fol. 52.

(*b*) *Hist. Sic.* in *Bibl.* Carusii t. 1. f. 407.

(*c*) *Aquila Trionfante* f. 107.

(*d*) Pirri *Sic. Sacra* t. 1. *Not. Pan.* f. 168.

(*e*) Ansalone *De sua Familia* Digress. ult. f. 328.

(*f*) Mugnos *Teatro Geneal.* Fam. *Geremia*.

(*g*) Ansalone l. c. Digress. ult. f. 328.

antico posseditore pel prezzo di onza una, e tarì quindici l'anno *Jan Daidone* (a), e nel 1360. *Lombardo del Campo* per grazia di Federico III. (b), e ne fu Castellano una volta nel 1396. *Tristano Artale* (c).

Tra' giuochi pubblici dee notarsi quello del *Palio*, o del *Corso*, che si facea per terra, e per mare; e dicon anche gl' Italiani *correre il Palio* (d). Per terra soleano per ordinario anticamente correre i Schiavi neri, e nudi, e con essi eranvi anche de' Cittadini, riportando per premj alcune vesti, balestre, acciai, sproni, ed uccelli, che conseguivano nel luogo della Loggia de' Catalani al sito, ov' è oggi il Carraffello, dove sedeva il Senato. Nel mare correano quelle picciole barche, che avventurarsi voleano, e al vincitore si dava per Palio una corazza, una vitella, e un castrato (e). Di questo

(a) Ansalone l. c. f. 298.
(b) Mugnos l. c. Fam. *Campo* t. 1. f. 207.
(c) Mugnos l. c. Fam. *Artale* t. 1. f. 87.
(d) Boccaccio Nov. 53. 5.
(e) Amato *Conca d' oro in tripudio* f. 46., e 47., Mongitore *Palermo divoto di Maria* t. 1. f. 43.

sto gioco del Corso si ha memoria in un *Bando* del Senato Palermitano dell' anno 1505. (a), ed altri tre ne furon pubblicati per lo stesso oggetto negli anni 1509., 1512., e 1514. (b); e trovasi un mandato di spese pel detto gioco, in cui si notan le spese, che ordinariamente soleano farsi per esso (c).

Dopo la riforma de' Grandi Ufficj di Sicilia continuarono a festeggiarsi nel Regno molti altri giochi pubblici, che dagli antichi erano stati introdotti; sottomettendoli alla ispezione dell' antico Gran Siniscalco. Rammentansi il gioco delle *Quadriglie* (d) di campagna, che fu un gioco di torneo simile alla Giostra; il quale videsi solennizzato da persone nobili in Palermo l' anno 1653. a' 12. Giugno insieme coll' altro gioco de' *Caruselli* fatto per la vittoria di Barcellona ottenuta dal Re

(a) Nel Repertorio degli *Atti del Senato* degli anni 1505., 1506., e 1507. tra' *Mss.* del Mongitore.

(b) Repertorio suddetto an. 1509. f. 20. an. 1512. f. 67., an. 1514. f. 20.

(c) Repertorio sud. f. 162. an. 1519.

(d) Auria *Diario Palerm.* an. 1653. tra' *Mss.* del Mong.

Re Cattolico sopra le armi Franzesi. Quest' ultimo gioco sappiamo altresì essere stato fatto in Palermo negli anni 1538. (*a*), e 1662. (*b*); e trovasi un atto di elezione di un Ufficiale chiamato il *Piffero* de' Carusełli fatta dal Senato di Palermo l' anno 1556. (*c*).

Il gioco dello *Stafferm*o oltre di essere stato messo in pratica gli anni 1630., e 1652., come a suo luogo si è detto, lo fu anche l' anno 1596., e per tre volte, cioè la prima nella Piazza Bologni di Palermo per le nozze di *Gerardo Garsia* Barone di Colobria con *Laurea Valdibella*, la seconda nella strada dell' Alloro per lo sposalizio di *Francesco Celeste* Barone di S. Croce con *Francesca Cifuentes*, e la terza volta finalmente alla porta de' Greci pel maritaggio di *Mario Gambacorta* con *Antonia Settimo* (*d*); nel qual anno vi si fece anche

(*a*) *Successi di Palermo* 1538. *Mss.* del Mongitore.
(*b*) Auria l. c. 1662. *Mss.* del Mongitore.
(*c*) *Successi di Palermo* f. 162.
(*d*) Valerio Rosso ne' suoi *Occorsi di Palermo Mss.* an. 1596. ne' *Mss.* del Mongitore.

anche il gioco della *Quintana* (*a*), come da me ivi si è detto. L'ultima volta poi, che sappiamo eseguito il detto gioco dello *Staffermo*, fu il dì 13. di Febbrajo del 1651. nelle Feste del Carnevale (*b*).

Pel gioco della *Balestra* deesi aggiungere, che il luogo della porta di S. Giorgio di Palermo, ove facevasi, fu assegnato alli Balestrieri dal Senato Palermitano nel 1525. (*c*).

Il gioco delle *Canne* da Noi accennato si fece insiem con quello del *Toro* nelle Nozze celebrate in Palermo del *Marchese di Solera* figlio del Vicerè *Conte di S. Stefano* con D. *Teresa de la Cerda, ed Aragona* figlia del Duca di Medinaceli venuta da Spagna, e quà condotta dal riferito Marchese (*d*).

Alle Foreste Regie, delle quali avean cura i Maestri *Forestarj*, da me rapportate devono aggiugnersene molte altre riportate da Gio. Luca Barberio nel suo Ca-

pibre-

(*a*) Valerio Rosso l. c.
(*b*) Auria *Diario Palermitano* an. 1651. *Mss.* del Mongit.
(*c*) *Atti del Senato* ne' *Mss.* del Mongitore.
(*d*) Auria *Cronol. de' Vicerè* an. 1682. f. 176.

ipibreve. Tali furono la Foresta di *Trolna* (a), della *Porta di Randazzo*, *di Castro*, *di Mangraniti*, *di Taormina*, *di Plati*, de' *Giardinelli*, *di Carnini* (b), *di Canaria*, forse oggi *Caronia* (c), e *di Bataria*, ch' è nella Valle di Mazara, che appartenne alla Famiglia *Mosca*, ed indi alla *Chiaramonte* (d). Nel Capitolo di Regno 28. del Re Giacomo fu vietato a' Forestarj di recar la menoma servitù a' Baroni, ed a' Privati del Regno per servigio delle regie Foreste; anzi fu comandato di abolirsi tutto ciò, che vi fusse di peso, e di aggravio pei sudditi, con rivocarsi tutti i Capitoli, che per le dette Foreste erano stati fatti dal Re Angioino, come dal Capitolo 64. dello stesso Re Giacomo si ricava.

Arrigo Manfialdo fu Gran Siniscalco del Regno nel 1195., nel qual anno *Marcovallo* fu Siniscalco minore (e). *Guglielmo*

(a) Amico *Lexicon. Topogr. Sic.* t. 6. f. 236. V. *Scaletta.*
(b) Mongitore *Sicilia Ricercata* lib. 2. c. 52. t. 1. f. 334.
(c) Inveges *Palermo Nobile* Era 7. Normanna f. 240.
(d) Amico l. c. *Val. Maz.* V. *Bataria.*
(e) Pirri *Sic. Sacra Not. Archimandr. Messan.* to. 2. fol. 981. cap. 1.

Ventimiglia Barone di Ciminna lo fu nel 1399., essendo insieme a lui concesse le Regie Ville della *Zisa*, e di *Vacaria* nel Distretto Palermitano (*a*). Prima di lui erano stati Gran Siniscalchi *Giovanni Antonio Belguardo* nel 1313. (*b*), *Ponzio Roderico* nel 1348. (*c*), e *Giovannuzzo de' Patti* nel 1392. (*d*).

Santoro di Lentini fu Maestro Forestario nel 1270. (*e*), come anche *Giovanni Cammarana*, che ebbe pure la carica di Maggiordomo della Regina Leonora d'Angiò moglie del Re Federico II. nel 1306. (*f*).

AL CAPITOLO

Del Gran Cancelliero.

Il Sigillo, che era la primaria divisa del Gran Cancelliere, diceasi *Sigillum aureum*

(*a*) Pirri l. c. *Not. Panormit.* f. 168.
(*b*) *Protonot.* an. 1313. f. 55. presso Mongitore *Mss. Successi di Palermo*.
(*c*) Mongitore *Successi di Palermo Mss.*, ne' quali è citato il luogo della Real Cancellaria an. 1348. f. 514.
(*d*) Mongitore l. c., e R. Cancellaria an. 1392. f. 168.
(*e*) Mongitore *Bullæ, & Privil. Eccl. Pan.* 1270. f. 128.
(*f*) Lello *Descrizione di Morreale* par. 3. n. 150.

reum negli antichi Regj Diplomi del 1195 (*a*), e in altri del 1157., e 1177. chiamasi *Bulla aurea* (*b*), overo *Bulla Plumbea*, come nelle regie carte del 1159., e 1176. (*c*). Vedansi intorno a detto Sigillo i Capitoli del Regno 72., 73., e 74. del Re Giovanni.

All' impresa del Suggello potrà aggiugnersi l' insegna della *Laurea Dottorale*, della quale fu anche adorno il Gran Cancelliere della Sicilia, come Presidente del Collegio de' Dottori non men, che il Gran Cancelliere di Napoli, di cui la detta Laurea fu l' insegna.

Del titolo di *Magister*, che conveniva a' Dottori, si trova decorato Radulfo Canonico della Chiesa di Palermo l' anno 1187. (*d*), *Giovanni* Arciprete di S. Germano, e il di lui fratello *Pietro* nel 1240. (*e*), e finalmente *Vitale di Gelo* Sot-

tocian-

(*a*) Pirri *Sic. Sacra Not. Panorm.* an. 1195. f. 115.
(*b*) Pirri l. c. an. 1159. f. 97., & 108.
(*c*) Pirri l. c. f. 99., & 107.
(*d*) Pirri l. c. f. 112.
(*e*) Richard. a S. Germano *Chronicon*, an. 1240. in *Biblioth.* Carusii t. 2. f. 619.

tociantro del Capitolo del Duomo di Palermo l'anno 1326. (a)

Agli Autori da me rapportati, che sostengono il dritto di Gran Cancelliere appartenere all'Arcivescovo di Palermo, si aggiunga Mario Muta riferito dal Pirri (b) colle seguenti parole: *Archiepiscopus Panormitanus eo ipso, quod est creatus Archiepiscopus, dicatur Regni Siciliæ Cancellarius.*

Tra gli antichi Gran Cancellieri deè annoverarsi *Pietro de Fenoletto* Visconte dell'Isola, e di Caneto (c), *Gio. Giacomo Bonanni* sotto il Re Pietro d'Aragona nel 1285. (d), e sotto lo stesso Sovrano anche *Gualtiero di Caltagirone* Barone di Giarratana (e), *Federico Massasanta* nel 1320. (f), e *Peregrino di Patti*, ch'ebbe concesso lo Stato della Scaletta nel 1325. (g)

Si

(a) Pirri l. c. an. 1326. f. 159.

(b) Pirri l. c. f. 112.

(c) *Privil. Eccl. Messan.* apud Pirrum *Sic. Sacra* an. 1304. t. 1. f. 410. c. 2.

(d) Mugnos *Teatro Geneal.* Fam. *Bonanni* t. 1. f. 153.

(e) Mugnos l. c. Fam. *Caltagirone* t. 1. f. 207.

(f) *Privil. Eccl. Montis Regalis* presso il Lello *Descrizione di Morreale* par. 3. fol. 53.

(g) Amico *Lex. Topogr. Sic. Val. Nem.* p. 2. t. 6. f. 236.

Si ha finalmente memoria d' essere stato Gran Cancelliere un Barone di Santo Stefano nella seguente Iscrizione di un picciolo Mausoleo nella Cappella di S. Bonaventura nella Chiesa della Gancia in Palermo: *D. O. M. Eufemia spectabili genere orta uxor Baronis S. Stephani Summi Cancellarii memor caducitatis humanae vivens sibi posuit. Vix. anno* .... (*a*). Tra' Vicecancellieri si aggiunga *Guglielmo de Farum Villa* Decano della Regia Collegiata negli anni 1274., e 1275. (*b*), e *Guttierres. Vitillino*, che fu altresì Maestro Razionale della Real Camera circa il 1400. (*c*).

AL CAPITOLO

Del Grande Almirante.

DEl rinomato Ammiraglio *Giorgio Antiocheno* se ne vede il Ritratto in mosaico nella Cappella del Rosario della Chiesa

(*a*) Villablanca *Iscrizioni sepolcrali di Sicilia Mss.* l. 7. f. 41.
(*b*) Pirri *Sic. Sacra Not. Messan.* an. 1275. f. 407. c. 1., Mongitore *Bullę, & Privil. Eccl. Pan.* an. 1274. f. 129.
(*c*) Amico *Catana Illustrata* lib. 12. c. 4. t. 4. f. 161.

Chiesa della Martorana da lui fondata; che dicesi perciò ancora di *S. Maria dell' Ammiraglio*, in Palermo posto in ginocchio a piè del Patriarca de' Monaci S. Benedetto; e di rimpetto nella Cappella di S. Giuda Taddeo v' ha pure a mosaico quello del Re Ruggieri Primo Normanno in atto di ricevere la Sacra Ostia per mani di Gesù Cristo. . . .

Fra i Grandi Almiranti vi nota il Mugnos *Giovanni la Grua* della Casa de' Signori di Carini, che ebbe molti feudi in Sicilia, e il detto uffizio con mero, e misto impero nel 1420., e *Berengario Cruyllas* ne' tempi del Re Martino (*a*).

Fra i Luogotenenti del Grande Almirante dee annoverarsi quel *Vincenzo Spadafora*, che morì soffogato nell' acque in Palermo, qualora cadde il Ponte di Albadelista a' 15. di Decembre del 1590., e serbasi la sua spoglia nel Tempio di S. Francesco de' PP. Conventuali detto *delli Chiovara* (*b*).

Giovan

(*a*) *Teatro Genealogico* Fam. *Grua* t. 2. f. 24., e Fam. *Cruyllas* to. 1. fol. 301.

(*b*) Villabianca *Iscrizioni sepolcrali di Palermo* t. 8. f. 202.

Giovan Costanzo Paulillo fu Viceammiraglio di Sicilia secondo il Mugnos (*a*), ed *Antonio Fardella* secondo lui (*b*) Viceammiraglio della Città di Trapani sotto il Re Alfonso nel 1423. dopo la morte di *Artale di Luna* Conte di Caltabellotta.

Tra gli Almiranti minori del Regno vi fu *Crisiodoro* nell' anno 1124., che insieme con *Giorgio d' Antiochia* è sottoscritto in un Diploma del Conte, indi Re Roggieri, fatto a pro della Chiesa di Catania (*c*); anzi il primo si sottoscrive *Almiratus*, & *Riodatus*, che significa forse Condottiere, e Capitan d' armi. Tra quelli delle Città Demaniali vi fu *Antonio*, e *Simone de Fichio*, che lo furono della Città di Marsala, così costando dall' atto di maritaggio tra il detto *Simone*, ed *Antonella Emmanuele*, e *Griffeo* figlia di *Gerardo*, ed *Allegranza Emmanuele*, e *Griffeo* per gli atti di Notar Palmerino. Gucciardo di Salemi

(*a*) L. c. t. 3. Fam. *Paulillo* f. 47.
(*b*) L. c. t. 2. Fam. *Fardella* pag. LXVIII.
(*c*) Pirri *Sic. Sacra Not. Cat.* 1124. t. 1. f. 526. c. 1.

lemi a 31. Decembre 1431., e sorella di *Antonio Emmanuele* mio sesto Avolo, che ebbe in moglie *Isolda Manganello* alias *Bavera*, come per gli atti di Notar Giovanni Salazar di Marsala a 21 Ottobre Ind. 12. 1478., e di Notar Niccolò Bitino di essa Città a 7. Maggio 12. 1479.

I *Raisi*, e i *Catapani* furon Ministri subalterni del Grande Almirante (*a*).

Fra le diverse sorti di Navi, che erano in uso anticamente ne' mari di quest' Isola, vi furono quelle chiamate *Ieridi*, che somigliavano i Vascelli de' nostri tempi, e delle quali si fa memoria nel Capitolo 31. del Regno del Re Giacomo (*b*).

AL CAPITOLO

Del Gran Protonotaro.

DAl Re Ruggieri l' anno 1144. con suo Privilegio (*c*) fu concessa ad Ugone

(*a*) Mongitore *Bull. & Privil. Urb. Pan.* an. 1274. f. 131.
(*b*) Testa *Capitula Regni* t. 1. f. 20.
(*c*) Pirri *Sic. Sac. Not. Pan.* t. 1. f. 91. del Vio *Privil. Urb. Pan.* f. 3. Inveges *Palermo Nobile* f. 245.

ne Arcivescovo di Palermo, ed a' di lui successori la facoltà di poter conferire l' uffizio, e il privilegio di Notajo a' loro Cherici; lo che fu praticato per molto tempo, come si osserva in molte antiche scritture formate allora da' Notari Cherici (*a*). Andò poscia in disuso quella osservanza sì per l' opposizione, che v' incontrava sovente il Gran Protonotaro del Regno in quella difformità d' impiego mista di ecclesiastico, e secolare, in qualche guisa pregiudizievole alla di lui autorità; come perchè il Prelato medesimo vedea di mal occhio subordinati, e sottoposti i suoi Chetici alla podestà di un Ministro Laico, ed alla Curia secolare.

Al Catalogo de' Notari Nobili, e insigni per le lor gesta potrà aggiugnersi *Niccolò Trentino* di Palermo, che fu Fondatore nel 1428. del Convento di S. Cita dell' Ordine de' PP. Predicatori in essa Metropoli (*b*).

Bartolomeo di Capoa era Gran Protonotaro

(*a*) Mongitore *Bulle, & Privil. Eccl. Pan.* f. 32.
(*b*) Fazell. Dec. 1. l. 8. c. 1. *de Panormo* t. 1. f. 344.

taro del Regno a' 30. d' Ottobre del 1295.; ciò, che ci manifesta un real Documento recato da Monsig. Testa nella sua Vita del Re Federico (a); e potrà perciò accrescere il numero de'Gran Protonotari della Sicilia.

DEL SUPREMO MAGISTRATO

DEL COMMERCIO.

NOn è quì fuor di proposito narrar brevemente per corona, e conchiusione di tutta l' Opera, come a' sette già rapportati grandi Uffizj del Regno di Sicilia fu aggiunto l' ottavo a'nostri giorni, cioè nel 1738., che fu quello del *Gran Prefetto del Supremo Magistrato del Commercio*. Il Gran Carlo Borbone Re di Sicilia, che siede oggi gloriosamente sul trono di Spagna, fu il Fondatore di tal novello Magistrato; ed avendone data egli la cura a molti Ministri quasi tutti Laici, Titolati, Nobili, e Negozianti con pochi Giureconsulti, stabilì varie ben ordinate particolari leggi, diede loro

(a) *De Vita, & Rebus gestis Federici II. Siciliæ Regis* f. 238.

loro ampissime giurisdizioni, del che in parecchi luoghi della mia *Sicilia Nobile* mi é occorso di favellare, e vi costituì finalmente un Capo Supremo, e Presidente Generale, con insignirlo dello specioso titolo di *Gran Prefetto*, trascegliendolo dal primo ordine de' Nobili del Paese al pari di quei Magnati, che anticamente le sette grandi abolite cariche occuparono. Videsi allor questo Capo decorato della preeminenza di portare un baston di comando, e di vestire nelle funzioni di Magistrato un manto reale di color blu guarnito a gigli d' oro con berettone in capo all' antica usanza. Videsi infatti in tal guisa fastoso andare una volta il magnifico *Antonio Ventimiglia* Conte di Prades primo, ed unico Gran Prefetto nel Marzo del 1740., qualora prese il possesso colla corona de' suoi Ministri della sua splendidissima dignità. Scorso peró appena un lustro, e mezo a supplica del Parlamento del Regno riformato venne l' intero suddetto Magistrato, come nocevole al Pubblico, con restringersi la loro autorità, e giurisdizione alle sole cause di

com-

commercio co' ſtranieri, e non già a quelle tra' Negozianti dell' Iſola; e quel, che è più, abolito affatto reſtando l' eccelſo Uffizio di Gran Prefetto, e tolto dalle mani de' Nobili.

F I N E.

PUB.

PUB. SEBASTIANI BAGOLINI ALCAMENSIS COPA.



COpa Sicana comas ferro vibrata madentes
  Jam Gaditanos docta referre modos,
Suadeat ut fessis mensas, ut suadeat umbras,
  Apposuit doctas ad cava buxa manus.
Quid juvat heu rapido miseros torquerier æstu;
  Et canis Icarii vim rabiemque pati?
Cernite rorantes cyathos, & mollia vina,
  Et suis oblongo viscera tosta veru.
Hic & rugosis permixta est carica palmis,
  Quæque ornat structos pensilis uva toros.
Hic dulces cerasi, & lucentia pruna Damasci;
  Et rosa, quæ vestrum texat odora caput.
Hic sua prægelido gaudent pomaria rivo,
  Dum læto in glaream desilit unda pede.
Adde quod & Geticæ queritur Philomela sorori;
  Utraque Cecropii fata gemens Ityli.

Hic

Hic habitat Venus alma; & ni foret edita ponto;
Ex hoc jam poterat prosiluisse loco.
Hic centum latei Matrem comitantur Amores,
Turba vel æternos figere docta Deos.
Eja agite, approperate; vigil nunc Sirius ardet;
Et malus afflatos æstus hiulcat agros.
Sumite jam strophium, & strophio defendite Soles,
Et Genio annosum fundite sæpe merum.
Ite alio vittæ, pilentaque mollia Matrum,
Et vos, queis sanctos it stola ad usque pedes.
Quid Curios præstare juvat, rigidosque Catones?
Nostra sit in studiis vita, Epicure, tuis.
Non expectemus decerpere gaudia, donec
Impediat tremulos curva senecta gradus.
Illa venit, celerique subit mox pallida gressu
Mors claudens dura gaudia cuncta sera.

365.

CATALOGO DI LIBRI.

BReve Dissertazione intorno al gioco, ed onesta ricreazione de' Religiosi composta da Valentino Barcellona. Pal. per le stampe di Andrea Rapetti 1776. in 8.

Praxis Confessarii ad rite excipiendas Confessiones Opus Alphonsi de Ligorio Episcopi S. Agathæ Gothorum, nunc pluribus partibus auctum, emendatum, & illustratum a Mercurio M. Teresi Siculo Presbytero Missionario. Syracusis ex Typographia D. Francisci M. Puleii 1776. in 8.

Opuscoli di Autori Siciliani T. XVII. Pal. per le Stampe del Rapetti 1776. in 4.

Raccolta di Sentenze, Atti Giudiziarii, ed Ordini Reali emanati in favore del Sig. Principe di Monforte Conte di S. Pietro D. Emanuello di Moncada Gentiluomo di Camera di S. M. C. contro l'Arciprete di Monforte &c. Palermo nella Stamperia di D. Antonio Valenza Impressore della SS. Crociata 1776. in f.

* Ora-

Orazione del P. Maestro Vincenzo Antonio Bencivinni Diffinitore de' Minori Conventuali recitata per l' apertura del Capitolo Provinciale di sua Religione celebrato in Naro l' anno 1776. Palermo per Vincenzo Gagliani 1776. in 4.

Capitoli, ed Ordinazioni della felice, e fedelissima Città di Palermo fino al corrente anno 1777. raccolti da Vincenzo Parisi de' Marchesi dell' Ogliastro attual Tesoriero d' Ordine dell' Eccellentissimo Senato, Grande di Spagna di prima Classe. Quarta Parte. Pal. nella Stamperia de' SS. Apostoli in Piazza Bologni per D. Gaetano M. Bentivenga 1777. in f.

Storia del Governo d' Inghilterra, e delle sue Colonie in India, e nell' America Settentrionale scritta da Vincenzo Martinelli 2. Edizione. Firenze, e Palermo per Rapetti 1777. in 8.

Linguaggio de' SS. PP., e degli Scrittori Ecclesiastici d' ogni secolo intorno alle prerogative di Maria Vergine ricavato dalle loro Opere autentiche dal Sac. D. Giuseppe Castagna di Leonforte. Pal. per lo stesso 1777. in 4.

Josephi Antonii Patinella Siculi Pa-

nor-

normitæ regii publici Notarii .... Tyrocinium, ſive Theori-Practica Tabellionatus Officii. Accedunt Operi ejuſdem Auctoris Theoricæ Compendium, ac Typus extendendarum clauſurarum &c. Editio ſecunda. Panormi ex Typographia D. Antonii Valenza 1777. in f.

Epitalamj per le fauſtiſſime nozze dell'Illuſtre, e chiariſſimo Principe D. Giuſeppe Valguarnera, e D. Lucrezia la Grua, Talamanca, e Gioeni degl' Induſtrioſi Accademici Enguini raccolti dal Barone D. Gandolfo Felice Bongiorno. Palermo per Valenza 1777. in 4.

Juſtiniani Orſini Patavini Miſcellanea Pan. ex Typographia Rapettiana 1777. in 4.

Ricerche ſull' Idee metafiſiche degli Antichi Popoli del Signor Antonio Pepi Palermo per Rapetti 1777. in 4.

Ode del Sig. Conte Michele di Borch tradotta dal Franceſe dalla Sig. D. Anna Amalia Gentile fra gli Ereini Licori Pacicoatica, e recitata nella Converſazione Galante del Signor Principe di Campofranco. Pal. per lo ſteſſo 1777. in f.

Supplemento al II. To. de' Capitoli del Venerabile Monte di Pietà di queſta

Ca-

Capitale. Pal. per Bentivenga 1777. in f.

Avvertimenti dati a' Figli ad iſtanza del Figlio Signor D. Franceſco Magiee. Palermo per Valenza 1777. in 12.

Lettera ſulla Polizia delle Pubbliche Strade di Sicilia di Vincenzo Emanuele Sergio. Palermo per Rapetti 1777. in 4.

Inſtitutiones Theologicæ in uſum Clericorum Panormitanæ Diœceſeos adornatæ (Auctore D. Jo. Evangeliſta de Blaſio Abate Caſinenſi) Tom. IV. Pars I. continens Prolegomena ad Divinam Gratiam. Panormi ex Typographia Rapettiana 1777. in 8.

Lettera Apologetica di Dafni Criniſio ad Olinto Drepaneo. Palermo per Rapetti 1777. in 4.

Capitoli de' Regolamenti dell' Archiconfraternità delli Bianchi ſotto titolo del SS. Crocifiſſo della Città di Catania &c. Palermo per Bentivenga 1777. in 4.

Li doveri dell'Uomo Eccleſiaſtico in Società poſti in veduta nella vita, e virtù del Paroco Monſ. D. Iſidoro del Caſtillo. Palermo nella Regia Stamperia di D. Giuſeppe Epiro 1777. in 4. T. 2.

IL FINE.



